UFFICIO DEL
MASSIMARIO
E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati



GIUGNO 2026

Indice

SEZIONI UNITE 3

SEZIONE PRIMA 24

SEZIONE SECONDA 70

SEZIONE TERZA 123

SEZIONE LAVORO 187

SEZIONE TRIBUTARIA 216

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 273

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



GIUGNO 2026

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **17648** *del* **03/06/2026** (Rv. **678587-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

M. *(BAJ LUCA) contro* C.

Cassa senza rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/09/2025

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Prescrizione - Decorrenza - Illecito permanente - Permanenza indefinitamente protratta - Individuazione - Decisione disciplinare di primo grado - Sussistenza - Ragioni.

In tema di illecito disciplinare dell'avvocato, nell'ipotesi di illecito permanente in cui la permanenza si protragga indefinitamente, il termine prescrizionale massimo, di cui all'art. 56, comma 3, della l. n. 247 del 2012, decorre dall'intervento della decisione disciplinare di primo grado, al fine di evitare una irragionevole, e non prevista dalla legge, imprescrittibilità dell'azione disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23239 del 2022 Rv. 665276-01, N. 32824 del 2025 Rv. 676988-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **17741** *del* **03/06/2026** (Rv. **678959-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

G. *(DELL'ANNO PIERPAOLO) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 06/10/2025

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI Tassatività dei comportamenti vietati - Esclusione - Art. 9 del codice deontologico - Norma di chiusura - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

Nella materia disciplinare forense non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all'art. 9 del nuovo codice deontologico forense che, quale norma di chiusura, consente, mediante l'art. 3, comma 3, della l. n. 247 del 2012, di contestare l'illecito anche solo sulla base di tale norma, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione, generi immunità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con cui il CNF aveva escluso il difetto di corrispondenza fra la decisione e l'incolpazione, posto che l'addebito relativo alla condotta sanzionata - consistita nell'esercizio di un'attività di natura imprenditoriale incompatibile con quella forense, in quanto posta in essere in violazione del dovere di indipendenza - era implicitamente contenuto nel capo di incolpazione che, pur se incentrato su condotte corruttive di rilievo penale la cui sussistenza era stata esclusa, richiamava la violazione dell'art. 9 cit. e faceva ripetuto e univoco riferimento all'attività di natura imprenditoriale dell'incolpato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3 com. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 51, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 518 del 1999 Rv. 529031-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 37550 del 2021 Rv. 662970-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31572 del 2021 Rv. 662879-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **18132** *del* **05/06/2026** (Rv. **678960-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(PUGLIESE LEONARDO) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 23/07/2025

026003 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE Requisito ex art. 17, comma 1, lett. f), l. n. 247 del 2012 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

026004 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE In genere.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. f), della l. n. 247 del 2012 - nella parte in cui, prevedendo quale requisito per l'iscrizione all'Albo che il professionista non sia sottoposto "ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive", attribuisce rilievo anche in via amministrativa, ai fini della cancellazione dall'Albo stesso, anziché solo disciplinare, a misure interdittive e restrittive applicate in via cautelare - rientrando nella discrezionalità legislativa accomunare fattispecie diverse (la pena detentiva definitivamente inflitta e la misura cautelare) che, in egual modo, costituiscono ostacolo all'esercizio pieno e indipendente del patrocinio difensivo e sono incompatibili con l'immagine pubblica che dev'essere strutturalmente propria dell'avvocatura; né alcuna irragionevolezza può ravvisarsi in una disciplina che disponga la cancellazione d'ufficio al venir meno di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, la quale è atto amministrativo di accertamento costitutivo dello status del professionista, con efficacia erga omnes, che assolve ad una funzione sia di pubblicità che di certificazione del possesso, da parte degli iscritti, dei requisiti di capacità tecnica e di moralità pubblica necessari allo svolgimento dell'attività professionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17 com. 1 lett. F CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17 com. 9 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11541 del 2002 Rv. 556553-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34439 del 2019 Rv. 656486-01, N. 19726 del 2024 Rv. 671756-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **18626** *del* **08/06/2026** (Rv. **678588-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

Q. *(ROMITO RODOLFO) contro* P.

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 10/12/2024

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Sentenze del giudice speciale pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea - Sindacabilità ad opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di controllo di giurisdizione - Esclusione - Compatibilità con il diritto dell'Unione - Sussistenza - Fattispecie.

L'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell'art. 111, comma 8 Cost., delle sentenze del giudice speciale

pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, pertanto, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice speciale di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., con il quale si lamentava che la Corte dei conti, rigettando l'istanza di revocazione per asserita non novità e non decisività dei documenti posti a fondamento dell'impugnazione, aveva impedito l'accesso effettivo al rimedio giurisdizionale previsto dall'ordinamento, in violazione degli artt. 6 CEDU e 47 della Carta di Nizza).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25503 del 2022 Rv. 665455-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **18658** *del* **09/06/2026** (Rv. **678857-03**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

Q. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(FERRARA ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/04/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento - Natura e funzione - Conseguenze - Responsabilità dello Stato per illegittimo trattenimento dello straniero in attesa di espulsione - Riconducibilità alla sola attività del giudice - Esclusione - Vizio della procedura nel suo complesso imputabile allo Stato apparato - Sussistenza.

In tema di provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento, la sostanziale natura amministrativa e la funzione preordinata al soddisfacimento di un interesse strumentale di natura amministrativa, consistente nel consentire la futura esecuzione del provvedimento espulsivo, e di un interesse finale, parimenti amministrativo, identificabile in quello statale al controllo dei flussi migratori, fanno sì che la responsabilità dello Stato per l'illegittimo trattenimento dello straniero in attesa di espulsione non sia riconducibile alla sola attività del giudice, isolatamente considerata, ma piuttosto a un vizio della procedura nel suo complesso imputabile allo Stato apparato.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/04/2002 num. 51 CORTE COST., Legge 07/06/2002 num. 106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5992 del 2025 Rv. 674046-04

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **18658** *del* **09/06/2026** (Rv. **678857-04**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

Q. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(FERRARA ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/04/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento dello straniero in attesa di espulsione - Misura incidente sulla libertà personale - Conseguenze - Proroga - Procedimento di convalida - Garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio - Necessità - Fondamento.

Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo all'istituto della proroga, tenuto conto che un'opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/04/2002 num. 51 CORTE COST., Legge 07/06/2002 num. 106 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 4544 del 2010 Rv. 611905-01

Massime precedenti Vedi: N. 4961 del 2023 Rv. 666997-01, N. 382 del 2025 Rv. 673605-01, N. 610 del 2022 Rv. 663963-01, N. 14340 del 2025 Rv. 674576-02, N. 6064 del 2019 Rv. 653101-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **18658** *del* **09/06/2026** (Rv. **678857-05**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

Q. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(FERRARA ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/04/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Provvedimento di convalida o proroga del trattenimento - Natura cautelare - Sussistenza - Conseguenze - Ampiezza del sindacato della Corte di cassazione - Ne bis in idem - Applicabilità - Esclusione.

Dalla natura cautelare del provvedimento di convalida o proroga del trattenimento dello straniero discende, da un lato, sul piano dell'ampiezza del sindacato della Corte di cassazione in caso di impugnazione, che il relativo giudizio non ha ad oggetto un potere decisorio in senso proprio, ma una verifica della regolarità e della legittimità della misura, che si estende al potere amministrativo solo al fine di garantire che l'incisione della libertà personale avvenga nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali, e, dall'altro, che, non trovando applicazione il principio del ne bis in idem, è ammissibile l'istanza di riesame del trattenimento anche dopo un precedente rigetto di analoga istanza o in caso di mancata impugnazione del provvedimento di convalida o proroga o di rigetto dell'impugnazione se proposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legge 04/04/2002 num. 51 CORTE COST., Legge 07/06/2002 num. 106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24721 del 2021 Rv. 662478-01, N. 3843 del 2025 Rv. 673844-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **18658** *del* **09/06/2026** (Rv. **678857-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

Q. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(FERRARA ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/04/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Provvedimento di convalida della proroga del trattenimento - Invalidità - Illegittima privazione della libertà personale - Azione risarcitoria - L. n. 117 del 1988 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI In genere.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

L'azione risarcitoria proposta per ottenere la riparazione del danno conseguente all'illegittima privazione della libertà personale, realizzata in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento presso il C.I.E., non è sussumibile nell'ambito della disciplina della responsabilità civile dei magistrati, dettata dalla l. n. 117 del 1988, sia perché il rimedio riparatorio dalla stessa previsto è inadeguato a soddisfare le esigenze di effettività richieste dall'art. 5, par. 5, CEDU ai fini della riparazione dei pregiudizi inferti al diritto inviolabile alla libertà personale che traggano origine da un provvedimento nazionale, non offrendo sufficienti garanzie di accessibilità - stante il gravoso onere probatorio richiesto quanto all'imputazione soggettiva dell'illecito in termini di dolo o colpa grave e dell'esclusione della lesione derivante dall'attività interpretativa di norme di diritto -, sia in considerazione della peculiare natura, sostanzialmente amministrativa, della misura del trattenimento, la quale è adottata all'esito di una procedura che, pur articolandosi in segmenti formalmente distinti, è unitaria e connotata da un legame inscindibile tra momento amministrativo e momento giurisdizionale, così che la responsabilità non è riconducibile all'attività del giudice isolatamente considerata, bensì al funzionamento complessivo della procedura, imputabile allo Stato quale apparato unitario, ancorché il vizio determinante l'illegittimità si sia manifestato nel segmento giudiziale della stessa.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 07/06/2002 num. 106, Legge 07/06/2002 num. 106, Costituzione art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 4562 del 2022 Rv. 664165-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **18658** *del* **09/06/2026** (Rv. **678857-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

Q. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(FERRARA ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/04/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Provvedimento di proroga del trattenimento - Invalidità - Illegittima privazione della libertà personale - Azione risarcitoria - Previo esperimento dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento - Necessità - Esclusione - Fondamento - Sindacato sul provvedimento - Contenuto e limiti.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

L'azione risarcitoria proposta dallo straniero per ottenere la riparazione del danno conseguente all'illegittima privazione della libertà personale, realizzata in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento presso il C.I.E. (ora C.P.R.), è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori - essendo autonomi, complementari e concorrenti il rimedio risarcitorio, volto a ottenere la riparazione del danno inferto al diritto soggettivo, e quello caducatorio, teso alla rimozione del provvedimento lesivo, convergendo entrambi verso l'obiettivo di apprestare una tutela piena ed effettiva della libertà personale - dovendo svolgersi, in tal caso, il sindacato del giudice adito sul provvedimento lesivo esclusivamente incidenter tantum, in coerenza con la funzione propria dell'azione proposta e, pertanto, ai soli fini dell'accertamento dei presupposti dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. e delle relative conseguenze dannose.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Decreto Legge 04/04/2002 num. 51 CORTE COST., Legge 07/06/2002 num. 106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18322 del 2020 Rv. 659102-01, N. 370 del 2025 Rv. 673833-01, N. 25127 del 2024 Rv. 672137-01, N. 17407 del 2014 Rv. 632265-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22788 del 2012 Rv. 624506-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **18805** *del* **09/06/2026** (Rv. **678961-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

S. *(VENTURA FABIO MASSIMO) contro* C. *(MEROLA GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2024

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Decisione su "qualitas soli" già oggetto di accertamento definitivo - Questione di giurisdizione - Esclusione - Violazione del ne bis in idem - Conseguenze.

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Il Commissario regionale per gli usi civici che decide sulla "qualitas soli", oggetto di un pregresso accertamento divenuto definitivo, non invade la sfera della giurisdizione attribuita al giudice ordinario ovvero ad altro giudice speciale ma incorre nella violazione del principio del ne bis in idem che integra il vizio della violazione di legge.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 11491 del 1993 Rv. 484429-01, N. 4957 del 2005 Rv. 580488-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23137 del 2024 Rv. 672211-01, N. 26816 del 2009 Rv. 610743-01, N. 31107 del 2017 Rv. 646741-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **20711** *del* **18/06/2026** (Rv. **678962-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **FRESA MARIO.**

C. *(MAOLI RICCARDO) contro* R. *(COCCHI LUIGI)*

Cassa senza rinvio, CORTE CONTI SEZ.GIURISDIZ. LIGURIA GENOVA, 18/06/2024

061021 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI CONTO - IN GENERE Assessore regionale titolare di carta di credito regionale - Qualifica di agente contabile - Verifica in concreto sulla base della normativa soprattutto regionale - Necessità - Criteri - Fattispecie.

L'assessore regionale può assumere la qualifica di agente contabile, relativamente all'utilizzazione di una carta di credito regionale, della quale sia titolare, per sostenere spese di rappresentanza o di viaggio, presupposto necessario per l'attivazione del giudizio di resa del conto dinanzi alla Corte dei conti, allorché da una verifica in concreto, da svolgersi in base alla normativa di riferimento, soprattutto se di fonte regionale, sia in punto di diritto - in particolare mediante l'esame della convenzione tra l'amministrazione, l'esercente la carta di credito e il soggetto "titolare" o "utilizzatore" della stessa -, che in punto di fatto - avuto riguardo all'organizzazione dell'ente quanto ai flussi della procedura di pagamento e di spesa mediante la carta - sia riscontrabile una gestione assimilabile al "maneggio" di denaro pubblico, e non un potere di spesa riconducibile ad attività amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha escluso la qualifica di agente contabile dell'assessore della Giunta regionale, intestatario di carte di credito regionali, posto che le norme regolamentari regionali attribuivano espressamente tale qualità, e quindi quella di soggetto tenuto alla rendita giudiziale del conto, all'economo, al cui conto corrente erano collegate le carte di credito assegnate agli amministratori).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Tesoro 09/12/1996 num. 701 art. 7, Regolamento Regionale Liguria 05/04/2012 num. 3, Regolamento Regionale Liguria 23/12/2016, Costituzione art. 103, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7390 del 2007 Rv. 596026-01 Rv. 596027-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35451 del 2022 Rv. 666371-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **20722** *del* **18/06/2026** (Rv. **678858-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **ODELLO LUCIA.** *(Conf.)*

M. *(DELL'ANNO PIERPAOLO) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 26/06/2025

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Rilevanza disciplinare della condotta - Apprezzamento - Competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi - Sussistenza - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale è rimessa all'ordine professionale e il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla S.C., se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense, tramite una riformulazione o ridefinizione delle condotte esaminate, nell'enunciazione delle ipotesi di illecito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la condotta dell'avvocato - il quale non solo non aveva adempiuto all'obbligazione di pagamento nei confronti di un collega che lo aveva assistito in un procedimento penale, fattispecie prevista dall'art. 64 CDF, ma ne aveva anche contestato pretestuosamente l'esistenza - integrasse violazione anche dei fondamentali doveri di lealtà, correttezza, probità e dignità, decoro e diligenza, al cui presidio è posto l'art. 9 CDF, nonché dell'art. 63 CDF, che sanziona la

condotta dell'avvocato che, nei rapporti con i terzi, compromette la dignità della professione e l'affidamento dei terzi).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26369 del 2024 Rv. 672372-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8313 del 2019 Rv. 653285-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21024** *del* **21/06/2026** (Rv. **678589-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Diff.)*

G. *(NAPPI SEVERINO) contro* P. *(MARTINA ANTONGIULIO)*

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Contributo di sbarco - Natura tributaria - Compagnia di navigazione - Responsabile d'imposta - Conseguenze sulla giurisdizione – Giurisdizione tributaria – Sussistenza.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere.

181113 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) In genere.

Il contributo di sbarco, previsto dall'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 33, comma 1, della l. n. 221 del 2015, ha natura tributaria, trattandosi di contributo integrativo che i Comuni con sede giuridica nelle isole minori possono istituire in alternativa all'imposta di soggiorno, sicché rientra nella giurisdizione del giudice tributario, e non di quello contabile, la controversia avente ad oggetto il suo mancato versamento da parte delle compagnie di navigazione esercenti servizio di trasporto di persone a fini commerciali, la cui obbligazione, quali responsabili d'imposta, partecipa della stessa natura dell'obbligo che fa carico al passeggero, soggetto passivo dell'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4, Decreto Legge 19/05/2000 num. 34 CORTE COST., Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4 com. 3, Legge 28/12/2015 num. 221 art. 33 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1527 del 2026 Rv. 676918-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21024** *del* **21/06/2026** (Rv. **678589-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

G. *(NAPPI SEVERINO) contro* P. *(MARTINA ANTONGIULIO)*

Regola giurisdizione

061055 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONI' GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE Giudizio di conto - Ricorso per motivi di giurisdizione - Notifica alla Procura generale presso la Corte dei conti - Validità.

In tema di giudizio di conto, è valida la notifica del ricorso per cassazione, proposto per motivi di giurisdizione avverso una sentenza del giudice contabile di primo grado e inappellabile, effettuata alla Procura generale presso la Sezione centrale d'appello, trattandosi dell'ufficio deputato ordinariamente a costituirsi dinanzi alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26655 del 2021 Rv. 662369-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21029** *del* **21/06/2026** (Rv. **678859-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

R. *(NAIMO GIUSEPPE) contro* V. *(MACRI' CARMELO)*

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 13/05/2020

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Gestione dei rifiuti solidi urbani - Realizzazione di una discarica - Domanda di risarcimento del danno dei proprietari contigui - Danno derivante dalla realizzazione stessa dell'opera - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Ragioni - Danno derivante dalle concrete modalità esecutive dell'opera - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.

In materia di gestione dei rifiuti solidi urbani, la domanda di risarcimento del danno avanzata dai proprietari dei fondi contigui a quello in cui è realizzata una discarica appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ove si deduca che il danno deriva dalla realizzazione stessa dell'opera, per come è stata deliberata e progettata, atteso che in tal caso si sollecita una valutazione della legittimità del comportamento riconducibile al potere e, dunque, dell'esercizio del potere stesso, mentre appartiene alla giurisdizione ordinaria nel caso in cui la domanda si fondi sull'allegazione che il danno deriva dalle concrete modalità con le quali l'opera è stata realizzata, in quanto produttive di pregiudizio sulle proprietà contigue. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità della Regione per avere approvato e finanziato la costruzione di una discarica in un sito geolitologicamente e morfologicamente inidoneo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 2 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. P CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. L CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21975 del 2017 Rv. 645322-01, N. 2052 del 2016 Rv. 638281-01, N. 20824 del 2021 Rv. 662032-01, N. 32180 del 2018 Rv. 651956-01, N. 11142 del 2017 Rv. 644050-01, N. 7529 del 2020 Rv. 657443-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21030** *del* **21/06/2026** (Rv. **678860-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/01/2024

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Ambito - Interpretazione normativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, ipotesi che non ricorre nemmeno quando il Consiglio di Stato, nello svolgimento della sua attività di interpretazione della disciplina, abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, tutt'al più, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il Consiglio di Stato, annullando un provvedimento dell'AGCM, in quanto emesso, in relazione a una condotta che presentava profili di connessione con la tutela dei dati personali, senza acquisire il parere del Garante della privacy, ritenuto obbligatorio alla luce di una lettura ampliativa dell'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005, avesse usurpato funzioni riservate al legislatore, non trattandosi di attività creativa di una norma inesistente, bensì di doverosa attività interpretativa con portata ricognitiva di obblighi già insiti nel quadro normativo ed ordinamentale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 27 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 36899 del 2021 Rv. 663245-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21030** *del* **21/06/2026** (Rv. **678860-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/01/2024

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE AGCM - Procedimenti sanzionatori per pratiche commerciali scorrette - Profili di connessione con la tutela dei dati personali - Obbligo di coinvolgimento del Garante privacy - Fondamento - Art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del consumo) - Interpretazione conforme - Principio di leale collaborazione in ambito nazionale e comunitario - Art. 4, par. 3, TUE, come interpretato da CGUE sentenza del 4 luglio 2023, in C-252-21 - Contenuto.

In tema di procedimenti sanzionatori dinanzi all'AGCM per pratiche commerciali scorrette, l'obbligo di coinvolgimento del Garante della privacy, nel caso in cui le condotte contestate presentino profili di connessione con la tutela dei dati personali, trova fondamento nell'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del consumo), come introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2014 - nella parte in cui, ferma la competenza dell'AGCM sulle pratiche commerciali scorrette, dispone l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione competente - e, ancor prima, discende dal principio unionale di leale collaborazione, di cui all'art. 4, par. 3, TUE, come interpretato dalla CGUE nella pronuncia del 4 luglio 2023, in C-252/21, in forza del quale autorità amministrative, che hanno compiti distinti e perseguono obiettivi diversi, devono cooperare tra loro al fine di garantire, da un lato, l'effettiva applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione e, dall'altro, la coerenza del sistema di protezione dei dati personali istituito dal RGPD.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 27 com. 1, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 21 art. 1 com. 6 lett. A, Tratt. Internaz. 07/02/1992 art. 4 com. 3, Costituzione art. 120, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 19558 del 2020 Rv. 659174-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21060** *del* **21/06/2026** (Rv. **678861-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

R. *(GIANELLI ALESSANDRO) contro* S. *(DEMARIA CLAUDIO)*

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 17/03/2025

001016 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI Concessione di derivazione - Pagamento del canone (o dell'addizionale e dei relativi accessori) - Inesigibilità in caso di mancata fruizione della derivazione per impossibilità di funzionamento dell'impianto non imputabile al concessionario - Clausola negoziale che ne preveda comunque il pagamento - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche, il pagamento del canone o dell'addizionale e dei relativi accessori non è esigibile qualora sia mancata l'effettiva fruizione della stessa da parte del concessionario, a causa dell'impossibilità di funzionamento dell'impianto dovuta a eventi a lui non imputabili, ivi compreso l'impedimento alla derivazione conseguente alla condotta ostativa o ostruzionistica di altra pubblica amministrazione, e ciò vale anche in presenza di una clausola del disciplinare di concessione che preveda la corresponsione del canone pure in tale ipotesi, risultando tale clausola invalida ex art. 1322 c.c. per la non meritevolezza dell'interesse perseguito, in quanto contrastante con i principi generali dell'ordinamento desumibili dall'art. 41 Cost. e con quelli di economicità vigenti in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1419, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 37, Legge 27/12/1953 num. 959 art. 1, Legge Reg. Lombardia 29/06/2009 num. 10 art. 6, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 18 com. 5, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 154 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 37 com. 7 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4222 del 2017 Rv. 642541-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15144 del 2011 Rv. 617907-01, N. 1043 del 2022 Rv. 663588-01, N. 34475 del 2019 Rv. 656491-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21261** *del* **23/06/2026** (Rv. **678647-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

D. *(DI LEO ANDREA) contro* R.

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto reale negativo - Ricorso ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. - Esperibilità dopo l'avvento dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Sussistenza - Passaggio in giudicato di una delle sentenze che hanno declinato la giurisdizione - Irrilevanza.

Non avendo l'art. 59 della l. n. 69 del 2009 coperto l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione, tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art. 362 c.p.c., nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando

di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite della S.C., resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27310 del 2023 Rv. 668851-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11744 del 2023 Rv. 667730-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21261** *del* **23/06/2026** (Rv. **678647-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

D. *(DI LEO ANDREA) contro* R.

Regola giurisdizione

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Giudicato interno sulla giurisdizione - Prospettata violazione da parte del Consiglio di Stato - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Portata - Interpretazione del giudice amministrativo - Irrilevanza.

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con cui si deduca il vizio di violazione del giudicato interno sulla giurisdizione, è ammissibile, dovendosi considerare proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, in quanto, la violazione di una norma del procedimento - come la disciplina che regola la formazione del giudicato, anche implicito, su tale questione - non è violazione di una norma meramente processuale, interna ai limiti della giurisdizione, ma si sostanzia in una decisione sulla giurisdizione che può costituire oggetto del pieno sindacato della Corte di cassazione, investendo la portata delle norme processuali di riferimento, e la sussistenza o meno della formazione di un giudicato sulla giurisdizione, a prescindere dall'interpretazione che sul punto ne abbia dato la decisione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 38737 del 2021 Rv. 664745-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36005 del 2022 Rv. 666372-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21262** *del* **23/06/2026** (Rv. **679331-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

P. *(PROCURATORE REGIONALE CORTE DEI CONTI SICILIA) contro* N. *(CURTO' GIUSEPPE)*

Regola giurisdizione

092081 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE Regolamento di giurisdizione - Deposito di nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.

Il regolamento preventivo di giurisdizione, avendo ad oggetto immediato la questione di giurisdizione e non costituendo mezzo di impugnazione, non è soggetto alle regole e alle

preclusioni previste per il giudizio di cassazione in materia di produzione di nuovi documenti di cui all'art. 372 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9532 del 2004 Rv. 572958-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 156 del 2020 Rv. 656657-01, N. 12865 del 2020 Rv. 658084-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21262** *del* **23/06/2026** (Rv. **679331-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

P. *(PROCURATORE REGIONALE CORTE DEI CONTI SICILIA) contro* N. *(CURTO' GIUSEPPE)*

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Banca d'affari - Sottoscrizione di contratti di swap a favore di una Regione - Domanda di danno erariale - Giurisdizione del giudice contabile - Condizioni.

Ai fini dell'affermazione della giurisdizione contabile nei confronti di una banca d'affari per il danno erariale conseguente alla sottoscrizione di contratti di swap con una Regione, occorre che il petitum della domanda della procura erariale sia fondato sulla allegazione di un rapporto sostanziale che abbia visto l'intermediaria, non solo quale venditrice dei prodotti finanziari e quale consulente per l'acquisto dei medesimi prodotti, ma quale soggetto che si sia reso compartecipe di fatto del processo decisionale amministrativo dell'ente in tema di gestione del debito pubblico, in tal modo risultando inserito, in modo continuativo, seppur temporaneo, nell'apparato organizzativo dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2157 del 2021 Rv. 660308-01, N. 8770 del 2020 Rv. 657963-02 Rv. 657963-04, N. 19452 del 2024 Rv. 671754-01, N. 14570 del 2026 Rv. 678583-01, N. 11186 del 2023 Rv. 667728-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21264** *del* **23/06/2026** (Rv. **678862-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **MOLINO PIETRO.** *(Conf.)*

V. *(CESENA IRENE) contro* P.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 23/07/2025

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Mancata audizione dell’incolpato nella fase preliminare - Nullità del procedimento innanzi al COA - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare dinanzi al COA, la mancata audizione dell'incolpato nella fase istruttoria preliminare non determina alcuna nullità, dovendosi escludere l'estensione a tale fase delle prescrizioni e delle garanzie previste per quella dibattimentale, tenuto altresì conto che il diritto di difesa dell'incolpato, già tutelato nella fase che si apre con la citazione a giudizio,

è comunque salvaguardato, in quella precedente, dalla previsione della facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni, a norma dell'art. 58, comma 2, della l. n. 247 del 2012.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 58

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13167 del 2021 Rv. 661208-01, N. 36660 del 2022 Rv. 666376-01, N. 28336 del 2011 Rv. 619999-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **21552** *del* **24/06/2026** (Rv. **678963-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** *(Diff.)*

M. *(TERRACCIANO GENNARO) contro* P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 20/10/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Atti e provvedimenti resi dal magistrato nell'esercizio delle funzioni - Censurabilità in sede disciplinare anche in relazione all'interpretazione e applicazione di norme giuridiche - Condizioni - Fattispecie.

La condotta del magistrato, tradottasi nell'attività interpretativa e applicativa di norme di diritto, è censurabile sotto il profilo disciplinare nel solo caso in cui il provvedimento giurisdizionale sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di una negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare nella condotta del magistrato che, in una causa di risarcimento del danno da sinistro stradale mortale, aveva liquidato - discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, applicando la personalizzazione in misura superiore al massimo previsto dalla tabelle milanesi adottate ed estendendola anche al danno parentale già liquidato nella misura massima - una somma ritenuta abnorme, limitandosi ad analizzare il contenuto tecnico della decisione e a ritenerla erronea ed eccessiva nel risultato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 16626 del 2007 Rv. 598254-01, N. 1161 del 2000 Rv. 541508-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7379 del 2013 Rv. 625555-01, N. 11586 del 2019 Rv. 653789-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28369 del 2025 Rv. 676436-02

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21573** *del* **24/06/2026** (Rv. **678863-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(TROISI MICHELE) contro* N. *(GIOIA DARIO)*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 10/10/2024

092022 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO Implicita statuizione del TAR sulla propria giurisdizione - Mancata

impugnazione incidentale della parte interessata - Ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione - Inammissibilità.

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce del Consiglio di Stato è inammissibile laddove, in primo grado, il Tar abbia statuito, sia pure implicitamente, sul punto e la parte interessata non abbia proposto appello incidentale, limitandosi alla mera riproposizione dell'eccezione di difetto di giurisdizione, essendosi formato, per effetto della mancata impugnazione, un giudicato implicito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 9, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 101 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 46 com. 1, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8095 del 2020 Rv. 657587-01, N. 5548 del 2026 Rv. 677330-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **21719** *del* **25/06/2026** (Rv. **678864-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*

A. *(POMANTI PIETRO) contro* P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 27/10/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Grave scorrettezza - Carattere elastico - Funzionalità - Nozione - Fattispecie.

La nozione di "grave scorrettezza" richiamata dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, nel rendere sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque abbia con esso rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ha carattere elastico e, pertanto, in funzione del giudizio di sussunzione dei fatti accertati nella norma che tipizza il predetto illecito, il giudice disciplinare deve attingere sia ai principi che la disposizione, anche implicitamente, richiama, sia a fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che, come tale, è suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività, con la conseguenza che deve ritenersi violato il dovere di correttezza gravante sul magistrato dall'inosservanza di quelle regole di civile comportamento che devono connotare i rapporti sociali - regole di educazione, di lealtà, di onestà intellettuale e pratica, di convenienza sociale - e la cui osservanza è volta, nello specifico, a preservare, anzitutto, le relazioni interpersonali nel rispetto della diversità dei ruoli e, con esse, il buon andamento dell'ufficio giudiziario e la sua stessa unitarietà funzionale, essendo dato di comune esperienza quello per cui, sul profilo oggettivo del servizio, si riverbera, in modo virtuoso, il corretto svolgimento delle prime. (Principio applicato in relazione alla condotta del magistrato consistita nel conservare bottiglie contenenti liquido biologico negli scaffali degli armadi della stanza di studio condivisa con altra collega e in uso anche ai rispettivi collaboratori e al personale di cancelleria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 105

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29823 del 2020 Rv. 660013-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31058 del 2019 Rv. 656167-01, N. 11197 del 2023 Rv. 667456-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22195** *del* **28/06/2026** (Rv. **678865-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

C. *(GORIA MAURIZIO) contro* L. *(GIANNI' GIUSEPPE)*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 20/06/2024

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Decisione sul merito del giudice di primo grado - Pronuncia implicita sulla giurisdizione - Formazione del giudicato implicito - Condizioni.

La decisione nel merito del giudice di primo grado costituisce pronuncia implicita sulla giurisdizione, idonea a passare in giudicato ove il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello, con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33240 del 2025 Rv. 677162-01, N. 27094 del 2024 Rv. 672758-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28503 del 2017 Rv. 646254-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5548 del 2026 Rv. 677330-01, N. 26497 del 2020 Rv. 659463-01, N. 24883 del 2008 Rv. 604576-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **22199** *del* **28/06/2026** (Rv. **678866-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Diff.)*

L. *(GERACI DIEGO) contro* C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 28/03/2025

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione dell'avvocato contro la decisione del CNF - Disciplina ex artt. 36, comma 6, l. n. 247 del 2012 e 6, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, come modif. dalla l. n. 70 del 2020 - Termine breve - Decorrenza - Dalla notifica eseguita all'indirizzo PEC dell'incolpato - Fondamento.

Nel procedimento disciplinare forense, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all'art. 36, comma 6, l. n. 247 del 2012, la notificazione della sentenza del CNF deve essere eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 4 e 5, l. n. 247 del 2012 e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, all'indirizzo PEC dell'incolpato, atteso che quest'ultimo è il solo destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c., e che trattasi di soggetto obbligato per legge a munirsi di domicilio digitale, e ciò anche ove abbia eletto domicilio presso il suo difensore, trattandosi di circostanza che non può essere utilizzata né per trasferire sul domiciliatario la qualità di destinatario della notificazione, né per legittimare l'impiego di un recapito, ancorché digitale, ma pur sempre riferibile ad un soggetto diverso da quello individuato dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 4, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Legge

17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19526 del 2018 Rv. 649758-01, N. 31570 del 2021 Rv. 662925-01, N. 27773 del 2020 Rv. 659663-01, N. 24896 del 2020 Rv. 659709-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **22200** *del* **28/06/2026** (Rv. **678964-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(MARCHETTI ANTONELLA) contro* C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/09/2025

026010 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Giudizi disciplinari - Procedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense - Omessa comunicazione al ricorrente e alle altre parti dell'avviso dell'udienza di discussione - Conseguenza - Nullità della decisione - Fattispecie.

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO In genere.

Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense, l'omessa comunicazione, al ricorrente e alle altre parti, del provvedimento con cui è stata fissata la seduta con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avrà luogo, ai sensi dell'art. 61, comma 5, del r.d. n. 37 del 1934, costituendo grave violazione dell'esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, determina la nullità della seduta stessa e degli atti successivi e dipendenti, compresa la decisione del CNF. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della decisione impugnata in quanto la comunicazione dell'avviso di fissazione di udienza era stata eseguita esclusivamente al difensore dell'incolpato presso un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri e dunque giuridicamente inesistente).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61 com. 5, Costituzione art. 24, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60 com. 4, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10959 del 2001 Rv. 548893-01

Massime precedenti Vedi: N. 22889 del 2004 Rv. 578245-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20685 del 2018 Rv. 650275-01, N. 22199 del 2026 Rv. 678866-01, N. 12952 del 2026 Rv. 678958-02

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22442** *del* **30/06/2026** (Rv. **678965-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

G. *(CARIOLA AGATINO) contro* R.

Regola giurisdizione

075022 ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Controversie concernenti diritti di elettorato attivo o passivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Lite introdotta mediante impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti - Irrilevanza - Fattispecie.

Le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato suddetto. (Principio affermato in relazione ad un ricorso con il quale il ricorrente, pur chiedendo l'annullamento del decreto d'indizione delle elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali, faceva valere il suo diritto al libero esercizio del diritto di voto, asseritamente leso da una normazione statale e regionale irrispettosa del principio costituzionale di uguaglianza tra cittadini e consiglieri comunali).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 126, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 129, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 130

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22456** *del* **30/06/2026** (Rv. **678966-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Parz. Diff.)*

D. *(DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO) contro* R. *(CEDRINI GIOVANNI)*

Regola giurisdizione

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Regolamento di giurisdizione su domande in rapporto di subordinazione - Potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione in riferimento a tutte le domande cumulate - Condizioni, limiti, effetti - Fattispecie.

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

Nel caso di domande cumulate avvinte da nesso di subordinazione, il potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande, attesa l'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia, ma senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte; ne consegue che il giudizio di legittimità avente ad oggetto la questione di giurisdizione va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest'ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., in presenza di una domanda principale di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale dell'intermediario e di domande di nullità, risoluzione e risarcimento da inadempimento contrattuale dell'interest rate swap, proposte in via subordinata, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano sulla prima e quella del giudice inglese sulle subordinate, in quanto rientranti nell'ambito applicativo della clausola di attribuzione della giurisdizione contenuta nell'ISDA).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7822 del 2020 Rv. 657531-02

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22456** *del* **30/06/2026** (Rv. **678966-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Parz. Diff.)*

D. *(DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO) contro* R. *(CEDRINI GIOVANNI)*

Regola giurisdizione

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Interest rate swap - Responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi informativi avvenuta nella fase antecedente alla stipula di ISDA Master Agreement assoggettato alla giurisdizione del giudice inglese - Giurisdizione italiana - Fondamento.

092008 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE In genere.

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE In genere.

In materia di interest rate swap, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di risarcimento del danno fondata sulla responsabilità precontrattuale dell'intermediario per violazione degli obblighi informativi nella fase antecedente alla stipula di un "accordo quadro", nelle forme dell'ISDA Master Agreement, contenente la clausola di attribuzione della giurisdizione a favore del giudice inglese, poiché tale responsabilità trova titolo direttamente nella legge e non nel contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 2145 del 2025 Rv. 673840-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1311 del 2017 Rv. 642003-01, N. 14939 del 2023 Rv. 667738-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22465** *del* **30/06/2026** (Rv. **678967-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(ZUCCONELLI PAOLO) contro* W. *(KOFLER GEORG)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/11/2025

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Foro del consumatore - Mediazione immobiliare - Attività diretta verso lo Stato di domicilio del consumatore (art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215 del 2012) - Condizioni - Fattispecie.

In tema di mediazione immobiliare, ai fini dell'applicazione del foro del consumatore previsto dall'art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215 del 2012, occorre che il professionista utilizzi forme di comunicazione o di pubblicità intenzionalmente indirizzate a svolgere l'attività in un Paese diverso da quello in cui normalmente la svolge, implicanti a tal fine l'utilizzo di risorse finanziarie, dovendosi escludere l'esistenza di tale requisito per il solo fatto che l'attività sia svolta a mezzo internet, che per sua natura è accessibile in tutti i paesi dell'Unione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello tedesco, ritenendo integrato il requisito della "direzione" dell'attività del professionista verso la Germania in considerazione della presenza di una versione in lingua tedesca del sito dell'agenzia, della pubblicazione dell'offerta su un portale immobiliare tedesco e di ulteriori elementi indicativi dell'orientamento dell'attività verso quel mercato).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 17 com. 1 lett. C), Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 17 com. 2, Regolam. Consiglio CEE

12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6456 del 2020 Rv. 657210-01, N. 18092 del 2024 Rv. 671739-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



GIUGNO 2026

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17295** *del* **01/06/2026** (Rv. **679053-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

U. *(CLARIZIA ANGELO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2021

114061 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DEL CONTRAENTE - IN GENERE Cottimo fiduciario - Documentazione dell'attività prodromica alla gara - Necessità - Fondamento.

In tema di cottimo fiduciario, la documentazione dell'attività prodromica alla gara, seppure segnata da ampia discrezionalità della stazione appaltante, non può essere omessa, in quanto alla documentazione consegue la possibilità di verificare, a posteriori, le ragioni della composizione della "rosa" dei cinque invitati, su cui cadrà la scelta del contraente, per uno stretto bilanciamento tra tutela della concorrenza ed effettività della preferenza, in applicazione anche del criterio del minore sacrificio sul versante della forma rispetto al maggiore risultato conseguibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 125, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 217 com. 1 lett. E)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35940 del 2023 Rv. 669683-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17413** *del* **02/06/2026** (Rv. **679251-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

S. *(PERFETTI MARCO) contro* R. *(LO GIUDICE LUCA)*

Rigetta, TRIBUNALE LUCCA, 28/03/2023

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Conservazione della fondiarietà del credito - Iscrizione successiva alla prima - Condizioni - Conseguenze.

Ai fini della conservazione della fondiarietà del credito di cui all'art. 38 tub, pur in presenza di iscrizione successiva alla prima, è sufficiente che l'importo erogato con l'ultimo mutuo in ordine cronologico, sommato al capitale residuo ancora da rimborsare dei finanziamenti precedentemente concessi e non ancora estinti, rimanga nel limite di finanziabilità dell'80% del valore cauzionale del bene concesso in garanzia, con la conseguenza che, nel procedimento di espropriazione relativo al credito fondiario, resta escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

Riferimenti normativi: TUB [rnc : art = 0038 00, gen = LS, sp = TUB], TUB [rnc : art = 0041 00, gen = LS, sp = TUB], Cod. Civ. art. 1813, Cod. Proc. Civ. art. 479

Massime precedenti Vedi: N. 17439 del 2019 Rv. 654435-01, N. 219 del 2020 Rv. 656517-01, N. 17352 del 2017 Rv. 644846-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33719 del 2022 Rv. 666194-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17426** *del* **02/06/2026** (Rv. **678510-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

P. *(MAROTTOLI STEFANO) contro* I. *(MIRANDA LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 11/11/2021

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Principio della scissione degli effetti sostanziali e processuali - Atto di precetto - Nullità della notifica - Produzione dell'effetto risolutivo del contratto di mutuo - Sussistenza - Fattispecie.

In applicazione del principio della scissione tra effetti processuali ed effetti sostanziali dell'atto, la nullità, per ragioni processuali, della notificazione del precetto non ne inficia l'effetto sostanziale (nella specie, di risoluzione del "sottostante" contratto di mutuo), qualora risulti che l'atto sia giunto, comunque, a conoscenza del debitore intimato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6474 del 2026 Rv. 677529-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17450** *del* **02/06/2026** (Rv. **678511-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

C. *(ALBERTI FEDELE) contro* C. *(VECCHIO STEFANIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/02/2023

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Revisore dei conti - Rapporto con l'ente - Contratto di lavoro autonomo - Sottoscrizione - Necessità - Delibera consiliare di nomina - Atto a valenza interna.

Il rapporto tra il revisore dei conti e l'ente locale si costituisce necessariamente mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo, la delibera consiliare di nomina rivestendo una valenza esclusivamente interna all'ente, che vincola quest'ultimo a contrattare con il revisore scelto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 234, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 235, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 241, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 16 com. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24084 del 2019 Rv. 655461-01, N. 27125 del 2018 Rv. 651309-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17675** *del* **03/06/2026** (Rv. **678592-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

L. *(PRADO IURI MARIA) contro* M. *(LOMBARDI PAOLO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 23/09/2024

044078 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI Regolamento di competenza - Provvedimento con natura sostanziale di sentenza - Provenienza da organo munito di potestas iudicandi - Necessità - Fattispecie.

E' inammissibile il regolamento di competenza contro un provvedimento privo della natura sostanziale di sentenza in quanto proveniente da un organo (nella specie, il giudice istruttore nell'ambito di una controversia attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale), istituzionalmente carente di poteri decisori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3960 del 1986 Rv. 446782-01, N. 23112 del 2010 Rv. 615560-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17699** *del* **03/06/2026** (Rv. **678512-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

V. *(DE LUCA ENRICO) contro* O. *(RANALLI GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/10/2022

159224 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE Compenso degli amministratori di società di capitali - Previsione statutaria o al momento della nomina - Mancanza - Domanda di accertamento giudiziale - Ammissibilità - Onere della prova.

In tema di società di capitali, il compenso degli amministratori può essere previsto nello statuto ovvero essere determinato dall'organo societario competente al momento della loro nomina; in mancanza, può essere oggetto di domanda di accertamento in sede giudiziale, fondata sull'allegazione della prestazione professionale svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2366, Cod. Civ. art. 2389

Massime precedenti Vedi: N. 20613 del 2024 Rv. 672027-01, N. 23004 del 2014 Rv. 632935-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21933 del 2008 Rv. 604262-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17759** *del* **03/06/2026** (Rv. **678513-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

O. *(BARILA' FRANCESCO) contro* I. *(DE LUCA FILIPPO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 11/09/2025

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Atto negoziale autorizzato ex art. 161, settimo comma, l.fall. - Crediti o rapporti non espressamente dedotti nell'accordo - Copertura - Esclusione - Conseguenze.

In tema di concordato preventivo, qualora un atto negoziale sia autorizzato a termini dell'art. 161, comma 7, l. fall., la prededuzione degli eventuali crediti da esso scaturenti non copre crediti o rapporti non espressamente dedotti nell'accordo; sicché, in caso di transazione autorizzata dal tribunale relativa a vizi e difetti di una fornitura, la prededuzione non può essere concessa per i crediti conseguenti all'emersione di vizi occulti non conosciuti, né conoscibili dalla controparte contrattuale, né resi noti al giudice in sede di formulazione dell'istanza di autorizzazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1730 del 2025 Rv. 673837-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42093 del 2021 Rv. 663508-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17783** *del* **04/06/2026** (Rv. **679252-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

D. *(GABRIELI TOMMASI MASSIMO) contro* C. *(RUSSO GABRIELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 29/05/2025

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Figlio maggiorenne - Capacità di mantenersi e attitudine al lavoro - Sussistenza - Condizioni - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie.

In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, la capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro devono ritenersi sussistenti dopo una certa età, alla conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente seguito e con la tolleranza di un ragionevole arco di tempo ancora per la ricerca di un lavoro, sicché grava sul figlio maggiorenne, divenuto adulto, l'onere della prova della mancanza di indipendenza economica - che é la precondizione del diritto preteso - unitamente alla prova di aver curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che aveva riconosciuto la permanenza del diritto al mantenimento della figlia maggiorenne ultratrentenne, affetta da epilessia focale sintomatica, senza, tuttavia, accertare se tale patologia avesse inciso sulla capacità lavorativa della beneficiaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 337 septies, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26875 del 2023 Rv. 668962-01, N. 25535 del 2025 Rv. 676308-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17811** *del* **04/06/2026** (Rv. **679253-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

C. *(FIUMARA ANGELO) contro* A. *(DE CADILHAC ANDREA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/01/2021

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Art. 819 ter c.p.c. - Sentenza pronunciate dopo il 2 marzo 2006 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di arbitrato rituale, l'art. 819-ter c.p.c., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo, tale soluzione interpretativa imponendosi in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ed in base al principio tempus regit actum, per cui, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 22

Massime precedenti Conformi: N. 21523 del 2016 Rv. 642057-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18009** *del* **04/06/2026** (Rv. **679254-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **COSTANZO ANTONIO.** *Relatore:* **COSTANZO ANTONIO.**

A. *(MIGLIACCIO LUIGI) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 06/03/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Giudizio avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale o complementare - Mancata comparizione delle parti alla prima udienza - Contegno valutabile ex art. 116, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

133028 PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - PER MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI In genere.

Nel giudizio avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale o complementare, avente ad oggetto non la mera legittimità dell'atto amministrativo ma la fondatezza o meno del diritto fondamentale affermato dal richiedente, nel caso di diserzione bilaterale della prima udienza, neppure espressamente fissata per il colloquio personale del cittadino straniero, la mancata comparizione del ricorrente e del suo difensore non è contegno processuale valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per trarne argomenti di prova sfavorevoli alla parte non comparsa, tanto più se quest'ultima, nel successivo corso del giudizio, ha partecipato attivamente al processo svoltosi nella contumacia dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 173 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 ter, Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14860 del 2013 Rv. 626849-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18024** *del* **04/06/2026** (Rv. **679255-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

C. *(CAMPOCHIARO RICCARDO) contro* M.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE CATANIA, 24/04/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Udienza di convalida della misura dell'accompagnamento coattivo alla frontiera - Domanda di protezione internazionale - Ricezione da parte del giudice di pace - Verbalizzazione e tempestiva trasmissione all'autorità competente - Necessità.

Nel corso dell'udienza di convalida della misura dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, il giudice di pace è tenuto a ricevere la domanda di protezione internazionale e, previa verbalizzazione, a trasmetterla tempestivamente all'autorità competente per la registrazione e formalizzazione della stessa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20070 del 2023 Rv. 668036-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **18121** *del* **05/06/2026** (Rv. **678833-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

C. *(MARINO ANGELO) contro* A. *(CARIOLA AGATINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/07/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Regione Lazio - "Benefit" ambientale collegato all'esercizio di impianti di trattamento dei rifiuti ex art. 29, comma 2, l.r. n.27 del 1998 - Ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Comune sede dell'impianto - Opposizione del gestore - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di oneri per la mitigazione ambientale, spetta al giudice ordinario e non a quello tributario la giurisdizione sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione per il pagamento del "benefit" ambientale in favore dei Comuni che ricevono determinate categorie di rifiuti e ospitano determinati impianti per il loro trattamento e smaltimento, atteso che tale beneficio economico non presenta i caratteri del tributo (che ricorrono allorché la prestazione determini una decurtazione patrimoniale non integrante modifica di un rapporto sinallagmatico e collegata al finanziamento di pubbliche spese), ma assume la natura di indennizzo avente la funzione di ristorare il Comune ospitante dei danni ambientali derivanti dall'attività di smaltimento dei rifiuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Legge Reg. Sicilia 22/12/2005 num. 19 art. 7

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5418 del 2021 Rv. 660791-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20692 del 2021 Rv. 661867-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **18121** *del* **05/06/2026** (Rv. **678833-02**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

C. *(MARINO ANGELO) contro* A. *(CARIOLA AGATINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/07/2019

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Oneri di mitigazione ambientale - Natura indennitaria - Applicabilità degli interessi ex l.gs. n. 231/2002 - Esclusione.

Deve escludersi l'applicabilità agli oneri di mitigazione ambientale della disciplina relativa agli interessi dovuti, in forza del d.lgs. n. 231 del 2002, sulle transazioni commerciali, in quanto queste ultime presuppongono la stipulazione di un contratto, mentre l'obbligazione concernente il pagamento degli oneri predetti deriva direttamente dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238

Massime precedenti Vedi: N. 208 del 2020 Rv. 656501-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18161** *del* **05/06/2026** (Rv. **678834-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

S. *(SENATORE ALESSANDRO) contro* B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/09/2024

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Artt. 473-bis.30 e ss. c.p.c. - Applicabilità agli appelli instaurati dopo il 28/02/2023 - Esclusione - Conseguenze - Utilizzabilità di documenti prodotti in appello - Sussistenza - Limiti.

Le disposizioni di cui agli artt. 473-bis.30 e ss. c.p.c. non si applicano agli appelli proposti successivamente al 28 febbraio 2023, nelle materie indicate dall'art. 473-bis c.p.c., ma unicamente ai procedimenti introdotti con ricorso depositato in primo grado successivamente a tale data, secondo la regola transitoria generale dettata dall'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022; conseguentemente, nel giudizio di divorzio in appello che continua ad essere soggetto al rito camerale ex art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, purché sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, la cui osservanza costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 30, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 15 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12127 del 2025 Rv. 674745-01, N. 9895 del 2025 Rv. 674271-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18225** *del* **06/06/2026** (Rv. **678835-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

A. *(CECCHELLA CLAUDIO) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/02/2025

081192 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO Nota di credito - Rinuncia abdicativa e traslativa senza corrispettivo - Prova dell'alternativa giustificazione causale - Onere del curatore - Esclusione.

In tema di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall., la nota di credito storna e azzera un corrispondente credito per una prestazione effettuata da chi emette la fattura, pertanto la stessa nota, ove non abbia un fondamento causale oneroso, integra una rinuncia abdicativa e traslativa senza corrispettivo, la cui diversa giustificazione giuridica ed economica, posta a fondamento dello spostamento patrimoniale, non deve essere provata dal curatore fallimentare che ne fa valere l'inefficacia, ma dal destinatario di tale documento che ne trae beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 64, Cod. Civ. art. 1301

Massime precedenti Vedi: N. 20886 del 2024 Rv. 671964-01, N. 23140 del 2020 Rv. 659119-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18226** *del* **06/06/2026** (Rv. **678836-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

N. *(LUCHETTI LUCA) contro* F. *(SALVUCCI MARIA CRISTINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/03/2025

081192 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO Azione di inefficacia - Qualificazione ex art. 64 l.fall. - Criteri - Causa concreta - Nozione - Fattispecie.

In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l.fall., la valutazione di gratuità o di onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla sua causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, non potendo fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e, soprattutto, dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno, ovvero ad un risparmio di spesa; ne deriva che il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione, tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione d'appello che aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 64 l.fall., l'atto di risoluzione di una precedente donazione con retrocessione di immobile, rilevandone la natura autonoma e dispositiva, e non puramente ripristinatoria, a nulla rilevando la sopravvenuta inutilità dell'acquisto immobiliare da parte dell'impresa poi fallita).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 769

Massime precedenti Conformi: N. 23140 del 2020 Rv. 659119-01

Massime precedenti Vedi: N. 20886 del 2024 Rv. 671964-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18260** *del* **06/06/2026** (Rv. **678837-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

A. *(LILLO ANTONELLA) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/07/2021

159164 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - IN GENERE Mancata restituzione delle azioni a seguito di valido recesso del socio - Danno - Quantificazione.

In tema di trasformazione delle banche popolari in società per azioni, il mancato rimborso delle azioni a seguito del valido recesso del socio non dà luogo ad una perdita di chance, diversamente dal caso di mancato lancio di OPA obbligatoria, ma comporta una privazione economica conseguente all'illegittimo rifiuto della società di rimborsare le azioni ad un prezzo predeterminato, in presenza del recesso, da determinarsi nel rispetto delle comuni regole civilistiche che ne governano la quantificazione; conseguentemente, pur se tale pregiudizio corrisponde, di regola, alla differenza aritmetica tra il prezzo previsto per la restituzione dei titoli

azionari e la quotazione degli stessi alla data dell'esercizio del recesso, deve escludersi, da un lato, che la società debba rispondere del deprezzamento del titolo maturato dopo tale momento e, dall'altro, ove ricorrano le condizioni per la c.d. compensatio lucri cum damno, il risarcimento andrà ridotto o escluso nella misura in cui l'anzidetta differenza di valore sia assorbita da successivi rialzi del titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2437 quater, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 28 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14392 del 2012 Rv. 623642-01, N. 30133 del 2025 Rv. 676779-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18268** *del* **06/06/2026** (Rv. **678901-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

I. *(CANAL STEFANO) contro* D. *(BOSCOLO MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/12/2024

050012 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE Concorrenza sleale ex art. 2598, comma 1, n. 3 c.c. - Settore delle telecomunicazioni - Condizioni - Giudice ordinario - Valutazione finalizzata a non impedire l'ingresso sul mercato di altri concorrenti - Contemperamento.

126013 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IMPIANTI ED ESERCIZIO In genere.

In tema di concorrenza fra imprenditori, la limitazione delle altrui attività sul mercato da parte di un'impresa concorrente integra gli estremi dell'art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., soltanto qualora attuata con tecniche illecite, che non possono consistere nella mera limitazione, mediante la propria attività regolarmente autorizzata sul piano amministrativo, dell'altrui situazione di fatto; ne consegue che allorché il sistema normativo, come avviene nel settore delle telecomunicazioni in forza del d.lgs. n. 259 del 2003, sia particolarmente proteso a garantire un'ampia concorrenza sul mercato che si vuole liberamente accessibile agli operatori, è necessario che, nella controversia tra privati imprenditori, il giudice ordinario - al fine di non impedire l'ingresso sul mercato di altri concorrenti e non consolidare posizioni di privilegio - valuti se anche condotte appropriate dell'imprenditore che si lamenti danneggiato possano favorire il contemperamento dei reciproci interessi sul mercato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 CORTE COST., Costituzione art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 12266 del 1992 Rv. 479550-01, N. 13073 del 2022 Rv. 664759-01, N. 12201 del 2026 Rv. 677905-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18269** *del* **06/06/2026** (Rv. **678838-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

M. *(ANNUNZIATA CRISTIANO) contro* G. *(TINO ENZO ALDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2024

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE Capitoli separati e specifici ex art. 244 c.p.c. - Onere - Valutazione di ammissibilità.

138267 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE In genere.

Una volta assolto all'onere di articolare la prova testimoniale in capitoli separati e specifici, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., la parte non ha anche l'onere di indicare ulteriormente quali capitoli reputi rilevanti al fine di dimostrare il proprio assunto, in quanto si tratta di un adempimento aggiuntivo non preteso dalla legge, la quale presume che a fronte di tale specifica formulazione il richiedente per ciò solo li reputi rilevanti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245

Massime precedenti Vedi: N. 29799 del 2025 Rv. 676793-01, N. 18285 del 2021 Rv. 661704-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18269** *del* **06/06/2026** (Rv. **678838-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

M. *(ANNUNZIATA CRISTIANO) contro* G. *(TINO ENZO ALDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2024

050014 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' - IN GENERE Concorrenza sleale - Disciplina delle acque minerali - Purezza - Uso del concetto per altre acque - Compatibilità - Fattispecie.

Le discipline delle acque minerali naturali, di cui al d.lgs. n. 176 del 2011 e delle acque potabili di rubinetto (d.lgs. n. 31 del 2001 e n. 18 del 2023), non attribuiscono alle sole acque minerali naturali il carattere della purezza, né vietano l'uso del concetto con riguardo alle altre acque ad uso umano. (Nella specie, la S.C. ha confermato in parte qua la decisione di merito che aveva ritenuto che il concetto di "purezza", utilizzato nello slogan di un filtro miscelatore per acque potabili di rubinetto, non comportasse di per sé l'appropriazione di pregi esclusivi delle acque minerali, attesa la sua corrispondenza ai significati comuni di acqua limpida e incontaminata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/10/2011 num. 176 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 31, Decreto Legisl. 23/02/2023 num. 18, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7919 del 2020 Rv. 657564-01, N. 25607 del 2018 Rv. 650828-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18288** *del* **06/06/2026** (Rv. **678839-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

A. *(CAPPONI BRUNO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/07/2020

127001 PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE Avvio della sequenza procedimentale di scelta del contraente e aggiudicazione - Contatto sociale qualificato nei confronti della PA - Responsabilità di tipo contrattuale - Prescrizione decennale.

141029 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE In genere.

In tema di responsabilità precontrattuale, l'avvio della sequenza procedimentale da parte della pubblica amministrazione - attraverso la delibera, la scelta del contraente e l'aggiudicazione non

seguita dalla stipula del contratto definitivo - configura un contatto sociale qualificato, basato sull'affidamento in un comportamento della pubblica amministrazione e l'esistenza di un danno cagionato al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa, con la conseguenza che, trattandosi di fattispecie inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, ad essa si applica la prescrizione decennale ordinaria e non il termine prescrizionale di cinque anni, proprio della responsabilità extracontrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1337

Massime precedenti Vedi: N. 28404 del 2024 Rv. 672874-01, N. 14188 del 2016 Rv. 640485-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18396** *del* **08/06/2026** (Rv. **678902-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** *(Diff.)*

B. *(ALTAVILLA GIANCARLO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PISA, 17/02/2022

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Obbligazione di facere - Titolo giudiziario contente condanna all'arretramento di un edificio - Insinuazione al passivo - Modalità.

L'obbligazione di facere (nella specie portata da un titolo giudiziale definitivo, costituito dalla sentenza di condanna della società poi dichiarata fallita ad arretrare un fabbricato), consente l'insinuazione al passivo fallimentare, ai sensi degli artt. 51 e 59 l.fall, del credito correlato al controvalore pecuniario di tale obbligazione, calcolato al momento della dichiarazione di fallimento, con riferimento alle spese per le opere necessarie ad adempiere all'obbligazione stessa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7249 del 2026 Rv. 677894-02, N. 244 del 1999 Rv. 522207-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18407** *del* **08/06/2026** (Rv. **679256-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

P. *(MILAZZO GIUSEPPE) contro* E. *(COGGIATTI CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/03/2023

081100 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO Reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale - Contenuto del ricorso ex art. 51 CCII - Produzione successiva di nuovi documenti - Ammissibilità.

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, è ammissibile la produzione di nuovi documenti anche dopo la presentazione del ricorso introduttivo, in quanto l'art. 51, comma 2, lett. d) CCII, pur richiedendo che tale atto processuale contenga l'indicazione

dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, non collega a tale prescrizione alcuna sanzione espressa in termini di decadenza.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0051 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0049 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 2235 del 2017 Rv. 643711-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18407** *del* **08/06/2026** (Rv. **679256-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

P. *(MILAZZO GIUSEPPE) contro* E. *(COGGIATTI CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/03/2023

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Requisiti dimensionali - Mezzi di prova alternativi al bilancio - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di apertura della liquidazione giudiziale, ai fini della prova dell'assenza dei relativi requisiti dimensionali, i bilanci degli ultimi tre esercizi - che l'imprenditore è tenuto a depositare - costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza di detti bilanci, il debitore può dimostrare la sua non assoggettabilità alla procedura liquidatoria con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di rigetto del reclamo avverso la sentenza di dichiarazione della liquidazione giudiziale, la quale non aveva tenuto conto della documentazione prodotta, limitandosi a prendere atto della mancata approvazione dei bilanci relativi all'ultimo triennio e dell'assenza di nota integrativa, omettendo di verificare se la società debitrice avesse i requisiti - eccepiti dalla reclamante - per essere qualificata come microimpresa, ai sensi dell'art. 2435 ter c.c.).

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0041 00, gen = LS, sp = CCII], Cod. Civ. art. 2435 ter, CCII [rnc : art = 0002 00, gen = LS, sp = CCII] CORTE COST., CCII [rnc : art = 0121 00, gen = LS, sp = CCII], Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35381 del 2022 Rv. 666292-01

Massime precedenti Vedi: N. 11218 del 2021 Rv. 661187-01, N. 6054 del 2022 Rv. 664030-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18556** *del* **08/06/2026** (Rv. **678840-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

O. *(GIANNONE ANTONIO) contro* C. *(GENNARO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/03/2025

031124 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE Casa familiare - Assegnazione di altro immobile - Vincolo pertinenziale - Necessità - Limiti - Esigenze della prole.

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE In genere.

Qualora il giudice decida, nel migliore interesse dei figli, di assegnare oltre la casa familiare anche un altro immobile autonomo e non contiguo di pertinenza della prima, il potere di imporre limiti al diritto dominicale deve essere sempre esercitato nei limiti di quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell'interesse di costoro, per cui l'assegnazione del bene pertinenziale deve avvenire tenendo prioritariamente conto dell'interesse di questi ultimi, in modo che anche l'immobile pertinenziale deve direttamente rispondere all'interesse della prole a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, risultando perciò estranea a tale decisione ogni diversa valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di altra natura dei coniugi o dei figli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Massime precedenti Vedi: N. 24104 del 2009 Rv. 610169-01, N. 12249 del 2025 Rv. 674530-01, N. 23501 del 2023 Rv. 668691-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18674** *del* **09/06/2026** (Rv. **679319-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

D. *(POMA ANDREA CARLO) contro* S. *(DONVITO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/03/2022

056040 CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Anticipazione su fatture o sconto improprio - Mancato pagamento da parte del terzo - Restituzione del finanziamento - Condizioni - Onere della prova a carico del creditore - Oggetto - Produzione dell'originale delle ricevute bancarie - Insufficienza - Prova dell'erogazione delle somme - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso della cd. anticipazione su fatture, o sconto improprio, a fronte del mandato all'incasso di ricevute bancarie, è onere del creditore, che pretende la restituzione delle somme erogate in ragione del mancato pagamento del terzo, dimostrare non solo l'esistenza del contratto di finanziamento, bensì anche l'avvenuta erogazione delle somme sovvenute, senza che ad integrare tale prova possa ritenersi sufficiente la produzione, da parte della banca, dell'originale delle ricevute bancarie, di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva anticipazione delle somme oggetto di finanziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in riforma della decisione di primo grado - aveva rigettato l'opposizione a un decreto ingiuntivo relativo alla cessione pro solvendo di crediti commerciali insoluti, omettendo di considerare che il relativo credito difettava dell'allegazione e prova, da parte della banca, dell'effettiva erogazione delle somme anticipate rispetto alle fatture cedute).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1267

Massime precedenti Conformi: N. 9848 del 2012 Rv. 623214-01, N. 18447 del 2007 Rv. 598891-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18720** *del* **09/06/2026** (Rv. **679257-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.**

M. *(MENEGHINI MAURO) contro* U. *(FORMARO ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/02/2022

058040 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - FORMA E VALORE Forma scritta ex art. 117 TUB - Ad substantiam - Conseguenze - Giuramento decisorio - Ammissibilità - Esclusione - Ammissibilità nel caso di forma ad probationem.

138158 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - DEL GIURAMENTO DECISORIO In genere.

L'art. 117 TUB impone per i contratti bancari un onere di forma scritta che, incidendo sulla validità dell'accordo, costituisce requisito di forma ad substantiam; ne consegue che è inammissibile il giuramento decisorio volto a provare l'esistenza di tali contratti, a nulla rilevando il fatto che l'invalidità abbia natura protettiva per il cliente, diversamente dal caso in cui la forma del contratto è semplicemente prescritta ad probationem, in cui il giuramento decisorio deve ritenersi ammesso.

Riferimenti normativi: TUB [rnc : art = 0117 00, gen = LS, sp = TUB], TUB [rnc : art = 0127 00, com = 0002, gen = LS, sp = TUB], Cod. Civ. art. 2739, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30446 del 2018 Rv. 651528-01, N. 9855 del 2026 Rv. 678192-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18766** *del* **09/06/2026** (Rv. **678903-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

S. *(POGGI FILIPPO) contro* Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE FORLI', 27/08/2025

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Misure alternative al trattenimento - Convalida - Nomina di un difensore d'ufficio in mancanza di quello di fiducia - Necessità - Tempestività e proporzionalità rispetto al termine di 48 ore.

In tema di convalida di misure alternative al trattenimento, in virtù del combinato disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 3 del d.P.R. n. 394 del 1999, il giudice di pace competente per la convalida deve nominare un difensore d'ufficio se l'interessato non risulta già assistito da difensore di fiducia, in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa tramite la presentazione di memorie e documenti, avuto riguardo al termine di 48 ore previsto per la convalida.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2924 del 2021 Rv. 660562-01, N. 24013 del 2020 Rv. 659525-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **19138** *del* **11/06/2026** (Rv. **679258-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

C. *(RULLI ALESSANDRA) contro* A. *(BELLI GERMANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/07/2024

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il S.S.N. - Azione della struttura sanitaria accreditata - Legittimazione passiva - Spettanza in capo alle A.S.L. - Eccezioni - Legittimazione di diverso soggetto - Presupposti - Fattispecie.

La legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502 del 1992, spetta a queste ultime, a meno che - secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 423 del 1993 - non vi sia una disposizione di legge regionale o un provvedimento dell'autorità regionale (purché richiamato in ambito contrattuale) che indichino un diverso ente preposto al pagamento delle annualità dedotte in giudizio. (Fattispecie nella quale la S.C. ha rigetto il ricorso dell'istituto di cura, affermando che la l'art. 38 della l.r. Abruzzo n. 146 del 1996, come modificato dalla successiva l.r. Abruzzo n. 15 del 2004, indica espressamente la FIRA s.p.a. quale soggetto che deve provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti alle strutture accreditate che hanno stipulato i contratti con le ASL).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/08/1993 num. 324 art. 1 com. 10 CORTE COST., Legge 27/10/1993 num. 423 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 24/12/1996 num. 146 art. 38, Legge Reg. Abruzzi 26/04/2004 num. 15 art. 122, Cod. Civ. art. 1372

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34301 del 2025 Rv. 676992-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **19184** *del* **11/06/2026** (Rv. **678841-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

E. *(SALETTI ACHILLE) contro* A. *(VIANELLO LUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/02/2022

018102 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE Elemento soggettivo - Coscienza e consapevolezza dell'inesattezza e rilevanza della dichiarazione - Necessità.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente idonee a determinare l'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892, comma 1, c.c., presuppongono la coscienza e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892

Massime precedenti Vedi: N. 12086 del 2015 Rv. 635562-01, N. 20997 del 2023 Rv. 668585-02, N. 20658 del 2024 Rv. 671826-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **19262** *del* **11/06/2026** (Rv. **679259-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

F. *(MARINO AURELIO) contro* C. *(TUCCILLO FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 23/04/2025

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo fallimentare di crediti bancari - Giudizio di diligenza professionale - Sindacabilità in cassazione - Fondamento - Fattispecie in tema di accertamento del merito creditizio.

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere.

In tema di insinuazione al passivo fallimentare di crediti bancari, il giudizio sulla diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2 c.c., vertendosi in tema di clausola generale che il giudice è chiamato ad integrare dando concretezza alla sua parte mobile, per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale, costituisce attività interpretativa la cui erroneità può essere contestata come vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., tanto più in materia bancaria, ove sussiste normativa primaria e secondaria, anche di origine sovranazionale, che sovraintende alla valutazione del merito creditizio per la concessione di finanziamenti alle imprese da parte degli istituti di credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale fallimentare che aveva ritenuto che la banca fosse esonerata, nel valutare il merito creditizio dell'impresa finanziata poi fallita, dal dovere di richiedere l'esibizione del certificato dei carichi fiscali pendenti, dal quale sarebbe emerso, contrariamente alle apparenti risultanze di bilancio, un gravoso debito erariale, dovendosi valutare la necessità o meno di tale adempimento non in astratto, ma in base a tutte le circostanze specifiche del caso concreto).

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0201 00, gen = LS, sp = CCII], Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29840 del 2023 Rv. 669358-02, N. 18610 del 2021 Rv. 661819-01, N. 19276 del 2026 Rv. 678904-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **19264** *del* **11/06/2026** (Rv. **678842-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

B. *(BALOSSI GIORDANO) contro* L. *(TOGNONI GIANNI)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MASSA, 08/04/2025

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Mutuo – Violazione art. 5 T.U.B. - Conseguenze – Illecito fonte di responsabilità risarcitoria - Fondatezza - Nullità del contratto - Condizioni.

In tema di mutuo, la violazione dell'obbligo di "sana e prudente gestione" da parte dei soggetti indicati all'art. 5 del d.lgs. n.385 del 1993 integra, di per sé, un illecito suscettibile di determinare una eventuale responsabilità a titolo di risarcimento danni, ma non la nullità del contratto di finanziamento stipulato che, invece, sussiste quando - oltre alla violazione dell'obbligo prudenziale - si associ la violazione di norme incriminatrici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 5, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7134 del 2026 Rv. 677890-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8472 del 2022 Rv. 664221-01, N. 33719 del 2022 Rv. 666194-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **19265** *del* **11/06/2026** (Rv. **678843-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

B. *(TROTTA FRANCESCO) contro* F. *(MARINO AURELIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 15/07/2025

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Compensazione dei crediti - Controcredito contestato - Mancanza del presupposto della certezza - Conseguenze - Esclusione della compensazione - Fattispecie.

113104 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA In genere.

In tema di insinuazione allo stato passivo e di compensazione dei crediti, la contestazione nel medesimo procedimento di ammissione al passivo instaurato dal creditore, circa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione dal curatore, impedisce al giudice di pronunciare la compensazione legale o giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva escluso dal passivo fallimentare il credito della banca, ritenuto erroneamente eliso da un controcredito risarcitorio opposto dalla curatela in compensazione che, invece, non presentando caratteristiche di certezza o di determinabilità, non era stato oggetto di alcun accertamento specifico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764-03

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **19276** *del* **11/06/2026** (Rv. **678904-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

B. *(TROTTA FRANCESCO) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 29/03/2024

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo della banca - Abusiva concessione credito - Illecito fonte di responsabilità risarcitoria - Fondatezza - Nullità del contratto - Condizioni.

In tema di insinuazione al passivo di un credito della banca derivante da un contratto di mutuo chirografario, qualora il contratto di finanziamento sia stato stipulato in violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, l'effetto che ne consegue è quello di una eventuale responsabilità risarcitoria dell'istituto di credito per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato a causa di una abusiva concessione di credito, ma non quello della nullità del contratto stipulato tra la banca e il soggetto insolvente, salvo l'accertamento incidentale di una condotta delittuosa prevista dalla legge, ai fini di quanto prevede l'art. 1418, comma 1, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 29840 del 2023 Rv. 669358-02, N. 7134 del 2026 Rv. 677890-01, N. 26248 del 2024 Rv. 672750-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26724 del 2007 Rv. 600329-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **19456** *del* **12/06/2026** (Rv. **678514-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

G. *(CERBONI ROBERTO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/11/2024

081056 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Regime di deposito telematico degli atti - Deposito cartaceo del ricorso ex artt. 37 e 38 CCII - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, pur nella vigenza del regime di deposito telematico degli atti e dei documenti previsto dall'art. 196-quater, disp. att. c.p.c., l'eventuale deposito cartaceo del ricorso e della documentazione ad esso allegata, ai sensi degli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 14 del 2019, non ne determina l'improcedibilità o l'inammissibilità, ove ricorrano le particolari ragioni di urgenza per l'adozione dei provvedimenti giudiziali, previste dall'art. 41, comma 3, CCII.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 37, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 38, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 30904 del 2025 Rv. 676684-01, N. 31638 del 2025 Rv. 676746-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **19456** *del* **12/06/2026** (Rv. **678514-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

G. *(CERBONI ROBERTO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/11/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Avvenuta cancellazione dell'imprenditore dal Registro delle imprese - Inammissibilità della domanda di accesso alla procedura.

La domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all'art. 64-bis CCII, presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, è inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 33 com. 4, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 64 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21286 del 2015 Rv. 637222-01, N. 4329 del 2020 Rv. 657075-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **19788** *del* **14/06/2026** (Rv. **678515-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

O. *(SCOTTI ALBERTO) contro* O. *(CELLA DANIELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/03/2024

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Sentenza di omologazione - Legittimazione a proporre reclamo ai sensi dell'art. 51, comma 1, CCII - Individuazione.

In tema di concordato preventivo, avverso la sentenza di omologazione sono legittimati a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del d. lgs. n. 14 del 2019, unicamente coloro che hanno rivestito qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, ad eccezione del caso in cui con il reclamo si lamenti un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 48, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 2227 del 2017 Rv. 643508-01, N. 19810 del 2025 Rv. 675918-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **19789** *del* **14/06/2026** (Rv. **678677-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

C. *(LUCCHESE PIER PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/10/2024

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Art. 40, comma 10, CCII - Termine di presentazione della domanda di accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi - Prima udienza - Nozione - Individuazione.

In tema di accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il termine di presentazione della relativa domanda, che l'art. 40, comma 10, del d.lgs. n. 14 del 2019 individua a pena di decadenza nella "prima udienza", va inteso, anche nel testo previgente rispetto alle modificazioni introdotte dall'art. 12 del d.lgs. n. 136 del 2024, con riferimento all'udienza regolarmente fissata ai sensi dell'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019, anche se a tale udienza il giudice si è limitato a disporre un rinvio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 40 com. 9, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 40 com. 10, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 41 com. 1, Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 18455 del 2007 Rv. 599001-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **19790** *del* **14/06/2026** (Rv. **678516-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 18/11/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Concordato in continuità - Art. 88, comma 2-bis, CCII, nella versione anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024 - Applicabilità dell'approvazione forzosa (c.d. cram down) - Esclusione - Fondamento.

L'art. 88, comma 2-bis, CCII, nella versione anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024, non consente al tribunale di omologare il concordato in continuità mediante la conversione in voto favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali (cd. cram down fiscale e previdenziale), essendo tale possibilità prevista soltanto ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, CCII, ovvero delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato liquidatorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 88 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 109 com. 1, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 112 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22415 del 2025 Rv. 675481-01, N. 24527 del 2024 Rv. 672363-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20064** *del* **16/06/2026** (Rv. **678517-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

I. *(COSTANTINI LUCIANO) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/01/2021

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 033733/2023 66952601

Massime precedenti Conformi: N. 33733 del 2023 Rv. 669526-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **20141** *del* **16/06/2026** (Rv. **678518-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 06/10/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Concordato minore - Domanda presentata dall'imprenditore già cancellato dal registro imprese - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di concordato minore ex art. 74 d.lgs. n. 14 del 2019, la domanda presentata dall'imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 4, del predetto d.lgs., anche nell'ipotesi di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 33, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 74

Massime precedenti Vedi: N. 12045 del 2020 Rv. 658208-01, N. 4329 del 2020 Rv. 657075-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20174** *del* **16/06/2026** (Rv. **678519-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/09/2025

100032 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO Appello (Reclamo) innanzi a giudice diverso, per territorio o grado, da quello ex art. 341 c.p.c. - Rimedi - "Translatio iudicii" - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c., non determina l'inammissibilità del gravame, essendo idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la valutazione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile, attesa la necessarietà della proposizione avanti alla Corte d'appello, il reclamo promosso avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata emessa dallo stesso Tribunale, in quanto avrebbe dovuto essere concesso un termine per la riassunzione della causa avanti al giudice funzionalmente competente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341

Massime precedenti Vedi: N. 15463 del 2020 Rv. 658735-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18121 del 2016 Rv. 641081-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20178** *del* **16/06/2026** (Rv. **678520-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.**

G. *(DELLA MONICA UGO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/07/2025

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Ricorso per cassazione - Avverso sentenza di rigetto del reclamo contro apertura liquidazione controllata - Tempestività - Accertamento di ufficio.

In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto del reclamo proposto nei confronti della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, l'accertamento della tempestività del ricorso può essere compiuto d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 137-bis, disp. att. c.p.c..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 13, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 270 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 27313 del 2024 Rv. 672776-01, N. 1473 del 2026 Rv. 677056-01, N. 24023 del 2023 Rv. 668857-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20192** *del* **16/06/2026** (Rv. **678521-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(MACCHIAROLA GIACINTO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 29/07/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Omologazione accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - Termine di sei mesi dalla proposta - Natura.

In tema di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il termine semestrale per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 12, comma 3-bis, della l. n. 3 del 2012, in assenza di un'espressa qualificazione normativa nel senso della perentorietà, deve considerarsi ordinatorio.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 com. 3

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20227** *del* **16/06/2026** (Rv. **678522-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

I. *(FRANCESCHET LUCA) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VARESE, 16/03/2020

081275 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Revocazione ex art. 98 l. fall. - Dolo del creditore - Silenzio - Esclusione.

100286 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE In genere.

Nel giudizio di revocazione del credito ammesso allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 98 l.fall., il silenzio, di per sé, non integra il dolo, a meno che non sia accompagnato da artifizi idonei a confondere la difesa avversaria e a indurre il giudice a decidere sulla base dell'ignoranza di un fatto saliente che, se noto, avrebbe portato ad una ben diversa decisione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7103 del 2023 Rv. 667215-01, N. 1207 del 2020 Rv. 656844-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **20232** *del* **16/06/2026** (Rv. **678523-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Conf.)*

I. *(GUIDI BUFFARINI GUIDO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/07/2024

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Omologazione - Opposizione del creditore - Natura privilegiata del credito derivante dal sostegno pubblico alle imprese - Postergazione del credito di rimborso - Operatività - Condizioni.

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE In genere.

Il privilegio speciale previsto dall'art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 123 del 1998 per i crediti di rimborso delle somme erogate in attuazione di forme di sostegno pubblico alle imprese deve intendersi postergato ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 34 del 2020 soltanto laddove la società emittente sia assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale dopo la scadenza del termine previsto per il rimborso del prestito, mantenendosi, invece, valido il rango privilegiato nel caso di precoce interruzione del programma di finanziamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 5, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 26 com. 14, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., CCII [rnc : art = 0109 00, com = 0005, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0112 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 27360 del 2024 Rv. 672546-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20260** *del* **16/06/2026** (Rv. **678524-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.**

B. *(FRANCHI GIOVANNI) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/08/2021

064029 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 - Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti restitutori derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in l.c.a. o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate - Esclusione dalla cessione.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017, sono esclusi dalla cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo i crediti restitutori derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o di obbligazioni subordinate o convertibili delle banche in liquidazione coatta amministrativa o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2017 num. 99 CORTE COST., Legge 31/07/2017 num. 121 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15670 del 2025 Rv. 674810-01, N. 22719 del 2025 Rv. 675429-01, N. 15678 del 2025 Rv. 674811-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20262** *del* **16/06/2026** (Rv. **678844-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

D. *(BIASIELLO CARMINE) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 21/12/2021

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione mobiliare - Obblighi informativi dell'intermediario - Persistenza dopo l'esecuzione dell'operazione - Esclusione - Fattispecie.

In tema di intermediazione mobiliare, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 10112 del 2018 Rv. 648554-02

Massime precedenti Vedi: N. 4602 del 2017 Rv. 643882-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20264** *del* **16/06/2026** (Rv. **678525-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

M. *(CALABRESE GIULIO) contro* B. *(VILLANI ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/12/2021

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Ordini orali di investimento - Registrazione su supporto - Requisito di forma - Esclusione - Documentazione utilizzabile a fini probatori - Sussistenza.

In tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell'art. 1352 c.c. la possibilità di dare all'intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la documentazione attraverso la registrazione dell'ordine non costituisce un requisito di forma, sia pure "ad probationem", degli ordini suddetti, ma uno strumento atto a facilitare la prova, altrimenti più difficile, dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 2725, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3087 del 2018 Rv. 646881-01

Massime precedenti Vedi: N. 612 del 2016 Rv. 638276-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20288** *del* **17/06/2026** (Rv. **679052-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROMANO GUIDO.** *Relatore:* **ROMANO GUIDO.**

R. *(PERRI GIACOMO MARIA) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/12/2021

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Giudizio di appello - Remissione della causa al primo giudice per ragioni di giurisdizione - Condanna alle spese anche del primo grado - Legittimità.

Il giudice di appello, ove rimetta le parti davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., ratione temporis vigente, riconoscendo la giurisdizione da questi negata, deve provvedere alla liquidazione, oltre che delle spese della fase di appello, anche di quelle relative al giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22257 del 2018 Rv. 650593-01, N. 583 del 1999 Rv. 529254-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20376** *del* **17/06/2026** (Rv. **679016-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **VAROTTI LUCIANO.** *Relatore:* **VAROTTI LUCIANO.**

M. *(BONITO OLIVA LUCIANO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/07/2024

068037 DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA' - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) Strade statali o regionali - Declassamento ope legis - Emanazione di un decreto di passaggio di proprietà o un atto equivalente - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di declassificazione di una strada statale o regionale, ancorché l'effetto traslativo della proprietà del bene avvenga con procedura semplificata ope legis, è comunque necessaria l'emanazione di un decreto di passaggio di proprietà o di un atto a esso equivalente, poiché l'effetto prodotto direttamente dalla legge è solo il declassamento del bene dal patrimonio indisponibile a quello disponibile, ma non anche l'individuazione del nuovo proprietario.(Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto che per l'attribuzione a un Comune della proprietà di una strada statale declassata fosse sufficiente l'approvazione della sola variante, senza che fosse necessario anche un provvedimento amministrativo di attribuzione del tratto stradale all'ente territoriale.).

Riferimenti normativi: DPR 16/12/1992 num. 495 art. 3, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 4, Legge Reg. Lombardia 04/05/2001 num. 9 art. 4 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 19814 del 2020 Rv. 659136-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20389** *del* **17/06/2026** (Rv. **679017-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

A. *(MICCOLI MARIANTONIETTA) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/12/2024

082176 FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - PER INCAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE Matrimonio - Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità per grave difetto di discrezione di giudizio - Impedimento per convivenza ultratriennale - Limite di ordine pubblico in presenza del vizio di capacità ex art. 120 c.c. - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Sussiste contrarietà all'ordine pubblico, impeditiva della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione del giudizio, qualora si accerti che, al momento dell'assunzione del vincolo, il coniuge non era incapace di intendere e di volere o che, pur essendolo, ha consentito alla prosecuzione della convivenza anche una volta recuperata la pienezza delle proprie facoltà mentali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'istanza di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario per grave difetto di discrezione del giudizio, fondata sul rilievo che il coniuge avrebbe utilizzato il matrimonio come una via di fuga per sottrarsi a una situazione familiare intollerabile, ritenendo contrario all'ordine pubblico il mancato accertamento dello stato di

incapacità di intendere e di volere dell'interessato al momento dell'assunzione del vincolo e, in ogni caso, l'accertata convivenza ultratriennale successiva, caratterizzata dalla nascita di tre figli.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 120, Cod. Civ. art. 122, Cod. Civ. art. 124, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28307 del 2023 Rv. 669165-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16379 del 2014 Rv. 631798-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20419** *del* **17/06/2026** (Rv. **679018-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

P. *(DE CAPOA ANTONIO) contro* G. *(DASSIO MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/03/2025

013033 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DEPOSITO Produzione del compromesso in originale o in copia autentica - Presupposto processuale - Configurabilità - Conseguenze - Produzione nel corso del giudizio di opposizione - Ammissibilità - Condizioni.

067032 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE In genere.

In tema di riconoscimento dell'efficacia del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con legge n. 62 del 1968, e dall'art. 839, comma 2, c.p.c., non configura una condizione dell'azione, bensì un presupposto processuale, necessario per la valida introduzione del giudizio, che deve sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda, al momento dell'instaurazione del procedimento; ciò, tuttavia, non è incompatibile, né esclude, che, una volta intervenuta la produzione documentale da parte di colui che chiede di far valere il lodo in Italia, essa possa essere integrata su disposizione dell'Ufficio ovvero a iniziativa di parte, nel corso del procedimento ex art. 839 c.p.c., onde consentire la verifica della regolarità formale del lodo.

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1968 num. 62, Cod. Proc. Civ. art. 839, Cod. Proc. Civ. art. 840

Massime precedenti Vedi: N. 17291 del 2009 Rv. 609415-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20419** *del* **17/06/2026** (Rv. **679018-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

P. *(DE CAPOA ANTONIO) contro* G. *(DASSIO MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/03/2025

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Eccezione di difetto di giurisdizione dell’arbitro estero - Delibazione esclusivamente da parte degli arbitri - Sussistenza - Mezzi di impugnazione della relativa decisione - Individuazione.

All'arbitrato internazionale, che può avere natura esclusivamente rituale, si applicano gli artt. 817 e 819-ter c.p.c., con la conseguenza che la decisione circa il difetto di giurisdizione dell'arbitro estero, una volta che il procedimento arbitrale sia stato instaurato, non può essere rimessa al giudice nazionale, anche se il giudizio italiano sia stato proposto prioritariamente, ma in detta sede non sia stata sollevata la questione di giurisdizione, perché è di competenza

esclusiva degli arbitri stessi, potendo la relativa decisione essere contestata con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento del lodo straniero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18394 del 2025 Rv. 675246-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20477** *del* **17/06/2026** (Rv. **679019-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

B. *(VENTOLINI NORBERTO) contro* N. *(INTOCCIA ENZA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 07/10/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Concordato minore - Compenso spettante al commissario giudiziale subentrato nelle funzioni dell'OCC - Determinazione - Criteri.

In tema di concordato minore, il compenso spettante al commissario giudiziale, subentrato nelle funzioni dell'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis, CCII, va parametrato ai criteri fissati dall'art. 16 del d.m. n. 202 del 2014 e pertanto, nel caso di concordato in continuità, a quanto previsto dal secondo comma della predetta disposizione, sicché il compenso è determinato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultante dall'accordo e, dunque, sull'attivo indicato nella proposta e non su quello inventariato.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0074 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0078 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/09/2014 num. 202 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 17721 del 2025 Rv. 675794-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20522** *del* **17/06/2026** (Rv. **679020-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(ADINOLFI LUIGI)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/06/2020

141039 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008873/2024 67104001

Massime precedenti Conformi: N. 8873 del 2024 Rv. 671040-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20551** *del* **18/06/2026** (Rv. **679021-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* B. *(PARISE NADIA RAFFAELLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/08/2022

127000 PRESCRIZIONE CIVILE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004193/2025 67376401

Massime precedenti Conformi: N. 4193 del 2025 Rv. 673764-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20552** *del* **18/06/2026** (Rv. **678593-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. *Estensore:* **FRAULINI PAOLO**.

M. *(NERVI ANDREA) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/08/2021

028004 AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA Scioglimento e liquidazione della società - Avviamento maturato al momento dello scioglimento - Automatica eliminazione in fase liquidatoria - Esclusione - Computo dell'avviamento pregresso nel valore dei beni da liquidare - Legittimità - Condizioni.

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.

In caso di scioglimento della società, nella valutazione del patrimonio sociale esistente al momento della liquidazione, l'avviamento commerciale va decurtato dal complessivo valore dell'azienda solo se si accerti che i beni aziendali, singoli o associati, abbiano perduto tale valore aggiunto per effetto dell'interruzione della continuità dell'attività di impresa conseguente all'apertura della fase di liquidazione, laddove, in caso contrario, l'avviamento medesimo va conteggiato nella stima del valore di realizzo dei beni ceduti dal liquidatore ai sensi dell'art. 2487 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2487

Massime precedenti Vedi: N. 5449 del 2015 Rv. 634708-01 Rv. 634708-01, N. 13290 del 2024 Rv. 671458-01 Rv. 671458-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20552** *del* **18/06/2026** (Rv. **678593-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

M. *(NERVI ANDREA) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/08/2021

159513 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE Successivo scioglimento della società - Liquidazione della quota - Permanenza del diritto alla liquidazione ai sensi dell'art. 2189 c.c. - Configurabilità - Fondamento.

Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società, al socio uscente spetta la liquidazione della

sua quota, ai sensi dell'art. 2289 c.c., e non la quota di liquidazione risultante all'esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l'apertura del secondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2289

Massime precedenti Conformi: N. 9397 del 2011 Rv. 617808-01 Rv. 617808-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20658** *del* **18/06/2026** (Rv. **679022-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

N. *(GIANCOLA BIAGIO) contro* R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/04/2021

099001 IMPRESA - IN GENERE Concessione di opera pubblica - Affidamento a rete di imprese - Mandataria designata - Rappresentanza esclusiva anche processuale - Legittimazione passiva della mandataria in proprio - Fondamento.

In tema di concessione di opera pubblica con affidamento a una rete di imprese, la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti del soggetto appaltante spetta alla mandataria designata per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori e fino all'estinzione di ogni rapporto, sicchè l'appaltante è legittimato ad agire anche nei confronti della sola mandataria in proprio, in ragione del vincolo di responsabilità solidale che sorge per tutte le imprese aderenti al contratto di rete.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 3 com. 4, Legge 09/04/2009 num. 33, Legge 11/11/2011 num. 180 art. 13 com. 2, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 48 com. 15, Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 68 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 12422 del 2010 Rv. 613351-01, N. 25204 del 2011 Rv. 620607-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20846** *del* **19/06/2026** (Rv. **679260-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

L. *(DI BLASI ALESSANDRO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/10/2024

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Crisi d'impresa - Composizione negoziata della crisi - Misure protettive - Apertura della liquidazione giudiziale - Reclamo cautelare sulle misure ancillari - Sopravvenuta carenza di potere del tribunale - Provvedimento successivo - Inutiliter datum.

In tema di composizione negoziata della crisi, le misure protettive trovano fondamento esclusivamente in pendenza di tale procedura, con la conseguenza che l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale determina il venir meno di ogni potere del Tribunale, investito del ricorso ex art 669-terdecies c.p.c., sulla richiesta di riforma del provvedimento cautelare strumentale alla proposizione della domanda di composizione negoziale della crisi; ne consegue che la successiva decisione del tribunale sulla misura protettiva o cautelare è da considerare inutiliter data.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0019 00, gen = LS, sp = CCII], Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., CCII [rnc : art = 0121 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 31856 del 2025 Rv. 676686-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20941** *del* **20/06/2026** (Rv. **679261-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

S. *(STEFANELLI GIOVANNI) contro* P. *(MALIZIA ROBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/07/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Crisi d'impresa - Sovraindebitamento - Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Giudizio di omologazione - Osservazioni dei creditori ex art. 70, comma 3, c.c.i.i. - Qualità di parte formale - Acquisto - Fondamento.

In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore acquista la qualità di parte formale del giudizio di omologazione del piano attraverso la formulazione delle osservazioni, a norma dell'art. 70, comma 3, CCII, in funzione della loro risoluzione ad opera del giudice, ai sensi del successivo comma 7 della stessa norma.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0070 00, com = 0003, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0070 00, com = 0007, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 5157 del 2025 Rv. 673926-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20949** *del* **20/06/2026** (Rv. **679262-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.**

F. *(PASSADORE SANDRA) contro* A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROVIGO, 06/06/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Crisi d'impresa - Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Esdebitazione - Obbligo di cooperazione del debitore - Inadempimento durante la procedura - Diniego del beneficio - Compatibilità con il diritto unionale.

In tema di esdebitazione, l'inadempimento del debitore all'obbligo di cooperazione al regolare ed efficace svolgimento della procedura assume valenza ostativa alla concessione del beneficio, senza che ciò si ponga in contrasto con la normativa unionale, in particolare con l'art. 23 della Direttiva 2019/1023/UE, come interpretato dalla giurisprudenza della CGUE.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 terdecies CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quaterdecies CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/06/2019 num. 1023 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 30538 del 2024 Rv. 673029-01, N. 1444 del 2026 Rv. 676910-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20957** *del* **20/06/2026** (Rv. **679263-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

S. *(PICCOLO GIUSEPPE) contro* O.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALMI, 07/07/2022

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Mancata comparizione delle parti alla prima udienza - Applicabilità dell'art. 181, comma 1, c.p.c. - Fissazione di nuova udienza - Necessità - Estinzione immediata del giudizio - Esclusione.

In tema di giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza comporta l'applicazione dell'art. 181, comma 1, c.p.c., con conseguente necessità di fissazione di nuova udienza, da comunicare alle parti, non potendosi immediatamente procedere alla declaratoria di estinzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21991 del 2021 Rv. 662342-01, N. 16628 del 2025 Rv. 674904-02, N. 11813 del 2014 Rv. 631282-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20959** *del* **20/06/2026** (Rv. **679264-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

O. *(CARSILLO TEODORO) contro* F. *(LAMBERTINI LAMBERTO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERCELLI, 22/08/2022

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Esecuzione del concordato omologato - Accordi di riscadenziamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. - Modifica del piano - Effetti esdebitativi - Esclusione - Riconoscimento di debito - Ammissione al passivo del fallimento del medesimo debitore - Ammissibilità.

Se nel corso della fase esecutiva di un concordato preventivo omologato viene raggiunto un accordo avente ad oggetto il riscadenziamento di uno o più crediti, ex art. 67, comma 3, lett. d) l.fall., non v'è luogo ad una modifica del piano concordatario e l'emissione del decreto di cui all'art. 136 l.fall. (con il quale si dà atto della intervenuta esecuzione della proposta concordataria) non produce effetti esdebitativi sul credito oggetto di pattuizione; l'accordo così raggiunto fra il debitore ritornato in bonis ed il suo creditore, sotto la loro responsabilità, contiene tuttavia un riconoscimento di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., che può fondare l'ammissione al passivo del fallimento dello stesso debitore, ove successivamente intervenuto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 181, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 185, Cod. Civ. art. 1988

Massime precedenti Vedi: N. 2431 del 2020 Rv. 656986-01, N. 6065 del 2025 Rv. 673967-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20960** *del* **20/06/2026** (Rv. **679574-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

I. *(RIVELLINI ANDREA) contro* F. *(LAMBERTINI LAMBERTO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERCELLI, 28/03/2024

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Esecuzione del concordato omologato - Accordi di rinegoziazione conclusi con i creditori insoddisfatti - Effetti esdebitatori del concordato - Nuovi crediti da riscadenzamento - Modifica del piano - Esclusione - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, qualora, durante la fase esecutiva del concordato omologato, i creditori rimasti insoddisfatti, anziché chiederne la risoluzione a norma dell'art. 186 l.fall., sottoscrivano con il debitore, già tornato in bonis con l'omologa, un accordo ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., basato su un nuovo piano di risanamento con riscadenzamento dei debiti, dallo stesso nascono nuovi crediti verso il debitore, senza che si determini una modifica della proposta e del piano di concordato e ferma restando l'obbligatorietà del concordato omologato, con i conseguenti effetti esdebitatori. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che aveva respinto la domanda di insinuazione al passivo proposta dal cessionario dei crediti di una banca, sul presupposto che non potessero essere fatti valere crediti anteriori alla domanda di concordato o derivanti dalle obbligazioni assunte con il piano concordatario, sebbene i crediti azionati fossero sorti dall'accordo concluso durante la fase esecutiva del concordato).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 136, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 181, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 185

Massime precedenti Vedi: N. 10307 del 2025 Rv. 674511-01, N. 20959 del 2026 Rv. 679264-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20964** *del* **20/06/2026** (Rv. **679265-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

T. *(BERNASCONI SIMONE) contro* L. *(CASSONE FRANCESCA)*

Rigetta, TRIBUNALE VARESE, 24/06/2024

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Sindaci di società - Responsabilità per negligente vigilanza sull'attività sociale - Dimissioni - Rilevanza ai fini della condotta colposa - Fondamento.

Le dimissioni non esonerano il sindaco di società di capitali da responsabilità, in quanto non integrano un'adeguata vigilanza sull'operato altrui e sullo svolgimento dell'attività sociale, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui e perché la diligenza richiesta al sindaco impone, piuttosto, un comportamento alternativo; le dimissioni diventano anzi esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2403, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2403 bis

Massime precedenti Conformi: N. 18770 del 2019 Rv. 654662-03

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20966** *del* **20/06/2026** (Rv. **679266-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

L. *(GRANATA SERGIO) contro* L. *(BALZOLA STEFANO)*

Rigetta, TRIBUNALE VARESE, 22/06/2024

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003922/2024 67022101

Massime precedenti Conformi: N. 3922 del 2024 Rv. 670221-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21087** *del* **22/06/2026** (Rv. **679267-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

O. *(OSIMANI ANTONIO) contro* F. *(CAMICI GIAMMARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/08/2021

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Responsabilità solidale dell'intermediario - Elementi sintomatici di condotta anomala dell'investitore - Accertamento di fatto - Censurabilità in cassazione - Esclusione.

In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di una condotta anomala dell'investitore, idonei ad evidenziarne la collusione oppure la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, il cui apprezzamento costituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31

Massime precedenti Conformi: N. 28952 del 2024 Rv. 672891-02

Massime precedenti Vedi: N. 3425 del 2025 Rv. 673916-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **21131** *del* **22/06/2026** (Rv. **679400-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** *(Diff.)*

L. *(SALERNO ANTONIO) contro* C. *(CARUSO ROBERTA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 14/01/2023

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Illecito spossessamento del privato - Irreversibile trasformazione del bene - Acquisto da parte della P.A. - Esclusione - Diritto alla restituzione - Ammissibilità - Rinuncia abdicativa - Risarcimento del danno.

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA In genere.

L'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo fondo per la costruzione di un'opera pubblica non determinano l'acquisto dell'immobile occupato

in favore dell'Amministrazione, ancorché vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, sicché il proprietario ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di domandare tutela risarcitoria per equivalente, abbandonando il bene all'Amministrazione, con conseguente venir meno dello spossessamento e quindi dell'illecito, alla cui cessazione occorre avere riguardo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione e dell'individuazione e quantificazione delle conseguenze risarcitorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832 CORTE COST., Cod. Civ. art. 827, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12961 del 2018 Rv. 648566-01, N. 9173 del 2005 Rv. 582177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23093 del 2025 Rv. 675840-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21230** *del* **22/06/2026** (Rv. **679350-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

E. *(DRAGOTTI GUALTIERO LUCA) contro* T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/02/2024

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Brevetto - Giudizio di evidenza - Originalità dell’invenzione - Conoscenze remote - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di brevetto, nel giudizio di evidenza della soluzione brevettuale, esulano dallo stato della tecnica e non escludono l'originalità dell'invenzione, quelle conoscenze remote che, pur divulgate, sono state dimenticate o cadute in disuso, sicché non hanno più influenzato lo sviluppo del settore, come pure quelle conoscenze che, per essere sempre risalenti nel tempo, ma acquisite in settori diversi, debbano in concreto reputarsi estranee al bagaglio culturale dell'operatore del settore in cui si colloca il trovato. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di nullità del brevetto in ragione di un'anteriorità rappresentata da uno studio pubblicato su una rivista specializzata trentacinque anni prima della data di deposito della domanda di brevetto, in difetto della prova incombente su parte appellante della circostanza che le conoscenze esposte in quello studio risalente non avessero influenzato il successivo sviluppo della tecnica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 48, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 121 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 122 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8510 del 2008 Rv. 603251-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21230** *del* **22/06/2026** (Rv. **679350-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

E. *(DRAGOTTI GUALTIERO LUCA) contro* T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/02/2024

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Brevetto - Riconoscimento - Problema tecnico - Descrizione chiara e completa - Irrilevanza - Deducibilità dal testo brevettuale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

031056 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO In genere.

031068 BENI - IMMATERIALI - MODELLI DI UTILITA' In genere.

Ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale, ancorché non esista una norma che impone di esplicitare nel testo brevettuale la descrizione del problema tecnico che l'invenzione mira a risolvere, è, tuttavia, necessaria, ai sensi dell'art. 51 c.p.i., la sua esposizione chiara e completa, intesa come deducibilità dal testo della domanda di brevetto di quale sia il problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di nullità del brevetto, a prescindere dalla rappresentazione del problema tecnico nel testo della predetta domanda, sul presupposto che il trovato difettava sotto il profilo della sufficiente originalità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 48, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 51, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 23414 del 2009 Rv. 610711-01, N. 21835 del 2009 Rv. 610621-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21269** *del* **23/06/2026** (Rv. **679268-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **ROMANO GUIDO.** *Relatore:* **ROMANO GUIDO.**

A. *(CATENA PASQUALINO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 23/06/2021

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Cessione di crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/93 - Esistenza ed oggetto della cessione - Valutazione del giudice di merito e della Corte di Cassazione.

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, compete al giudice di merito stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere ed a tal fine, in assenza di limiti alla prova, possono essere valorizzati gli elementi istruttori ritenuti di volta in volta persuasivi, ed a ciò è tenuta anche la Corte di cassazione, nel caso in cui la questione si ponga con riferimento alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33966 del 2025 Rv. 676403-01

Massime precedenti Vedi: N. 4277 del 2023 Rv. 666807-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21269** *del* **23/06/2026** (Rv. **679268-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **ROMANO GUIDO.** *Relatore:* **ROMANO GUIDO.**

A. *(CATENA PASQUALINO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 23/06/2021

108014 MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Contratti bancari - Nullità del contratto di finanziamento - Conseguenze - Obblighi di restituzione a carico delle parti.

In tema di contratti bancari, la nullità di un contratto di finanziamento comporta il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito, sì che, da un lato, deve essere restituito alla banca, eventualmente mediante addebito in conto corrente, non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale e, dall'altro, la banca deve restituire alla controparte le somme ricevute in eccesso in forza del contratto nullo e, quindi, non il capitale mutuato (che deve comunque esserle restituito), ma gli interessi ricevuti al tasso pattuito nel contratto viziato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27390 del 2023 Rv. 669134-01

Massime precedenti Vedi: N. 2993 del 2019 Rv. 652438-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21285** *del* **23/06/2026** (Rv. **679269-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

S. *(MARINO AURELIO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/12/2021

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Garante autonomo - Azione nei confronti del creditore beneficiario - Esclusione - Azione di regresso ex art. 1950 c.c. nei confronti del debitore garantito - Possibilità.

In tema di contratto autonomo di garanzia, il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma può esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 865 del 2025 Rv. 673747-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3947 del 2010 Rv. 611834-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21332** *del* **23/06/2026** (Rv. **679270-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.**

T. *(CIPRIANI PATRIZIO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/09/2021

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Contratti di mutuo - Superamento della soglia dell'usura - Nullità/Inefficacia della clausola contrattuale - Esclusione - Conseguenze.

Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi in misura non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo

il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, come contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 1, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2000 num. 394 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 28/02/2001 num. 24 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 24743 del 2023 Rv. 668651-01

Massime precedenti Vedi: N. 27545 del 2023 Rv. 669094-02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24675 del 2017 Rv. 645811-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21334** *del* **23/06/2026** (Rv. **679271-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.**

B. *(LAZZINI ROBERTO) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/03/2022

056020 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Deposito bancario - Obbligo restitutorio della banca - Richiesta del cliente - Condizione di esigibilità - Decorso del termine di prescrizione prima di tale momento - Esclusione - Fondamento.

Nel deposito bancario l'obbligo restitutorio della banca sorge, salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo in tal modo sorgere il corrispondente obbligo della banca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 2934

Massime precedenti Conformi: N. 8998 del 2021 Rv. 660961-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21334** *del* **23/06/2026** (Rv. **679271-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.**

B. *(LAZZINI ROBERTO) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/03/2022

056020 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Deposito bancario - Configurabilità - Versamento di somme - Insufficienza - Dimostrazione della esistenza del rapporto - Necessità.

In tema di contratti bancari, il mero dato storico del versamento di somme da parte di un soggetto presso una banca non è di per sé idoneo a integrare la fattispecie contrattuale del deposito bancario, essendo necessaria anche la dimostrazione del titolo in virtù del quale il versamento viene eseguito e, dunque, del rapporto con specifico riferimento al quale il soggetto effettua tale versamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934

Massime precedenti Vedi: N. 8998 del 2021 Rv. 660961-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21381** *del* **23/06/2026** (Rv. **679320-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FLAMINI MARTINA.** *Relatore:* **FLAMINI MARTINA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

Z. *(CENTONZE SALVATORE) contro* M.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE LECCE, 29/10/2025

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Accompagnamento coattivo alla frontiera a seguito di espulsione - Termine di 48 ore per la convalida - Osservanza - Condizioni.

In tema di convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, adottato a seguito di decreto prefettizio di espulsione, il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento in cancelleria, entro il quale il giudice di pace deve provvedere, è rispettato qualora entro tale termine l'udienza di convalida sia stata fissata e abbia avuto concreto inizio, purché la decisione, sebbene adottata successivamente, intervenga a conclusione dell'udienza e senza soluzione di continuità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 5715 del 2008 Rv. 602291-01

Massime precedenti Vedi: N. 221 del 2022 Rv. 663480-01, N. 14398 del 2024 Rv. 671341-02, N. 25660 del 2010 Rv. 615806-01, N. 11099 del 2013 Rv. 626476-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21386** *del* **23/06/2026** (Rv. **679272-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FLAMINI MARTINA.** *Relatore:* **FLAMINI MARTINA.**

B. *(BRIGANTI GIUSEPPE) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 22/10/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale - Accertamento secondo i criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Comparazione con COI aggiornate - Necessità.

In tema di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere raccolte da un intervistatore competente e valutate dal giudice secondo i criteri procedimentali di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, comparate con COI aggiornate e pertinenti, e possono essere da sole sufficienti a dimostrare l'appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio ovvero la circostanza che nel paese d'origine il soggetto è stato percepito come tale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 257 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 257 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835-01, N. 20385 del 2020 Rv. 659190-01, N. 24007 del 2020 Rv. 659523-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21392** *del* **23/06/2026** (Rv. **679273-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FLAMINI MARTINA.**

O. *(DE FALCO ANTONIO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 06/11/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Riconoscimento dello status di rifugiato - Presupposti della sottoposizione a tratta ai fini dello sfruttamento sessuale - Poteri istruttori del giudice.

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, lo specifico fenomeno della tratta degli esseri umani, segnatamente a scopo di sfruttamento sessuale, presenta delle peculiarità che richiedono, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, che l'autorità giudiziaria si avvalga di specifici strumenti per far emergere la storia di tratta, nonostante la lacunosità della allegazione, tra i quali l'audizione della parte, la procedura di referral e l'utilizzazione della lista dei c.d. «indicatori di tratta», secondo le Linee guida sull'identificazione delle vittime di tratta elaborate dall'UNHCR.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 24 art. 9, Legge 16/03/2006 num. 146

Massime precedenti Conformi: N. 23883 del 2023 Rv. 668852-01 Rv. 668852-01

Massime precedenti Vedi: N. 17448 del 2023 Rv. 668009-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **21444** *del* **24/06/2026** (Rv. **679274-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(FIORINO MICHELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/06/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Procedimento prefallimentare - Imprenditore con sede in altro Stato membro UE - Notificazione a mezzo posta ex art. 14 Reg. CE n. 1393 del 2007 - Validità - Legge dello Stato membro richiesto - Applicabilità - Compiuta giacenza - Ammissibilità - Condizioni.

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA In genere.

In tema di procedimento prefallimentare nei confronti di imprenditore con sede in altro Stato membro dell'UE, ai fini della validità della notificazione o della comunicazione di un atto – giudiziario o meno – da eseguirsi, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno richieste né osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, sicché la regolarità delle notificazioni dovrà essere accertata alla luce delle norme vigenti nel Paese di destinazione; ne consegue che la notificazione a mezzo posta per compiuta giacenza

costituisce una valida modalità di notifica secondo il citato Regolamento CE del 2007, se consentita, appunto, nel Paese di destinazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 14, Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 19, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11351 del 2020 Rv. 658072-01, N. 10189 del 2024 Rv. 671094-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21846** *del* **26/06/2026** (Rv. **679089-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

R. *(COLABIANCHI ALBERTO) contro* S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 24/07/2019

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Fallimento - Accertamento del passivo - Danni da inadempimento contrattuale - Opponibilità alla procedura concorsuale - Risoluzione del contratto - Necessità - Esclusione - Limiti.

In tema di accertamento del passivo nel fallimento, il diritto al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, per essere opponibile alla procedura concorsuale aperta nei confronti del contraente inadempiente, deve essere accertato, a norma degli artt. 52 e 59 della l.fall., nelle forme esclusive del giudizio di verificazione dello stato passivo, senza che, a fondamento dello stesso, debba essere necessariamente dedotta e dichiarata, nelle forme previste dagli artt. 93 e ss. della l.fall., anche la previa risoluzione del contratto, come è, viceversa, necessario nel solo diverso caso in cui il diritto risarcitorio azionato sia diretta conseguenza della risoluzione del contratto e sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 72, comma 5, l.fall.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 9507 del 2023 Rv. 667489-02, N. 19914 del 2017 Rv. 645692-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6481 del 2026 Rv. 677566-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21964** *del* **26/06/2026** (Rv. **679090-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROMANO GUIDO.** *Relatore:* **ROMANO GUIDO.**

A. *(COLMANO ANNA) contro* C.

Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 12/09/2024

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Memoria ex art. 380-bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c. - Funzione meramente illustrativa - Integrazione del ricorso - Esclusione - Fondamento.

In tema di rito camerale di legittimità, la memoria prevista dall'art. 380- bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c. ha funzione meramente illustrativa delle censure già proposte con il ricorso introduttivo e non può dunque essere utilizzata per integrare, mediante allegazioni tardive, i requisiti di ammissibilità del ricorso stesso, il quale, soggetto a termini decadenziali e destinato ad incidere sul passaggio in giudicato della decisione impugnata, deve sin dalla sua proposizione

possedere i presupposti previsti a pena di inammissibilità e, in particolare, il requisito previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando tutti gli elementi necessari a fondare ciascuna censura, tanto più che, dopo il deposito della memoria, le controparti non dispongono di ulteriori occasioni per interloquire o replicare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12657 del 2017 Rv. 644239-01, N. 24422 del 2018 Rv. 650526-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22051** *del* **27/06/2026** (Rv. **679091-01**)

Presidente: **VELLA PAOLA.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

F. *(MAGLIONE TOMMASO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/10/2020

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Vizi dell'opera - Impegno dell'appaltatore a eliminarli - Tacito riconoscimento - Garanzia negoziale di facere - Estinzione dei crediti - Atto dispositivo - Revocabilità ordinaria.

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA In genere.

L'impegno dell'appaltatore a eliminare i vizi dell'opera denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi che, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, aggiunge alla garanzia legale di cui all'art. 1667 c.c., una nuova garanzia di facere di fonte negoziale, la quale aggrava la garanzia patrimoniale del debitore e, ove comporti l'estinzione di crediti che, in sua assenza, sarebbero stati corrisposti all'appaltatore, costituisce atto dispositivo revocabile ex art. 2901 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 14815 del 2018 Rv. 648850-01, N. 26927 del 2017 Rv. 646769-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22065** *del* **27/06/2026** (Rv. **679092-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

F. *(PAOLUCCI ANDREA) contro* F. *(GOBIO CASALI PIETRO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MANTOVA, 13/11/2023

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare tra fallimenti - Pagamento ricevuto dal curatore del fallimento creditore - Successivo accertamento dell'inefficacia nei confronti della massa del solvens - Credito restitutorio insinuato al passivo del fallimento accipiens - Prededuzione - Sussistenza.

In tema di ammissione allo stato passivo, il credito restitutorio vantato dal fallimento del solvens in conseguenza dell'inefficacia di un pagamento eseguito direttamente al curatore del fallimento creditore è prededucibile nel fallimento accipiens, poiché il relativo debito grava sulla massa che ha ricevuto l'incasso, quale obbligazione sorta in conseguenza di un atto direttamente riferibile alla procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 113

Massime precedenti Difformi: N. 6709 del 2009 Rv. 607204-01

Massime precedenti Vedi: N. 20113 del 2016 Rv. 641864-01, N. 29999 del 2023 Rv. 669361-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22070** *del* **27/06/2026** (Rv. **679093-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Conf.)*

C. *(GENOVESI GIANEMILIO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/12/2023

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Termine lungo ex art. 2947, comma 3, c.c. - Presupposti applicativi - Individuazione - Omessa vigilanza del sindaco sull'operato dell'amministratore - Ammissibilità.

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. (secondo il quale, se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche per quella esercitabile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta e, dunque, anche nei confronti dei sindaci, la cui responsabilità per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori riveste carattere solidale con quella di questi ultimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2393 bis, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2394 bis, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16481 del 2017 Rv. 644954-01, N. 25178 del 2015 Rv. 637902-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1641 del 2017 Rv. 642008-03

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22229** *del* **29/06/2026** (Rv. **679094-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

I. *(GENOVESE ALFREDO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/01/2025

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Concordato con continuità - Modifica della proposta - Limiti - Esclusione dopo l'omologazione.

In tema di concordato preventivo con continuità aziendale, la facoltà di modifica della proposta di concordato, ex art. 186-bis, comma 7, l.fall., non può più essere esercitata dal debitore dopo l'omologazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 173, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 186 bis com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 9, Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32878 del 2025 Rv. 676390-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22332** *del* **29/06/2026** (Rv. **679095-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**

R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(FINOCCHI ARCANGELO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/02/2025

174188 TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE Trasporto pubblico locale - Contributi per rinnovi contrattuali - Superamento del sistema di contribuzione specifica - Fondo nazionale unico - Assenza di vincolo di destinazione.

In materia di trasporto pubblico locale, per le Regioni a statuto ordinario, il meccanismo di contribuzione dei CCNL degli autoferrotranvieri è stato superato dall'istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, sicché dette Regioni ricevono risorse senza distinzione di sorta e senza alcun specifico vincolo di destinazione, se non quello di devolvere le somme al servizio del trasporto pubblico locale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/12/2003 num. 355, Legge 27/02/2004 num. 47, Decreto Legge 21/02/2005 num. 16, Legge 22/04/2005 num. 58, Legge 27/12/2006 num. 296 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 16 bis CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15437 del 2025 Rv. 674729-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22362** *del* **30/06/2026** (Rv. **679142-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

A. *(FINOCCHI ARCANGELO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/04/2025

174188 TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE Trasporto pubblico locale - Art. 64 della l.r. Abruzzo n. 1 del 2011 e l.r. n. 9 del 2012 - Servizi urbani e titolarità obbligazioni - Legittimazione passiva del Comune nei confronti del gestore - Risorse finanziarie della Regione - Delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'art. 1 l. n. 151 del 1981 - Fondamento.

In tema di trasporto pubblico locale, l'art. 64 della l.r. Abruzzo n. 1 del 2011 e la l.r. n. 9 del 2012 attribuiscono ai Comuni capoluogo la gestione dei servizi urbani e la titolarità delle obbligazioni nei confronti del gestore, cui la Regione provvede mediante trasferimenti finanziari omnicomprensivi destinati alla copertura dei costi del servizio, inclusi, ove previsti, gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro; ne consegue che, integrando tale assetto una delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'art. 1 della l. n. 151 del 1981, le obbligazioni derivanti dall'esercizio dei poteri concessori trasferiti all'ente locale fanno capo esclusivamente a quest'ultimo ed il gestore del servizio non ha azione diretta nei confronti della Regione - che esercita solo funzioni di programmazione, determinazione dei servizi minimi e finanziamento degli enti locali - né la legittimazione passiva regionale può desumersi dall'art. 5 della medesima l. n. 151 del 1981, avente natura programmatica e rilevante nei soli rapporti finanziari interni tra Regione ed enti locali.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Abruzzi 10/01/2011 num. 1 art. 64, Legge Reg. Abruzzi 22/02/2012 num. 9, Legge 10/04/1981 num. 151 art. 1, Legge 10/04/1981 num. 151 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 23803 del 2006 Rv. 594864-01 Rv. 594865-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22404** *del* **30/06/2026** (Rv. **679143-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

S. *(VEROLI FRANCESCO ANTONIO ANGELO) contro* U. *(CAPOBIANCO ERNESTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/02/2022

056048 CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA BANCA Contratto di cassette di sicurezza - Prestazione di facere - Contenuto - Perdita a seguito di sottrazione ad opera di terzi - Inadempimento - Risarcimento - Rivalutazione monetaria - Applicabilità.

Il contratto relativo al servizio di cassette di sicurezza non programma una prestazione di custodia, bensì una articolata prestazione di facere consistente nel mettere a disposizione una complessa struttura materiale, tecnica ed organizzativa atta a consentire al cliente di fruire di un luogo ove riporre e conservare in sicurezza i propri valori; ne consegue che la perdita, dovuta a sottrazione ad opera di terzi, della somma di denaro collocata nella cassetta, quale evento che si correla all'inadempimento relativo alla prestazione di facere sopra indicata, trova rimedio in un'obbligazione risarcitoria, sottratta, come tale, al principio nominalistico e perciò soggetta a rivalutazione monetaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1839

Massime precedenti Vedi: N. 8065 del 1997 Rv. 507187-01, N. 18637 del 2017 Rv. 645075-02, N. 5421 del 1992 Rv. 477137-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22405** *del* **30/06/2026** (Rv. **679096-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

O. *(DE MEROLIS MARCO) contro* I. *(DE MEDIO ERNESTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/12/2021

064029 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE Cessione bancaria - Disciplina speciale - Inapplicabilità dell'art. 2560 c.c..

La cessione all'ente-ponte prevista dall'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, in quanto distinta dalla cessione d'azienda disciplinata dagli artt. 2556 e ss. c.c., non è soggetta alla regola dell'art. 2560, comma 2, c.c., che subordina all'iscrizione nei libri contabili l'acquisizione della posizione debitoria da parte del cessionario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 180 art. 39, Cod. Civ. art. 2560 com. 2, Cod. Civ. art. 2556, TUB [rnc : art = 0058 00, gen = LS, sp = TUB]

Massime precedenti Vedi: N. 15678 del 2025 Rv. 674811-02, N. 8272 del 2023 Rv. 667424-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22439** *del* **30/06/2026** (Rv. **679023-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **ROMANO GUIDO.** *Relatore:* **ROMANO GUIDO.**

B. *(ZAINA ROSSELLA) contro* V. *(CANU FILIPPO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2024

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Procedimento cautelare - Liquidazione delle spese processuali - Criterio del decisum anziché del disputatum - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento cautelare, il criterio del decisum in luogo del disputatum, di cui all'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 ai fini della liquidazione delle spese processuali, non trova applicazione, essendo limitato ai giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme o la liquidazione di danni.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8839 del 2025 Rv. 674301-02, N. 15518 del 2026 Rv. 678111-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



GIUGNO 2026

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17257** *del* **01/06/2026** (Rv. **678280-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

B. *(GAETA ALESSANDRO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/02/2024

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Prescrizioni dell'art. 9 del d.m. n 1444 del 1968 - Portata - Ostativa alla fissazione, in sede di piani regolatori generali e di regolamenti edilizi, di prescrizioni maggiormente restrittive - Esclusione.

183047 URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - IN GENERE In genere.

In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 non preclude ai Comuni, nella formazione dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi, la possibilità di rendere più gravosa l'attività costruttiva, in base alle proprie valutazioni degli interessi pubblici da tutelare, prescrivendo un distacco fra edifici che si fronteggino maggiore di quello minimo imposto dal legislatore o imponendo obbligo di osservare sia il distacco minimo inderogabile che una distanza minima dal confine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Legge 31/12/2001 num. 463 art. 138 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1132 del 1998 Rv. 512207-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13011 del 2000 Rv. 540669-01, N. 5889 del 1997 Rv. 505623-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17259** *del* **01/06/2026** (Rv. **678558-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

S. *(BUFANO EMANUELE) contro* G. *(INSANGUINE DOMENICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/02/2021

136151 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE Distanze legali - Violazione della distanza dal confine - Preesistenza di costruzione illegittima - Irrilevanza.

In tema di distanze legali, qualora la disciplina urbanistico-edilizia locale imponga il rispetto di una distanza minima assoluta dal confine, la preventiva edificazione di uno dei frontisti a distanza inferiore a quella prescritta non legittima il vicino a derogare alla medesima imposizione, permanendo a suo carico l'obbligo di osservarla integralmente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25191 del 2021 Rv. 662253-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17264** *del* **01/06/2026** (Rv. **678199-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

A. *(DE NARDIS PAOLO) contro* P.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/02/2023

136196 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - DI GAS Controversie riguardanti servitù di tubazioni per erogazione di servizi - Negatoria servitutis - Legittimazione passiva dell'ente gestore del servizio - Sussistenza.

La legittimazione a resistere nelle controversie sulla servitù riguardanti le tubazioni attraverso le quali ha luogo l'erogazione dei servizi di acqua, gas e luce è a carico dell'ente gestore del servizio, nei cui confronti va dunque dispiegata la domanda di negatoria servitutis.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949

Massime precedenti Vedi: N. 22050 del 2018 Rv. 650074-01, N. 22998 del 2019 Rv. 655242-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17342** *del* **01/06/2026** (Rv. **678980-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

P. *(DE NARDIS MAURIZIO) contro* P. *(BENDIA DANIELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/11/2021

071081 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO Divisione ereditaria - Conguagli in denaro - Rivalutazione - Officiosità - Fondamento - Condizioni - Onere di allegazione a carico della parte interessata - Sussistenza.

In tema di divisione ereditaria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde dalla domanda di parte, poiché attiene all'attuazione del progetto divisionale che appartiene alla competenza del giudice, il quale deve, pertanto, procedere d'ufficio alla relativa rivalutazione, purché sia intervenuta un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del conguaglio; grava sulla parte interessata il solo onere di allegare l'avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente sopravvenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 29733 del 2017 Rv. 647063-03

Massime precedenti Vedi: N. 12702 del 2007 Rv. 597616-01, N. 32056 del 2025 Rv. 676481-01, N. 6931 del 2016 Rv. 639452-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17356** *del* **01/06/2026** (Rv. **678543-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

B. *(RASINI CARLO) contro* M. *(GIACOBONE GIORGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/12/2019

168251 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA Testamento olografo - Data dell'atto - Indicazione completa del giorno, mese ed anno - Necessità - Omissione totale o parziale - Annullamento del testamento - Valutazione della rilevanza sul regolamento d'interessi contenuto nell'atto - Esclusione.

In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese e anno, costituisce, ai sensi dell'art. 602, comma 3, c.c., un requisito essenziale di forma dell'atto, la cui assenza comporta la sua annullabilità ex art. 606, comma 2, c.c., anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione totale o parziale, sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 9364 del 2020 Rv. 657707-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17356** *del* **01/06/2026** (Rv. **678543-02**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

B. *(RASINI CARLO) contro* M. *(GIACOBONE GIORGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/12/2019

058080 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE Successione testamentaria - Conferma o esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle - Soggetto legittimato - Condizioni.

168401 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - PER SOPRAVVIVENZA DI FIGLI - LIMITI In genere.

168404 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - IN GENERE In genere.

In materia di successione testamentaria, la conferma o l'esecuzione volontaria della disposizione testamentaria nulla deve essere attuata esclusivamente da chi sia investito della titolarità e del potere di disposizione del diritto, e deve consistere in un'attività positivamente e concretamente rivolta all'attuazione della disposizione testamentaria; deve dunque escludersi che possa valere a tal fine un atteggiamento meramente passivo, oppure un comportamento che lasci desumere una mera intenzione di convalidare, atteso che tale intenzione, ancorché riconoscibile all'esterno, non significa esecuzione, né equivale a un inizio di effettiva distribuzione dei beni ereditari secondo la volontà del de cuius.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 590, Cod. Civ. art. 1444

Massime precedenti Vedi: N. 17392 del 2017 Rv. 644850-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17508** *del* **02/06/2026** (Rv. **678604-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

S. *(GAGLIARDI CIRO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/01/2023

026022 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE Patto di quota lite - Ragionieri e commercialisti - Divieto previsto dall'abrogato art. 2233, comma 3, c.c. - Ambito applicativo - Patrocinio in sede giurisdizionale tributaria - Necessità - Attività professionali diverse - Esclusione - Fondamento.

Il divieto del patto di quota lite previsto dall'abrogato art. 2233, comma 3, c.c. - nel testo vigente prima della sostituzione operata dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006 - in quanto norma speciale e di stretta interpretazione, si applica ai ragionieri e ai commercialisti soltanto quando essi svolgano attività di patrocinio in sede giurisdizionale tributaria, quali professionisti abilitati alla difesa del contribuente, e non anche con riguardo alle altre prestazioni rientranti nell'esercizio della professione; ne consegue che il negozio stipulato dal professionista in conflitto di interessi con il cliente, o in violazione del rapporto fiduciario, non integra per ciò solo un patto di quota lite vietato, ove, come accertato dal giudice di merito, manchi qualsiasi correlazione con il diritto al compenso per l'attività professionale prestata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6203 del 1998 Rv. 516670-01, N. 20839 del 2014 Rv. 632825-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14699 del 2025 Rv. 674860-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17545** *del* **03/06/2026** (Rv. **678605-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

T. *(GALLETTO TOMASO) contro* F. *(CARUSO ETTORE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/11/2023

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE Inadempimento - Non imputabilità - Factum principis - Provvedimento amministrativo ragionevolmente prevedibile - Esclusione - Fattispecie.

In materia d'inadempimento contrattuale, il debitore non può invocare il factum principis quale causa di impossibilità non imputabile della prestazione, ove il provvedimento dell'autorità amministrativa impeditivo dell'adempimento fosse solo ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza. (Nella specie, la S.C. ha affermato che, in caso di immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, la specificazione, nel contratto preliminare di acquisto di una cucina su misura, della necessaria autorizzazione della planimetria del vano da parte delle autorità preposte, implicasse la consapevolezza del promissario acquirente dell'esito non certo del provvedimento amministrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463

Massime precedenti Vedi: N. 10683 del 2023 Rv. 667391-01, N. 14915 del 2018 Rv. 649054-01, N. 15712 del 2002 Rv. 558353-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17647** *del* **03/06/2026** (Rv. **678981-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

P. *(PAGGI SERENELLA) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/01/2021

046112 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SUCCESSIONE TRA CONDOMINI Debiti condominiali - Principio dell'ambulatorietà passiva - Legatario dell'unità immobiliare - Responsabilità solidale con gli eredi - Regresso - Fattispecie.

In materia di debiti condominiali, in virtù del principio dell'ambulatorietà passiva, il legatario di un immobile può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del testatore suo dante causa nei confronti del condominio, per l'anno in corso e per il precedente, in via solidale con gli eredi, nei confronti dei quali ha poi diritto a rivalersi per gli anni antecedenti al subentro nel diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso della prelegataria di un'unità immobiliare condominiale avverso la sentenza che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali maturati anche anteriormente al decesso della testatrice, affermando che la stessa risponde verso il condominio, ai sensi dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c.- ratione temporis vigente - in via solidale con gli eredi, salvo regresso nei loro confronti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Cod. Civ. art. 756

Massime precedenti Vedi: N. 1956 del 2000 Rv. 534185-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17753** *del* **03/06/2026** (Rv. **678851-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

F. *(FALZONE SALVATORE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/01/2022

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Ritualità della notifica del verbale di violazione - Accertamento riservato al giudice del merito - Sindacabilità - Condizioni e limiti.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, la ritualità nella notifica del verbale di violazione, in quanto atto del procedimento amministrativo, forma oggetto dell'accertamento di fatto riservato al giudice di merito, la cui motivazione deve essere immune dai vizi di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 14526 del 2012 Rv. 623547-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17984** *del* **04/06/2026** (Rv. **678602-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

A. *(ALIANO JODY JOSEPH) contro* P. *(CAPANNA LUCIO)*

Regola competenza

044020 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE Divisione ereditaria - Revocatoria ordinaria di atti dispositivi di beni ereditari - Rapporto di accessorietà - Conseguenze in termini di competenza territoriale - Fattispecie.

044056 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETA' In genere.

In caso di cumulo della domanda di divisione dell'asse ereditario e della domanda di revocatoria ordinaria avente a oggetto atti di disposizione di beni ereditari, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo di apertura della successione, ai sensi dell'art. 22 c.p.c., qualora l'azione revocatoria sia diretta alla ricostituzione della massa ereditaria e si ponga in rapporto di accessorietà rispetto alla domanda di divisione, della quale costituisce antecedente logico-giuridico e strumentale. (In applicazione del principio, la S.C., ha ritenuto attratta al foro successorio la domanda revocatoria formulata dalla parte attrice diretta alla ricostituzione della massa ereditaria che si assumeva lesa dalle azioni dei convenuti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 4007 del 2003 Rv. 561232-01, N. 18021 del 2023 Rv. 668066-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18000** *del* **04/06/2026** (Rv. **678929-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

Z. *(CORTESE RUDY) contro* E. *(MAGARAGGIA MICHELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/08/2020

168172 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI Coniuge superstite separato senza addebito - Diritto di abitazione ex lege ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c. - Cumulo tra qualità di chiamato all'eredità e di legatario - Mancato possesso della casa familiare all'apertura della successione - Conseguimento del possesso - Richiesta all'onerato ex art. 649 c.c.

Il principio secondo cui la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare costituisce esercizio del diritto di abitazione acquistato ex lege ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., e non possesso di beni ereditari rilevante ai fini dell'art. 485 c.c., presuppone che il coniuge fosse già nel possesso dell'immobile all'apertura della successione; qualora invece il coniuge separato senza addebito, pur titolare del legato ex lege, non ne abbia il possesso, il conseguimento dello stesso richiede la richiesta all'onerato ai sensi dell'art. 649 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 540 com. 2, Cod. Civ. art. 548, Cod. Civ. art. 649

Massime precedenti Vedi: N. 22566 del 2023 Rv. 668567-01, N. 1799 del 1968 Rv. 333711-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **18181** *del* **05/06/2026** (Rv. **678930-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

L. *(MALANDRINO GIANLUIGI) contro* G. *(FERRONI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 02/12/2019

018122 ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE Assicurazioni - Rapporto di agenzia - Diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi - Dimostrazione del pagamento del relativo importo in favore dell'agente uscente - Necessità - Esclusione - Fondamento - Giustificazione causale dell'obbligo dell'agente subentrante - Compenso per l'avviamento goduto dal nuovo agente.

In tema di rapporto di agenzia, il diritto di rivalsa dell'impresa preponente nei confronti dell'agente subentrante non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento delle indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi, trovando fondamento nel beneficio, da parte del subentrante, dell'avviamento dell'agenzia, del quale costituisce il corrispettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1903, Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16193 del 2007 Rv. 599184-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **18181** *del* **05/06/2026** (Rv. **678930-02**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

L. *(MALANDRINO GIANLUIGI) contro* G. *(FERRONI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 02/12/2019

018122 ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE Assicurazioni - Rapporto di agenzia - Diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi - Somme corrisposte a titolo di indennità per mancato preavviso - Esclusione - Fondamento.

In tema di rapporto di agenzia, è esclusa dall'ambito del diritto di rivalsa dell'impresa preponente nei confronti dell'agente subentrante l'indennità sostitutiva del preavviso dovuta all'agente cessato, trattandosi di esborso riconducibile a scelte del preponente sulla modalità di cessazione del rapporto e non all'avviamento dell'agenzia di cui beneficia il subentrante, che costituisce il fondamento della rivalsa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1903, Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16193 del 2007 Rv. 599184-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18195** *del* **05/06/2026** (Rv. **678544-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

P. *(DE SANCTIS MANGELLI PAOLO) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2023

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. - Prova della

manifestazione del danno entro il decennio - Documenti di provenienza unilaterale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di responsabilità ex art. 1669 c.c., ai fini della prova della manifestazione dei vizi entro il decennio dal compimento dell'opera, sono ammissibili anche documenti di provenienza unilaterale, perché la provenienza del documento non incide sulla ammissibilità della prova, bensì sulla relativa attendibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di valutare documenti di provenienza unilaterale, quali la perizia giurata di parte, i verbali di assemblea condominiale e le raccomandate di diffida inviate all'appaltatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Vedi: N. 27385 del 2023 Rv. 669153-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18304** *del* **06/06/2026** (Rv. **678200-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Parz. Diff.)*

S. *(RIZ MICHAELA) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 06/05/2022

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza - Esclusione - Conseguenze - Termine breve per la proposizione dell'impugnazione incidentale - Esclusione.

La notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza, né la fa presupporre; pertanto, essa è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 30031 del 2024 Rv. 672912-01

Massime precedenti Vedi: N. 26427 del 2020 Rv. 659861-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18652** *del* **09/06/2026** (Rv. **678281-03**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(MANFEROCE TOMMASO) contro* V. *(CANNIZZO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/02/2019

168103 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IN GENERE Revoca della rinuncia - Atto autonomo - Esclusione - Effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità da parte del rinunciante - Sussistenza - Accertamento - Criteri.

La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 c.c., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 525, Cod. Civ. art. 476

Massime precedenti Conformi: N. 16913 del 2011 Rv. 618741-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18652** *del* **09/06/2026** (Rv. **678281-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

S. *(MANFEROCE TOMMASO) contro* V. *(CANNIZZO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/02/2019

071101 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - ESTRAZIONE A SORTE Divisione giudiziale - Concorso fra condividenti titolari di quote uguali - Deroga in primo grado al criterio del sorteggio - Attribuzione diretta delle porzioni - Adozione del sorteggio in grado d'appello - Condizioni - Specifica censura del criterio seguito nell'attribuzione - Necessità - Contestazione avente un diverso contenuto - Sufficienza - Esclusione.

In tema di divisione giudiziale, se il giudice di primo grado, nel concorso fra condividenti (o gruppi di condividenti) titolari di quote uguali, abbia derogato al criterio del sorteggio, procedendo all'attribuzione diretta delle porzioni, l'adozione del sorteggio in grado d'appello è consentita solo in presenza di specifica censura riferita al criterio seguito dal primo giudice nell'attribuzione, non essendo sufficiente una contestazione avente un diverso contenuto e una diversa finalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 729, Cod. Proc. Civ. art. 789

Massime precedenti Vedi: N. 6479 del 2025 Rv. 673993-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18652** *del* **09/06/2026** (Rv. **678281-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(MANFEROCE TOMMASO) contro* V. *(CANNIZZO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/02/2019

046002 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Pluralità di beni - Alienazione di un singolo bene pro quota - Efficacia obbligatoria - Conseguenze.

Con riguardo alla comunione "pro indiviso", l'alienazione che il comproprietario faccia del suo diritto determina l'ingresso dell'acquirente nella comunione soltanto nel caso in cui l'alienazione riguardi la quota o una frazione di questa, con la conseguenza che, in tale caso, l'acquirente, quale successore a titolo particolare dell'alienante, è legittimato a domandare lo scioglimento della comunione a norma dell'art. 1111 c.c. nell'assunta qualità di partecipante; qualora, invece, il comproprietario disponga di un singolo bene, o di una frazione di esso, tra quelli compresi nella comunione, l'alienazione ha efficacia non reale, bensì solo obbligatoria, con la conseguenza che della comunione continua a far parte il disponente, il quale resta pertanto titolare della azione di cui all'art. 1111 c.c., potendo l'avente causa soltanto avvalersi dei diritti accordatigli dall'art. 1113 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1113

Massime precedenti Conformi: N. 8315 del 1990 Rv. 468867-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **18787** *del* **09/06/2026** (Rv. **678931-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

R. *(MAZZA ANTONIO) contro* C. *(TETI LAURA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/03/2020

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Procura ad litem - Procedimento penale - Sottoscrizione autenticata dal difensore - Contestazione della genuinità della sottoscrizione - Disconoscimento - Sufficienza - Esclusione - Querela di falso - Necessità - Fondamento.

In tema di procura ad litem rilasciata nell'ambito di un procedimento penale, l'autenticazione della sottoscrizione del proprio assistito operata dal difensore, anche al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 122 c.p.p., conferisce alla procura, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., valenza di atto di fede privilegiata e, al fine di contestarne la genuinità e la riconducibilità all'imputato, non è sufficiente il disconoscimento della firma, ma occorre proporre querela di falso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18821** *del* **09/06/2026** (Rv. **678932-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

G. *(ALOISIO GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/12/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Procedimento di reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis l. n. 354 del 1975 dinanzi al magistrato di sorveglianza - Termine di durata ragionevole previsto dall’art. 2 - Equiparazione a un giudizio di primo grado.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il procedimento di reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis della l. n. 354 del 1975 dinanzi al magistrato di sorveglianza va equiparato, ai fini della determinazione del termine di durata ragionevole previsto dall'art. 2, comma 2-bis della l. n. 89 del 2001, ad un giudizio di primo grado, con conseguente applicazione del relativo termine triennale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis com. 1 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18822** *del* **09/06/2026** (Rv. **678545-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

G. *(CALLORI MARCO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2022

254020 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Inesistenza della notificazione del ricorso - Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Necessità - Fondamento.

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamento della fase dell'editio actionis con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l'instaurazione del contraddittorio con la controparte, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 c.p.c., dal momento che tale norma fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra editio actionis e vocatio in jus che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20757 del 2014 Rv. 632658-01

Massime precedenti Vedi: N. 3861 del 2019 Rv. 652556-01, N. 19219 del 2025 Rv. 675914-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18827** *del* **09/06/2026** (Rv. **678546-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

R. *(RIZZO ANTONIO) contro* C. *(PALMISANO PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/04/2022

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni per abuso di informazioni privilegiate - Giudizio di opposizione - Natura sostanzialmente penale delle sanzioni - Utilizzo della prova presuntiva fondata sul criterio della ragionevole probabilità - Ammissibilità - Fondamento.

La natura sostanzialmente penale delle sanzioni per abuso di informazioni privilegiate non impedisce l'utilizzo della prova presuntiva, perché la prova indiziaria - fondata per definizione su un processo induttivo governato dal criterio probabilistico in conformità a massime di comune esperienza - è ammessa anche nel processo penale, con gli stessi requisiti richiesti dall'art. 2729 c.c., senza che l'inferenza del fatto ignoto richieda un legame di necessità assoluta ed esclusiva, essendo sufficiente il criterio della ragionevole probabilità, fondato sulle regole di esperienza conformi all'id quod plerumque accidit.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 184, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6072 del 2025 Rv. 673991-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **18843** *del* **10/06/2026** (Rv. **678982-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

D. *(GIAMMARINO RAFFAELE) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/03/2018

133172 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Volontario - In genere - Intervento del legittimato nel processo promosso dal non legittimato - Proposizione della stessa domanda proposta dal non legittimato - Ammissibilità.

In tema di procedimento civile, la possibilità per il terzo di intervenire volontariamente in giudizio sussiste indipendentemente dalla legittimazione ad agire del soggetto che ha instaurato il giudizio e, pertanto, l'interveniente può proporre la stessa domanda già proposta dal non legittimato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 267, Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11828 del 1990 Rv. 470132-01

Massime precedenti Vedi: N. 25798 del 2015 Rv. 638291-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18878** *del* **10/06/2026** (Rv. **678933-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

P. *(MASSARI COLAVECCHI LUIGI ANGELO) contro* P. *(BAFILE EMILIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/07/2020

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Giudizio di divisione - Eccezione di usucapione - Accoglimento - Giudicato sulla proprietà esclusiva - Mancata proposizione di domanda riconvenzionale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di divisione, se il convenuto compartecipe fa valere, con domanda riconvenzionale o con mera eccezione, l'usucapione, il relativo accertamento, positivo o negativo, è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato, perché la domanda di scioglimento di una comunione contiene in sé, quale presupposto indeclinabile, la richiesta di accertamento, in caso di contestazione, della comunione stessa, con la conseguenza che è precluso un diverso accertamento in altra sede giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 789

Massime precedenti Vedi: N. 2951 del 2018 Rv. 647795-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25454 del 2013 Rv. 628056-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **18973** *del* **10/06/2026** (Rv. **678983-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

C. *(MENCHINI SERGIO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/12/2019

071039 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - IN GENERE Scioglimento di comunione ereditaria - Collazione - Domanda di prelevamento proposta nel corso del giudizio di divisione - Preclusione - Insussistenza - Fondamento.

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, qualora il coerede donatario abbia optato per la collazione per imputazione, i coeredi non donatari possono proporre la domanda di prelevamento di beni in natura dalla massa, in proporzione delle rispettive quote, anche nel corso del giudizio di divisione, fino alla definizione delle operazioni divisionali, non sussistendo al riguardo alcuna preclusione processuale, trattandosi di domanda che inerisce alla collazione, per la cui operatività, non essendo un'azione ma un istituto di diritto sostanziale, è sufficiente la domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e l'esistenza di beni oggetto di pregressa donazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2630 del 1990 Rv. 466315-01, N. 5920 del 2025 Rv. 673990-02, N. 3235 del 2000 Rv. 534884-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **19147** *del* **11/06/2026** (Rv. **678934-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

C. *(CALCAGNI ROBERTO) contro* V. *(CASTROGIOVANNI GIULIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 11/04/2023

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Art. 142, comma 6, c.d.s. - Contrasto con l'art. 41 del Regolamento (UE) n. 165 del 2014 e con l'art. 9, comma 3, e l'allegato III della direttiva 2006/22/CE - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative per violazione dei limiti di velocità, l'art. 142, comma 6, c.d.s. non contrasta con l'art. 41 del regolamento (UE) n. 165 del 2014, né con l'art. 9, comma 3, e l'allegato III della direttiva 2006/22/CE, in quanto la normativa unionale, diretta a rafforzare la sicurezza dei trasporti su strada e le condizioni di lavoro dei conducenti, non vieta l'utilizzazione delle risultanze del cronotachigrafo ai fini dell'accertamento dell'illecito e prevede un elenco meramente esemplificativo delle possibili infrazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 9 CORTE COST., Regolam. Comunitario 04/02/2014 num. 165 art. 41, Direttive del Consiglio CEE 15/03/2006 num. 22 art. 9 com. 3

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **19151** *del* **11/06/2026** (Rv. **678935-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

O. *(MIGLIACCIO LUIGI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 24/10/2023

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di cassazione - Rigetto del COA - Opposizione - Giudice competente - Magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato - Definizione del giudizio di legittimità - Giudice del rinvio - Esclusione - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'istanza di ammissione al beneficio per il giudizio di cassazione, dopo il rigetto del COA, va riproposta al magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, il cui potere di decidere, qualora non sia stato adito anteriormente, si esaurisce con la definizione del giudizio di legittimità, e non si trasferisce al giudice dell'eventuale rinvio, perché il relativo giudizio gode di propria autonomia rispetto ai precedenti gradi del processo, non potendo essere considerato una mera continuazione della controversia di legittimità.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 124, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2404 del 2024 Rv. 669989-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **19295** *del* **11/06/2026** (Rv. **678984-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

F. *(CASSARO MAURIZIO) contro* S. *(PERITORE MARCELLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/01/2023

168376 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONGIUNTIVO O RECIPROCO (DIVIETO) Testamento reciproco - Pluralità di testamenti simultanei - Nullità - Condizioni - Fattispecie.

La coeva redazione di distinte schede testamentarie da parte dei coniugi, con reciproca istituzione ereditaria, non integra violazione del divieto di patti successori in difetto della prova di un accordo tra i testatori volto a disciplinare reciprocamente le rispettive successioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di tale accordo sulla base della sola circostanza della redazione nello stesso giorno, dinanzi al medesimo notaio e con gli stessi testimoni, di separate schede testamentarie da parte dei coniugi privi di prole).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 589

Massime precedenti Vedi: N. 18197 del 2020 Rv. 659094-01, N. 5508 del 2012 Rv. 621787-01, N. 2623 del 1982 Rv. 420478-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **19348** *del* **11/06/2026** (Rv. **678936-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

L. *(IMPAGNATIELLO GIANPAOLO) contro* C. *(CONTE FABRIZIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/05/2021

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Mutuo a tasso variabile su base Euribor - Tasso d'interesse - Mancata indicazione del numero di giorni quale base di calcolo - Indeterminabilità - Sussistenza.

108014 MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE In genere.

In tema di mutuo a tasso variabile parametrato all'Euribor, la mancata indicazione del numero dei giorni dell'anno (360, quale anno commerciale, ovvero 365, quale anno solare) assunto quale divisore per il calcolo degli interessi rende indeterminabile il tasso convenzionale e comporta la nullità della relativa clausola.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 3, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8467 del 2025 Rv. 674152-01, N. 16456 del 2024 Rv. 671545-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **19685** *del* **13/06/2026** (Rv. **678606-02**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

A. *(CARRIERO MARCELLO) contro* M. *(VACCARELLA ROMANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/08/2017

168146 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEL CONIUGE - CONIUGE PUTATIVO Successione legittima - Del coniuge superstite - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Misura della quota di riserva - Successioni aperte prima della entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 - Applicabilità della disposizione originaria.

168174 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - IN GENERE In genere.

Le innovazioni introdotte in materia di successioni mortis causa dalla legge 19 maggio 1975, n 151, sulla riforma del diritto di famiglia, non operano per le successioni che si sono aperte prima dell'entrata in vigore di detta legge, per le quali, pertanto, deve trovare applicazione, relativamente al coniuge superstite, la disciplina del codice civile nella formulazione originaria, che gli garantisce l'usufrutto di una quota dell'eredità, e non nel testo sostituito dalla citata legge, che gli attribuisce una quota del patrimonio del de cuius in piena proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 456, Cod. Civ. art. 581 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6040 del 1980 Rv. 409815-01

Massime precedenti Vedi: N. 5532 del 1977 Rv. 389168-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **19685** *del* **13/06/2026** (Rv. **678606-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

A. *(CARRIERO MARCELLO) contro* M. *(VACCARELLA ROMANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/08/2017

168047 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE Successione - Delazione ereditaria - Concorso tra chiamata testamentaria e legittima - Devoluzione delle quote al medesimo soggetto - Unicità della delazione e dell'accettazione - Effetti - Fattispecie.

In tema di successione ereditaria, qualora una medesima persona sia chiamata all'eredità in parte per testamento e in parte per legge, non si configura un concorso tra autonome delazioni suscettibili di separata accettazione o rinuncia, ma un'unica delazione avente ad oggetto l'intera devoluzione ereditaria, ancorché fondata su distinti titoli di vocazione; ne consegue che l'accettazione dell'eredità compiuta dal chiamato opera con riferimento all'intera quota devolutagli, sia a titolo testamentario sia a titolo legittimo.(Nella specie, venuta meno l'istituzione testamentaria della quota disponibile, la S.C. ha ritenuto che l'accettazione dell'eredità già effettuata dai figli del testatore in forza della vocazione testamentaria si estendesse anche alla quota loro devoluta per legge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 456, Cod. Civ. art. 457

Massime precedenti Vedi: N. 264 del 2013 Rv. 624596-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **19708** *del* **13/06/2026** (Rv. **678985-02**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.** *Relatore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.**

C. *(CASTELLI ROBERTO) contro* C.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE IMPERIA, 03/05/2021

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Processo civile - Capacità e legittimazione processuale - Difetto originario del convenuto - Cassazione senza rinvio ex art. 382, ult. comma, c.p.c. - Caducazione della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo.

In materia di processo civile, l'accertamento che l'azione sia stata proposta nei confronti di un soggetto privo di autonoma capacità e legittimazione processuale comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., risultando inutile la prosecuzione del giudizio o il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della domanda nei confronti del medesimo convenuto; ne consegue la caducazione della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo eventualmente emesso nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9526 del 1992 Rv. 478527-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1978 del 2012 Rv. 620487-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **19708** *del* **13/06/2026** (Rv. **678985-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.** *Relatore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.**

C. *(CASTELLI ROBERTO) contro* C.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE IMPERIA, 03/05/2021

046022 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Processo civile - Comunione ereditaria - Contitolarità dei rapporti in capo agli eredi - Esclusione di un centro autonomo di imputazione - Conseguenze - Fattispecie.

In materia di processo civile, la comunione ereditaria è priva di autonoma soggettività giuridica, permanendo in capo ai coeredi la contitolarità dei rapporti sostanziali e processuali a essa inerenti; ne consegue che domanda proposta contro la comunione deve essere rivolta nei confronti di tutti i partecipanti ovvero del loro rappresentante sostanziale, ove esistente e ritualmente investito del relativo potere. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso per il pagamento di oneri condominiali relativi a beni compresi in una comunione ereditaria, aveva escluso il difetto di legittimazione passiva dell'ingiunta, benché dagli atti non emergesse l'esistenza di un soggetto validamente investito del potere di rappresentare tutti i coeredi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1106, Cod. Civ. art. 1116, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4209 del 2014 Rv. 629623-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **19953** *del* **15/06/2026** (Rv. **678561-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

C. *(CAMPILONGO ARCANGELA) contro* P. *(ABBATE CARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2024

136074 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Azione di regolamento di confini - Presupposto - Contiguità dei fondi - Traslazione di confini che investa più di due fondi - Esperibilità dell'azione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

L'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c. può essere esercitata, sussistendone i presupposti, anche nel caso in cui, per effetto della traslazione dei confini, i fondi interessati dalla situazione di incertezza siano a due a due contigui, ove, in base alle relazioni geometriche esistenti tra le rispettive giaciture dei confini, l'attore abbia interesse a farli accertare tutti in un unico processo. (Nella specie, la S.C., pronunciando su opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ha dichiarato la nullità della sentenza resa in un giudizio di regolamento di confini per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario di un fondo non direttamente confinante con quello di una delle parti, ma suscettibile di subire una rideterminazione, a cascata, dei propri confini per effetto della traslazione di quelli controversi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20349 del 2017 Rv. 645102-01

Massime precedenti Vedi: N. 11770 del 2019 Rv. 653806-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **19984** *del* **15/06/2026** (Rv. **678562-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **PEDRELLI CLAUDIA.** *(Conf.)*

I. *(MORRONE MARIA) contro* V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 16/12/2020

078014 ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO Immobili - Enti previdenziali - Dismissione - Determinazione del prezzo - Decreto ministeriale attuativo - Contrasto con fonte primaria - Disapplicazione in via incidentale.

In tema di dismissione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali, il d.m. Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 marzo 2004 - adottato in attuazione del d.l. n. 41 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 104 del 2004 - ha natura meramente attuativa, limitandosi a specificare i criteri tecnico-procedurali per la determinazione dei coefficienti aggregati di abbattimento del prezzo; ne consegue che le sue disposizioni, ove incompatibili con la disciplina dettata dal decreto-legge e dalla legge di conversione, devono essere disapplicate dal giudice in quanto illegittime per contrasto con la legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/2004 num. 41, Legge 23/04/2004 num. 104, DM min. EFI 26/03/2004, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23074 del 2018 Rv. 651005-01, N. 4948 del 2024 Rv. 670333-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **19984** *del* **15/06/2026** (Rv. **678562-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **PEDRELLI CLAUDIA.** *(Conf.)*

I. *(MORRONE MARIA) contro* V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 16/12/2020

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI Atti amministrativi - Disapplicazione in via incidentale - Decreto ministeriale illegittimo - Contrasto con fonte primaria - Destinatari determinabili a posteriori - Ammissibilità.

In tema di disapplicazione in via incidentale degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'allegato E) alla l. n. 2248 del 1865, un decreto ministeriale può essere disapplicato, se in contrasto con una fronte primaria, allorquando i suoi destinatari, seppure non determinabili a priori, lo siano a posteriori e lo stesso abbia una funzione meramente attuativa della detta fonte primaria.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5988 del 2024 Rv. 670474-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **19987** *del* **15/06/2026** (Rv. **678563-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

D. *(RESTIVO MICHELE) contro* E. *(BUCCELLATO THOMAS)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/10/2022

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Caparra confirmatoria - Qualificazione del versamento - Nomen iuris - Insufficienza - Sproporzione dell'importo - Rilevanza - Accertamento della volontà negoziale - Necessità - Fattispecie.

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE In genere.

L'anticipato versamento di una somma di denaro assume funzione di caparra confirmatoria quando le parti intendono perseguire gli scopi pratici previsti dall'art. 1385 c.c., ed è pertanto compito del giudice di merito accertare l'effettiva volontà negoziale mediante l'esame del complessivo regolamento contrattuale e dell'intera vicenda negoziale, non essendo sufficiente il mero nomen iuris adottato dalle parti; la manifesta sproporzione per eccesso dell'importo versato costituisce indice altamente significativo della possibile estraneità della pattuizione allo schema tipico della caparra confirmatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva attribuito natura di caparra confirmatoria a una somma pari a circa il 92,59% del prezzo convenuto, senza adeguato accertamento della reale volontà negoziale delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 12423 del 2018 Rv. 648520-01, N. 656 del 2025 Rv. 673500-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **20054** *del* **16/06/2026** (Rv. **678564-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

I. *(PANNARALE FRANCESCO) contro* A. *(MASSARI GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 03/02/2020

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Responsabilità del cessionario per i debiti - Limite ex art. 2560, comma 2, c.c. - Inapplicabilità - Carenza di alterità soggettiva sostanziale tra cedente e cessionario - Presupposti - Fondamento.

In tema di cessione d'azienda, la carenza di un'effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionario, che esclude l'applicabilità del limite di responsabilità previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c., ricorre nei casi in cui sia ravvisabile una perdurante identità soggettiva sostanziale, ancorché non formale, tra le parti della cessione, quali la trasformazione del medesimo soggetto e il conferimento dell'azienda individuale in una società unipersonale facente capo al medesimo imprenditore; al di fuori di tali casi, la disciplina dell'art. 2560 c.c. trova applicazione anche ove l'alterità soggettiva tra le parti della cessione sia soltanto apparente o strumentale, restando la tutela dei creditori affidata ai rimedi ordinari, tra cui l'azione revocatoria e quella risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560 com. 2, Cod. Civ. art. 2560

Massime precedenti Vedi: N. 21561 del 2020 Rv. 659319-01, N. 14020 del 2025 Rv. 675911-02, N. 25393 del 2025 Rv. 676340-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5054 del 2017 Rv. 643279-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **20055** *del* **16/06/2026** (Rv. **678565-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

Z. *(PEREGO LUCA FRANCESCO) contro* B. *(ALTAVILLA IDA)*

Regola competenza

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Clausola arbitrale contenente riferimento a fattispecie astratte - Interpretazione secondo la comune intenzione delle parti - Necessità - Riferimento a definizioni giuridiche - Carattere esclusivo della definizione utilizzata - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di arbitrato, la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'"interpretazione" e l'"esecuzione" del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola compromissoria relativa a "qualsivoglia controversia concernente le prestazioni svolte" devolvesse agli arbitri tutte le controversie inerenti al rapporto professionale, comprese quelle sulla natura delle prestazioni rese, e non soltanto quelle sulla loro quantificazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 807, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 808, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 808 quater

Massime precedenti Conformi: N. 26553 del 2018 Rv. 650890-02

Massime precedenti Vedi: N. 31350 del 2022 Rv. 665989-01, N. 2145 del 2025 Rv. 673840-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **20056** *del* **16/06/2026** (Rv. **678678-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

M. *(MIGLIOSI PIETRO) contro* M. *(ROMEO SABRINA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 15/05/2020

127052 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - DELAZIONE DEL GIURAMENTO - IN GENERE Prescrizione presuntiva - Delazione di giuramento - Giuramento da parte del debitore sull'esistenza di un debito minore - Effetto preclusivo della contestazione.

L'eccezione di prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c. implica il riconoscimento della preesistenza del debito nella misura richiesta, con la conseguenza che il giuramento deferito dal creditore sull'avvenuto pagamento non è validamente prestato, qualora il debitore, giurando, affermi che il credito aveva un ammontare inferiore a quello richiesto e, in questa minore misura, era stato soddisfatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2960 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2058 del 1962 Rv. 253200-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20168** *del* **16/06/2026** (Rv. **678566-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

E. *(SFAMURRI MONICA) contro* A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/04/2025

136001 PROPRIETA' - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Rinuncia abdicativa - Disciplina introdotta dall'art. 1, comma 731, della l. n. 199 del 2025 - Ambito temporale di applicazione - Atti anteriori all'entrata in vigore - Fondamento.

In tema di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 731, della l. n. 199 del 2025 non trova applicazione rispetto agli atti anteriori alla sua entrata in vigore - 1° gennaio 2026 - i cui effetti si siano già esauriti, in assenza di una disposizione transitoria derogatoria dell'art. 11 preleggi c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 827, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 30/12/2025 num. 199 art. 1 com. 731

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23093 del 2025 Rv. 675840-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20214** *del* **16/06/2026** (Rv. **678937-04**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

S. *(TEDOLDI ALBERTO) contro* C. *(AGNOLI CATERINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/04/2024

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Contratti del consumatore - Compenso dell'avvocato - Pattuizione di tariffa oraria - Validità - Limiti.

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

In tema di contratti del consumatore, il compenso dell'avvocato può essere validamente pattuito sulla base di tariffe orarie, purché le relative clausole siano formulate in modo chiaro, comprensibile e trasparente, così da consentire al cliente di valutare le conseguenze economiche dell'impegno assunto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34 com. 2

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20214** *del* **16/06/2026** (Rv. **678937-03**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

S. *(TEDOLDI ALBERTO) contro* C. *(AGNOLI CATERINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/04/2024

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratti del consumatore - Qualifica di consumatore - Criterio funzionale - Attività imprenditoriale o di liquidazione - Esclusione - Fattispecie.

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di contratti del consumatore, la qualifica di consumatore va accertata in base allo scopo concreto perseguito mediante il contratto e deve essere esclusa quando l'incarico professionale sia funzionalmente collegato, anche in via accessoria, all'esercizio di un'attività imprenditoriale ovvero alla liquidazione di rapporti societari a essa riconducibili, assumendo in tal caso il cliente la veste di professionista ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la qualità di consumatrice della socia unica e liquidatrice di una società, la quale aveva conferito a un avvocato incarichi professionali strumentali al recupero di beni e crediti sociali, per l'effetto funzionali all'attività di liquidazione della società stessa, riconoscendo invece tale qualità alle altre mandanti, estranee all'attività d'impresa e mosse dalla sola tutela di diritti successori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8419 del 2019 Rv. 653386-01, N. 6578 del 2021 Rv. 660800-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20214** *del* **16/06/2026** (Rv. **678937-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

S. *(TEDOLDI ALBERTO) contro* C. *(AGNOLI CATERINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/04/2024

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE Giudizio di appello - Discussione orale ritualmente richiesta - Omessa celebrazione - Trattazione scritta della fase decisoria ex art. 352 c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Nullità - Esclusione - Violazione princìpi costituzionali e Cedu - Insussistenza.

133243 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA In genere.

Nel giudizio di appello, l'omessa discussione orale, ancorché ritualmente richiesta dalla parte, non determina nullità del procedimento, trovando applicazione il modello della trattazione scritta della fase decisoria previsto dall'art. 352 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022; tale disciplina non viola gli artt. 24 e 111 Cost., né l'art. 6 CEDU, poiché il diritto di difesa e il principio del contraddittorio risultano adeguatamente garantiti mediante lo scambio di difese scritte, non essendo configurabile un diritto costituzionalmente indefettibile alla discussione orale nei gradi di giudizio successivi al primo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 bis, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1769 del 2025 Rv. 673942-01, N. 4277 del 2025 Rv. 673765-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20214** *del* **16/06/2026** (Rv. **678937-02**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

S. *(TEDOLDI ALBERTO) contro* C. *(AGNOLI CATERINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/04/2024

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Ricusazione - Anticipazione del giudizio - Presupposti - Manifestazione inequivoca del convincimento al di fuori delle proprie funzioni - Necessità - Valutazioni funzionali allo svolgimento del processo - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della ricusazione del giudice ex artt. 51, n. 4 e 52 c.p.c., l'anticipazione del giudizio è configurabile in presenza di una manifestazione inequivoca e oggettiva del proprio convincimento al di fuori delle proprie funzioni, tale da rivelare una definitiva presa di posizione del giudice sul merito della controversia, anticipandone gli esiti; restano escluse da tale ambito le valutazioni funzionali allo svolgimento del processo e non indicative di una presa di posizione definitiva. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrasse anticipazione del giudizio il richiamo del giudice alla sottoscrizione del contratto da parte dell'attrice, in quanto diretto unicamente a rappresentare il fatto storico della firma e i possibili rischi processuali ad essa connessi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24934 del 2014 Rv. 633253-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **20252** *del* **16/06/2026** (Rv. **678679-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

P. *(MORBIDELLI GIUSEPPE) contro* P. *(BIANCHI ENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/07/2020

039012 CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) Sepolcro familiare - Titolarità dei componenti della famiglia del fondatore - Diversa volontà del fondatore - Potere di restringere o ampliare i beneficiari - Sussistenza - Manifestazione - Libertà di forma - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.

In tema di sepolcro familiare, la titolarità dello jus sepulcri spetta ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo jure sanguinis, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto poiché la volontà del fondatore è sovrana, potendo senza limiti restringere o ampliare la sfera dei beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa la "famiglia" ai fini della titolarità di tale diritto; detta volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, purché in maniera non equivoca, e può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari presuntivi, rimessi alla valutazione del giudice di merito, il cui convincimento al riguardo costituisce giudizio di fatto, sindacabile in cassazione soltanto per vizi logico-giuridici della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 74, Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824, Regio Decr. 21/12/1942 num. 1880 art. 71

Massime precedenti Conformi: N. 532 del 1979 Rv. 396649-01

Massime precedenti Vedi: N. 5547 del 1995 Rv. 492358-01, N. 15432 del 2025 Rv. 675876-03

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20301** *del* **17/06/2026** (Rv. **678567-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

B. *(MAROTTA CARMELA ANNA GRAZIA) contro* T. *(CORTICELLI ANNA MARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/10/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione dell'atto di appello alla parte personalmente anziché al procuratore costituito - Inesistenza giuridica - Esclusione - Nullità - Sanatoria - Modalità.

La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza, ma la nullità della notifica; deve, per l'effetto, disporsi ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata si sia costituita, nel qual caso la nullità resta sanata ex tunc ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3666 del 2019 Rv. 652902-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20314** *del* **17/06/2026** (Rv. **678568-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

F. *(FERRARO GIUSEPPE) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/10/2022

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Previsione di distanza minima - Riferimento a pareti finestrate - Nozione - Pareti munite di vedute - Configurabilità - Estensione a pareti munite di luci - Esclusione - Verifica giudiziale in concreto - Necessita.

In tema di previsioni di distanze minime nell'ambito dei rapporti di vicinato, l'obbligo di osservare le stesse nelle costruzioni, valevole solo per le vedute e non anche per le luci, sussiste anche con riferimento alle "pareti finestrate", nozione riferibile alle pareti munite di finestre qualificabili come vedute, con esclusione delle pareti munite di luci, ovvero di quelle su cui si aprono finestre cosiddette "lucifere", con necessità di una verifica giudiziale in concreto in relazione alle singole ipotesi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26383 del 2016 Rv. 642167-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20471** *del* **17/06/2026** (Rv. **678938-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

A. *(VICEDOMINI GIULIO) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/12/2020

167010 STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO Vincolo di inedificabilità nelle fasce di rispetto autostradali ex art. 9 l. n. 729 del 1961 - Natura - Conseguenze - Accertamento della sussistenza del vincolo - Anteriorità della costruzione rispetto alla realizzazione dell'autostrada - Onere della prova a carico del privato - Sussistenza.

Il vincolo di inedificabilità assoluta entro un determinata distanza dalla sede autostradale, previsto dall'art. 9 della l. n. 729 del 1961, nonché dal Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992) e dal relativo regolamento attuativo (d.P.R. n. 495 del 1992), determina una presunzione di illegittimità delle costruzioni ricadenti nella fascia di rispetto autostradale, con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza del vincolo apposto dalla P.A., grava sul privato l'onere di dimostrare l'anteriorità della costruzione rispetto alla realizzazione dell'autostrada.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 septies CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 01/04/1968 num. 1404, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 3, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 16, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 17, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 18, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 26, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 27, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 28, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2656 del 2015 Rv. 634121-01, N. 2127 del 2022 Rv. 663946-01, N. 27114 del 2013 Rv. 629046-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20490** *del* **17/06/2026** (Rv. **678680-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

S. *(IANNONE SALVATORE) contro* M. *(VISCOMI ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/03/2022

136237 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE Muro di cinta - Preesistenza di edificio nel fondo limitrofo posto a distanza inferiore a quella legale fra costruzioni - Edificazione in aderenza a muro di confine - Legittimità - Esclusione.

In tema di distanze legali, la costruzione in aderenza a un muro di confine, ai sensi dell'art. 878, comma 2, c.c., è consentita soltanto ove non preesista all'interno del fondo limitrofo un edificio posto a distanza inferiore a quella che deve per legge intercorrere tra i fabbricati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Massime precedenti Conformi: N. 10575 del 2012 Rv. 622881-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20534** *del* **18/06/2026** (Rv. **678986-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

C. *(PENNETTA DONATO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/12/2020

078024 ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE Servizio sanitario nazionale - Enti ospedalieri disciolti - Trasferimento dei beni ai comuni - Vincolo di destinazione alle UU.SS.LL. - Ambito oggettivo - Inclusione dei beni produttivi di reddito mobili e immobili - Fondamento.

097183 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE In genere.

In tema di riforma sanitaria, il vincolo di destinazione originariamente previsto dall'art. 66, comma 1, lett. b), della l. n. 833 del 1978 e dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - ratione temporis applicabile - riguardava tutti i beni già appartenenti agli enti ospedalieri disciolti e trasferiti ope legis ai comuni, compresi i beni mobili e immobili destinati a fornire rendite patrimoniali, in quanto anch'essi funzionali al perseguimento delle finalità del Servizio sanitario nazionale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 1957 del 2007 Rv. 594943-01

Massime precedenti Vedi: N. 1895 del 2017 Rv. 642483-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20664** *del* **18/06/2026** (Rv. **678569-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

P. *(AURELI MICHELE) contro* Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/02/2020

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Reintegrazione specifica dei diritti reali - Limite ex art. 2058, comma 2, c.c. - Irrilevanza - Fondamento - Limite del pregiudizio all'economia nazionale - Natura di eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio.

In tema di risarcimento del danno, la tutela riservata ai diritti reali non consente l'applicabilità dell'art. 2058, comma 2, c.c. nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il loro carattere assoluto, salvo che la demolizione della cosa sia di pregiudizio all'economia nazionale, dovendo il giudice, in tale evenienza, provvedere soltanto per equivalente ex art. 2933, comma 2, c.c.; la verifica della sussistenza o meno di quest'ultima ipotesi non richiede, però, che la parte obbligata assuma l'iniziativa ovvero manifesti la sua volontà in tal senso, trattandosi, piuttosto, dell'oggetto di un'eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile d'ufficio da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2933 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 16611 del 2019 Rv. 654338-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20664** *del* **18/06/2026** (Rv. **678569-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

P. *(AURELI MICHELE) contro* Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/02/2020

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Lesione del diritto di proprietà - Danno non patrimoniale - Lesione di diritti inviolabili della persona - Necessità - Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.

La lesione del diritto di proprietà è fonte di danno non patrimoniale solo quando, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., comporti un pregiudizio serio e

non futile a uno dei diritti della persona riconosciuti dalla Carta costituzionale - a titolo esemplificativo, quello alla salute, alla tutela della maternità e infanzia, al lavoro, alla privatezza del domicilio e della corrispondenza, alla libertà di movimento, alla libertà di riunione, di svolgere attività politica o sindacale - ovvero nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, quali quelle contemplate dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 34 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20684 del 2009 Rv. 609433-01, N. 29832 del 2008 Rv. 606431-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **20833** *del* **19/06/2026** (Rv. **679288-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

F. *(TANZARELLA GIANCARLO) contro* C. *(COGO GIOVANNA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/05/2022

070001 DIRITTI REALI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Art. 17 della l. n. 433 del 1934 - Effetti conformativi della proprietà di portici - Sussistenza - Conseguenze - Vanificazione del contenuto del diritto di proprietà - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO In genere.

L'art. 17 del r.d. n. 433 del 1934 - contenente l'approvazione del piano regolatore generale del Comune di Milano - ha effetti conformativi della proprietà dei portici ricompresi negli edifici realizzati in base a tale legge, che ne prevede la soggezione a servitù pubblica di passaggio, alla stregua di una strada pubblica, e - lasciando immutato il contenuto del diritto di proprietà - non vanifica la facoltà del proprietario di godere in modo pieno ed esclusivo del bene, restandone altrimenti violato il principio di tipicità dei diritti reali (cd. numerus clausus) attraverso la creazione di una fattispecie non prevista dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la servitù di pubblico passaggio su area porticata di proprietà condominiale comporti l'obbligo del Condominio proprietario di sopportare l'occupazione dell'area con tavoli e sedie, ancorché autorizzata con deliberazione comunale, a seguito di intervenuta disdetta, da parte del Condominio, del contratto con cui l'aveva consentita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065, Regio Decr. 19/02/1934 num. 433 art. 17

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **20853** *del* **19/06/2026** (Rv. **679289-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

F. *(LOBUONO MICHELE) contro* A. *(VACCARELLA ROMANO)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/07/2024

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Clausola compromissoria - Natura - Contratto ad effetti processuali - Autonomia dal contratto che la contiene -Fondamento - Conseguenze.

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria costituisce un contratto ad effetti processuali a sé stante ed autonomo rispetto a quello nel quale è inserita, sicché la sua validità deve essere valutata indipendentemente da quella del contratto che la contiene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25024 del 2013 Rv. 628710-01, N. 17711 del 2014 Rv. 632468-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **20853** *del* **19/06/2026** (Rv. **679289-02**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

F. *(LOBUONO MICHELE) contro* A. *(VACCARELLA ROMANO)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/07/2024

011070 APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI SERVIZI (CONTINUATIVI O PERIODICI) Conferimento di incarico professionale complesso e organizzato - Procedura di evidenza pubblica - Necessità - Conferimento di incarico episodico - Prestazione d'opera intellettuale - Applicabilità della disciplina degli appalti pubblici - Esclusione.

103064 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE In genere.

In tema di contratti della pubblica amministrazione, l'affidamento di un incarico professionale inserito in un programma unitario e organizzato di attività, modellato sui bisogni dell'ente e caratterizzato da prestazioni complesse e continuative, integra un appalto di servizi soggetto alle procedure di evidenza pubblica, mentre il conferimento di un incarico professionale singolo, episodico e correlato a esigenze contingenti, configura un contratto d'opera intellettuale sottratto alla disciplina degli appalti pubblici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 70, Cod. Civ. art. 2230

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **20855** *del* **19/06/2026** (Rv. **679321-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PIZZELLA ARTURO.** *Relatore:* **PIZZELLA ARTURO.**

C. *(TURCHETTA ATTILIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2025

079045 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - SPESE Spese relative alle operazioni materiali di esecuzione dell'obbligo e di rappresentanza tecnica - Diritto al rimborso - Sussistenza - Decreto di ingiunzione del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Limiti - Opposizione alla esecuzione forzata - Asserito adempimento della obbligazione - Spese processuali - Liquidazione - Con decreto ingiuntivo del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione - Con pronuncia definitoria della controversia - Necessità - Mancata pronuncia del giudice sul punto - Impugnabilità della sentenza.

La parte che per ottenere la esecuzione in proprio favore di una obbligazione di fare ha dovuto iniziare un processo di esecuzione ha diritto al rimborso, oltre che delle spese anticipate per far compiere le operazioni materiali di esecuzione dell'obbligo, di quelle di rappresentanza tecnica, e, per conseguire tale rimborso, può ottenere dal giudice dell'esecuzione il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 614 c.p.c. Tuttavia, ove l'intimato proponga opposizione sostenendo di avere già adempiuto l'obbligazione, sicché la relativa controversia deve essere decisa con sentenza, la liquidazione delle spese processuali relative alla fase che inizia con tale contestazione va invece operata con il provvedimento che definisce la controversia, e, qualora il giudice non vi provveda,

la sentenza può essere per tale parte impugnata, ma sulla liquidazione delle predette spese non può provvedere il giudice dell'esecuzione con il decreto previsto dall'art. 614 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614

Massime precedenti Conformi: N. 8339 del 2003 Rv. 563580-01

Massime precedenti Vedi: N. 12466 del 2023 Rv. 667582-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **20872** *del* **19/06/2026** (Rv. **679290-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

A. *(FURORE FRANCO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/06/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Misura dell'indennizzo ex art. 2 bis della l. n. 89 del 2001 - Limite massimo - Criteri di determinazione - Giudizio presupposto - Valore della causa - Interessi - Inclusione - Spese legali - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'art. 2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, va determinato sulla base del valore della vicenda oggetto del giudizio presupposto, includendovi gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito, ma non le spese legali in esso sostenute che, pur gravando sulla parte perché funzionali all'esercizio dell'azione, non rientrano nell'oggetto della causa.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7695 del 2019 Rv. 653378-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20873** *del* **19/06/2026** (Rv. **679291-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

O. *(SARACCO GIANNI MARIA) contro* C. *(PERI DANIELA)*

Rigetta, TRIBUNALE CUNEO, 26/04/2021

045083 COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - TRASPORTI FUNEBRI Trasporto della salma da un Comune all'altro - Certificazione del medico - Insufficienza - Autorizzazione del Comune - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, il trasporto della salma da un Comune all'altro richiede l'autorizzazione comunale, in virtù delle funzioni di polizia mortuaria esercitate dall'ente a tutela di igiene, sicurezza e decoro, non essendo sufficiente la certificazione medica dell'avvenuto decesso, che concerne il distinto profilo sanitario. (Nella specie, la S.C. - rilevato il coordinamento fra la normativa statale e quella della Regione Piemonte in materia - ha confermato la sanzione irrogata all'impresa di pompe funebri che aveva trasportato la salma durante il periodo di osservazione, quindi "a cassa aperta", sulla base del solo certificato medico, senza munirsi dell'autorizzazione dell'ente).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 339, DPR 10/09/1990 num. 285 art. 8, DPR 10/09/1990 num. 285 art. 19 com. 3, Legge Reg. Piemonte 03/08/2011 num. 15 art. 3 com. 4, Legge Reg. Piemonte 03/08/2011 num. 15 art. 3 com. 5, Legge Reg. Piemonte 03/08/2011 num. 15 art. 8

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20878** *del* **19/06/2026** (Rv. **679322-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **PEDRELLI CLAUDIA.** *(Conf.)*

P. *(GIORGETTI MARIA CARLA) contro* T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 01/09/2020

058228 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - RISOLUTIVA Condizione risolutiva - Clausola risolutiva espressa - Presupposti - Differenze - Effetti.

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA In genere.

In tema di contratti, la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio "ab origine", laddove, invece, con la clausola risolutiva espressa, le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Conformi: N. 20854 del 2014 Rv. 632838-01

Massime precedenti Vedi: N. 17181 del 2008 Rv. 604096-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20878** *del* **19/06/2026** (Rv. **679322-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **PEDRELLI CLAUDIA.** *(Conf.)*

P. *(GIORGETTI MARIA CARLA) contro* T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 01/09/2020

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clausola risolutiva espressa - Presupposti di applicazione - Inadempimento della controparte di chi se ne avvale - Sussistenza - Conseguenze - Riconducibilità della clausola all'art. 1353 c.c. - Condizioni - Fattispecie.

Presupposto per l'applicazione della clausola risolutiva espressa è l'inadempimento della controparte di chi se ne avvale; ove tale inadempimento non sussista, la clausola può rilevare alla stregua di condizione risolutiva ex art. 1353 c.c., purché l'evento cui si riferisce sia sufficientemente determinato, e non rimesso alla mera volontà di una parte. (Nella specie, la

S.C. ha confermato che la futura stipula della convenzione di lottizzazione, fatta oggetto di clausola risolutiva espressa nel preliminare di vendita, può venire in rilievo quale condizione risolutiva, il cui avveramento prescinde dall'inadempimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Conformi: N. 24532 del 2018 Rv. 651138-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **20932** *del* **20/06/2026** (Rv. **679292-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

V. *(BAGALINI OTELLO) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/08/2021

056038 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE Mutuo - Pluralità di mutuanti - Presunzione di solidarietà attiva dei mutuanti - Esclusione - Espressa previsione nel titolo - Necessità - Legittimazione e interesse del debitore a negare la solidarietà - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

In tema di mutuo, la pluralità dei mutuanti non vale a fondare automaticamente la solidarietà attiva del credito restitutorio verso il mutuatario, la quale richiede un'espressa previsione nel titolo; ne consegue che il debitore, oltre ai creditori, è legittimato a contestarne la sussistenza, avendone lo stesso interesse in quanto la solidarietà attiva restringe il novero delle eccezioni opponibili ai diversi creditori. (Nella specie, è stata esclusa la solidarietà attiva in relazione a un mutuo erogato mediante utilizzo di somme depositate su conto corrente cointestato ai mutuanti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1296, Cod. Civ. art. 1297, Cod. Civ. art. 1298 com. 2, Cod. Civ. art. 1854

Massime precedenti Vedi: N. 2267 del 2019 Rv. 652352-01, N. 77 del 2018 Rv. 646663-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21164** *del* **22/06/2026** (Rv. **679293-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **GRAZIANO FRANCESCO.** *Relatore:* **GRAZIANO FRANCESCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

Z. *(ZAULI CARLO) contro* P. *(FIORENZA FRANCO)*

Regola competenza

100108 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione di sentenza cassata - Competenza - Attribuzione al giudice del rinvio - Necessità - Omessa introduzione o estinzione del giudizio di rinvio - Irrilevanza.

La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata in sede di legittimità dev'essere proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e non davanti al giudice individuabile secondo le ordinarie regole di competenza, anche qualora il giudizio di rinvio non sia mai stato introdotto ovvero si sia estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Massime precedenti Conformi: N. 20327 del 2013 Rv. 627485-01

Massime precedenti Vedi: N. 26105 del 2023 Rv. 669102-01, N. 17755 del 2023 Rv. 668352-02, N. 22359 del 2021 Rv. 662102-01, N. 21969 del 2018 Rv. 650529-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21182** *del* **22/06/2026** (Rv. **679294-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **GRAZIANO FRANCESCO.** *Relatore:* **GRAZIANO FRANCESCO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

D. *(FARGIORGIO ANTONIO) contro* D. *(SIGNORE MADDALENA)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sentenza del giudice di pace dichiarativa di incompetenza - Appello al tribunale - Fondatezza della censura - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Fondamento - Regolamento di competenza avverso la sentenza di appello - Cassazione della sentenza - Rimessione al giudice d'appello - Sussistenza.

L'erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., poiché il comma 3 dell'art. 353 c.p.c., che quella rimessione prevedeva nel solo caso in cui il Pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avesse dichiarato la competenza, è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 89 della l. 26 novembre 1990, n. 353. Pertanto, quando il giudice d'appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata in sede di regolamento di competenza, la Corte di cassazione, previa declaratoria di competenza in favore del giudice di primo grado, deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13439 del 2020 Rv. 658379-01, N. 15451 del 2020 Rv. 658731-01, N. 18898 del 2023 Rv. 668600-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21216** *del* **22/06/2026** (Rv. **679295-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

S. *(ORLANDINI ALESSANDRO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 16/01/2020

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Azienda sottoposta a sequestro preventivo - Incarico di custode giudiziario - Contenuto - Concluso sotto il vigore del d.lgs. n. 14/2010 e del d.P.R. n. 177/2015 - Compenso - Criteri di liquidazione.

In tema di compenso del custode giudiziario di azienda sottoposta a sequestro preventivo, l'attività svolta ha natura gestoria e non meramente conservativa; pertanto, il compenso è liquidato ai sensi del d.lgs. n. 14 del 2010 e del d.P.R. n. 177 del 2015, ove l'incarico si sia concluso durante la loro vigenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/02/2010 num. 14 art. 8 CORTE COST., DPR 07/10/2015 num. 177 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104

Massime precedenti Vedi: N. 8538 del 2018 Rv. 648011-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21340** *del* **23/06/2026** (Rv. **679296-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(CENNI SERGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/05/2020

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Fermo amministrativo di veicoli - Indennità di custodia - Sentenza della Corte costituzionale n. 92/2013 - Tariffe vigenti al momento del sorgere del rapporto - Applicabilità.

In materia di indennità di custodia per veicoli sottoposti a fermo amministrativo, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, ai rapporti di custodia sorti nel vigore del regime tariffario previsto dagli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 571 del 1982 deve trovare applicazione tale normativa, previgente alle norme dichiarate incostituzionali, e non il regime forfettario introdotto dall'art. 1, comma 447, della l. n. 147 del 2013, che la pronuncia della Consulta ha censurato in quanto peggiorativa della condizione del custode e costituente disciplina retroattiva che sopravanzava i limiti della ragionevolezza.

Riferimenti normativi: DPR 29/07/1982 num. 571 art. 11, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 12, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 38 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 323, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 447 CORTE COST.

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **21411** *del* **23/06/2026** (Rv. **679297-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(BUTTICE' MARIA LUISA) contro* D. *(SCIFO STEFANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/02/2020

130004 PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA Procedimento di nuova opera o di danno temuto - Carattere monofasico - Sussistenza - Ricorrente vittorioso nel merito - Mancato riconoscimento delle spese della fase cautelare - Applicabilità dell'art. 91 c.p.c. - Esclusione.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Nell'ambito del procedimento cautelare uniforme, così come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. in l. n. 80 del 2005, il procedimento di nuova opera o di danno temuto introdotto "ante causam", al pari d'ogni altro diretto all'emissione di una misura cautelare di carattere anticipatorio, è esclusivamente monofasico e termina con il provvedimento, d'accoglimento o di

rigetto, emesso dal giudice monocratico o dal collegio adito in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.; ne consegue che il ricorrente, soccombente nella fase cautelare e vittorioso nel successivo giudizio di merito, non può ottenere il rimborso delle spese poste a suo carico nel procedimento cautelare invocando l'art. 91 c.p.c., attesa l'autonomia della relativa regolamentazione rispetto a quella del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. EBIS CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18535 del 2022 Rv. 664990-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21580** *del* **24/06/2026** (Rv. **679298-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

D. *(DI MARTINO PAOLO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/04/2021

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Termine per la riassunzione - Decorrenza - Conoscenza legale dell'evento - Decorrenza del termine anche con riferimento ad altri processi pendenti tra le stesse parti patrocinate dallo stesso difensore - Configurabilità.

La morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento. (Nella specie, la S.C. ha individuato il dies a quo nella data del verbale dell'udienza celebrata in altro giudizio tra le stesse parti, dal quale si evinceva l'interruzione del processo per morte del procuratore costituito in entrambi i giudizi, affermando che la conoscenza così acquisita potesse dirsi "legale" in quanto non acquisita aliunde, bensì attraverso un atto processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13900 del 2017 Rv. 644392-01

Massime precedenti Vedi: N. 15004 del 2024 Rv. 671345-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **21592** *del* **24/06/2026** (Rv. **679323-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

C. *(PAPARATTI FERDINANDO) contro* C.

Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/10/2024

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Notaio - Azione disciplinare - Decesso - Improcedibilità dell'azione disciplinare e del giudizio - Rilevabilità d'ufficio anche in grado di cassazione - Fondamento.

Il decesso del notaio determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare avviata nei confronti dello stesso - che attiene a diritti soggettivi personalissimi e non è quindi trasmissibile - e conseguentemente l'improcedibilità del giudizio, rilevabile d'ufficio anche in grado di cassazione, per sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione, in quanto il venir meno dello status professionale che giustifica il procedimento disciplinare fa cessare l'interesse pubblico alla sanzione.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 93 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 93 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34320 del 2025 Rv. 677434-01, N. 5848 del 2025 Rv. 673989-01, N. 23515 del 2004 Rv. 578346-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21686** *del* **25/06/2026** (Rv. **679299-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.** *Relatore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.**

C. *(VETERE SALVATORE) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 28/06/2024

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Distinte ordinanze-ingiunzione - Opposizioni separate - Successiva riunione - Liquidazione unitaria - Necessità - Abuso del processo - Esclusione - Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Esclusione - Ragioni.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

Qualora la parte abbia introdotto separati giudizi in opposizione avverso distinte ordinanze-ingiunzione emesse dall'ente impositore e tali giudizi siano stati successivamente riuniti, il giudice di merito deve liquidare le spese in modo unitario, avuto riguardo all'unico giudizio risultante dalla riunione, senza poter configurare per ciò solo l'instaurazione di distinti giudizi abuso del processo idoneo al rigetto della domanda o dell'opposizione; né, in tale situazione, è ravvisabile mala fede o colpa grave ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo escludersi ogni automatismo valutativo fondato sulla sola iniziale separazione delle iniziative difensive.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 7409 del 2021 Rv. 661005-01, N. 8910 del 2024 Rv. 670955-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7299 del 2025 Rv. 674011-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21736** *del* **25/06/2026** (Rv. **679324-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

C. *(PAPPALEPORE VITO AURELIO) contro* B. *(CARAMIA GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/01/2020

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE Incarico di progettazione di opera pubblica - Compenso del professionista - Apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria - Necessità - Nozione - Procedure di spesa ex art. 55, comma 5, della l. n. 142 del

1990, nel testo originario, e come modificato dall'art. 6, comma 11, della l. n. 127 del 1997, ed ex art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Differenze di regime disciplinare.

Nel caso di incarico di progettazione di opera pubblica, il compenso del professionista incaricato è vincolato all'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria, costituente atto gestionale accertativo della necessaria copertura di bilancio emesso dal responsabile del servizio finanziario, sicché in mancanza della stessa l'atto di incarico - pur non essendo nullo di diritto in base alla precedente previsione dell'art. 55, comma 5, della legge n. 142 del 1990, che a sua volta si riagganciava all'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, convertito dalla l. n. 144 del 1989 - acquista esecutività solo con l'apposizione di tale attestazione, in base alle modifiche contenute nell'art. 6, comma 11, della l. n. 127 del 1997 e dell'art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (che hanno disciplinato ex novo la materia in considerazione del principio di separazione delle competenze tra direzione politica e direzione amministrativa, introdotto dal d.lgs. n. 29 del 1993), le quali hanno trasformato l'attestazione da elemento interno costitutivo della validità in atto di controllo esterno, sebbene interno all'organizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 55 com. 5, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191 com. 1, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11098 del 2002 Rv. 556298-01, N. 26657 del 2014 Rv. 634114-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **21771** *del* **25/06/2026** (Rv. **679300-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

D. *(BARTOLOMEI JACOPO SEVERO) contro* S. *(ASCANI ROBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/10/2018

048064 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Principio di effettività della tutela giurisdizionale - Diritti del consumatore - Artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, come interpretati nella sentenza della CGUE del 18 dicembre 2025 - Riduzione della penale manifestamente eccessiva su domanda di parte - Rilievo d'ufficio della nullità della clausola nel giudizio di rinvio - Mancata eccezione della parte nelle precedenti fasi del giudizio - Irrilevanza - Fattispecie.

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE In genere.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dagli articoli 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, come interpretati nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 dicembre 2025, emessa nella causa C-320/24, la riduzione della clausola penale manifestamente eccessiva, ai sensi dell'art. 1384 c.c., disposta sulla base della domanda originariamente proposta dalla parte obbligata, non preclude che, nel giudizio di rinvio, sia rilevata d'ufficio la nullità della clausola stessa, pur se non eccepita dalla parte in precedenti fasi del giudizio, qualora tale clausola determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rimesso al giudice del rinvio il compito di valutare la vessatorietà della clausola contenuta in un preliminare di compravendita immobiliare che attribuiva al promittente alienante, in caso di inadempimento imputabile a colpa del promissario acquirente nella stipula del definitivo, il diritto di trattenere, a titolo di penale, l'intera somma ricevuta in acconto, previa comparazione con il prezzo concordato per la vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 35, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 14528 del 2025 Rv. 674980-02, N. 24357 del 2023 Rv. 668914-01, N. 11259 del 2018 Rv. 648605-01, N. 497 del 2021 Rv. 660177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9479 del 2023 Rv. 667446-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21869** *del* **26/06/2026** (Rv. **679121-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

M. *(MASSACCI BRUNO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SASSARI, 25/10/2023

026048 AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO GRATUITO - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Azione revocatoria - Determinazione del valore della causa - Riferimento al credito - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

044034 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE In genere.

In tema di azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce in giudizio, ancorché il valore dei beni alienati, o comunque sottratti alla garanzia patrimoniale del creditore, risulti superiore o inferiore, trattandosi di rimedio avente carattere conservativo, in quanto volto a rendere inefficace l'atto nei confronti del creditore per consentire l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore. (Principio affermato in relazione alla liquidazione dei compensi del difensore di un fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che aveva promosso la revocatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Civ. art. 2901, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10089 del 2014 Rv. 630692-01, N. 3697 del 2020 Rv. 656728-03

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **21883** *del* **26/06/2026** (Rv. **679122-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

C. *(D'AGOSTO ANDREA) contro* C. *(SCHINO VITTORIO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/01/2020

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Procura per l'appello conferita da amministratore di condominio cessato per dimissioni - Prorogatio dei poteri dell'amministratore - Esclusione - Operatività dell'art. 182 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello e cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE In genere.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

In tema di condominio negli edifici, il conferimento della procura per proporre appello da parte dell'amministratore cessato dall'incarico per dimissioni esula dai poteri esercitabili in regime di prorogatio imperii ex art. 1129, comma 8, c.c., cosicché, ove il difetto di rappresentanza sia eccepito dalla controparte, non opera la sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'appello e cassazione senza rinvio della sentenza pronunciata sul gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 8, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7247 del 2026 Rv. 677489-01, N. 29244 del 2021 Rv. 662858-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4248 del 2016 Rv. 638746-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21941** *del* **26/06/2026** (Rv. **679123-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

D. *(MONTEMAGGI LUCA) contro* M.

Rigetta, TRIBUNALE GROSSETO, 17/07/2024

218019 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE Provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello stato - Revoca - Valutazione ex post del giudice della causa - Contenuto - Estensione anche alla manifesta infondatezza della pretesa - Efficacia temporale della revoca.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la valutazione, ai fini dell'eventuale revoca, del giudice della causa in cui l'interessato sia stato ammesso al beneficio in via provvisoria, non comprende soltanto le ipotesi ex art. 136, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, ma si estende anche alla verifica dell'insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione, come nel caso della manifesta infondatezza della pretesa azionata; ne deriva che la revoca ha effetto, rispettivamente, dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, e retroattivamente, in tutti gli altri casi.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136

Massime precedenti Vedi: N. 26060 del 2018 Rv. 650837-01, N. 27203 del 2020 Rv. 659909-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **21985** *del* **26/06/2026** (Rv. **679124-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

M. *(IASIELLO PAOLO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/07/2024

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Art. 59-bis l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile) - Attestazione della presenza di documenti ancora non formati alla data dell'atto - Rettifica unilaterale da parte del notaio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'attestazione del notaio circa l'allegazione all'atto di documenti non ancora formati alla data del rogito non è suscettibile di rettifica unilaterale ai sensi dell'art. 59-bis l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile), giacché tale rimedio è limitato alla correzione di errori od omissioni materiali, oggettivamente accertabili e non recanti incertezza sul contenuto sostanziale dell'atto o sul processo di formazione delle volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, adita in sede di reclamo avverso sanzione disciplinare, aveva escluso l'ammissibilità del procedimento con cui il notaio, dopo avere attestato l'allegazione dell'A.P.E. ad un atto di compravendita immobiliare, aveva successivamente rettificato tale atto ex art. 59-bis l. n. 89 del 1913, allegando una certificazione energetica formata dopo la stipulazione del rogito).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 59 bis, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 192 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 192 art. 6 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4171 del 2021 Rv. 660436-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22005** *del* **27/06/2026** (Rv. **679149-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

C. *(D'AGOSTO ANDREA) contro* C. *(SCHINO VITTORIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/10/2023

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Convocazione dell'assemblea condominiale ad opera di persona non qualificata - Amministratore cessato perché dimissionario - Attività esulante dalla previsione dell'art. 1129, comma 8, c.c. - Annullabilità della relativa deliberazione - Sanabilità - Esclusione - Inderogabilità dell'art. 1129, comma 8, c.c. e dell'art. 66 disp. att. c.c..

046077 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE In genere.

In tema di condominio, la convocazione dell'assemblea ad opera di persona non qualificata, in particolare dell'amministratore cessato perché dimissionario, esula dai poteri attribuiti allo stesso dall'art. 1129, comma 8, c.c., cosicché tale convocazione, ove non si tratti di attività urgente e perciò indifferibile, dà luogo a una deliberazione contraria alla legge e annullabile se impugnata nel termine ex art. 1137 c.c., senza che tale vizio sia sanabile per effetto della consapevolezza dei condomini di essere rappresentati dall'ex amministratore o per la "conferma" da parte loro del ruolo del predetto, attesa l'inderogabilità della disciplina dettata dall'art. 1129, comma 8, c.c., nonché di quella sulla convocazione dell'assemblea, stabilita dall'art. 66 disp. att. c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 8, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138 com. 4, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 7247 del 2026 Rv. 677489-01, N. 2148 del 1987 Rv. 451376-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **22017** *del* **27/06/2026** (Rv. **679150-01**)

Presidente: **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

L. *(FREDDI ROMOLO) contro* B. *(CAGLI LORENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/07/2020

113231 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI Esercizio dell'azione da parte del creditore nei confronti di più condebitori - Abbandono della domanda di condanna nei confronti di uno di essi - Effetti - Automatica rinuncia alla pretesa nei riguardi degli altri condebitori - Esclusione - Fondamento.

In tema di solidarietà passiva, ove il creditore, dopo aver esercitato l'azione nei confronti di più condebitori, abbandoni, in corso di giudizio, la domanda di condanna nei confronti di uno di essi, tale condotta può, al più, implicare una rinuncia alla solidarietà, ex art. 1311 c.c., in favore di tale debitore, ma non un'automatica rinuncia alla pretesa nei riguardi degli altri coobbligati, in quanto un'eventuale remissione tacita nei loro confronti può derivare solo da un comportamento del titolare del credito che risulti logicamente incompatibile con la permanenza del vincolo obbligatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1301, Cod. Civ. art. 1311

Massime precedenti Vedi: N. 16125 del 2006 Rv. 591766-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **22032** *del* **27/06/2026** (Rv. **679125-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

S. *(BRUNO DOMENICO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/02/2023

100255 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE Art. 328, comma 3, c.p.c. - Norma di carattere eccezionale - Conseguenze - Decesso della parte nel periodo di vigenza della proroga - Applicabilità - Esclusione.

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA In genere.

L'art. 328, comma 3, c.p.c., nel prevedere che il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. è prorogato, per tutte le parti, di sei mesi dal giorno in cui si verifica uno degli accadimenti indicati dall'art. 299 c.p.c., costituisce norma eccezionale, in quanto tale non applicabile, in via di interpretazione estensiva, anche ai casi di decesso della parte nel periodo di vigenza della proroga, giacché tale possibilità è in contrasto con la portata letterale della norma e con l'esigenza di certezza del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Vedi: N. 36691 del 2022 Rv. 666519-01, N. 20529 del 2019 Rv. 654892-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22089** *del* **27/06/2026** (Rv. **679126-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

C. *(VIGNOLO MARCELLO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 22/07/2024

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Art. 2465 c.c. - Perizia di stima non giurata - Nullità del conferimento e del verbale di assemblea straordinaria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di responsabilità disciplinare notarile.

159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE In genere.

La perizia di stima non giurata ex art. 2465 c.c. integra un vizio del procedimento di formazione del capitale sociale, ma non determina, di per sé, la nullità dell'atto di conferimento, né del verbale di assemblea straordinaria che la recepisce, in assenza di un'espressa previsione normativa o di una nullità strutturale dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità disciplinare del notaio perché la perizia di stima dei beni aziendali oggetto di conferimento, redatta ai sensi dell'art. 2645 c.c., non era stata considerata giurata per la nullità del relativo verbale di asseverazione, in quanto sottoscritto dal solo notaio e non dal perito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2465

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22093** *del* **27/06/2026** (Rv. **679127-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **PEDRELLI CLAUDIA.** *(Parz. Diff.)*

N. *(GIANNONE ANTONIO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/07/2024

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Ricezione di atti nulli - Divieto - Sussistenza - Condizioni - Nullità inequivoca - Necessità - Fattispecie in tema di atto costitutivo di s.r.l.s. contenente clausole diverse da quelle del modello ministeriale.

Il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, in tal senso dovendosi intendere l'avverbio "espressamente" di cui all'art. 28 l. n. 89 del 1913, cosicché tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini inequivoci, sebbene la sanzione della nullità derivi solo dalla disposizione generale dell'art. 1418, comma 1, c.c., purché sia frutto di un consolidato orientamento giurisprudenziale o dottrinale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità disciplinare del notaio, in relazione all'inserimento, in un atto di costituzione di s.r.l.s., di una clausola non contemplata dal modello standard ministeriale, la cui nullità era stata affermata sulla base di una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e di uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato, senza che si fossero ancora formati, o fossero già stati emanati, univoci orientamenti dottrinali e precedenti giurisprudenziali di legittimità).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2463 bis com. 2, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138 bis

Massime precedenti Conformi: N. 5913 del 2011 Rv. 617395-01

Massime precedenti Vedi: N. 9868 del 2025 Rv. 674277-01, N. 2033 del 2023 Rv. 666796-02, N. 2648 del 2026 Rv. 677445-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22095** *del* **27/06/2026** (Rv. **679128-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **PEDRELLI CLAUDIA.** *(Conf.)*

M. *(DI PORTO ANDREA) contro* C. *(BAROSIO VITTORIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/05/2024

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Sanzioni disciplinari dei notai - Natura - Applicazione di sanzione penale per i medesimi fatti - Violazione del principio del "ne bis in idem" secondo i criteri della CEDU - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

135011 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell'art. 6 della CEDU in relazione al principio del ne bis in idem, secondo le statuizioni della sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, in quanto la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza d'appello e ribadito il principio de quo con riguardo ad un notaio che, nella qualità di consigliere comunale, aveva realizzato condotte illecite ex art. 319-quater c.p., accertate in via definitiva in sede penale e poste a fondamento della sanzione disciplinare della destituzione, adottata dalla competente Commissione Regionale di Disciplina e poi confermata dalla corte territoriale).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 142 bis CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 quater

Massime precedenti Conformi: N. 2927 del 2017 Rv. 643161-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22097** *del* **27/06/2026** (Rv. **679166-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

C. *(TRAINA DUCCIO MARIA) contro* M. *(SANTINELLI SILVIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/08/2024

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Art. 103 r.d. n. 1326 del 1914 - Deliberazione di avvio del procedimento disciplinare - Presenza di conflitto di interessi - Effetti - Invalidità dell'atto e invalidità derivata a carico della successiva decisione disciplinare - Valutazione dell'autorità giudiziaria ordinaria - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ordinamento notarile, l'art. 103 del r.d. n. 1326 del 1914, nel prevedere che non possano partecipare né assistere alle deliberazioni di avvio di un procedimento disciplinare i componenti del Collegio o del Consiglio notarile che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, sancisce l'invalidità dell'atto adottato in violazione di tale disposizione, che inficia anche la successiva decisione adottata dall'organo disciplinare notarile, cosicché l'autorità giudiziaria può valutare l'effettiva conformità alla norma della deliberazione con cui è stata promossa l'azione disciplinare, in quanto essa costituisce un presupposto di legittimità di tale azione, il cui vaglio resta riservato al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia con cui era stata ravvisata la sussistenza di un conflitto d'interessi a carico al Presidente del Consiglio Notarile, il quale aveva concorso a deliberare l'apertura del procedimento disciplinare in danno di una notaia che aveva "corretto" atti da lui formati e rogati, in quanto, attraverso l'attività realizzata dall'incolpata, si configurava una critica, quanto meno implicita, all'operato del Presidente, potenziale destinatario anche di richieste risarcitorie dei clienti che avevano partecipato agli atti viziati, ove l'errore fosse risultato a lui imputabile).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 103, Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24962 del 2016 Rv. 642152-03, N. 5083 del 1997 Rv. 505000-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **22115** *del* **27/06/2026** (Rv. **679129-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

Z. *(FILIPPETTI STEFANO) contro* G. *(AQUILANI BARBARA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/10/2022

046178 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Art. 1138, comma 1, c.c. - Disciplina delle situazioni di diritto reale dei compartecipi sulle parti comuni dell'edificio e su quelle di proprietà esclusiva - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fondamento.

In base all'art. 1138, comma 1, c.c., il regolamento di condominio non può disciplinare le situazioni di diritto reale dei compartecipi sulle parti comuni dell'edificio e su quelle di proprietà esclusiva, salvo che non sia stato predisposto dall'unico, originario proprietario ed accettato con i singoli atti di acquisto, ovvero adottato con il consenso unanime dei partecipanti, manifestato nelle debite forme, assumendo, così, natura contrattuale; invero, le norme regolamentari che incidono su situazioni di diritto reale dei compartecipi esulano dall'ambito previsto dall'art. 1138, comma 1, c.c. e hanno carattere convenzionale, cosicché necessitano dell'approvazione all'unanimità dei partecipanti e non a maggioranza dell'assemblea dei condomini, pena la loro nullità in quanto eccedenti i limiti dei poteri assembleari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138 com. 1, Cod. Civ. art. 1138 com. 4, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 20544 del 2025 Rv. 675755-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **22238** *del* **29/06/2026** (Rv. **679130-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

P. *(SILVESTRI FRANCESCO) contro* Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 03/04/2023

125168 POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") Consapevolezza del possessore circa l'altrui titolarità del diritto reale - Sufficienza per negare la "possessio ad usucapionem" - Esclusione - Fondamento.

In tema di usucapione, la mera consapevolezza del possessore circa l'altrui titolarità del diritto reale non esclude il possesso utile ad usucapire, a tal fine occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì in quella di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Conformi: N. 13153 del 2021 Rv. 661313-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **22240** *del* **29/06/2026** (Rv. **679151-01**)

Presidente: **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Estensore:* **GRAZIANO FRANCESCO.** *Relatore:* **GRAZIANO FRANCESCO.**

C. *(DI NUNNO PATRIZIA) contro* S. *(LIMATOLA ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/01/2023

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Accordi economici collettivi di diritto comune - Ambito di efficacia - Adesione esplicita o implicita di soggetti non stipulanti - Rilevanza - Diversità del settore produttivo - Irrilevanza - Fattispecie.

Gli accordi economici collettivi di diritto comune stipulati per la disciplina dei contratti di agenzia hanno efficacia vincolante non solo per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche per coloro che esplicitamente o implicitamente vi prestino adesione, senza che l'impresa mandante possa eccepire la propria appartenenza ad un settore produttivo diverso da quello al quale il contratto si riferisce. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la società preponente avesse tacitamente aderito all'Accordo Economico Collettivo, in base al triplice rilievo che la stessa aveva versato la contribuzione in conformità di tale accordo, che, nella fase iniziale del rapporto, non era sorta alcuna contestazione circa la necessità di sottoporlo alla disciplina collettiva in questione e che, infine, la stessa preponente aveva proceduto, per anni, all'accantonamento delle somme dovute a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, conteggiate in base a quanto previsto dall'accordo collettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2077

Massime precedenti Conformi: N. 368 del 1999 Rv. 522311-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22284** *del* **29/06/2026** (Rv. **679131-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

P. *(TEDESCO GENNARO) contro* M. *(DI CECCO GIUSTINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/08/2019

058107 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE Contratti a forma libera - "Contemplatio domini" - Spendita del nome o formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Obiettiva riconoscibilità quale attività inerente a soggetto diverso - Sufficienza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.

Nei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente; il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705

Massime precedenti Conformi: N. 22616 del 2019 Rv. 655238-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22400** *del* **30/06/2026** (Rv. **679152-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

G. *(DI PORTO ANDREA) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2025

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Impugnazione incidentale tardiva - Proposta dal titolare dell'azione disciplinare - Ammissibilità - Fondamento - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE In genere.

Nei procedimenti disciplinari a carico dei notai, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dal titolare dell'azione disciplinare, sia perché l'art. 158-bis della l. n. 89 del 2013, nel testo applicabile ratione temporis, richiama la disciplina dettata per i procedimenti in camera di consiglio dal c.p.c., per i quali non si è mai dubitato dell'ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive, sia perché la legge non stabilisce alcuna limitazione per la parte pubblica, ed anzi il riconoscimento alla stessa della precisata facoltà comporta la piena uguaglianza delle parti nei poteri di impugnazione, essendo, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata sul presupposto che il sistema sia irrazionalmente sbilanciato a favore della parte pubblica, se si ritenga a questa consentita la proposizione di reclamo incidentale tardivo.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/2013 num. 89 art. 158 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8654 del 1998 Rv. 518519-01, N. 6470 del 2012 Rv. 622126-01, N. 1179 del 2006 Rv. 585641-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13617 del 2012 Rv. 623440-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22400** *del* **30/06/2026** (Rv. **679152-02**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

G. *(DI PORTO ANDREA) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2025

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Illecito disciplinare - Prescrizione - Operatività - Interruzione - Analogia con procedimento penale - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità anche d'ufficio ed in sede di legittimità - Fattispecie.

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE In genere.

In tema di illecito disciplinare notarile, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 146 della l. n. 89 del 1913 non è soggetta, in via analogica, al regime interruttivo della prescrizione del reato, cosicché il procedimento disciplinare e le relative pronunce non ne interrompono il decorso, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge; ne deriva che l'intervenuta prescrizione dell'illecito determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare ed è rilevabile anche d'ufficio e in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso principale e, pronunciando su quello incidentale, ha dichiarato estinta per prescrizione l'infrazione di spersonalizzazione della prestazione contestata al notaio, considerato che la richiesta di apertura del procedimento disciplinare era stata l'unico atto interruttivo del termine prescrizionale).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6487 del 2013 Rv. 625466-01, N. 29906 del 2018 Rv. 651527-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22473** *del* **30/06/2026** (Rv. **679132-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

T. *(PUCCI PIETRO CARLO) contro* L. *(FEDERICO PIETRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/08/2020

133038 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato - Risoluzione - Nomina di curatore speciale - Omesso esercizio del relativo potere processuale - Rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado - Esclusione - Fondamento - Costituzione in appello del curatore speciale - Sanatoria del difetto di rappresentanza processuale - Sussistenza - Conseguenze - Decisione nel merito da parte del giudice di appello.

Il comma 2 dell'art. 78 c.p.c. si riferisce ai casi in cui sorga un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato non altrimenti disciplinato da norme sostanziali, per cui, nei casi di conflitto, la parte non può esercitare direttamente i poteri che le norme le riconoscono, dovendo gli stessi essere esercitati da un curatore speciale, la cui mancata nomina attiene all'esercizio dei poteri processuali e non al contraddittorio; ne consegue che, in base al principio secondo il quale le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono quelle tassativamente indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 354 c.p.c. (oltre a quelle di cui al precedente art. 353 c.p.c.), il giudice di appello, in difetto della suddetta nomina in primo grado per la risoluzione dell'indicato conflitto, deve decidere la causa nel merito, rinnovando eventualmente gli atti nulli.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6020 del 2017 Rv. 643405-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22488** *del* **30/06/2026** (Rv. **679353-02**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Parz. Diff.)*

F. *(SCAVETTA ANDREA) contro* E. *(MINIATI PAOLI MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/02/2020

157114 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' VOLONTARIE IN MATERIA DI ACQUE - PRESA O DERIVAZIONE DI ACQUA - IN GENERE Servitù di presa d'acqua plurime - Convenzione per la ripartizione delle spese - Modificazioni della convenzione o decadenza di uno dei sottoscrittori dall'utilizzo delle opere per inadempimento - Consenso di tutti i sottoscrittori - Necessità.

In caso di plurime servitù di presa d'acqua e in presenza di una convenzione stipulata dai titolari dei fondi sia dominanti che serventi, con cui si regola la ripartizione delle spese per l'utilizzo di un sistema di pompaggio dell'acqua o per altre prestazioni accessorie, non è consentito apportare modificazioni a quanto pattuito, senza il consenso di tutti i sottoscrittori della convenzione medesima, né è possibile dichiarare uno di essi decaduto dall'uso delle opere di derivazione o di raccolta dell'acqua, per effetto dell'inadempimento agli obblighi previsti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1080

Massime precedenti Vedi: N. 5276 del 1983 Rv. 430167-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22488** *del* **30/06/2026** (Rv. **679353-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Parz. Diff.)*

F. *(SCAVETTA ANDREA) contro* E. *(MINIATI PAOLI MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/02/2020

157114 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' VOLONTARIE IN MATERIA DI ACQUE - PRESA O DERIVAZIONE DI ACQUA - IN GENERE Servitù di presa d'acqua plurime - Comunione del diritto di servitù - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Disposizioni di cui agli artt. 1100 e ss. c.c. - Applicabilità - Esclusione.

In ipotesi di plurime servitù di presa d'acqua, non può ravvisarsi una comunione del diritto di servitù, per sua natura indivisibile in quanto inerente a tutto il fondo dal lato sia attivo che passivo, cosicché non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1100 e ss. c.c., sebbene in presenza di più servitù può aversi coesistenza di diritti di godimento di tipo diverso, differentemente connotati e non omogenei, il cui rispettivo contenuto è delimitato dalle utilità che il fondo dominante può trarre da quello servente, con occasionale, frammentata e parziale coincidenza di facoltà inerenti all'esercizio di diritti di proprietà e servitù in rapporto a circoscritte porzioni del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1080, Cod. Civ. art. 1100

Massime precedenti Vedi: N. 8727 del 2005 Rv. 581831-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22500** *del* **30/06/2026** (Rv. **679167-02**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(ROSSI FABIO) contro* G. *(CORRERA MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/07/2020

132059 PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - IN GENERE Giudizi di divisione - Richiesta di attribuzione di beni determinati - Proposizione nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Limiti - Formulazione nella comparsa conclusionale - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati può essere proposta per la prima volta in appello, poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio; essa, tuttavia, è inammissibile se formulata soltanto con la comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado e, quindi, al di fuori di ogni possibilità di discussione nel contraddittorio tra le parti, senza che sorga obbligo alcuno per il giudice di specifica motivazione in ordine ad essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14521 del 2012 Rv. 623613-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22500** *del* **30/06/2026** (Rv. **679167-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(ROSSI FABIO) contro* G. *(CORRERA MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/07/2020

071059 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - IN GENERE Art. 723 c.c. - Ordine delle operazioni divisionali - Fondamento - Art. 724, secondo comma, c.c. - Imputazione dei debiti e prelevamenti.

La resa dei conti tra i condividenti, prevista dall'art. 723 c.c., costituisce operazione divisionale preliminare alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità, giacché, in base al comma 2 dell'art. 724 c.c., ciascun coerede deve imputare alla propria quota ed ai fini dei successivi prelevamenti non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche quelle di cui è debitore verso i coeredi per debiti relativi alla gestione della comunione, di guisa che ciascun condividente creditore deve prendere una quantità di beni maggiori di quella espressa dalla quota astratta di comproprietà, idonea a realizzare il suo diritto verso gli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725

Massime precedenti Vedi: N. 27410 del 2005 Rv. 585776-01, N. 27086 del 2021 Rv. 662376-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22500** *del* **30/06/2026** (Rv. **679167-03**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(ROSSI FABIO) contro* G. *(CORRERA MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/07/2020

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' Attribuzione del bene indivisibile ex art. 720 c.c. - Corresponsione degli eventuali conguagli - Obbligo - Rifiuto del richiedente - Conseguenze - Inaccoglibilità della richiesta - Fondamento.

Il coerede che chiede l'attribuzione del bene indivisibile, quale modalità esecutiva della divisione volta ad evitare la vendita del cespite, ha l'obbligo di corrispondere il conguaglio dovuto, in quanto l'attribuzione del bene non è concepibile senza il parallelo obbligo di corrispondere i conguagli che possano derivarne; ne consegue che la richiesta non può essere accolta allorché il coerede rifiuti di corrispondere l'eccedenza in base al valore di stima, giacché tale rifiuto annulla la volontà di attribuzione, la quale deve essere incondizionata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728

Massime precedenti Vedi: N. 12779 del 2013 Rv. 626472-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22502** *del* **30/06/2026** (Rv. **679133-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Parz. Diff.)*

P. *(IMBIMBO SERGIO) contro* P. *(MANNETTA ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/05/2020

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Domanda giudiziale di arretramento di un fabbricato - Violazione delle distanze rispetto ad un fabbricato dell'attore - Accoglimento per violazione delle distanze rispetto ad un diverso fabbricato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e principio del contraddittorio.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

In tema di distanze legali, allorché sia stato chiesto l'arretramento di un fabbricato per violazione di tali distanze rispetto ad un determinato corpo di fabbrica dell'attore, la domanda giudiziale non può essere accolta per violazione delle distanze legali rispetto a un differente fabbricato, anch'esso di proprietà dell'attore, in quanto ciò implica l'introduzione nel processo di un fatto costitutivo diverso da quello dedotto dalle parti e la modificazione della causa petendi, in contrasto sia col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., sia col principio del contraddittorio, giacché, ove il giudice valutasse la violazione delle norme sulle distanze legali con riguardo a un immobile diverso da quello indicato in citazione, il convenuto si troverebbe nell'impossibilità di difendersi correttamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22506** *del* **30/06/2026** (Rv. **679134-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

D. *(MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TARANTO, 18/03/2021

011052 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO Esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c. - Decorrenza del termine di prescrizione - Denunzia - Necessità - Esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c. senza previa denunzia - Entro un anno dalla conoscenza dei difetti e delle loro cause - Conseguente osservanza del termine prescrizionale.

011053 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE In genere.

In tema di appalto, il termine annuale di prescrizione per l'esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c. decorre da una denuncia che riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso, entro l'anno dal conseguimento di tale conoscenza da parte del committente, cosicché, in caso di esperimento dell'azione senza preventiva denuncia dei vizi, il termine di prescrizione è certamente rispettato ove la domanda giudiziale sia proposta entro l'anno dalla data di acquisizione della conoscenza circa la gravità dei difetti e le cause di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3040 del 2015 Rv. 634354-01, N. 20678 del 2025 Rv. 675961-01, N. 1909 del 2025 Rv. 673739-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22507** *del* **30/06/2026** (Rv. **679135-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(SASSANO RAFFAELE MARIA) contro* S. *(RIETI CRISTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/02/2020

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Caparra confirmatoria - Domanda di risoluzione del contratto con richiesta di condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti - Interpretazione della domanda.

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di caparra confirmatoria, la domanda di risoluzione del contratto con richiesta di condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti, proposta dalla parte non inadempiente che abbia ricevuto la caparra, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla relativa disciplina generale e non quale domanda di accertamento dell'esercizio del diritto potestativo di recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 29482 del 2025 Rv. 676952-01, N. 4301 del 2026 Rv. 677451-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22507** *del* **30/06/2026** (Rv. **679135-03**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(SASSANO RAFFAELE MARIA) contro* S. *(RIETI CRISTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/02/2020

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Danno patrimoniale da inadempimento - Liquidazione - Criteri - Interesse positivo - Valore della prestazione per il creditore - Comparazione tra la situazione patrimoniale in caso di adempimento e quella derivata dall'inadempimento.

Il danno patrimoniale da inadempimento va ancorato ai criteri di liquidazione dell'interesse positivo e della teoria differenziale, secondo cui, in base al nesso di causalità, l'entità del risarcimento deve essere collegata al valore che la prestazione ha per il creditore, quale danno da aspettativa e non da affidamento, esclusi i costi e le perdite che egli avrebbe comunque sostenuto anche in caso di adempimento, con conseguente comparazione tra la situazione patrimoniale che si sarebbe determinata in caso di adempimento e quella conseguita all'inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 33537 del 2022 Rv. 666346-01, N. 28022 del 2021 Rv. 662868-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22507** *del* **30/06/2026** (Rv. **679135-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(SASSANO RAFFAELE MARIA) contro* S. *(RIETI CRISTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/02/2020

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Liquidazione equitativa - Presupposti - Esistenza del danno - Impossibilità oggettiva e incolpevole della stima esatta del danno - Necessità.

In tema di liquidazione del danno, può applicarsi il criterio equitativo solo ove sia stata fornita la dimostrazione non soltanto dell'esistenza di un danno certo e non meramente eventuale o ipotetico, ma altresì dell'impossibilità o della rilevante difficoltà della stima esatta dello stesso, difficoltà che deve essere oggettiva, ossia positivamente riscontrata e incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere probatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21607 del 2025 Rv. 675905-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22507** *del* **30/06/2026** (Rv. **679135-05**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(SASSANO RAFFAELE MARIA) contro* S. *(RIETI CRISTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/02/2020

113104 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA Compensazione cd. impropria - Conseguenze - Rilevabilità ex officio anche in appello - Limiti.

In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che scaturiscono da uno stesso rapporto e si risolve in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consentendo al giudice di procedere, d'ufficio, al relativo accertamento, anche in appello, senza necessità di un'eccezione di parte o di una domanda riconvenzionale, purché l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 26524 del 2025 Rv. 676925-01, N. 26365 del 2024 Rv. 672664-01, N. 2752 del 2026 Rv. 677432-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22507** *del* **30/06/2026** (Rv. **679135-04**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(SASSANO RAFFAELE MARIA) contro* S. *(RIETI CRISTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/02/2020

011047 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE Risoluzione per inadempimento del committente - Danno da mancato guadagno dell'appaltatore - Onere probatorio a carico di quest'ultimo - Contenuto - Utile netto conseguibile con l'esecuzione delle opere.

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di appalto, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del committente, grava a carico dell'appaltatore, che chieda di essere risarcito del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese per il compimento delle opere, a tal fine dovendo tenersi conto non solo del costo delle forniture, ma altresì di tutti gli esborsi e oneri che sarebbero stati necessari alla realizzazione e consegna di tali opere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20626 del 2025 Rv. 675960-02, N. 8853 del 2017 Rv. 643543-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22510** *del* **30/06/2026** (Rv. **679136-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

F. *(TOSCANO LUIGI) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/02/2021

058081 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - AZIONE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI Annullamento del contratto - Art. 1445 c.c. - Efficacia nei confronti dei terzi in malafede - Sussistenza - Rapporto con l'art. 2652, n. 6), c.c. in punto di trascrizione della domanda di annullamento - Stato soggettivo di buona fede del terzo - Rilevanza.

L'annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 1445 c.c., è sempre efficace nei confronti dei terzi acquirenti in malafede, come confermato dall'art. 2652, n. 6), c.c. che, per escludere l'opponibilità della sentenza di accoglimento di una domanda di annullamento trascritta, attribuisce rilevanza allo stato soggettivo di buona fede del terzo acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1445, Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 6)

Massime precedenti Vedi: N. 981 del 2010 Rv. 611231-01, N. 22585 del 2019 Rv. 655221-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



GIUGNO 2026

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17354** *del* **01/06/2026** (Rv. **679193-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(TESEO ROBERTO) contro* B.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 12/12/2023

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE Correzione di errore materiale nel titolo esecutivo già notificato - Nuova notificazione del titolo corretto - Necessità - Esclusione - Fondamento.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Nel caso di azione esecutiva fondata su titolo giudiziale, ove la sentenza notificata in forma esecutiva sia stata successivamente corretta, con il procedimento, di natura amministrativa, previsto dall'art. 287 c.p.c., non occorre una nuova notifica del titolo emendato atteso che il provvedimento di correzione di errore materiale non sostituisce né ha autonoma rilevanza rispetto alla sentenza "originale", dalla quale ripete la sua validità, così da non esprimere un proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 479

Massime precedenti Vedi: N. 17349 del 2011 Rv. 619119-01, N. 29468 del 2020 Rv. 660026-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29432 del 2024 Rv. 672744-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17393** *del* **02/06/2026** (Rv. **679194-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

G. *(RINALDI ROBERTO) contro* I. *(GARRONE FLAVIO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/09/2023

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Esecuzione forzata per consegna o rilascio - Esecutato terzo detentore qualificato o possessore - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità dopo la chiusura del processo esecutivo - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento conclusivo - Ammissibilità - Improponibilità originaria - Rilevabilità in cassazione.

In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l'esecutato, anche ove alleghi la qualità di terzo detentore qualificato o possessore del bene oggetto di esecuzione, non può proporre opposizione all'esecuzione successivamente alla chiusura del processo esecutivo, che si verifica con l'immissione in possesso dell'avente diritto o della persona da lui designata, fermo restando che lo stesso, dimostrando la propria qualità, può proporre nei termini di legge opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento conclusivo della procedura esecutiva; l'improponibilità originaria di tale opposizione, in difetto di diversa espressa statuizione nel corso del giudizio, va rilevata anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, la quale, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 30111 del 2024 Rv. 672914-01, N. 12690 del 2022 Rv. 664812-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17589** *del* **03/06/2026** (Rv. **679306-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

M. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* B. *(MESSERE GIOVANNI)*

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 17/10/2022

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Terzo pignorato rimasto inerte rispetto all'ordinanza di assegnazione - Effetti - Pagamento - Conseguenze - Esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento - Esclusione - Azione di surrogazione ex lege - Sussistenza - Fondamento.

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.

Il terzo pignorato, rimasto inerte rispetto all'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., erroneamente emessa pur a fronte di una sua dichiarazione negativa, che, in adempimento dell'ordinanza stessa, ha pagato al creditore procedente, non ha titolo per agire né ex art. 2041 c.c. nei confronti del debitore esecutato (trattandosi di ipotesi di arricchimento indiretto e difettando il requisito della ingiustizia della causa), né con l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., tanto nei confronti del creditore procedente (giacché l'acquiescenza prestata all'ordinanza di assegnazione rende irretrattabile la sua posizione di nuovo debitore di quest'ultimo), quanto del debitore esecutato (il quale non è l'accipiens del pagamento); resta, tuttavia, esperibile l'azione di surrogazione ex lege, posto che l'adempimento non spontaneo di un debito altrui comporta il subentro del solvens nei diritti del creditore, ex art. 1203, n. 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203 lett. 3, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5268 del 2024 Rv. 670380-01, N. 20994 del 2018 Rv. 650324-01, N. 621 del 2022 Rv. 663685-01, N. 25946 del 2007 Rv. 600955-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **17632** *del* **03/06/2026** (Rv. **679195-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

R. *(FIDANZIA SERGIO) contro* T. *(MACCAGNANI MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/10/2023

034037 CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE Danni cagionati dalla fauna selvatica - Indennizzo previsto dall'art. 17 della l.r. Emilia-Romagna n. 8 del 1994 - Presupposti - Comma 3-ter, introdotto dall’art. 10 della l.r. n. 9 del 2022 - Natura - Norma di interpretazione autentica - Conseguenze - Indennizzabilità dei danni arrecati da specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia - Esclusione.

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE In genere.

L'indennizzo previsto dall'art. 17 della l.r. Emilia Romagna n. 8 del 1994, per i danni cagionati da fauna selvatica, presuppone la ricorrenza delle condizioni espressamente individuate dalla citata disposizione, che limitano l'intervento regionale a specifici ambiti territoriali e tipologie faunistiche; conseguentemente, in forza del comma 3-ter dell'art. 17, introdotto dall'art. 10 della l.r. n. 9 del 2022, in quanto norma di interpretazione autentica applicabile anche ai giudizi pendenti, non possono essere indennizzati, tramite il fondo regionale, i danni arrecati da specie cacciabili (nella specie, cinghiali) in zone in cui è consentita la caccia.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Emilia-Romagna 15/02/1994 num. 8 art. 17 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Emilia-Romagna 28/07/2022 num. 9 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 5733 del 2023 Rv. 666906-01, N. 8383 del 2020 Rv. 657600-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17704** *del* **03/06/2026** (Rv. **679305-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

B. *(GRANDUCCI ANNA MARIA) contro* U. *(PALTRINIERI VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/06/2024

018092 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE Contratto di assicurazione - Forma scritta ad probationem - Principio di non contestazione - Applicabilità - Condizioni.

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere.

In tema di contratto di assicurazione, qualora il convenuto non contesti specificamente l'esistenza del rapporto assicurativo e la sua vigenza nel periodo rilevante, ed anzi svolga argomentazioni difensive logicamente incompatibili con la sua negazione, la sussistenza della copertura assicurativa deve essere considerata pacifica e sottratta all'onere probatorio dell'attore, non essendo l'operatività del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., preclusa ove la forma scritta sia richiesta solo ad probationem.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1888, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13206 del 2013 Rv. 626773-01, N. 22395 del 2006 Rv. 593567-01, N. 25999 del 2018 Rv. 651446-02, N. 2266 del 2026 Rv. 677843-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **17968** *del* **04/06/2026** (Rv. **679196-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

E. *(PALOMBI NICOLA) contro* C. *(MANDARA FRANCESCA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/03/2025

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Impugnazioni - Decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c. - Notificazione a mezzo pec della sentenza - Contenuto - Relata di notifica e attestazione di conformità - Carattere di elementi indispensabili - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., la notifica a mezzo pec della sentenza, pur non dovendo osservare strettamente ogni singola formalità prevista dalla disciplina, in particolare quelle di cui all'art. 3-bis, della l. n. 53 del 1994 per la notificazione a cura degli avvocati, deve manifestare, per assicurare il raggiungimento dello scopo, l'univoca volontà del mittente di sollecitare il destinatario alla valutazione tecnica di una eventuale impugnazione; a tal fine, la relata di notifica e l'attestazione di conformità della sentenza costituiscono elementi indispensabili perché tale notifica si manifesti come potere unilaterale di modificazione giuridica, consistente nella compressione temporale, per il destinatario, dei termini ad impugnare.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 31910 del 2025 Rv. 677090-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466-02, N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **18227** *del* **06/06/2026** (Rv. **679141-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Parz. Diff.)*

L. *(RAFFADALE ALBERTO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/09/2023

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Regime transitorio ex art. 15, comma 3, l. n. 122 del 2016 - Istanze di accesso - Procedimenti autonomi - Erogazioni conseguenti a procedimenti esauriti - Incidenza su di esse della disciplina sopravvenuta - Esclusione - Ragioni.

In tema di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, ai fini del regime transitorio di cui all'art. 15, comma 3, della l. n. 122 del 2016, ciascuna istanza di accesso, ancorché fondata sul medesimo titolo risarcitorio, dà luogo a un autonomo procedimento amministrativo suscettibile di distinta definizione e consolidazione, cosicché le erogazioni già disposte all'esito di procedimenti esauriti, quand'anche in base a provvisionali penali, non sono incise dalla disciplina sopravvenuta, né possono essere rimesse in discussione in via retroattiva, al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla normativa di settore, restando precluso un riesame generalizzato dei presupposti già accertati.

Riferimenti normativi: Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 3, Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4 com. 3, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 17987 del 2025 Rv. 675008-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **18227** *del* **06/06/2026** (Rv. **679141-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Parz. Diff.)*

L. *(RAFFADALE ALBERTO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/09/2023

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Provvisionale in sede penale - Carattere provvisorio - Diritto quesito al beneficio - Esclusione - Conseguenze.

In tema di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla l. n. 512 del 1999, la condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile pronunciata in sede penale, pur presupponendo un accertamento giurisdizionale sull'an debeatur, ha carattere provvisorio e non attribuisce un diritto quesito all'erogazione dell'eventuale saldo del risarcimento e, quindi, del corrispondente beneficio, con la conseguenza che l'Amministrazione, in sede di istanza di saldo, è legittimata a verificare ex novo la sussistenza dei requisiti d'accesso previsti dalla disciplina in vigore, anche sopravvenuta.

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2623 del 2026 Rv. 677707-01, N. 16890 del 2026 Rv. 679140-01 Rv. 679140-02, N. 28378 del 2025 Rv. 676862-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **18227** *del* **06/06/2026** (Rv. **679141-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Parz. Diff.)*

L. *(RAFFADALE ALBERTO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/09/2023

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Accesso - Presupposti - Estraneità del beneficiario ad ambienti mafiosi - Necessità - L. n. 122 del 2016 - Applicazione alle istanze anteriori non ancora definite - Violazione del principio di irretroattività - Esclusione - Fondamento.

In tema di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, tra i presupposti necessari per l'accesso vi è quello della totale estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali che, ancorché espressamente codificato solo dalla l. n. 122 del 2016, deve ritenersi immanente alla ratio della disciplina originaria, sicché la sua applicazione alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della novella non integra violazione dei principi di irretroattività e di legittimo affidamento.

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4 com. 3, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 3, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1 com. 2 lett. B, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 17987 del 2025 Rv. 675008-01, N. 28820 del 2019 Rv. 655643-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18228** *del* **06/06/2026** (Rv. **679029-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

R. *(CHELODI CARLO) contro* R.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 29/11/2022

055088 CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI Art. 49 l. n. 203 del 1982 - Operatività - Insussistenza - Accertamento contenuto in sentenza non definitiva non impugnata - Giudizio definito con provvedimento azionato come titolo esecutivo - Opposizione all'esecuzione - Riproponibilità della questione ex art. 49 l. n. 203 del 1982 - Esclusione - Fondamento - Giudicato.

In tema di affittanza agraria, l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 49 della l. n. 203 del 1982 - in relazione al diritto dell'erede alla prosecuzione della coltivazione del fondo alla morte del de cuius - contenuto in una sentenza non definitiva, non impugnata, resa nel corso del giudizio all'esito del quale è pronunciato il provvedimento poi azionato come titolo esecutivo, determina la formazione di un giudicato che preclude la riproposizione della medesima questione di merito in sede di opposizione all'esecuzione, essendo il giudicato volto a coprire non solo il dedotto, ma anche il deducibile nel corso del giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25205 del 2025 Rv. 676418-01, N. 28876 del 2024 Rv. 672652-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18230** *del* **06/06/2026** (Rv. **679075-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

F. *(FERLITO FULVIO) contro* E.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE AREZZO, 14/03/2024

149177 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE Privilegio ex art. 2751, n. 4), c.c. - Applicazione all'assegno divorzile - Limiti - Conseguenze - Quota meramente alimentare - Individuazione - Necessità.

Il privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2751, n. 4), c.c. non copre indistintamente l'assegno divorzile, che ha una struttura e un perimetro solidaristico più ampi rispetto al credito alimentare propriamente detto, per cui, ai fini del riconoscimento del rango privilegiato, occorre procedere a uno scrutinio rigoroso volto a isolare la quota meramente alimentare dell'assegno, in relazione alla quale il privilegio è comunque limitato, ai sensi della norma citata, alle sole somme dovute per gli ultimi tre mesi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 lett. 4), Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9686 del 2020 Rv. 657716-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18230** *del* **06/06/2026** (Rv. **679075-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

F. *(FERLITO FULVIO) contro* E.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE AREZZO, 14/03/2024

079087 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI Intervento del creditore di assegno di mantenimento - Partecipazione alla distribuzione - Condizioni - Mensilità già scadute e non pagate - Tempestiva quantificazione - Entro l'udienza di assegnazione - Difetto - Conseguenze - Fondamento.

In sede di espropriazione presso terzi, l'intervento del creditore di assegno di mantenimento è condizionato, ai fini della partecipazione alla distribuzione, alla tempestiva quantificazione, entro l'udienza di assegnazione, delle mensilità già scadute e non pagate, in difetto della quale il credito deve considerarsi illiquido e non può concorrere al ricavato, atteso che la natura privilegiata dello stesso ex art. 2751, n. 4), c.c., limitata alla parte meramente alimentare e agli ultimi tre mesi, non esime il creditore dall'onere di specificare l'esatto ammontare del credito già esigibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15219 del 2005 Rv. 583284-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18230** *del* **06/06/2026** (Rv. **679075-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

F. *(FERLITO FULVIO) contro* E.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE AREZZO, 14/03/2024

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Natura meramente rescindente - Finalità di rimozione dell'atto viziato - Conseguenze - Poteri del giudice dell'opposizione e del giudice dell'esecuzione.

L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha natura meramente rescindente ed è finalizzata esclusivamente alla rimozione dell'atto viziato, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione non può, in accoglimento del ricorso, sostituirsi al giudice dell'esecuzione nell'adozione di provvedimenti ordinatori o distributivi, quale quello di assegnazione delle somme pignorate, spettando tale attività alla competenza funzionale ed esclusiva dell'organo preposto alla direzione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 484 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 484

Massime precedenti Vedi: N. 9328 del 2026 Rv. 677589-01, N. 15219 del 2005 Rv. 583284-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18232** *del* **06/06/2026** (Rv. **679030-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

P. *(SPARACINO SANTO) contro* R. *(BIONDO ROBERTA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/02/2024

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Esecuzione immobiliare - Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. - Prevalenza del diritto del terzo su quello del creditore pignorante - Opponibilità dell'atto traslativo in base ai registri immobiliari - Necessità - Conseguenze - Reale volontà dei contraenti - Prevalenza sulle risultanze delle trascrizioni e iscrizioni - Esclusione.

In sede di opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c., la prevalenza del diritto del terzo rispetto al creditore pignorante va verificata sulla base dell'opponibilità dell'atto traslativo secondo le risultanze dei registri immobiliari; ne consegue che l'indagine sulla reale volontà dei contraenti, ancorché condotta secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c., non può prevalere sul contenuto letterale della nota di trascrizione e degli elementi risultanti da una rituale consecuzione delle trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie, né sono opponibili ai creditori errori materiali o comportamenti successivi delle parti, non pubblicizzati con le stesse forme, che contrastino con la realtà giuridica apparente creata dagli stessi opponenti in forza del principio di autoresponsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2665, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 4726 del 2019 Rv. 652832-01, N. 1485 del 2026 Rv. 677748-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18234** *del* **06/06/2026** (Rv. **679031-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. *(MAGNI PIERCARLO) contro* A.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/12/2025

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Omessa indicazione della distrazione delle spese in favore dello Stato - Errore materiale emendabile ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. - Rilascio di nuova procura speciale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Ricorso formalmente qualificato come diretto alla revocazione - Riqualificazione in termini di istanza di correzione - Doverosità - Conseguenze - Validità della procura speciale già rilasciata.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

L'omessa indicazione della distrazione delle spese in favore dell'Erario, in presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, costituisce errore materiale emendabile d'ufficio o su istanza di parte secondo la procedura di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., la quale prescinde dal rilascio di una nuova procura speciale, rimanendo valida quella conferita per il grado di merito o di legittimità conclusosi con il provvedimento da correggere, con la conseguenza che il ricorso formalmente qualificato dal ricorrente come diretto alla revocazione del provvedimento recante l'erronea condanna alle spese in favore della parte ammessa al patrocinio, va riqualificato come istanza di correzione ed è validamente introdotto in forza della procura rilasciata per il giudizio di legittimità concluso con il provvedimento da correggere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25284 del 2025 Rv. 676337-01, N. 4216 del 2020 Rv. 657022-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12210 del 2022 Rv. 664490-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18251** *del* **06/06/2026** (Rv. **679058-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

F. *(SENSI GIOVANNI) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/06/2022

081158 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE Principio del previo accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo - Applicabilità in caso di obbligo di restituzione delle somme percepite conseguente alla riforma della sentenza di primo grado - Esclusione.

In tema di procedure concorsuali, il principio del previo accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo non è applicabile ove l'obbligo, per la curatela, di restituzione delle somme percepite segua "de iure" al venir meno, per effetto della riforma in appello, dell'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della sentenza di primo grado, rimasti privi di giustificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Conformi: N. 26171 del 2006 Rv. 593429-01

Massime precedenti Vedi: N. 13345 del 2024 Rv. 671151-01, N. 8210 del 2025 Rv. 674260-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18346** *del* **07/06/2026** (Rv. **679032-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

T. *(GARRITANO DAVIDE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/04/2023

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Responsabilità sanitaria - Danni da emotrasfusione - Morte - Prescrizione dell'omicidio colposo - L. n. 251 del 2005 - Dies a quo - Disciplina applicabile - Momento consumativo del reato.

In tema di responsabilità per danni da emotrasfusione, nel caso in cui il danneggiato muoia in conseguenza della trasfusione, il termine di prescrizione da considerare, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, c.c., è quello previsto per il reato di omicidio colposo vigente al momento del decesso, sicché ove questo si sia verificato dopo l'entrata in vigore della l. n. 251 del 2005, che ha modificato l'art. 157 c.p., va applicato il più ridotto termine di prescrizione previsto dalla norma novellata, con decorrenza dalla data della morte.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31378 del 2024 Rv. 672926-01, N. 2420 del 2026 Rv. 677826-01, N. 23745 del 2025 Rv. 676129-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18458** *del* **08/06/2026** (Rv. **679033-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

A. *(BERNARDINI ANTONIO) contro* A. *(BURESTI CECILIA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/12/2022

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Polizza cd. D&O - Danni arrecati a terzi dall'amministratore di società commerciale con dolo o colpa - Somme pagate dalla società all'amministratore a titolo di manleva - In assenza di obbligo ex lege o ex contractu - Clausola di obbligo dell'assicuratore di rivalere la società - Nullità per inesistenza del rischio.

È nulla per inesistenza del rischio, ex art. 1895 c.c., la clausola, inserita in una polizza cd. D&O (directors & officers liability insurance), in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui egli abbia arrecato danno con dolo o colpa nell'esercizio delle proprie mansioni. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1900

Massime precedenti Vedi: N. 20305 del 2019 Rv. 654869-01, N. 10973 del 2026 Rv. 677618-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18497** *del* **08/06/2026** (Rv. **679034-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

I. *(PALANDRI PIETRO MODESTO) contro* G. *(PARTENZA ITALO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/03/2025

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Sentenza redatta in formato digitale - Pubblicazione - Art. 133 c.p.c. nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Eliminazione dell'intervento del cancelliere - Pubblicazione automatica della sentenza - Conseguenze sul dies a quo del termine per l'impugnazione.

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) In genere.

Ai fini della decorrenza del termine cd. lungo di impugnazione, ex art. 327 c.p.c., la pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 164 del 2024, applicabile ratione temporis - il quale ha eliminato la necessità di qualsivoglia intervento da parte del cancelliere, prima consistente nel dare atto del deposito in calce alla sentenza e nell'apporvi la data e la firma -, si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico genera, in modo automatico contestualmente alla firma e al deposito telematico da parte del giudice, il numero identificativo del provvedimento, poiché è da tale momento che questo viene inserito nel flusso del fascicolo telematico del giudizio e reso ostensibile alle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2829 del 2023 Rv. 666787-01, N. 2362 del 2019 Rv. 652618-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18500** *del* **08/06/2026** (Rv. **679035-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

I. *(CAPPELLU STEFANO) contro* A. *(GRIECO ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2025

113008 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO Obbligazioni pecuniarie - Titolo esecutivo giudiziale - Adempimento del terzo - Revoca del titolo giudiziale - Diritto alla ripetizione dell’indebito - Titolarità.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

Nell'ipotesi di estinzione dell'obbligazione pecuniaria per effetto dell'adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell'art. 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest'ultimo, al quale soltanto spetta, dunque, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31572 del 2019 Rv. 656437-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **18559** *del* **08/06/2026** (Rv. **679036-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

A. *(RODOLFI MARCO) contro* A. *(MARIANI TIZIANO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/06/2024

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Assicuratore per la responsabilità civile di un condebitore solidale - Avvenuto indennizzo in favore del terzo danneggiato ex art. 1917, comma 2, c.c. - Surrogazione nel credito di regresso verso l'altro coobbligato - Ammissibilità - Surrogazione nel diritto verso l'assicuratore dell'altro coobbligato - Esclusione - Fondamento - Inesistenza del diritto.

L'assicuratore della responsabilità civile di un condebitore solidale, il quale abbia interamente indennizzato il terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato vanta nei confronti dell'altro coobbligato, ma non nei confronti dell'assicuratore della r.c. di quest'ultimo, dal momento che non è configurabile alcuna pretesa, in capo al corresponsabile di un danno, nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del suo condebitore solidale e, dunque, non può aversi surrogazione in un diritto inesistente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1916 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Vedi: N. 25537 del 2025 Rv. 676348-01, N. 20322 del 2012 Rv. 624573-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18565** *del* **08/06/2026** (Rv. **679037-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

B. *(DOLCETTA ANDREA) contro* G. *(CILIBERTI GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/07/2022

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Previa comparazione per classi omogenee o ragioni giustificatrici - Necessità - Compimento per poste identiche.

La compensatio lucri cum damno postula la previa comparazione per classi omogenee o per ragioni giustificatrici del pregiudizio e del vantaggio scaturenti dall'identico fatto e va compiuta per poste identiche, cioè sottraendo gli importi rispettivamente riconosciuti ed erogati per singole e distinte voci di danno messe a confronto tra loro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 18050 del 2019 Rv. 654357-01, N. 9003 del 2023 Rv. 667243-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12565 del 2018 Rv. 648648-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18585** *del* **08/06/2026** (Rv. **679038-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(MACONE PIERFRANCESCO) contro* G. *(GRANDINETTI ERNESTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 01/12/2022

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Patti contrattuali prevedenti franchigie o scoperti - Proposizione dell'eccezione in modo analitico e circostanziato - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Richiesta di contenere la condanna "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti" - Ammissibilità - Esclusione - Omessa pronuncia - Esclusione - Conseguente preclusione in appello.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

L'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennizzo, se intende eccepire l'esistenza di patti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti, deve farlo in modo analitico e circostanziato a tutela del diritto di difesa della controparte, al fine di fare conseguire a tutte le parti una pronuncia chiara e precisa sull'esatto thema decidendum, suscettibile di essere eseguita senza ambiguità e incertezze o inammissibili successive operazioni di integrazione, con la conseguenza che l'eccezione con la quale l'assicuratore convenuto chieda che una eventuale sua condanna sia contenuta "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti " è inammissibile e, come tale, da considerare come non proposta, restando precluso, nel giudizio di appello, discutere dell'estensione della copertura assicurativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 2697 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4747 del 2023 Rv. 666925-01, N. 16899 del 2023 Rv. 667848-01, N. 9439 del 2022 Rv. 664451-01, N. 21824 del 2025 Rv. 675450-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18605** *del* **08/06/2026** (Rv. **679039-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

S. *(MONTONE MASSIMILIANO) contro* B. *(MELGRATI ANNA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/07/2023

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Indebito originario e indebito cd. sopravvenuto - Termine di prescrizione - Diversa decorrenza - Fondamento - Fattispecie.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di indebito oggettivo, la prescrizione dell'azione di ripetizione inizia a decorrere dal pagamento, ove quest'ultimo sia privo di giustificazione giuridica sin dal momento in cui è eseguito (cd. indebito originario), poiché il diritto alla restituzione sorge in tale momento, mentre ove la causa del pagamento, inizialmente dovuto in base a un titolo valido ed efficace, sia venuta meno in un momento successivo (cd. indebito sopravvenuto), il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che rimuove il titolo originario, come nel caso di annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, giacché il diritto alla restituzione sorge solo quando il venir meno della causa solutionis è accertato con efficacia costitutiva. (Nella specie, con riguardo ad un pagamento IVA che era stato giudizialmente accertato non essere dovuto fin dalla sua esecuzione, la S.C. ha cassato la pronuncia d'appello che aveva reputato non prescritta l'azione di ripetizione e, decidendo nel merito, ha rigettato la relativa domanda giudiziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24653 del 2016 Rv. 642039-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18708** *del* **09/06/2026** (Rv. **679076-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

B. *(PESCE GIAN ENRICO) contro* P. *(GAETA EUGENIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/09/2022

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Immobili locati - Esecuzione dello sfratto - Opposizione all'esecuzione - Rito speciale ex art. 447-bis c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

L'opposizione proposta, ex art. 615, comma 2, c.p.c., avverso un'esecuzione iniziata in base ad una ordinanza di convalida di sfratto non rientra nell'ambito delle controversie locatizie soggette al rito speciale previsto dall'art. 447-bis c.p.c. - le quali riguardano direttamente il rapporto locatizio, il suo accertamento e i suoi effetti nella fase di cognizione - e va trattata e decisa con il rito ordinario, essendo finalizzata a contestare il diritto del creditore procedente di agire esecutivamente in virtù di un titolo che nella locazione trova origine solo remota.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16377 del 2005 Rv. 585208-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18719** *del* **09/06/2026** (Rv. **679049-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

A. *(VINCENZI ANTONIO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/06/2023

055019 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE Contratto relativo a migliorie di fondo affittato - Natura - Patto modificativo dell’affitto - Conseguenze - Limiti di opponibilità ex art. 2923 c.c. - Fattispecie.

079221 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI In genere.

L'accordo volto a disciplinare gli interventi di migliorie al fondo affittato, incidendo su elementi essenziali del rapporto di affitto agrario già in essere, ha natura contrattuale configurandosi come patto modificativo del contratto, ai sensi dell'art. 1321 c.c., che soggiace ai limiti di opponibilità previsti dall'art. 2923 c.c., con particolare riguardo alla necessità della data certa anteriore al pignoramento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'opponibilità alla procedura esecutiva immobiliare della scrittura privata, priva di data certa anteriore al pignoramento, con la quale era stata pattuita l'esecuzione di interventi di miglioria con compensazione dei canoni dovuti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 1321

Massime precedenti Vedi: N. 10136 del 2015 Rv. 635455-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18725** *del* **09/06/2026** (Rv. **679050-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

A. *(VACCARI ROCCO GIACOBBE) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/11/2022

079221 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI Azione ex art. 2923, comma 3, c.c. - Natura - Azione costitutiva - Esclusione - Azione di accertamento - Conseguenze in tema di prescrizione - Fattispecie in tema di affitto agrario.

L'azione ex art. 2923, comma 3, c.c. non ha natura costitutiva, non conducendo il suo esperimento vittorioso alla risoluzione del contratto di locazione, ma di accertamento negativo dell'opponibilità all'acquirente in executivis del contratto di godimento (nella specie, affitto agrario) stipulato "a canone vile" in data anteriore al pignoramento, ed è, pertanto, imprescrittibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2923 com. 3, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 560, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2022 Rv. 664400-02, N. 10136 del 2015 Rv. 635455-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18796** *del* **09/06/2026** (Rv. **679051-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(LUISE MICHELINO) contro* F. *(GUACCERO ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2023

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. - Facoltà della parte di chiedere il differimento dell'udienza di discussione - Fondamento - Fissazione officiosa di apposita udienza - Equipollenza - Diritto della parte ad un ulteriore rinvio - Esclusione - Mancata acquisizione delle conclusioni delle parti - Rilevanza - Limiti.

In caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Massime precedenti Conformi: N. 22521 del 2018 Rv. 650492-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **19012** *del* **10/06/2026** (Rv. **679059-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

D. *(FILOGRANO ARCANGELO GABRIELE) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/12/2023

131029 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE Iscrizione di ipoteca giudiziale ex art. 655 c.p.c. - Fondamento - Provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo - Conseguenze - Fattispecie.

L'iscrizione di ipoteca operata, ex art. 655 c.p.c., sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, in quanto atto consequenziale alla concessione della clausola di provvisoria esecutività, che ne costituisce il fondamento giustificativo, va cancellata una volta venutone meno il presupposto. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. perché fondato su cambiali, ha confermato la sentenza d'appello che aveva disposto la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, essendo stata accertata, con sentenza passata in giudicato sul punto, la prescrizione dell'azione cambiaria proposta in via monitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2818, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 655 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13547 del 2014 Rv. 631400-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19016** *del* **10/06/2026** (Rv. **679077-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(CARNOVALE MASSIMILIANO) contro* F. *(CHESSA GIANNI)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/12/2023

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Espropriazione presso terzi e accertamento dell'obbligo del terzo pignorato - Oggetto - Credito vantato da soggetto diverso dal debitore nei confronti di altri - Esclusione - Fattispecie.

Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c., nella formulazione (applicabile ratione temporis) antecedente la modifica apportata dalla l. n. 228 del 2012, è finalizzato a verificare - surrogando l'infruttuosa cooperazione in funzione ausiliaria del terzo pignorato (e cioè in caso di mancata, negativa o contestata dichiarazione di quantità)-, l'esistenza (e, in caso positivo, l'entità) del credito del debitore verso il terzo pignorato, come indicato nell'atto di pignoramento, sicché sono inammissibili, esulando dal thema decidendum della lite, domande aventi ad oggetto un credito che un soggetto diverso dal debitore, a prescindere dai vincoli con quest'ultimo, vanti nei confronti di altri. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva dichiarato "assegnabile" un credito che, dalla stessa dichiarazione, risultava essere di uno dei terzi pignorati nei confronti dell'altro, in ragione di un rapporto di mandato esistente tra questi e la debitrice diretta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 13131 del 2025 Rv. 674605-01

Massime precedenti Vedi: N. 23123 del 2022 Rv. 665425-01, N. 15159 del 2009 Rv. 608872-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14831 del 2002 Rv. 557987-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19019** *del* **10/06/2026** (Rv. **679060-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(BATTAGLIA FEBO FRANCESCO MASSIMO) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE GELA, 03/01/2024

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Natura perentoria e improrogabilità - Conseguenze - Applicabilità della remissione in termini - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di vendita forzata, la perentorietà ed improrogabilità del termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, di cui all'art. 585 c.p.c., non esclude l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini ove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 153 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, premessa l'applicabilità dell'istituto della rimessione, ne aveva ritenuto sussistenti i presupposti, così rigettando l'impugnativa dell'ordinanza di revoca della decadenza dell'aggiudicatario, valorizzandone l'affidamento incolpevole in ordine alla data di scadenza del termine in quanto fondato su una prassi dell'ufficio, conforme ad un precedente orientamento di legittimità secondo cui il termine per il versamento del saldo prezzo era soggetto a sospensione feriale, indirizzo mutato nel corso dell'esperimento di vendita sfociato nell'aggiudicazione, e su puntuali e dettagliate indicazioni del professionista delegato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Vedi: N. 4494 del 2026 Rv. 677756-01, N. 14194 del 2026 Rv. 678367-02, N. 11376 del 2025 Rv. 674591-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19049** *del* **11/06/2026** (Rv. **679061-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(CAPUANO LUCIO) contro* I.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/09/2025

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Tariffe professionali forensi - Cause di valore indeterminabile - Applicazione dello scaglione compreso tra 26.000 e 260.000 euro - Possibilità di liquidazione sulla base dello scaglione inferiore - Esclusione - Fondamento - Modifica introdotta dal d.m. n. 147 del 2022.

In tema di tariffe professionali forensi, con la modifica introdotta dal d.m. n. 147 del 2022, che ha soppresso, al comma 6 dell'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, le parole "di regola", le cause di valore indeterminabile si considerano di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, sicché il giudice, nella liquidazione dei compensi, non può applicare lo scaglione inferiore.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 6, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147 art. 2 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24993 del 2023 Rv. 671474-01, N. 968 del 2022 Rv. 663916-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19057** *del* **11/06/2026** (Rv. **679062-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

G. *(CILIBERTI GIUSEPPE) contro* C. *(SMEDILE SERGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/12/2022

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assicurazione infortuni non mortali - Risarcimento del danno già ottenuto dall'assicurato - Pagamento dell'indennizzo - Obbligo - Esclusione - Limiti.

L'assicuratore contro gli infortuni non mortali, in virtù del principio indennitario, non è tenuto al pagamento dell'indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l'assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto e per il medesimo danno, dal terzo responsabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905

Massime precedenti Vedi: N. 13648 del 2026 Rv. 678052-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12565 del 2018 Rv. 648648-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19057** *del* **11/06/2026** (Rv. **679062-02**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

G. *(CILIBERTI GIUSEPPE) contro* C. *(SMEDILE SERGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/12/2022

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Diritto di surroga dell’assicuratore nei confronti del terzo responsabile - Rinuncia - Natura giuridica - Negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore - Conseguenze.

La rinuncia dell'assicuratore alla surrogazione nei confronti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell'assicuratore, che non fa risorgere, in capo all'assicurato, il credito risarcitorio nei confronti del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1203

Massime precedenti Vedi: N. 9003 del 2023 Rv. 667243-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12565 del 2018 Rv. 648648-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19057** *del* **11/06/2026** (Rv. **679062-03**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

G. *(CILIBERTI GIUSEPPE) contro* C. *(SMEDILE SERGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/12/2022

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assicurazione infortuni non mortali - Titolo esecutivo ottenuto dall'assicurato - Nei confronti del terzo responsabile - Domanda di pagamento dell'indennizzo - Legittimità - Condizioni.

In tema di assicurazione contro gli infortuni non mortali, la circostanza che l'assicurato abbia ottenuto un titolo esecutivo di condanna nei confronti del responsabile dell'infortunio non impedisce la domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo, se non risulti che tale condanna sia stata eseguita, essendo facoltà del creditore rivolgersi all'assicuratore o al terzo responsabile, fermo restando il divieto di cumulo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19180** *del* **11/06/2026** (Rv. **679063-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

S. *(EGIDIO FELICE EGIDIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/09/2023

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 - Soggetto irreperibile - Attestazione delle ricerche e del loro esito - Natura - Requisito di validità.

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE In genere.

In tema di notifica a soggetto irreperibile, nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, l'attestazione della concreta effettuazione delle ricerche e del loro esito costituisce requisito formale per la validità della notificazione, senza che assuma rilevanza il fatto che tali ricerche siano state effettivamente eseguite, in difetto di tale attestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22117 del 2025 Rv. 676153-01, N. 8823 del 2024 Rv. 671046-01, N. 781 del 2025 Rv. 673687-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19196** *del* **11/06/2026** (Rv. **679065-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

F. *(GHIDOTTI CHIARA) contro* G.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/01/2024

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Deposito telematico di atti processuali - Esito negativo dei controlli (terza e quarta pec) - Termini non ancora spirati - Rimedio per la parte depositante - Istanza ex art. 60 c.p.c. - Termini già decorsi - Rimedio - Istanza di rimessione in termini.

In tema di deposito telematico degli atti, in caso di esito negativo dei controlli relativi alle pec cui è subordinato il perfezionamento del deposito (terza e quarta pec), la parte depositante, ove ritenga l'erroneità del percorso che ha portato a siffatto esito, non può rimanere inerte ma ha l'onere di reagire mediante i rimedi previsti dall'ordinamento e, in particolare, ove i termini non

siano ancora spirati, proponendo istanza ex art. 60, n. 1, c.p.c., oppure, ove gli stessi siano già decorsi, avanzando richiesta di rimessione in termini.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 60 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 348, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1348 del 2024 Rv. 669773-01, N. 5302 del 2026 Rv. 677874-01, N. 69 del 2025 Rv. 673599-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19211** *del* **11/06/2026** (Rv. **679154-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

I. *(RAPPAZZO ANTONIO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2023

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clausola risolutiva espressa - Operatività subordinata a oneri di sollecito o previo richiamo non previsti dal testo - Conseguenze - Violazione dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 e 1363 c.c. - Introduzione officiosa - Unica ratio decidendi - Assenza di sottoposizione al contraddittorio - Conseguenze - Nullità della sentenza ex art. 101, comma 2, c.p.c..

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE In genere.

In tema di clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., il giudice di merito che ne subordini l'operatività a oneri di sollecito o previo richiamo non previsti dal testo contrattuale, incorre in violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., compiendo un'indebita operazione di integrazione sostitutiva della volontà delle parti; qualora tale requisito extratestuale sia introdotto d'ufficio come fondamento della decisione ed assurga ad unica ragione determinante della decisione senza aver sul punto preventivamente sollecitato il contraddittorio, la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per il rilievo decisivo di una questione mista di fatto e di diritto mai discussa dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 822 del 2024 Rv. 670057-01, N. 16915 del 2025 Rv. 675016-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19214** *del* **11/06/2026** (Rv. **679155-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. *(PANARITI PAOLO) contro* R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/01/2023

138295 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE Testimone - Capacità - Valutazione nel momento della deposizione - Acquisizione della qualità di parte per successione "mortis causa" - Rilevanza - Esclusione.

In tema di prova testimoniale, la capacità a deporre ex art. 246 c.p.c. va valutata con riferimento esclusivo al momento in cui la deposizione viene resa, cosicché l'eventuale assunzione della

qualità di parte, per successione a titolo universale nel rapporto controverso, in un momento successivo all'escussione, non determina l'incapacità retroattiva del testimone, né inficia la validità della prova già regolarmente acquisita, restando ogni valutazione circa la sua attendibilità affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se scevro da evidenti vizi logici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22030 del 2008 Rv. 604478-01, N. 16499 del 2011 Rv. 618872-01, N. 30995 del 2025 Rv. 676914-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19215** *del* **11/06/2026** (Rv. **679156-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

M. *(DI NOI LIVIO) contro* D. *(CONTE ANNA LAURA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/05/2023

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Amministratore autorizzato alla rappresentanza processuale per il giudizio di merito - Ricorso per cassazione - Procura speciale al difensore - Rilascio - Difetto di autorizzazione del giudice tutelare - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione.

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

In tema di amministrazione di sostegno, il difetto di autorizzazione del giudice tutelare al rilascio della procura speciale per il ricorso in cassazione non ne determina l'inammissibilità, qualora l'amministratore sia già stato investito della rappresentanza processuale nel giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7555 del 2025 Rv. 674229-01, N. 30177 del 2025 Rv. 676312-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19218** *del* **11/06/2026** (Rv. **679157-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

D. *(MONTANO GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 09/07/2024

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Sentenze pubblicate nell'anno 2013 - Sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre - Applicazione.

Ai fini del computo del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., per le sentenze pubblicate nell'anno 2013 trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre, prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 3 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8722 del 2022 Rv. 664503-01, N. 17949 del 2021 Rv. 661957-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19225** *del* **11/06/2026** (Rv. **679168-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(PIETROLUNGO GABRIELE) contro* U. *(TASSONI FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2023

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei suoi presupposti - Conseguenze - Inefficacia - Mancata ottemperanza allo stesso ordine - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Esclusione.

L'ordine di integrazione del contraddittorio, impartito in difetto dei presupposti per la sua emanazione, è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 5161 del 2017 Rv. 643226-01

Massime precedenti Vedi: N. 25802 del 2024 Rv. 672459-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19225** *del* **11/06/2026** (Rv. **679168-03**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(PIETROLUNGO GABRIELE) contro* U. *(TASSONI FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2023

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Ordine di rinnovazione della notifica della citazione ex art. 291 c.p.c. o di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Corretta esecuzione nel termine fissato dal giudice o sua inefficacia per avervi la parte già provveduto - Nullità dell'atto notificato ex art. 164, comma 1, c.p.c. - Declaratoria della nullità e ordine di rinnovazione entro un termine perentorio ex art. 164, comma 2, c.p.c. - Necessità - Fondamento.

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI In genere.

133219 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE In genere.

Qualora l'ordine di rinnovazione della notifica della citazione o di integrazione del contraddittorio sia stato eseguito nel rispetto del termine fissato dal giudice, a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.c. o dell'art. 331, comma 1, c.p.c., o debba considerarsi improduttivo di effetti per avere la parte di propria iniziativa provveduto precedentemente alla valida notificazione dell'atto introduttivo o dell'impugnazione al convenuto o al litisconsorte non costituito, e tuttavia ricorra una delle cause di nullità dell'atto notificato previste dall'art. 164, comma 1, c.p.c., applicabile anche al giudizio di appello, il giudice deve dichiarare tale nullità e ordinarne la rinnovazione

entro un termine perentorio, ex art. 164, comma 2, c.p.c., non costituendo detta rinnovazione la proroga del termine perentorio in precedenza concesso dal giudice per la rinnovazione della notifica nulla o per la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, ma autonoma e distinta procedura prevista dal codice di rito per sanare la nullità della citazione o dell'atto d'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25307 del 2014 Rv. 633491-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19225** *del* **11/06/2026** (Rv. **679168-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(PIETROLUNGO GABRIELE) contro* U. *(TASSONI FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2023

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Udienza di comparizione fissata dal giudice - Termini minimi di cui all' art. 163-bis c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Poteri del giudice.

In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, l'art. 331 c.p.c. non prevede che fra la data di notificazione della citazione per integrazione e quella della nuova udienza di comparizione debba intercorrere un termine non inferiore a quello di costituzione prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., cosicché il giudice può, a sua discrezione, determinare il termine per la comparizione indipendentemente ed al di fuori del rispetto dei minimi ordinari, salvo vagliare le conseguenze di un termine di comparizione troppo breve, assegnando al chiamato che sia comparso una nuova udienza o disponendo, nel caso in cui non compaia, che venga rinnovata la citazione con l'assegnazione di un nuovo termine congruo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 20583 del 2004 Rv. 577785-01

Massime precedenti Vedi: N. 4965 del 2020 Rv. 657117-01, N. 26401 del 2009 Rv. 610978-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **19287** *del* **11/06/2026** (Rv. **679158-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(SIRENA PIETRO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/02/2025

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Polizze unit-linked - Assenza del cd. rischio demografico - Nullità - Esclusione - Fondamento - Elemento distintivo dello schema negoziale.

Nelle polizze unit-linked pure l'assenza del c.d. rischio demografico (ossia dell'evento legato alla durata della vita umana), diversamente dalle fattispecie di assicurazione sulla vita ex art. 1882 c.c. - nelle quali l'indennizzo è parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato -, non è ragione di nullità del contratto ma, all'inverso, costituisce il tratto distintivo della figura

negoziale, quale modalità con cui il rischio dell'investimento (c.d. rischio di performance) viene allocato, nella sua interezza, a carico dell'investitore assicurato, esposto al pericolo della perdita di tutto il capitale investito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 1923

Massime precedenti Vedi: N. 21022 del 2024 Rv. 671838-01, N. 9418 del 2024 Rv. 670878-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19327** *del* **11/06/2026** (Rv. **679303-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

P. *(LABANCA ANGELA) contro* I. *(GRAZIANI VIVIANA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/10/2023

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Credito oggetto di cessione - Ammissione al passivo - Domanda proposta dal cedente - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione al cessionario - Comunicazione della cessione ex art. 115 della l. fall. - Rilevanza ai fini dell'effetto interruttivo - Esclusione - Fondamento.

In tema di cessione del credito, la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta dal cedente determina l'interruzione della prescrizione di cui beneficia anche il cessionario, a prescindere dalla comunicazione della cessione alla curatela, ex art. 115 l. fall., la quale assume rilievo, con riguardo al profilo soggettivo, ai soli fini del corretto riparto di quanto ricavato dai beni fallimentari.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 115, CCII [rnc : art = 0230 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0201 00, gen = LS, sp = CCII], Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 22165 del 2025 Rv. 675666-01, N. 4347 del 2009 Rv. 607061-01, N. 5591 del 2025 Rv. 673864-01, N. 15660 del 2011 Rv. 619141-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19331** *del* **11/06/2026** (Rv. **679159-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **AMIRANTE VITTORIA.** *Relatore:* **AMIRANTE VITTORIA.**

M. *(PERONE GIANLUCA) contro* I. *(LAMPARELLI SANDRO)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Art. 38 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024) - Termine per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza - Decreto ex art. 171-bis c.p.c. - Controdeduzioni delle parti al rilievo officioso o all'eccezione di incompetenza - Memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. - Convenuto eccipiente - Limiti.

In tema di competenza, a seguito della modifica dell'art. 38 c.p.c. (intervenuta con il d.lgs. n. 164 del 2024 per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023), il giudice è tenuto a rilevare la propria incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile, già con il decreto emanato a seguito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e, mentre entrambe le parti hanno la possibilità di controdedurre, con le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., sia sul rilievo officioso che sull'eccezione di incompetenza, il convenuto non può in tale

sede, a pena di inammissibilità, ampliare l'ambito dell'eccezione già sollevata in comparsa di risposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 ter

Massime precedenti Vedi: N. 32378 del 2025 Rv. 677097-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **19354** *del* **11/06/2026** (Rv. **679160-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

P. *(CAVALIERE NICOLA) contro* S. *(BIOLO FILIPPO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/11/2024

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Canone locativo di bene pignorato - Natura vile - Inopponibilità della locazione al terzo acquirente - Sentenza di accertamento ex art. 2923, comma 3, c.c. - Natura dichiarativa - Perdurante godimento dell'immobile da parte del conduttore - Occupazione sine titulo - Conseguenze - Facoltà del terzo acquirente di agire in via risarcitoria - Danno - Differenza tra il canone giusto e il canone vile per tutta la durata dell’occupazione.

079221 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI In genere.

La sentenza che accerta, ex art. 2923, comma 3, c.c., la natura vile del canone di locazione di un bene pignorato e, con essa, l'inopponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente con effetto dalla data del suo acquisto, ha natura dichiarativa e il perdurante godimento dell'immobile da parte del conduttore costituisce occupazione sine titulo, che legittima l'acquirente ad agire per il risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra il giusto canone (da valutare alla data del pignoramento) e quello vile per tutta la durata dell'occupazione, indipendentemente dall'epoca di proposizione della domanda, salvi gli effetti della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923 com. 3, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2022 Rv. 664400-02, N. 7909 del 2024 Rv. 670542-01, N. 18725 del 2026 Rv. 679050-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19364** *del* **12/06/2026** (Rv. **678783-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

B. *(CORBO NICOLA) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/11/2022

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Responsabilità da circolazione stradale - Ambito applicativo - Natura dell'area e inerenza del fatto dannoso ad attività lavorativa - Irrilevanza - Verifica in concreto della funzione svolta dal veicolo al momento del fatto - Necessità - Fattispecie.

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE In genere.

Ai fini della riconducibilità del fatto dannoso all'ambito applicativo della responsabilità civile da circolazione stradale e della relativa assicurazione obbligatoria, non assumono rilievo né la natura (pubblica o privata) dell'area ove esso si è verificato né la sua inerenza allo svolgimento di un'attività lavorativa, dovendo il giudice di merito accertare se, in concreto, il veicolo sia stato utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto ovvero quale macchina operatrice in funzione diversa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad un sinistro occorso all'interno di un opificio industriale, nel corso delle operazioni di carico di un autocarro, aveva escluso la riconducibilità dell'evento alla nozione di circolazione rilevante ai fini dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore sul rilievo dell'accertamento della natura privata dell'area e dell'inerenza del fatto al contesto lavorativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122

Massime precedenti Vedi: N. 1812 del 2025 Rv. 673738-02, N. 10394 del 2024 Rv. 670899-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21983 del 2021 Rv. 661872-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19373** *del* **12/06/2026** (Rv. **678374-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

A. *(ALBANESE ANTONIO) contro* P. *(DISO PIERLUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 05/03/2024

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Morte del procuratore - Interruzione di diritto - Mancata pronuncia - Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso - Legittimazione esclusiva della parte colpita dall'evento interruttivo.

La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1574 del 2020 Rv. 656637-01

Massime precedenti Vedi: N. 28257 del 2024 Rv. 672554-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19440** *del* **12/06/2026** (Rv. **678784-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

G. *(GOZZI MATTEO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/10/2022

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità professionale dell'avvocato - Omissione comunicazione del deposito della sentenza da impugnare - Valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale - Nesso di causalità - Mancanza di precedenti di legittimità - Non decisività.

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, in sede di valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, il nesso causale tra l'omissione del difensore (nella specie consistita nel non aver informato le parti del deposito della sentenza da impugnare, con conseguente sua mancata impugnazione) e il risultato favorevole che ne sarebbe potuto discendere per il cliente non può essere escluso sulla base della mera mancanza di precedenti di legittimità sul punto controverso, trattandosi di argomento neutro e in sé inidoneo a fungere da spiegazione del giudizio controfattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 32000 del 2025 Rv. 677093-01, N. 13873 del 2020 Rv. 658305-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19481** *del* **12/06/2026** (Rv. **678375-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

P. *(SPOSITO IGNAZIO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/09/2023

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Doppia conforme - Motivo di impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Preclusione ex art. 360, comma 4, c.p.c. e ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. - Identità dei presupposti - Integrale corrispondenza delle due decisioni di merito - Necessità - Esclusione - Medesimo iter logico-argomentativo - Sufficienza - Riferimento della conformità della decisione rispetto "ai fatti" - Necessità.

Anche ai sensi dell'art. 360, comma 4, c.p.c., come per il previgente art. 348-ter, commi 4 e 5, ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi, di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, posto che la novellata previsione normativa, nel riferirsi a "le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti" ha reso ancor più chiara, rispetto alla previgente espressione "questioni di fatto", la necessità che la verifica di conformità delle decisioni venga svolta rispetto "ai fatti".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9982 del 2026 Rv. 678126-01, N. 7724 del 2022 Rv. 664193-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19483** *del* **12/06/2026** (Rv. **678376-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

F. *(PRATI EMANUELE) contro* G. *(MAGNANI ROMINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/03/2022

055002 CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Assistenza delle organizzazioni sindacali - Dichiarazione contenuta nel contratto - Valore - Prova contraria - Modalità - Sindacato del giudice - Esclusione.

In materia di contratti agrari, la dichiarazione contenuta nel contratto di affitto, con cui le parti, ai fini della validità degli accordi in deroga della durata legale, danno atto di essere state ritualmente assistite dalle rispettive organizzazioni professionali, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, ha valore probatorio privilegiato, con la conseguenza che, per contestare la veridicità di tale attestazione, la parte non può dedurre prove orali dirette a dimostrare un'asserita mancanza di assistenza effettiva, ma ha l'onere di proporre una specifica azione di annullamento del contratto per vizi del consenso o, qualora ne ricorrano i presupposti, la querela di falso, restando altrimenti precluso il sindacato del giudice sulla sostanza dell'attività consultiva prestata dai rappresentanti sindacali firmatari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Proc. Civ. art. 221, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2722

Massime precedenti Vedi: N. 17195 del 2023 Rv. 668171-01, N. 22322 del 2025 Rv. 676200-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19493** *del* **12/06/2026** (Rv. **678377-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

C. *(RICCIO ANGELO) contro* A. *(VINCI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/10/2023

140038 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO Celebrazione dell'udienza secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 - Deroga al principio di immutabilità del giudice d'appello - Esclusione - Modifica della composizione del collegio giudicante - Conseguenze - Nullità della sentenza.

La disciplina emergenziale introdotta dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, limitandosi a prevedere modalità alternative di celebrazione dell'udienza, quali lo svolgimento mediante trattazione scritta con deposito di note sostitutive, non consente alcuna deroga al principio di immutabilità del giudice - applicabile anche nel giudizio di appello, in forza dell'art. 352 c.p.c. -, che impone che il collegio chiamato a deliberare la decisione sia composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali si è svolta l'ultima attività processuale, costituita dalla discussione della causa o dalla precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che il mutamento della composizione del collegio successivamente a tale momento processuale determina la nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20523 del 2025 Rv. 675731-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19559** *del* **13/06/2026** (Rv. **678378-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

Z. *(CARATTI GIAN GUIDO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 15/06/2023

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Condizioni.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale non travolge l'impugnazione incidentale - che, dunque, andrà esaminata nel merito - ove essa sia stata tempestivamente e ritualmente proposta nel rispetto del termine "breve" dalla notificazione della sentenza di primo grado o "lungo" dalla sua pubblicazione, sicché, mentre l'inammissibilità dell'appello principale priva di efficacia quello incidentale tardivamente proposto ai sensi dell'art.334 c.p.c., detto effetto non si determina in relazione all'appello incidentale proposto, oltre che tempestivamente ex art. 343 c.p.c., nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., e sempre che esso sia stato notificato agli altri eventuali litisconsorti, diversi dall'appellante principale e non costituiti in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20963 del 2018 Rv. 650024-01, N. 9649 del 2011 Rv. 617812-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19563** *del* **13/06/2026** (Rv. **678426-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

P. *(MASSUCCI WALTER) contro* C. *(GENTILI ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/10/2020

055004 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE Art. 4 bis della l. n. 203 del 1982 - Diritto di prelazione agraria - Presupposti - Contenuto - Accettazione non conforme - Controproposta - Conseguenze.

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE In genere.

058146 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - DIFFORME (NUOVA PROPOSTA) In genere.

Il diritto di prelazione agraria, ex art. 4-bis della l. n. 203 del 1982, presuppone, per la sua efficace operatività, che il conduttore offra condizioni identiche a quelle comunicate dal locatore, sicché qualsiasi accettazione non conforme - ancorché motivata dalla contestazione di clausole ritenute illegittime - si risolve in una controproposta e non consente il perfezionamento del contratto.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4 bis, Cod. Civ. art. 1326

Massime precedenti Vedi: N. 5731 del 1993 Rv. 482431-01, N. 25351 del 2021 Rv. 662404-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19746** *del* **14/06/2026** (Rv. **678427-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

D. *(LAZZARO FABRIZIO) contro* M. *(BALOSSI GIORDANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/07/2023

127038 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU' BREVE Contratto di leasing - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dell'ultima rata - Fondamento.

In tema di leasing, il diritto del concedente al pagamento è assoggettato al termine di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., decorrente dalla scadenza dell'ultimo canone o dell'ultima rata o, se antecedente, dalla data di risoluzione del contratto, poiché la prestazione che l'utilizzatore si impegna ad eseguire, analogamente a quanto previsto per i contratti di finanziamento, è concepita come prestazione unitaria, essendo dilazionata nel tempo la sola esigibilità delle singole rate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1526, Legge 04/08/2017 num. 124 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4232 del 2023 Rv. 666773-01, N. 2086 del 2008 Rv. 601285-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **19772** *del* **14/06/2026** (Rv. **678379-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

C. *(ANZALONE GIOVANNI) contro* C. *(MONTEMURRO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/09/2022

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Art. 2055 c.c. - Unicità del fatto dannoso - Valutazione relativa al danneggiato - Sussistenza - Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità - Ininfluenza.

L'unicità del "fatto dannoso", richiesta dall'art. 2055, comma 1, c.c. per la configurabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve intendersi in senso non assoluto ma relativo al danneggiato, potendo questa ricorrere pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, tra loro autonome e indipendenti, e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, diversi sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 9969 del 2025 Rv. 674633-01, N. 28119 del 2025 Rv. 676606-01, N. 1070 del 2019 Rv. 652444-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19775** *del* **14/06/2026** (Rv. **678780-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

M. *(RUBINO NAZZARENO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/03/2024

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità sanitaria - Assicurazione della struttura - Rischio assicurato - Responsabilità anche per il fatto degli ausiliari, ex art. 1228 c.c. - Assicurazione per conto altrui - Assenza di specifica previsione - Esclusione - Conseguenze.

In tema di responsabilità sanitaria, la copertura assicurativa della struttura, ancorché estesa ai fatti degli ausiliari, resta riferita al rischio proprio dell'assicurato, e non integra, in difetto di specifica previsione contrattuale, un'assicurazione per conto altrui e/o a favore dei medesimi ausiliari; ne consegue che il sanitario corresponsabile del danno non è, per ciò solo, titolare di un diritto alla manleva nei confronti dell'assicuratore della struttura, restando la sua posizione confinata nei rapporti interni tra coobbligati solidali, con le conseguenze che ne derivano in tema di eventuale regresso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1891

Massime precedenti Vedi: N. 6499 del 2026 Rv. 678164-02, N. 16835 del 2026 Rv. 678774-04, N. 30314 del 2019 Rv. 656145-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19864** *del* **15/06/2026** (Rv. **678432-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

P. *(CONTI ANDREA) contro* B. *(CINGOLANI MASSIMILIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 13/02/0024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Produzione della sentenza impugnata - Ratio - Omesso deposito del provvedimento impugnato - Acquisizione del fascicolo d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Fondamento.

L'omesso deposito del provvedimento impugnato nel fascicolo telematico, nel termine di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso, anche nel caso di acquisizione del fascicolo d'ufficio contenente la copia autentica, ex art. 137-bis disp. att. c.p.c., o di avvenuta produzione della stessa da parte del controricorrente, poiché l'adempimento processuale imposto dal legislatore rappresenta l'essenza stessa della impugnazione, né l'improcedibilità, che trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo, costituisce una restrizione sproporzionata al diritto di accesso della parte a un tribunale, trattandosi di un onere non gravoso e strettamente funzionale alla stessa impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. del 1941 num. 1368 art. 137 bis

Massime precedenti Difformi: N. 28512 del 2025 Rv. 676917-01

Massime precedenti Vedi: N. 15389 del 2026 Rv. 678078-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19885** *del* **15/06/2026** (Rv. **678781-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

R. *(FIORILLO REMIGIO) contro* Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/07/2022

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assicurazione per conto proprio e per conto altrui - Differenze - Assicurazione per fatto proprio e per fatto altrui - Differenze - Cumulabilità dei tipi - Sussistenza.

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) In genere.

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, mentre l'assicurazione per conto proprio si distingue da quella per conto altrui per la sussistenza in capo al medesimo soggetto della qualità di contraente e di assicurato - posto che solo nel primo caso chi contrae l'assicurazione è anche titolare dell'interesse esposto al rischio - la distinzione tra assicurazione per fatto proprio e assicurazione per fatto altrui si fonda sul titolo della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto, atteso che nella prima l'assicuratore copre il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall'assicurato e, nella seconda quello derivante da fatti commessi da persone del cui operato egli debba rispondere; i due tipi di assicurazione possono, peraltro, tra loro cumularsi, essendo configurabile: i) una assicurazione della responsabilità propria o diretta, sia per fatto proprio che per fatto altrui; ii) una assicurazione della responsabilità altrui o indiretta, sia per fatto dell'assicurato, che per fatto di persone del cui operato l'assicurato debba rispondere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1228

Massime precedenti Vedi: N. 9949 del 2026 Rv. 677793-01, N. 11098 del 2020 Rv. 658139-01, N. 19775 del 2026 Rv. 678780-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19885** *del* **15/06/2026** (Rv. **678781-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

R. *(FIORILLO REMIGIO) contro* Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/07/2022

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Casa di cura privata - Assicurazione della responsabilità civile - Rapporto con le assicurazioni della responsabilità civile "personali" dei medici in essa operanti - Assicurazione con copertura "a secondo rischio" - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

L'assicurazione stipulata da una casa di cura per conto proprio a copertura della responsabilità civile non può operare in eccesso rispetto all'assicurazione personale del medico che in essa operi, poiché i due contratti, che sono diversi e riguardano soggetti differenti, non coprono il medesimo rischio. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività della polizza del sanitario "a secondo rischio" rispetto a quella della struttura, stante l'insussistenza del presupposto necessario dell'identità del rischio coperto, che andava individuato, nella prima, nell'impoverimento del patrimonio del medico e, nella seconda, di quello della clinica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30314 del 2019 Rv. 656145-01

Massime precedenti Vedi: N. 23948 del 2019 Rv. 655358-04, N. 6727 del 2023 Rv. 667371-01, N. 19775 del 2026 Rv. 678780-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19923** *del* **15/06/2026** (Rv. **678433-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

S. *(GRECO SALVINO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/02/2024

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizioni ex art. 615 c.p.c. - Continenza di cause - Pendenza in gradi diversi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa che avrebbe subito l'attrazione - Necessità.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

In tema di continenza di cause, nel caso in cui due giudizi di opposizione ex art. 615 c.p.c., aventi causae petendi parzialmente coincidenti, si trovino in gradi diversi, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., ma l'esigenza di coordinamento è garantita attraverso la sospensione ex art. 295 c.p.c. dell'opposizione che avrebbe subito l'attrazione, fino al passaggio in giudicato di quella che l'avrebbe esercitata, dovendosi far riferimento, per stabilire la prevenzione, al momento di introduzione della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9246 del 2015 Rv. 635234-01, N. 3661 del 2026 Rv. 677809-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19975** *del* **15/06/2026** (Rv. **678434-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

P. *(PAPPALARDO PAOLO) contro* N. *(VILLASCHI GIANLUIGI)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 17/12/2024

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Trasporto aereo - Compensazione pecuniaria - Interessi - Art. 1219, comma 2, n. 3 c.c. - Decorrenza - Dal momento della verificazione del fatto generatore, coincidente con il ritardo aereo - Fondamento - Misura degli interessi - Art. 1284, comma 4, c.c. - Fondamento.

174125 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE In genere.

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO In genere.

In tema di trasporto aereo, la compensazione pecuniaria, prevista dall'art. 7 Reg. CE n. 261 del 2004, integra una obbligazione liquida ed esigibile, giacché il diritto all'indennizzo sorge ope legis e dà luogo ad un credito ab initio determinato o determinabile in misura fissa che prescinde dalla prova di un danno effettivo e individuale, con la conseguenza che gli interessi moratori decorrono automaticamente, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., dal momento della verificazione del fatto generatore, coincidente con il ritardo aereo, e sono dovuti nella misura dell'art. 1284, comma 4,

c.c., ben potendo il debitore operare la necessaria valutazione economica sui rischi e determinarsi ad adempiere spontaneamente senza attendere una quantificazione giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 com. 2 lett. 3, Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Regolam. Comunitario 11/02/2004 num. 261 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 7010 del 2024 Rv. 670344-01, N. 28036 del 2025 Rv. 676224-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20271** *del* **16/06/2026** (Rv. **678435-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

L. *(GIGANTE PATRIZIA) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/07/2024

113078 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Azione revocatoria - Cessione del credito in pendenza del giudizio - Conseguenze - Intervento del cessionario - Ammissibilità - Natura - Fondamento - Perdita della legittimazione ad agire del creditore originario - Estromissione - Fattispecie.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore; ne consegue che, sebbene gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno questi intervenuto in giudizio, il creditore originario non perde la propria legittimazione ad agire fino a che non venga estromesso dal giudizio, con il consenso di tutte le parti processuali. (Nella specie, relativa ad un'azione revocatoria avente ad oggetto l'atto istitutivo di un trust, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto persistente la legittimazione ad agire dei creditori del debitore che aveva costituito il trust, anche in seguito alla cessione del loro credito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 9264 del 2021 Rv. 661148-02, N. 22503 del 2014 Rv. 633101-01, N. 10541 del 2025 Rv. 674615-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20399** *del* **17/06/2026** (Rv. **678620-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

F. *(ROSSI TOMMASO) contro* U. *(BIASIN PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/10/2024

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Illustrazione del contenuto dei documenti - Necessità - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., nel testo novellato dall'art. 35, comma 5, del d. lgs. n. 149 del 2022 - come modificato dalla l. n. 197 del 2022 - stabilisce che il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità, non solo la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, dei documenti sui quali il motivo si fonda, ma anche l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo con cui si denunciava l'omesso esame, da parte della Corte d'appello, di un documento costituito da sei distinti files, in formato pdf, di un'estensione complessiva di 276 pagine, senza indicazione e localizzazione della parte di esso di cui si assumeva il mancato esame).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 5, Legge 29/12/2022 num. 197 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5814 del 2026 Rv. 678140-02, N. 21346 del 2024 Rv. 671835-01, N. 3473 del 2025 Rv. 674087-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20425** *del* **17/06/2026** (Rv. **678611-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

M. *(BARTOLOTTA ALESSANDRO) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/09/2024

038001 CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERE, DISTINZIONI) Trust a garanzia dei creditori del disponente - Cessione dei beni ai creditori, ex art. 1977 c.c. - Differenze.

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI In genere.

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO In genere.

Il trust a garanzia dei creditori del disponente non è equiparabile ad una cessio bonorum, poiché nel contratto di cessione dei beni ai creditori, ex art. 1977 c.c., si realizza la segregazione del patrimonio ceduto a fronte delle iniziative dei creditori cessionari, che ne hanno l'amministrazione e vi trovano garanzia patrimoniale generica, mentre tale effetto non si realizza automaticamente con il trust, in quanto non è sufficiente che il debitore dichiari di mettere i suoi beni a disposizione dei creditori attuali o futuri, dovendo il medesimo conferire agli stessi, mediante inequivoca manifestazione di volontà, il mandato a liquidare i suoi beni ed a soddisfarsi con il ricavato di tale liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977, Cod. Civ. art. 1979, Cod. Civ. art. 1980, Legge 16/10/1989 num. 364

Massime precedenti Vedi: N. 24986 del 2020 Rv. 659775-01, N. 10017 del 2026 Rv. 678489-01, N. 15113 del 2026 Rv. 678075-01, N. 20580 del 2005 Rv. 587098-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20480** *del* **17/06/2026** (Rv. **678785-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

H. *(DAMIANI DOMENICO) contro* S. *(MENDITTO LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/10/2024

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE Debitore convenuto - Prova di pagamento idoneo alla estinzione del credito - Diversa imputazione da parte dell'attore - Onere probatorio a carico dell'attore.

Qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 450 del 2020 Rv. 656831-01

Massime precedenti Vedi: N. 31837 del 2022 Rv. 666054-01, N. 5200 del 2026 Rv. 678526-01, N. 13477 del 2025 Rv. 674935-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **20718** *del* **18/06/2026** (Rv. **678614-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

M. *(RIGA ANTONIO) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/04/2023

058029 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE Contratto preliminare avente ad oggetto immobile da costruire - Clausola con cui lo stipulante riserva la nomina di un terzo - Condizioni - Possibilità di indicare una persona che non ha i requisiti di cui all’art. 1 del d.lgs. 122 del 2005 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di contratto preliminare avente ad oggetto un immobile da costruire, ove al contratto sia apposta una clausola con la quale il promissario acquirente si obblighi per sé o per persona da nominare (sia essa configurabile quale clausola di riserva di nomina o come contratto a favore di terzo), al fine di beneficiare della tutela speciale di cui al d.lgs. n. 122 del 2005, il promissario acquirente non può sostituire a sé un terzo che non abbia i caratteri dell'acquirente di cui all'art. 1 del citato d.lgs. né destinare l'effetto traslativo a un soggetto diverso da sé o da un parente entro il primo grado, attesa la volontà del legislatore, espressa in tale norma, di contenere la circolabilità del contratto preliminare. (Nella specie, la S.C., cassando la decisione impugnata, ha affermato l'inapplicabilità del d.lgs. n. 122 del 2005 a due contratti preliminari, in cui i promissari acquirenti si erano riservati di acquistare "per sé e/o per persona o ente", con conseguente assenza degli obblighi informativi a carico del notaio circa l'obbligo del costruttore di prestare garanzia fideiussoria ex art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1411

Massime precedenti Vedi: N. 28716 del 2025 Rv. 676937-01, N. 19109 del 2025 Rv. 675682-01, N. 21576 del 2019 Rv. 654900-02, N. 9004 del 2026 Rv. 677628-01, N. 497 del 2021 Rv. 660177-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20744** *del* **18/06/2026** (Rv. **678786-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

B. *(MAIONE NICOLA) contro* B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/12/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Mutuo fondiario - Debitore - Domicilio eletto nel contratto - Notifica degli atti dell'esecuzione forzata - Validità - Sussistenza - Conseguenze.

L'elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario, con dichiarazione riferita espressamente anche agli effetti giudiziali ed esecutivi, rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura di esecuzione forzata, con la conseguenza che la notificazione dell'atto di pignoramento eseguita, ai sensi dell'art. 141 c.p.c., presso il domicilio eletto è valida e regolare e da tale momento decorre il termine dell'art. 617 c.p.c. per proporre l'opposizione agli atti esecutivi concernente la regolarità formale della stessa notificazione e dell'atto di pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27851 del 2013 Rv. 629772-01

Massime precedenti Vedi: N. 14603 del 2020 Rv. 658324-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20746** *del* **18/06/2026** (Rv. **678572-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

E. *(PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro* A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BENEVENTO, 26/01/2024

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Riscossione di spese di giustizia penale - Sentenza che decide l'opposizione alla cartella di pagamento - Individuazione del mezzo di impugnazione - Principio dell'apparenza - Limiti -Conseguenze - Annullamento della cartella per ragioni che investono l'an e il quantum della pretesa - Opposizione all'esecuzione - Appellabilità - Ricorso diretto in cassazione - Inammissibilità.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In genere.

In tema di riscossione di spese di giustizia penali, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza che decide l'opposizione alla cartella di pagamento va effettuata, in applicazione del principio dell'apparenza, facendo riferimento alla qualificazione sostanziale dell'azione adottata dal giudice a quo a fini decisori; ne consegue che, qualora il giudice di merito, senza motivare idoneamente sull'indicata qualificazione dell'accolta domanda quale opposizione agli atti esecutivi, annulli la cartella non per vizi formali estrinseci, ma per motivi attinenti all'an ed al quantum della pretesa (nella specie, l'inidoneità della documentazione a provare l'esatta entità del credito e la sua pertinenza ai soli reati per i quali è intervenuta condanna), la decisione è riconducibile ad una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è appellabile e non ricorribile direttamente per cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 560 del 2025 Rv. 673504-03, N. 38587 del 2021 Rv. 663343-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20792** *del* **19/06/2026** (Rv. **678573-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

P. *(GIANNONE ANTONIO) contro* O. *(SALLEMI SEBASTIANO)*

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 23/09/2025

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Omessa pronuncia sulla domanda - Riproposizione in appello - Sufficienza - Esclusione - Proposizione di specifico motivo di appello - Necessità - Riproposizione in separata sede - Ammissibilità.

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' In genere.

L'omessa pronuncia su una domanda (o su un punto di essa) non può essere oggetto di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., ma deve essere denunciata con la formulazione di uno specifico motivo di appello, mediante il quale si deduca l'errore commesso dal giudice di primo grado, ferma restando la possibilità per la parte interessata di riproporre, in alternativa all'appello, la domanda non decisa in un separato giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 2855 del 2016 Rv. 638781-01, N. 35382 del 2022 Rv. 666704-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20839** *del* **19/06/2026** (Rv. **678622-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

F. *(BALENA GIANPIERO) contro* B. *(AUGUSTO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/05/2023

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Obbligazioni solidali - Cause scindibili - Deroga - Cause tra loro dipendenti o obiettiva interrelazione tra le posizioni dei coobbligati - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fattispecie.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

In tema di solidarietà passiva, il principio della scissione del rapporto processuale trova deroga, con conseguente litisconsorzio processuale necessario, quando le distinte posizioni dei coobbligati presentano obiettiva interrelazione, anche sul piano del diritto sostanziale, in quanto l'accertamento della responsabilità di uno dei condebitori presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro, trovandosi le cause proposte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali in rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità di quella di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio, rilevando che la delibazione della domanda

riconvenzionale proposta dal fideiussore, nell'ambito del giudizio instaurato dal debitore principale nei confronti suoi e del creditore, di accertamento negativo della propria obbligazione, e in subordine di accertamento del suo diritto di regresso, andava compiuta anche nei confronti del debitore garantito, cui, invece, non era stato notificato l'atto di riassunzione a seguito di interruzione del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34899 del 2022 Rv. 666485-02, N. 20860 del 2018 Rv. 650428-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20944** *del* **20/06/2026** (Rv. **678574-01**)

Presidente: **TATANGELO AUGUSTO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

E. *(LOTITO PIER FRANCESCO) contro* M. *(BRESCHI MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/03/2024

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Accertamento del nesso di causalità tra illecito ed evento - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso il nesso causale tra l'inadempimento di un geometra - consistito nel non aver informato il cliente dell'esistenza di vincoli di P.R.G. che gli era stato chiesto di verificare - e l'acquisto dell'immobile ad un prezzo di quasi tre volte superiore a quello di mercato, limitandosi ad affermare che trattavasi di "valutazione di convenienza dell'affare", senza valutare, in virtù del criterio del "più probabile che non", se il cliente, pur conoscendo i suddetti vincoli, avrebbe acquistato ugualmente l'immobile a quel prezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 9985 del 2019 Rv. 653576-01

Massime precedenti Vedi: N. 18509 del 2021 Rv. 661624-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20945** *del* **20/06/2026** (Rv. **678613-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

A. *(FRATICELLI GIUSEPPE) contro* E. *(BALBONI BARBARA)*

Regola competenza

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contratti conclusi telematicamente - Clausole

vessatorie - Specifica approvazione scritta - Firma digitale - Contratti non soggetti a forma scritta ad substantiam - Firma elettronica -Sufficienza - Mera spunta - Insufficienza.

In tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell'informazione, poiché l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall'acquirente, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., mediante firma digitale - che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all'art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) - non essendo di per sé sufficiente la mera "spunta" (o "flaggatura") della casella corrispondente alla clausola stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 70 art. 13 com. 1, Regolam. Comunitario 23/07/2014 art. 3 n. 10

Massime precedenti Vedi: N. 32731 del 2023 Rv. 669392-01, N. 9413 del 2021 Rv. 661212-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20945** *del* **20/06/2026** (Rv. **678613-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

A. *(FRATICELLI GIUSEPPE) contro* E. *(BALBONI BARBARA)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento di competenza - Ricorso incidentale proposto dall'intimato - Inammissibilità - Lettura costituzionalmente orientata dell'art. 47, quinto comma, c.p.c. - Richiesta nella memoria difensiva di esaminare l'eccezione di incompetenza proposta dinanzi al giudice di merito - Ammissibilità - Fondamento.

Nel regolamento di competenza, la parte resistente, vittoriosa sulla questione di competenza per territorio derogabile per essere stata accolta la sua eccezione subordinata, pur non potendo proporre ricorso incidentale, può chiedere, con la memoria difensiva, alla Corte di cassazione - in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 47, ult. comma, c.p.c. e tenuto conto dei poteri della stessa Corte in relazione alla questione di competenza devolutale col regolamento -, per l'ipotesi in cui il ricorso risulti fondato, di esaminare ed accogliere l'eccezione di incompetenza proposta in via principale e disattesa dal giudice di merito, al fine di mantenerne ferma la statuizione, risultando, altrimenti, impossibile per la parte (stante la sua carenza d'interesse) censurare la decisione stessa, benché potenzialmente suscettibile di pregiudicarla in via definitiva, seppur solo sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 32276 del 2025 Rv. 677117-01, N. 20826 del 2018 Rv. 650489-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20968** *del* **20/06/2026** (Rv. **678615-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

A. *(BORIONI PAOLO) contro* P. *(MARTUCCI LUCIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/11/2023

122027 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Danno non patrimoniale alla reputazione commerciale - Contenuto - Risarcibilità - Elementi sintomatici e notori - Sufficienza - Dimostrazione empirica - Esclusione - Quantificazione del danno in via equitativa - Possibilità - Fattispecie.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

La prova del danno non patrimoniale alla reputazione commerciale - che consiste nella compromissione dell'affidabilità commerciale, quale utilità inerente alla posizione imprenditoriale e non nella dimostrazione empirica di un determinato standing sul mercato - può essere data per presunzioni mediante l'allegazione e l'accertamento, anche alla luce del notorio, di fatti secondari idonei a tipizzare socialmente la fattispecie pregiudizievole - come il carattere massivo dell'inadempimento dal quale sarebbe scaturito il danno, la sua incidenza sull'attività caratteristica dell'impresa, l'operare in un mercato concorrenziale, la pluralità dei rapporti con enti e utenti, per i quali il corretto adempimento costituisce elemento essenziale della prestazione - con conseguente possibilità della sua liquidazione mediante valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza d'appello che non aveva riconosciuto il danno all'immagine commerciale - lamentato da una società operante nel settore delle riscossioni tributarie degli enti locali, in conseguenza del sistematico e massivo inadempimento di Poste Italiane nel servizio di recapito che, determinando la mancata esazione dei tributi, aveva ridotto il rating professionale della società in termini di efficacia e affidabilità così avvantaggiando i concorrenti - sul rilievo dell'assenza della prova del pregiudizio patrimoniale sopportato in relazione alle "azioni correttive" poste in essere dalla società per recuperare la reputazione perduta, senza spiegare per quali ragioni un inadempimento di tale intensità non avesse potuto incidere sull'attività imprenditoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19551 del 2023 Rv. 668139-01, N. 21607 del 2025 Rv. 675905-02 Rv. 675905-03, N. 17913 del 2025 Rv. 675005-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20992** *del* **20/06/2026** (Rv. **678623-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

E. *(TANZI CECILIA) contro* G. *(D'AMATO GIANLUCA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/05/2024

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Comparizione personale delle parti - Sostituzione - Procura sostanziale - Necessità - Avvocato - Poteri di autentica - Esclusione.

Nel procedimento di mediazione obbligatoria, di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, ciascuna delle parti, che non possa o non voglia comparire personalmente dinanzi al mediatore, può farsi sostituire, da una persona a sua scelta, ivi compreso il proprio difensore, ma deve rilasciargli, a questo scopo, una procura sostanziale, la quale non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/03/2010 num. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2703

Massime precedenti Vedi: N. 9608 del 2026 Rv. 678339-01, N. 8473 del 2019 Rv. 653270-01, N. 14676 del 2025 Rv. 674983-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20996** *del* **20/06/2026** (Rv. **678681-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

A. *(FERRAJOLI FRANCESCO SAVERIO) contro* C. *(CECI GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 11/01/2024

040061 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO VEICOLI - NOLEGGIO Servizio di noleggio di autobus con conducente - Assimilabilità al contratto di trasporto e non a quello di locazione - Fondamento - Conseguenze in tema di prescrizione.

127043 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO In genere.

Il servizio di noleggio di autobus con conducente è assimilabile al contratto di trasporto ex art. 1678 c.c. e non a quello di locazione ex art. 1571 c.c., in quanto, considerata la causa in concreto del contratto, il noleggiatore non è immesso nella disponibilità del mezzo, di cui non acquisisce la detenzione, dietro pagamento del corrispettivo, ma beneficia dell'attività del noleggiante che provvede all'attività di trasporto, di persone o cose, da un luogo a un altro; ne consegue che i diritti ad esso connessi soggiacciono al termine annuale ex art. 2951, comma 1, c.c., decorrente dall'arrivo a destinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Navig. art. 384, Cod. Strada Nuovo art. 84, Cod. Strada Nuovo art. 85, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 1, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 2 lett. B, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 3, Legge 11/08/2003 num. 218 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23145 del 2017 Rv. 645647-01, N. 378 del 2002 Rv. 551567-01, N. 25517 del 2015 Rv. 638119-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21061** *del* **21/06/2026** (Rv. **678624-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

M. *(VULCANO MARIA SONIA) contro* S. *(AUCONE GIOVANNA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2022

138047 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA Consulente tecnico d'ufficio - Scelta del giudice di merito - Criteri ex art. 22 disp. att. c.p.c. - Vincolatività - Esclusione - Nullità della nomina effettuata in difformità - Esclusione - Fattispecie.

La scelta del consulente tecnico è rimessa, ai sensi dell'art. 61 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può, di norma, scegliere il soggetto da nominare tra gli iscritti negli albi istituiti presso ciascun tribunale, ma può individuarlo anche al di fuori di essi, posto che l'art. 22 disp. att. c.p.c. non introduce un vincolo cogente in ordine alla scelta né prevede la nullità della nomina effettuata in difformità dai criteri ivi indicati. (Nella specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si censurava la mancata nomina di un consulente tecnico d'ufficio appartenente ad altro circondario).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 14906 del 2011 Rv. 618578-01, N. 11221 del 2024 Rv. 671158-01, N. 12499 del 2023 Rv. 667917-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21073** *del* **21/06/2026** (Rv. **678625-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

D. *(BORTONE MARIA LETIZIA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2023

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento lesivo - Derivazione probabilistica dell'infezione dalla trasfusione - Sufficienza - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV - Irrilevanza.

In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta va apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Costituzione art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 17084 del 2017 Rv. 644966-01

Massime precedenti Vedi: N. 28626 del 2023 Rv. 669318-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19129 del 2023 Rv. 668217-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21146** *del* **22/06/2026** (Rv. **678752-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(LUCIBELLO LUDOVICO) contro* A. *(NOBILONI ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/08/2022

018148 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E ASSICURAZIONE SOCIALE DEL DANNEGGIATO (RAPPORTO) Assicurazione - Dichiarazione di abbandono di natante - Forma scritta - Necessità - Comunicazione via pec - Equipollenza.

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE In genere.

In tema di assicurazione marittima, la notificazione alla compagnia assicuratrice della dichiarazione di abbandono della nave, avente necessaria forma scritta, quale requisito per il sorgere del diritto all'indennità per la perdita totale, ex art. 543 cod. nav., può essere effettuata direttamente dall'assicurato a mezzo PEC, trattandosi di modalità equipollente, ex art. 48 del d.lgs. n. 82 del 2005, alla notificazione a mezzo posta e idonea a realizzare lo scopo della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 543, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 2 CORTE COST., Cod. Navig. art. 540

Massime precedenti Vedi: N. 21375 del 2017 Rv. 645921-02, N. 12975 del 2022 Rv. 664664-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21146** *del* **22/06/2026** (Rv. **678752-02**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(LUCIBELLO LUDOVICO) contro* A. *(NOBILONI ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/08/2022

018048 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - OGGETTO - AREA: PASSEGGERI - INDENNITA' Assicurazione natante - Abbandono per perdita economica - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.

Nell'assicurazione marittima, ai fini dell'integrazione dell'abbandono della nave per perdita economica, ex art. 543 cod. nav., l'eccedenza o la pari misura delle spese per la riparazione rispetto al valore indennizzabile dell'imbarcazione va valutata ponendo in comparazione il valore totale del natante - inteso non come valore coperto dalla polizza bensì quale valore dell'interesse esposto al rischio - con il costo totale delle spese effettivamente e complessivamente da sostenere e non già soltanto quelle coperte dalla garanzia assicurativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza dell'abbandono del natante espungendo dal computo dei costi di riparazione le spese occorrenti per il ripristino di componenti ed impianti in quanto non coperti da assicurazione).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 540, Cod. Navig. art. 543

Massime precedenti Vedi: N. 25405 del 2013 Rv. 629124-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21150** *del* **22/06/2026** (Rv. **678628-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(MINUTOLO BONAVENTURA) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/11/2022

018102 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE Assicurazione - Reticenza dell’assicurato - Caratteri.

In tema di assicurazione, la dichiarazione inesatta o reticente dell'assicurato, per determinare gli effetti previsti dagli artt. 1892 e 1893 c.c., deve essere connotata da un nesso teleologico con la conclusione del contratto - nel senso che, se essa fosse mancata, l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto, o lo avrebbe stipulato a condizioni diverse - e da un collegamento oggettivo con il rischio - nel senso che la circostanza sottaciuta ne deve comportare un aggravamento ovvero determinare una maggiore probabilità di verificarsi dell'evento dannoso assicurato - da valutarsi secondo un parametro oggettivo, considerando cioè se la circostanza nascosta o falsamente esposta alteri obiettivamente la rappresentazione del rischio, in modo scevro da valutazioni soggettive, e in astratto ed ex ante, non già in concreto ed ex post, con conseguente irrilevanza che il fatto taciuto sia stato in concreto causa o concausa dell'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893

Massime precedenti Vedi: N. 11115 del 2020 Rv. 658096-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21218** *del* **22/06/2026** (Rv. **678770-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

F. *(BANDINI SIMONA) contro* C. *(D'OSTUNI LUDOVICA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/10/2024

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO In genere

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 032538/2024 67311101

Massime precedenti Conformi: N. 32538 del 2024 Rv. 673111-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21336** *del* **23/06/2026** (Rv. **678853-01**)

Presidente: **TATANGELO AUGUSTO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

M. *(FANTINI UMBERTO) contro* L. *(LEMBO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/12/2023

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Morte della parte costituita - Dichiarazione del suo procuratore in udienza - Effetti - Interruzione automatica del processo - Operatività anche nei confronti delle parti ingiustificatamente assenti - Fondamento.

L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza, anche da un delegato del procuratore della medesima parte colpita dall'evento, determina, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, tanto nei confronti delle parti presenti quanto di quelle ingiustificatamente assenti, in virtù della presunzione di conoscenza legale prevista dall'art. 176, comma 2, c.p.c., che si estende a tutte le attività, sia del giudice sia delle parti, compiute in udienza e risultanti dal relativo verbale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90

Massime precedenti Vedi: N. 18285 del 2024 Rv. 671667-01, N. 10539 del 2007 Rv. 597485-01, N. 3693 del 2026 Rv. 677170-01, N. 30729 del 2024 Rv. 672942-01, N. 19444 del 2025 Rv. 675729-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21341** *del* **23/06/2026** (Rv. **678753-01**)

Presidente: **TATANGELO AUGUSTO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

B. *(STORELLI FLORENZO) contro* B. *(MARCHETTI ANTONIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/06/2023

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Mancata specificazione del comma posto a fondamento della condanna - Violazione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di responsabilità aggravata, la condanna pronunciata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve rendere riconoscibile la specifica fattispecie applicata tra quelle previste dai diversi commi della disposizione, con la conseguenza che, ove tale indicazione manchi e non sia desumibile con certezza dal complessivo tenore della motivazione, la statuizione è viziata non consentendo di verificarne il fondamento logico e normativo né di individuare i presupposti di fatto e di diritto della condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533-02, N. 11055 del 2026 Rv. 678629-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25041 del 2021 Rv. 662248-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21342** *del* **23/06/2026** (Rv. **678754-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

M. *(MANCINI GIUSEPPE) contro* D. *(DI RITO MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/10/2024

138122 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI Disconoscimento di scrittura privata proveniente da terzo - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione - Fondamento.

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO In genere.

In tema di prova documentale, l'onere di disconoscimento della scrittura privata, di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., sussiste solo riguardo al documento proveniente dalla parte contro la quale lo stesso è prodotto e non anche in caso di scrittura privata proveniente da un terzo, la quale, pertanto, è utilizzabile anche se disconosciuta e non fatta oggetto di verificazione ex art. 216 c.p.c., ed è liberamente apprezzabile dal giudice quale elemento indiziario, da valutarsi nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20814 del 2018 Rv. 650418-01, N. 38805 del 2021 Rv. 663166-01, N. 9329 del 2024 Rv. 670753-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21342** *del* **23/06/2026** (Rv. **678754-03**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

M. *(MANCINI GIUSEPPE) contro* D. *(DI RITO MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/10/2024

138269 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Esercizio del suddetto potere anche nel corso

dell'espletamento della prova - Ammissibilità - Valutazione della superfluità della ulteriore assunzione della prova - Necessaria esplicitazione - Esclusione.

La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11810 del 2016 Rv. 640241-01

Massime precedenti Vedi: N. 30810 del 2023 Rv. 669452-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21342** *del* **23/06/2026** (Rv. **678754-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

M. *(MANCINI GIUSEPPE) contro* D. *(DI RITO MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/10/2024

133082 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" Deduzione di un fatto diverso da quello originario - Nuovo tema di indagine - Mera emendatio libelli - Esclusione - Mutamento della causa petendi - Configurabilità - Fattispecie.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

Si configura mutatio libelli, e non mera emendatio, solo in caso di deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda, tale da comportare l'introduzione di un nuovo tema di indagine. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di una mutatio in relazione alla mera adozione di una diversa strategia di difesa di una parte, volta a valorizzare, rispetto alla documentazione prodotta in sede monitoria, la prova testimoniale dedotta in sede di giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 ter, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9464 del 2026 Rv. 677629-01, N. 32952 del 2024 Rv. 673461-01, N. 20870 del 2019 Rv. 655183-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21366** *del* **23/06/2026** (Rv. **678787-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Parz. Diff.)*

P. *(BATTISTON SAMANTHA) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/06/2022

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Concorso di responsabilità tra struttura sanitaria e medico in regime ante lege n. 24 del 2017 - Titoli di imputazione - Obbligazione solidale passiva ad interesse comune - Sussistenza -Effetti.

113224 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - RAPPORTI INTERNI In genere.

In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla l. n. 24 del 2017, la struttura sanitaria e il medico rispondono verso il danneggiato creditore a titolo di distinti illeciti contrattuali, entrambi per fatto proprio colposo, in base ad un'obbligazione solidale passiva ad interesse comune, in cui l'adempimento di uno dei corresponsabili produce, nel lato esterno, l'effetto estintivo e liberatorio per entrambi i debitori e, nel lato interno, la nascita, in capo al solvens, del diritto, nuovo ed autonomo, di regresso verso l'ulteriore danneggiante, il cui esercizio esige, oltre alla condizione dell'avvenuto pagamento dell'intero debito risarcitorio da parte di chi agisce, il presupposto del previo accertamento della corresponsabilità degli ulteriori danneggianti nei cui confronti viene esercitata l'azione, ex art.2055, comma 2, c.c..

Riferimenti normativi: Legge 08/03/2017 num. 24 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 29001 del 2021 Rv. 662914-01, N. 25772 del 2023 Rv. 668882-02, N. 6499 del 2026 Rv. 678164-02, N. 16835 del 2026 Rv. 678774-01 Rv. 678774-03 Rv. 678774-04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27404 del 2025 Rv. 676193-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21405** *del* **23/06/2026** (Rv. **678755-01**)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(GIUSTINO ROSA) contro* A. *(MASCOLO SALVATORE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/04/2024

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Comparizione personale delle parti, anche tramite rappresentante sostanziale - Necessità - Condizione di procedibilità - Realizzazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di mediazione obbligatoria o disposta dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, è necessaria la partecipazione personale delle parti al primo incontro, la quale, per le persone giuridiche, si realizza mediante partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato d.lgs., poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda sul rilievo che al primo incontro non era comparso il legale rappresentante della società, ma solo una dipendente delegata a "presenziare" e il difensore delegato ad "assistere").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 quater com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 quater com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 84 com. 1 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18485 del 2024 Rv. 671795-01, N. 20992 del 2026 Rv. 678623-01, N. 9608 del 2026 Rv. 678339-01, N. 8473 del 2019 Rv. 653270-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21415** *del* **23/06/2026** (Rv. **679398-01**)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

E. *(BRUNO LUCA) contro* F. *(MOLINARI TOSATTI MARCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/10/2023

279466 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE Iva - Diritto di rivalsa ex art. 60 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Ambito applicativo - Variazione in aumento ex art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Differenze.

In tema di IVA, la disciplina della rivalsa prevista dall'art. 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, avente carattere speciale e derogatorio, trova applicazione esclusivamente nell'ipotesi in cui la maggiore imposta derivi da un formale accertamento o rettifica dell'Amministrazione finanziaria, presupponendo, ai fini del suo esercizio, l'avvenuto pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi; diversamente, ove l'aumento dell'imponibile o dell'imposta consegua alla correzione di inesattezze della fatturazione posta in essere spontaneamente dal soggetto passivo, opera il meccanismo ordinario di variazione in aumento di cui all'art. 26 del medesimo decreto, che non richiede alcun previo accertamento e legittima la rivalsa nei rapporti tra le parti del rapporto negoziale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14577 del 2010 Rv. 613638-01, N. 16155 del 2026 Rv. 678462-01, N. 12882 del 2010 Rv. 613382-01, N. 3291 del 2012 Rv. 621987-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21440** *del* **24/06/2026** (Rv. **679464-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

D. *(PELLEGRINO GIULIO) contro* S. *(MARPILLERO GIORGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/10/2022

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Assicurazione contro i danni - Società di capitali assicurata – Danno cagionato dal giglio dell’amministratore - Diritto di surrogazione dell’assicuratore – Sussistenza - Fondamento - 1916 comma 2 c.c. - Questione legittimità costituzionale - Infondatezza - Fondamento.

In tema di assicurazione contro i danni, ove l'assicurato sia una società di capitali, non si applica l'art. 1916, comma 2, c.c., che esclude la surrogazione nei confronti "dei figli dell'assicurato stabilmente con lui conviventi", atteso che, in tal caso, la surrogazione non potrebbe compromettere indirettamente il patrimonio dell'assicurato, il quale è distinto da quello del suo amministratore e dei congiunti di quest'ultimo, con la conseguenza che l'assicuratore che ha pagato l'indennizzo può agire in surroga nei confronti del figlio dell'amministratore della società assicurata, responsabile del danno; l'incomparabilità della posizione del figlio convivente della persona fisica assicurata con quella del figlio non convivente dell'amministratore d'una società di capitali assicurata determina, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 c.c. sollevata in relazione all'art. 3 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6116 del 2025 Rv. 674215-02, N. 2546 del 1970 Rv. 348880-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21545** *del* **24/06/2026** (Rv. **678771-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

L. *(RANIERI NOBILE) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/12/2023

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Fideiussioni ordinarie pattuite tra la banca e il cliente - Clausole riproduttive dello schema ABI – Accertamento della nullità derivante da intese restrittive della concorrenza - Tipologia della garanzia - Irrilevanza - Dovere di valutazione del giudice - Sussistenza.

In tema di nullità della fideiussione, a fronte di specifiche allegazioni della parte in ordine alla presenza di clausole corrispondenti a quelle dello schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito è tenuto a valutarne la rilevanza, esaminando il contenuto del contratto e le deduzioni delle parti, e non può arrestarsi al rilievo della natura specifica (e non omnibus) della garanzia per escludere l'operatività della nullità derivante da intese restrittive della concorrenza, incidendo detta circostanza esclusivamente sul regime probatorio dell'illecito anticoncorrenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26847 del 2024 Rv. 672503-01, N. 21841 del 2024 Rv. 671967-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21567** *del* **24/06/2026** (Rv. **679401-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

H. *(MORGANTI DAVID) contro* A. *(BRANDI ENRICHETTA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/05/2023

018016 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO Assicurazione - Obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. - Eccezione d'inadempimento dell'assicuratore - Improponibilità - Deduzione quale fatto estintivo dell'obbligazione - Sussistenza - Principio affermato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.

In tema di contratto di assicurazione, la violazione dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. da parte dell'assicurato, non costituisce oggetto di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte dell'assicuratore, ma di una normale eccezione fondata su un fatto modificativo o estintivo della propria obbligazione indennitaria, sicché grava su quest'ultimo l'onere di provarne i relativi fatti costitutivi. (Principio affermato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10725 del 2025 Rv. 674616-01, N. 3654 del 2013 Rv. 625298-01, N. 5479 del 2015 Rv. 634662-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21602** *del* **24/06/2026** (Rv. **679402-02**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

A. *(DE LUCA NICOLA) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/03/2023

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assicurazione della responsabilità civile - In genere - Domanda di garanzia - Diritto eterodeterminato - Fondamento - Conseguenze - Deduzione in appello di un diverso contratto di assicurazione - Domanda nuova - Sussistenza.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la pretesa dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore trae origine da un diritto eterodeterminato, la cui causa petendi si identifica nella specifica polizza concretamente azionata, con la conseguenza che la deduzione, in grado d'appello, di un diverso contratto a fondamento della domanda, integra una domanda nuova, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 8824 del 2024 Rv. 671557-01

Massime precedenti Vedi: N. 15880 del 2025 Rv. 674991-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21608** *del* **24/06/2026** (Rv. **678772-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

P. *(CARRANO RAFFAELE) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/02/2024

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Attività di recupero dei crediti cartolarizzati ex l. n. 130 del 1999 - Incarico conferito a soggetto non iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B. - Conseguenze - Nullità del mandato e degli atti compiuti - Insussistenza - Master servicer e special servicer - Compiti - Obbligo di iscrizione del solo master servicer - Sussistenza.

Ai fini del recupero dei crediti da parte di società che agiscono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex l. n. 130 del 1999, non è necessario che il soggetto incaricato del solo recupero dei crediti - e non della gestione del relativo fondo di investimento - sia iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B., gravando, l'obbligo di iscrizione in questione, solo sul master servicer, quale soggetto incaricato della riscossione e dei servizi di cassa, e non sullo special servicer, cui sono attribuite esclusivamente attività operative.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1999 num. 130 art. 2 com. 6, TUB [rnc : art = 0106 00, gen = LS, sp = TUB]

Massime precedenti Vedi: N. 7243 del 2024 Rv. 670579-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21617** *del* **24/06/2026** (Rv. **678760-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

F. *(TORTORA GIUSEPPE) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/03/2024

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atto di destinazione di un bene ex art. 2645-ter c.c. - Natura, di regola, unilaterale e gratuita - Sussistenza - Presupposti - Contestuale destinazione di propri beni per le esigenze altrui - Irrilevanza - Inserimento in atto pubblico dal contenuto più ampio - Rilevanza - Limiti.

L'atto di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore; esso resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2645 ter, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Conformi: N. 3697 del 2020 Rv. 656728-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21617** *del* **24/06/2026** (Rv. **678760-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

F. *(TORTORA GIUSEPPE) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/03/2024

082238 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE Atto di costituzione di fondo patrimoniale - Intento perseguito dai disponenti - Adempimento di doveri morali o giuridici ex art. 143 c.c. - Finalità assistenziale - Mutamento della natura gratuita dell'atto - Insussistenza.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la qualificazione dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale quale atto a titolo gratuito, se posto in essere da entrambi i coniugi, non muta in ragione delle finalità, pur meritevoli di tutela, perseguite dai disponenti, atteso che la gratuità deriva dall'assenza di un corrispettivo dinnanzi ad un sacrificio patrimoniale derivante dal vincolo di destinazione di determinati beni al soddisfacimento dei bisogni familiari; ne consegue che la finalità assistenziale dell'atto, ancorché riconducibile all'adempimento dei doveri morali o giuridici ex art. 143 c.c., o ai doveri di solidarietà familiare, in relazione agli artt. 2 e 30 Cost., non alterando la causa del negozio, non è idonea a mutarne la natura in atto a titolo oneroso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29298 del 2017 Rv. 646785-01, N. 9798 del 2019 Rv. 653423-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21651** *del* **24/06/2026** (Rv. **678773-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

G. *(DAL BEN MARCO ANTONIO) contro* B. *(FAGGIN FRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/05/2024

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Fideiussione - Termine ex art. 1957 c.c. per la proposizione d'istanze contro il debitore - Decorrenza relativamente ad obbligazioni con scadenze periodiche - Dalla singola prestazione - Momento di effettiva esigibilità del credito - Passaggio a sofferenza - Irrilevanza.

In materia di fideiussione, il termine semestrale di decadenza per la proposizione delle istanze contro il debitore di cui all'art. 1957 c.c. decorre, in caso di obbligazioni ad esecuzione periodica o frazionata, dalla scadenza delle singole prestazioni e opera autonomamente per ciascuna di esse, essendo rilevante il momento di effettiva esigibilità del credito e non quello del passaggio a sofferenza dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15902 del 2014 Rv. 632722-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21651** *del* **24/06/2026** (Rv. **678773-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

G. *(DAL BEN MARCO ANTONIO) contro* B. *(FAGGIN FRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/05/2024

056028 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA Concessione abusiva del credito - Proponibilità sub specie di eccezione da parte del fideiussore ex art. 1945 c.c. - Ammissibilità - Applicabilità dell'art. 1227 c.c. - Sussistenza - Fondamento.

085017 FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE In genere.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

La condotta colposa del creditore di concessione abusiva del credito, costituendo un fatto inerente al rapporto garantito idoneo a incidere sull'an e sul quantum della pretesa creditoria, ex art. 1945 c.c., può essere fatta valere dal fideiussore, non già come azione risarcitoria autonoma, bensì come eccezione difensiva, volta a contenere l'obbligazione di garanzia, rilevando quale concorso colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., norma applicabile in via generale a ogni forma di responsabilità, ivi compresa quella derivante da inadempimento contrattuale, disciplinata dall'art. 1218 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945

Massime precedenti Vedi: N. 33199 del 2025 Rv. 676411-01, N. 29840 del 2023 Rv. 669358-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21679** *del* **25/06/2026** (Rv. **678775-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/04/2024

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Vittime dei reati di tipo mafioso - Elargizioni di cui alla l. n. 512 del 1999 - Requisiti di accesso - Estraneità del beneficiario ad ambienti mafiosi e rapporti delinquenziali - "Accidentalità" del coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva - Nozione - Conseguenze.

In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, la clausola di salvezza di cui all'art.1, comma 2, lett. b), della l. n. 302 del 1990, richiamato dall'art. 4, comma 3, della l. n. 512 del 1999, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c) della l. n. 122 del 2016 - integrando e non derogando la nozione di "estraneità" all'ambiente o al rapporto delinquenziale, quale requisito costitutivo del diritto di accesso al Fondo di rotazione - va interpretata nel senso che l'"accidentalità del coinvolgimento passivo del soggetto nell'azione criminosa lesiva" non riguarda il singolo episodio criminoso (ovverosia lo specifico avvenimento causativo del danno), ma si identifica nell'occasionalità - inconsapevole e comunque involontaria - della frequentazione di ambienti e rapporti in cui si svolge l'azione criminosa lesiva; ne consegue che il richiedente l'accesso al fondo ha l'onere di provare sia la sua estraneità al consorzio criminale (o la dissociazione da esso al tempo dell'evento), sia - ove l'episodio criminoso si sia svolto nell'ambito di un ambiente o contesto connotato dalla presenza di soggetti o rapporti criminali - che, proprio in ragione di tale estraneità, il suo coinvolgimento quale soggetto passivo dell'azione lesiva è stato dovuto ad una (oggettivamente) occasionale e (soggettivamente) inconsapevole frequentazione di tale ambiente o contesto.

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4 com. 3, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1 com. 2 lett. B, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 6962 del 2025 Rv. 674188-01, N. 17987 del 2025 Rv. 675008-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21684** *del* **25/06/2026** (Rv. **678776-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

I. *(DE TILLA CATERINA ADA) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2024

183004 URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - ANNULLAMENTO DA PARTE DI ORGANI AMMINISTRATIVI Provvedimento amministrativo ampliativo - Annullamento in autotutela - Risarcimento del danno - Concorso colposo del danneggiato - Condizioni.

Il privato che abbia fatto affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo non ha l'obbligo di sindacarne la legittimità, tranne in caso di illegittimità manifesta o altrimenti nota, sicché, al di fuori di queste due eventualità, non è consentito ascrivere a titolo di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., a colui che abbia fatto affidamento su un provvedimento concessorio poi

annullato in sede di autotutela, di non essersi attivato per indagarne sotto ogni profilo la legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13289 del 2025 Rv. 674874-01 Rv. 674874-02, N. 27856 del 2025 Rv. 676608-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21684** *del* **25/06/2026** (Rv. **678776-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

I. *(DE TILLA CATERINA ADA) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2024

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Lesione dell'affidamento incolpevole nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Art. 133 c.p.a.

La domanda di risarcimento del danno patito da un privato per avere incolpevolmente confidato nella legittimità di un provvedimento autorizzativo di un intervento edilizio, successivamente revocato in via di autotutela, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. f), d. lgs. n. 104 del 2010.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6885 del 2019 Rv. 653276-01, N. 26080 del 2025 Rv. 675786-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21733** *del* **25/06/2026** (Rv. **678852-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

S. *(MIGLIORATI VALENTINA) contro* V. *(TRICOLI AURELIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 23/02/2024

058103 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - DIVIETO DI CONVALIDA Contratto nullo - Convalida - Divieto - Rinnovazione - Ammissibilità - Effetti - Fattispecie.

In tema di nullità del contratto, anche un atto formalmente qualificato come ricognizione o conferma può integrare non una mera convalida ma la rinnovazione del negozio nullo, con effetti costitutivi, qualora dall'interpretazione complessiva risulti la volontà di regolare nuovamente i rapporti giuridici tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrata una inammissibile convalida di fideiussioni omnibus nulle, sulla base di un automatismo qualificatorio fondato sull'equiparazione tra "conferma" e convalida vietata, senza accertare, in concreto, se le dichiarazioni rese dai fideiussori fossero dirette a dar vita a un nuovo ed autonomo vincolo di garanzia, con efficacia ex nunc).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6896 del 1983 Rv. 431559-01

Massime precedenti Vedi: N. 8944 del 2016 Rv. 639910-01, N. 14504 del 2018 Rv. 648848-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21847** *del* **26/06/2026** (Rv. **678854-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(FULCHERI DILETTA) contro* B. *(COLLI FRANCO)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 13/12/2023

079054 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) Controversie distributive - Causa legittima di prelazione - Validità - Accertamento incidentale - Sussistenza - Giudizio a cognizione piena - Necessità - Esclusione.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

Nelle controversie distributive, ex art. 512 c.p.c., il cui thema decidendum è costituito dal cd. diritto al concorso, l'accertamento circa l'esistenza, la validità o l'efficacia della causa di prelazione, rivendicata da uno dei creditori e oggetto di contestazione, configura una questione pregiudiziale che il giudice investito della lite è tenuto a conoscere e decidere, incidenter tantum, all'unico fine di statuire sul diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, senza necessità, stante la non configurabilità di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, di subordinare la decisione sulla opposizione distributiva all'esito di un separato ed autonomo giudizio di cognizione sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10608 del 2001 Rv. 548732-01, N. 34964 del 2025 Rv. 677235-01, N. 15439 del 2023 Rv. 668073-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21847** *del* **26/06/2026** (Rv. **678854-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(FULCHERI DILETTA) contro* B. *(COLLI FRANCO)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 13/12/2023

149055 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE Ipoteca giudiziale - Appartenenza del bene al debitore - Alienazione trascritta anteriormente all'iscrizione - Invalidità - Azione revocatoria - Effetto sanante - Esclusione - Fondamento.

L'iscrizione dell'ipoteca su immobili fuoriusciti dal patrimonio del debitore con atto trascritto prima dell'iscrizione è invalida, difettando, al momento della formalità, il requisito, richiesto dagli artt. 2818, 2822 e 2828 c.c., dell'appartenenza del bene al debitore, e non è suscettibile di acquisire ex post validità a seguito dell'accoglimento di un'azione revocatoria proposta, medio tempore, dal creditore, la quale non travolge né invalida il negozio di disposizione compiuto dal debitore né riconduce il bene entro il suo patrimonio, anche tenuto conto della circoscritta emendabilità dei vizi genetici inficianti la formalità costitutiva della garanzia reale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2822, Cod. Civ. art. 2828, Cod. Civ. art. 2818

Massime precedenti Vedi: N. 9774 del 1995 Rv. 494031-01, N. 7674 del 1991 Rv. 473069-01, N. 19131 del 2004 Rv. 577304-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21880** *del* **26/06/2026** (Rv. **679056-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

P. *(PIARULLI ANNAMARIA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/03/2023

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Indebito oggettivo - Prescrizione - Dies a quo - Nullità - Pagamento - Decorrenza immediata - Risoluzione - Giudicato - Decorrenza differita.

In tema di indebito oggettivo, al fine dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto alla restituzione, deve distinguersi se gli effetti restitutori, conseguenti alla mancanza della causa solvendi, derivino da una sentenza di nullità ovvero di risoluzione; in caso di nullità del contratto accertata giudizialmente, il termine di prescrizione decorre dal pagamento e non dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la carenza originaria del suo titolo giustificativo, mentre, in caso di risoluzione giudiziale del contratto, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, avente natura costitutiva, che accerta la carenza soltanto sopravvenuta della causa solvendi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18605 del 2026 Rv. 679039-01, N. 7749 del 2016 Rv. 639493-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21890** *del* **26/06/2026** (Rv. **678788-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. *(FERRARI FRANCESCO) contro* E. *(MENALE CONCETTA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MATERA, 07/03/2024

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Comunicazioni processuali - Normativa emergenziale da Covid-19 - Deroga alla disciplina legale tipica - Insussistenza - Strumenti atipici - Equipollenza - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Le misure organizzative e funzionali adottate nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - di cui all'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 - non hanno derogato alle disposizioni del codice di rito che sanciscono l'obbligatorietà, a cura della cancelleria competente, delle comunicazioni, a mezzo pec e/o fax ai difensori costituiti, dei provvedimenti adottati dal giudice fuori udienza, né hanno autorizzato forme atipiche di comunicazione o decisione in deroga alle garanzie formali del processo, né tantomeno compressioni implicite del principio del contraddittorio, sicché l'utilizzo di strumenti di comunicazione alternativi e atipici, inidonei a garantire la partecipazione delle parti al giudizio, integra violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità di quella di primo grado nonostante i provvedimenti di rinvio d'ufficio, adottati fuori

udienza nel periodo pandemico, non fossero stati comunicati alle parti ma allegati al ruolo, inseriti nel fascicolo di ufficio, e comunicati all'Ordine degli Avvocati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 176, Regio Decr. del 1941 num. 1368 art. 82, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11877 del 2025 Rv. 674693-01, N. 19493 del 2026 Rv. 678377-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21935** *del* **26/06/2026** (Rv. **678789-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

S. *(PASCALE VINCENZO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 13/06/2024

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria - Eventus damni - Interesse ad agire - Successione - Accettazione pura e semplice - Confusione patrimoniale - Capienza - Onere della prova - Utilità residuale - Fattispecie.

168009 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - IN GENERE In genere.

In tema di azione revocatoria, l'eventus damni va accertato in concreto quale rischio di infruttuosità o maggiore difficoltà dell'esecuzione forzata, sicché, in caso di morte del debitore, l'accettazione pura e semplice dell'eredità da parte dell'erede, pur determinando la confusione dei patrimoni, non esclude di per sé il pregiudizio alle ragioni creditorie, ove non sia dimostrata la capienza del patrimonio complessivo dell'erede tale da garantire integralmente la soddisfazione del credito. (Nella specie, la S.C. ha affermato la persistenza, pur a seguito della morte del debitore donante, dell'interesse del creditore all'azione revocatoria di un atto di donazione, in difetto di prova, da parte dell'erede che aveva accettato l'eredità puramente e semplicemente, della consistenza e capienza attuale e concreta del patrimonio acquisito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, Cod. Civ. art. 497, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16221 del 2019 Rv. 654318-01, N. 27626 del 2024 Rv. 672837-02, N. 23398 del 2022 Rv. 665254-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **22064** *del* **27/06/2026** (Rv. **678994-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

M. *(RUSSO LUIGI) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/01/2023

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Perdita definitiva del rapporto parentale - Morte del padre del concepito provocato dal fatto illecito del terzo - Diritto del

nascituro al risarcimento del danno - Ammissibilità - Rapporto di causalità giuridica - Preesistenza del rapporto - Necessità - Esclusione - Fondamento.

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

Il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto, nei confronti del responsabile, al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati, poiché la preesistenza della relazione affettiva al momento dell'illecito non è elemento necessario del rapporto di causalità giuridica, il quale, dovendo essere valutato alla stregua dell'intensità del legame e dell'incidenza della lesione subita dalla vittima primaria sul suo svolgimento, sussiste in ragione del già avvenuto concepimento e della peculiarità e tipicità del legame genitoriale, quale tutelato dalla legge attraverso lo statuto di cui all'art.315-bis c.c., e della evidente rilevanza causale della morte del genitore sulla sua irrimediabile compromissione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 315 bis

Massime precedenti Vedi: N. 7777 del 2003 Rv. 563275-01, N. 21988 del 2025 Rv. 675851-01, N. 13540 del 2023 Rv. 667659-01, N. 9700 del 2011 Rv. 617791-01, N. 9048 del 2018 Rv. 648487-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22068** *del* **27/06/2026** (Rv. **678790-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

P. *(CATTIVERA GIOVANNI) contro* F. *(MANFEROCE TOMMASO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/02/2025

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Scrittura privata - Verificazione - Disconoscimento - Caratteri - Specificità e determinatezza - Necessità - Giudizio riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 18491 del 2024 Rv. 671670-01

Massime precedenti Vedi: N. 800 del 2026 Rv. 676568-01, N. 1537 del 2018 Rv. 647080-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22078** *del* **27/06/2026** (Rv. **678791-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

T. *(CARDI MARCELLO) contro* M. *(TILLI FRANCESCA)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 10/03/2025

138196 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA Interrogatorio formale - Mancata risposta - Conseguenze - Ammissione dei fatti dedotti - Esclusione - Facoltà del giudice di ritenere provati i fatti oggetto dell'interrogatorio - Sussistenza - Condizioni.

In tema di prove, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9436 del 2018 Rv. 648227-01

Massime precedenti Vedi: N. 32846 del 2024 Rv. 672976-01, N. 41643 del 2021 Rv. 663732-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22117** *del* **27/06/2026** (Rv. **678792-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

I. *(PASCAZI PAOLO) contro* F. *(GIACCHI CORRADO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/05/2024

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Inutilizzabilità a fini di prova - Interpretazione - Fattispecie.

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE In genere.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

L'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui esclude l'utilizzabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a fini di prova nel giudizio civile, va inteso nel senso che, in sede civile, l'onere probatorio va adempiuto in via ordinaria come se il patteggiamento non ci fosse stato, ferma restando la possibilità per il giudice di valutare autonomamente i fatti attraverso i restanti elementi istruttori legittimamente acquisiti (come testimonianze, documenti, perizie). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado - con la quale era stato attribuito valore indiziario alla sentenza di patteggiamento - nonostante l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e l'instaurazione del gravame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12901 del 2024 Rv. 670918-01, N. 27835 del 2017 Rv. 646068-01, N. 2897 del 2024 Rv. 670078-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **22173** *del* **28/06/2026** (Rv. **678793-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

L. *(CASAREALE SERGIO) contro* A. *(DELL'ELCE LORENZO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 20/06/2023

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Consulenza tecnica d'ufficio - Forma informatica - Collegialità ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Sottoscrizione digitale di tutti i consulenti - Necessità - Assenza - Nullità ex art. 156, comma 2, c.p.c. - Raggiungimento dello scopo - Riconoscimento espresso del consulente - Conseguenze.

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE In genere.

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sottoscrizione digitale da parte di tutti i professionisti incaricati della consulenza tecnica d'ufficio, redatta in forma di documento informatico, costituisce elemento necessario dell'atto, in ragione della sua necessaria collegialità e in quanto requisito indispensabile per conferire certezza della riconducibilità del contenuto della consulenza all'attività di tutti i componenti del collegio peritale, sicché la sua mancanza determina la nullità dell'elaborato ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.; tale nullità, tuttavia, non può essere pronunciata, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ove il predetto scopo risulti raggiunto attraverso un espresso riconoscimento del professionista intervenuto in udienza o contenuto in altro atto processuale ritualmente acquisito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 61, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 34085 del 2025 Rv. 677229-01, N. 15594 del 2025 Rv. 674880-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6477 del 2024 Rv. 670581-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **22276** *del* **29/06/2026** (Rv. **679403-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

M. *(DE ANGELIS FEDERICO) contro* E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2023

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Controversie in materia di energia elettrica e gas - Conciliazione TICO - Ambito applicativo - Conseguenze - Decreto ingiuntivo richiesto dall'esercente per il pagamento dei consumi - Giudizio di opposizione - Procedura conciliativa o di mediazione obbligatoria - Onere di attivazione - Individuazione.

Nelle controversie in materia di energia elettrica e gas, la procedura di conciliazione prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato con delibera ARERA n. 209 del 2016, deve essere attivata, prima dell'instaurazione del giudizio, dal cliente o utente finale esclusivamente nel caso in cui sia questi a voler promuovere una controversia nei confronti dell'esercente, sicché, ove il giudizio sia stato introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo dall'esercente nei confronti del cliente per il pagamento del servizio reso e sia stato instaurato il giudizio di opposizione,

l'onere di attivare la procedura conciliativa o di mediazione obbligatoria grava sul creditore opposto, titolare dell'interesse alla decisione di merito sulla pretesa creditoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 14/11/1995 num. 481 art. 2 com. 24 lett. B, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 141 com. 6 lett. C, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1498 del 2025 Rv. 673659-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8241 del 2020 Rv. 657615-02, N. 19596 del 2020 Rv. 658634-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **22290** *del* **29/06/2026** (Rv. **679161-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

S. *(POSA ANNA LAURA) contro* S. *(BITELLI FEDERICA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 12/09/2023

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 035855/2022 66628302

Massime precedenti Conformi: N. 35855 del 2022 Rv. 666283-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **22290** *del* **29/06/2026** (Rv. **679161-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

S. *(POSA ANNA LAURA) contro* S. *(BITELLI FEDERICA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 12/09/2023

079215 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Avviso di vendita ex art. 570 c.p.c. - Comunicazione alle parti del procedimento esecutivo - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nell'espropriazione forzata immobiliare, l'avviso di vendita di cui all'art. 570 c.p.c. non deve essere comunicato alle parti del procedimento esecutivo essendo funzionale a rendere conoscibile ai potenziali interessati, estranei alla procedura, l'attività liquidatoria coattiva in corso di realizzazione in danno dell'esecutato e, pertanto, soggetto alle forme di pubblicità previste dall'art. 490 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 173 quater

Massime precedenti Vedi: N. 8427 del 2025 Rv. 674294-01, N. 26930 del 2014 Rv. 633727-01, N. 5341 del 2009 Rv. 606998-01, N. 31547 del 2023 Rv. 669471-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **22290** *del* **29/06/2026** (Rv. **679161-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

S. *(POSA ANNA LAURA) contro* S. *(BITELLI FEDERICA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 12/09/2023

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016219/2022 66490401

Massime precedenti Conformi: N. 16219 del 2022 Rv. 664904-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22433** *del* **30/06/2026** (Rv. **678991-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

L. *(ROMANO CESAREO GERARDO) contro* R. *(POSTERARO IVON)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/07/2022

100192 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO Ricorso per cassazione - Controricorso - Termine di deposito - Decorrenza dall'ultima notificazione del ricorso principale - Principio di unicità del processo di impugnazione - Applicabilità anche al mero controricorso, in assenza di ricorso incidentale - Fondamento.

In tema di giudizio di cassazione, il termine di quaranta giorni per il deposito del controricorso, di cui all'art. 370 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, decorre dalla data dell'ultima notificazione del ricorso principale, e non da quella della notifica individuale ricevuta dal controricorrente, poiché il mero controricorso, al pari del ricorso incidentale, si inserisce nell'unico processo di impugnazione instaurato contro la medesima sentenza, sicché il parametro cui fare riferimento ai fini del decorso del termine suddetto non può che essere il medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27680 del 2021 Rv. 662574-01, N. 7759 del 2026 Rv. 678283-03, N. 11574 del 2026 Rv. 678634-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7170 del 2024 Rv. 670582-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22451** *del* **30/06/2026** (Rv. **678995-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

S. *(SCORSONE FRANCESCO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/11/2022

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità professionale dell'avvocato - Obbligo di consiglio - Violazione - Autonomia rispetto alla malpractice difensiva - Danno risarcibile - Allegazione e prova - Liquidazione equitativa - Fattispecie.

026068 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di consiglio da parte dell'avvocato - il quale si configura quando il difensore, venendo meno ai propri obblighi di consiglio, commette omissioni informative, ovvero non informa il cliente su decadenze, prescrizioni, rischi processuali, e non prospetta gli effetti delle scelte processuali, prestando un consiglio inesatto o fuorviante e suggerendo iniziative inutili o dannose - è distinta e autonoma da quella relativa al danno derivante da malpractice nello svolgimento dell'attività difensiva e, differendone nei suoi presupposti, va specificamente e tempestivamente proposta, alterando i temi della controversia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte dell'originaria domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva impugnazione di un licenziamento, aveva ritenuto inammissibile la domanda, proposta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di informazione in ordine al probabile esito sfavorevole della controversia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9464 del 2026 Rv. 677629-01, N. 8494 del 2020 Rv. 657806-01, N. 25889 del 2025 Rv. 675878-02, N. 19520 del 2019 Rv. 654569-01, N. 19186 del 2020 Rv. 658987-01, N. 32952 del 2024 Rv. 673461-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22460** *del* **30/06/2026** (Rv. **679404-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

E. *(ALLOCCA PASQUALE) contro* E. *(LIMATOLA ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2023

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Sospensione delle procedure esecutive ex art. 16, comma 7, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione per il periodo di sospensione - Debiti insoluti in fase di accertamento - Debenza degli interessi moratori - Fondamento.

In tema di debiti delle società di trasporto pubblico, il disposto dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'esclusione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 è relativa ai soli debiti insoluti oggetto di azioni esecutive, per il periodo di sospensione, e non anche a quelli in fase di accertamento in sede di cognizione, essendo la norma volta ad impedire che il pignoramento di somme o di beni influisca negativamente sullo svolgimento di una funzione pubblica o di un pubblico servizio e non ad escludere che, anche al di fuori della procedura esecutiva, il creditore possa maturare interessi per il ritardo e possa avere il diritto di farli accertare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 16 com. 7 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21315 del 2017 Rv. 645426-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



GIUGNO 2026

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **17285** *del* **01/06/2026** (Rv. **679329-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

G. *(VEGGIARI ALESSIO) contro* R. *(TROMBETTA MARCELLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/01/2025

103263 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO Dimissioni del lavoratore padre presentate durante il periodo di divieto di licenziamento - Esenzione dall'obbligo di preavviso - Condizioni - Fruizione del congedo di paternità - Sussistenza - Successive modifiche migliorative - Limitazione temporale.

In tema di dimissioni del lavoratore padre, ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, come riformato dal d.lgs. n. 80 del 2015, ratione temporis applicabile, e fino all'entrata in vigore delle modifiche, ampliative della tutela del lavoratore, introdotte dall'art. 2 del d.lgs. n. 105 del 2022, l'esenzione dall'obbligo del preavviso, per il caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, di cui all'art. 54 del medesimo d.lgs., spetta unicamente al lavoratore che ha goduto del congedo di paternità disciplinato dal precedente art. 28 e non anche per l'ipotesi di fruizione del congedo obbligatorio di paternità di cui all'art. 4, comma 24, lett. a) della l. n. 92 del 2012.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 55 com. 1, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 27 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 28, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 24 lett. A, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 80 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2022 num. 105 art. 2 lett. R CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/06/2019 num. 1158 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 55 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16176 del 2019 Rv. 654149-01, N. 11676 del 2012 Rv. 623144-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **17293** *del* **01/06/2026** (Rv. **679202-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

I. *(IASIELLO PAOLO) contro* D. *(STANZIONE ALESSIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/09/2022

082254 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI Continuità dell'apporto del familiare - Necessità - Prevalenza del lavoro prestato rispetto ad altre attività - Rilevanza a fini tributari ma non ai fini dei diritti spettanti.

In tema di impresa familiare, l'art. 230-bis c.c. esige soltanto la continuità dell'apporto del familiare all'impresa e non anche - tranne i casi in cui, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, rilevi l'applicazione del regime fiscale dell'impresa familiare - che il lavoro prestato al suo interno sia prevalente rispetto ad altre attività eventualmente svolte dal collaboratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11533 del 2020 Rv. 657972-01, N. 15026 del 2024 Rv. 671509-01, N. 40934 del 2021 Rv. 663514-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11661 del 2025 Rv. 674829-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17352** *del* **01/06/2026** (Rv. **679412-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

C. *(POMPA VINCENZO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/12/2020

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Art. 4 del Regolamento - Divieto di restituzione dei contributi già versati - Applicabilità anche in caso di cancellazione dall'albo professionale per incompatibilità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di contribuzione dovuta alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'art. 4 del suo Regolamento generale, secondo cui i contributi legittimamente versati non sono restituibili all'iscritto che sia stato cancellato dall'albo professionale, si applica anche nel caso in cui questa derivi da una situazione di incompatibilità, operando quest'ultima, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012, ex nunc, con la conseguenza che i versamenti contributivi effettuati per gli anni di iscrizione alla Cassa restano validi, efficaci e utili al riconoscimento della pensione di vecchiaia e contributiva.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 21, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4980 del 2018 Rv. 647476-01, N. 28979 del 2025 Rv. 676993-01, N. 30234 del 2017 Rv. 646480-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17615** *del* **03/06/2026** (Rv. **679436-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **ARIOLA LUCA.** *Relatore:* **ARIOLA LUCA.**

O. *(MACRI' VITTORIO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/05/2022

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Cooperative sociali - Esonero contributivo per lavoratori svantaggiati - Presupposti - Condizione di svantaggio - Attualità - Necessità - Onere della prova - Fattispecie.

In tema di cooperative sociali, ai fini dell'esonero contributivo sulla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, ex art. 4, comma 3, della l. n. 381 del 1991, grava sulla cooperativa l'onere di dimostrare l'attualità della condizione di svantaggio dei lavoratori rispetto al periodo temporale di fruizione dello sgravio, stante la necessaria correlazione strumentale tra riduzione del costo del lavoro e finalità di promozione umana e integrazione sociale che costituisce la ratio del beneficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto della società ricorrente a beneficiare dell'esonero contributivo, in considerazione della risalenza nel tempo della documentazione prodotta a dimostrazione dello stato di svantaggio dei lavoratori).

Riferimenti normativi: Legge 08/11/1991 num. 381 art. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 11/08/1991 num. 381 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 24892 del 2022 Rv. 665474-01, N. 13011 del 2017 Rv. 644511-01, N. 10506 del 2012 Rv. 623257-01, N. 33130 del 2022 Rv. 666219-01, N. 1157 del 2018 Rv. 646802-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17621** *del* **03/06/2026** (Rv. **679413-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.**

S. *(MARRI ALESSANDRO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/05/2022

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Benefici contributivi - Zone svantaggiate - Cooperative agricole - Riduzione contributiva - Presupposti - Attività di produzione - Provenienza dei prodotti - Irrilevanza della sede dell'impresa - Fondamento.

Le riduzioni dei contributi previdenziali ed assistenziali previste dall'art. 9, comma 5, della l. n. 67 del 1988, a favore dei datori di lavoro agricolo operanti in zone svantaggiate, spettano, in base all'art. 32, comma 7-ter, della l. n. 98 del 2013, anche alle cooperative e ai consorzi non operanti in tali zone ma che si avvalgono di prodotti che i propri soci hanno ivi coltivato e successivamente loro conferito per la trasformazione, poiché il riconoscimento del beneficio è collegato non all'ubicazione della sede operativa in area definita zona svantaggiata, ma alla provenienza da questa dei prodotti coltivati o allevati.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9 com. 5, Legge 09/08/2013 num. 98 art. 32 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 29955 del 2017 Rv. 646478-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17726** *del* **03/06/2026** (Rv. **678957-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

A. *(GRECO GIANCARLO) contro* I.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/11/2022

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Appalto concluso con un consorzio tra imprese - Vincolo tra committente e consorzio e tra consorzio e consorziate - Responsabilità verso i lavoratori - Responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - Responsabilità solidale dell'impresa consorziata affidataria dell'appalto - Sussistenza - Responsabilità solidale del consorzio - Esclusione - Eccezioni.

Nell'ipotesi di contratto d'appalto stipulato con un consorzio, il vincolo contrattuale sussistente tra il committente e il consorzio, e tra quest'ultimo e le società consorziate, fa sì che il committente sia solidalmente responsabile, ex art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, e dalla l. n. 92 del 2012, per gli inadempimenti delle consorziate, da considerarsi effettive appaltatrici, dovendo, invece, escludersi una corresponsabilità solidale del consorzio per quegli stessi inadempimenti, salvo il caso in cui risulti che esso stesso ha assunto i lavoratori o stipulato il contratto da cui deriva l'obbligazione nella sua veste di mandatario della singola consorziata, atteso che il contratto di consorzio, di cui all'art. 2602 c.c., non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con creazione di un rapporto

di immedesimazione organica tra l'uno e le altre, ma unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2615 com. 2, Cod. Civ. art. 1372 com. 2, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40782 del 2021 Rv. 663405-01, N. 1636 del 2014 Rv. 629675-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17756** *del* **03/06/2026** (Rv. **679414-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **GANDINI FABRIZIO.** *Relatore:* **GANDINI FABRIZIO.**

B. *(BREVI CARLO PAOLO) contro* C. *(VESCI GERARDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/03/2021

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza dell'obbligo di comunicazione della dichiarazione reddituale - Prescrizione - Normativa applicabile - Decorrenza della prescrizione - Dalla data di trasmissione della dichiarazione reddituale - Sussistenza - Tardività della trasmissione - Irrilevanza - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Il termine quinquennale di prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dall'art. 17, comma 4, della l. n. 576 del 1980, per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dell'ammontare del reddito professionale percepito, decorre, ai sensi della disposizione speciale di cui al successivo art. 19, comma 2, dalla trasmissione effettiva della dichiarazione, da parte dell'obbligato, alla Cassa, anche se tardiva, e non già dal momento in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere trasmessa, poiché altrimenti si vanificherebbe la finalità antielusiva della disposizione.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 com. 4 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 27509 del 2019 Rv. 655600-01

Massime precedenti Vedi: N. 17258 del 2018 Rv. 649594-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17766** *del* **03/06/2026** (Rv. **679468-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

M. *(BASSO ITALO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/01/2021

129136 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE Classificazione di un'impresa ai fini previdenziali - Impresa con attività plurime - Attività edilizia e attività turistico-alberghiera - Autonomia funzionale - Rilevanza - Conseguenze - Distinzione dell'inquadramento previdenziale - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di classificazione delle imprese ai fini previdenziali, qualora un'impresa eserciti contestualmente attività di gestione di una struttura turistico-alberghiera e attività edilizia, finalizzata alla realizzazione di manufatti da annettere a tale struttura, quest'ultima attività mantiene una propria autonomia funzionale, poiché si esaurisce con l'ultimazione dei lavori e

non confluisce in quella gestoria, comportando, pertanto, un distinto inquadramento del personale che vi è addetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, esclusa la natura complementare e accessoria, rispetto a quella turistica, dell'attività di costruzione di villette e di una piscina, annessi alla struttura alberghiera già esistente, aveva ritenuto corretto l'inquadramento del personale addetto in via esclusiva all'attività edile nel settore industria anziché in quello del terziario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10391 del 2009 Rv. 608056-01, N. 36381 del 2021 Rv. 663149-01, N. 8558 del 2014 Rv. 630246-01, N. 10537 del 2003 Rv. 564777-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17784** *del* **04/06/2026** (Rv. **679469-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

I. *(DE ROSE EMANUELE) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 01/07/2021

100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Contributi previdenziali - Agevolazioni per gli eventi sismici in Molise e Puglia del 31 ottobre 2002 - Aiuti di Stato - Decisione della Commissione europea - Ius superveniens - Deduzione per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Obbligo di disapplicazione della norma interna incompatibile - Sussistenza.

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) In genere.

In tema di contributi previdenziali, le agevolazioni contributive introdotte dall'art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, in conseguenza del sisma in Molise e Puglia del 31 ottobre 2002, costituiscono aiuti di Stato e sono, pertanto, contrarie al diritto dell'Unione europea, nei termini stabiliti dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, che è invocabile per la prima volta nel giudizio di cassazione quale ius superveniens, in ragione dell'obbligo del giudice nazionale di disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione, ivi comprese le regole processuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 644 del 2025 Rv. 673680-02, N. 864 del 2025 Rv. 673567-01, N. 9375 del 2023 Rv. 667726-01, N. 17199 del 2019 Rv. 654528-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26948 del 2006 Rv. 593664-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **17813** *del* **04/06/2026** (Rv. **679437-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GANDINI FABRIZIO.** *Relatore:* **GANDINI FABRIZIO.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

I. *(PASSARELLI MARIA) contro* I. *(PRISCO PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/08/2019

129002 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE Assegno per il nucleo familiare - Cittadini extracomunitari residenti in Italia - Convenzione Italia-Jugoslavia del 14 novembre 1957 - Categorie di aventi diritto - Lavoratori e titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente - Assimilazione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

L'assegno per il nucleo familiare richiesto da cittadino extracomunitario residente in Italia, cui è applicabile la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia del 14 novembre 1957, va riconosciuto sia se trattasi di lavoratore dipendente effettivo, che di titolare di un trattamento previdenziale derivante da lavoro dipendente, in ragione del combinato disposto degli artt. 1, n. 4, e 23 di detta Convenzione e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, che prevede l'assimilazione di tali categorie. (Fattispecie relativa a cittadino di Stato già appartenente alla Repubblica Federale jugoslava, percettore di indennità di disoccupazione agricola per l'anno di riferimento).

Riferimenti normativi: Legge 11/06/1960 num. 885 art. 1, Legge 11/06/1960 num. 885 art. 23, Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST., Tratt. Internaz. 14/11/1957

Massime precedenti Vedi: N. 23763 del 2018 Rv. 650547-01, N. 33016 del 2022 Rv. 666017-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17966** *del* **04/06/2026** (Rv. **679536-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

I. *(GIANNICO GIUSEPPINA) contro* G. *(FLORIS MARCELLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/05/2025

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Provvidenze per l'editoria - Art. 37 della l. n. 416 del 1981 - Crisi aziendale - Riconoscimento del beneficio del prepensionamento - Condizioni - Dipendenti in distacco - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di provvidenze per l'editoria, il beneficio del prepensionamento previsto dall'art. 37 della l. n. 416 del 1981, che presuppone l'ammissione alla cassa integrazione salariale straordinaria nel rispetto dei limiti numerici e degli accordi collettivi raggiunti, spetta anche ai dipendenti che al momento dell'ammissione operino presso altra impresa in regime di distacco, in quanto quest'ultimo rappresenta fenomeno organizzativo interno che non incide sulla titolarità del rapporto di lavoro, che permane in capo alla distaccante ed è compatibile con il collocamento del lavoratore distaccato in integrazione salariale straordinaria.

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30, Costituzione art. 41, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 16244 del 2014 Rv. 632309-01, N. 17748 del 2004 Rv. 576656-01, N. 26138 del 2013 Rv. 628594-01, N. 14314 del 2013 Rv. 627142-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **18114** *del* **05/06/2026** (Rv. **679203-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **D'ADDARIO LUCA.** *Relatore:* **D'ADDARIO LUCA.**

I. *(MARITATO LELIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/06/2021

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Benefici contributivi - Presupposto - Possesso del cd. DURC - Irregolarità nel pagamento dei contributi - Revoca - Conseguenze - Fondamento.

In materia di benefici contributivi, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC), è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro fruizione, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006, sicché non impedisce all'ente previdenziale di procedere, una volta accertata l'esistenza di una irregolarità nel pagamento dei contributi, al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1175 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1176 CORTE COST. PENDENTE, DM min. LSO 30/01/2015 art. 3, DM min. LSO 30/01/2015 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 27107 del 2018 Rv. 651258-01, N. 30273 del 2024 Rv. 672938-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **18156** *del* **05/06/2026** (Rv. **679565-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Graduatorie provinciali per conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche - Art. 12, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 112 del 2022 - Mancata indicazione da parte dell'aspirante alla supplenza di talune sedi, classi di concorso, tipologie di posto - Effetto abdicativo - Limiti - Principio espresso ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.

In tema di graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, l'art. 12, comma 4, dell'ordinanza del Ministero dell'istruzione n. 112 del 6 maggio 2022 si interpreta, in combinato disposto con il successivo comma 10, nel senso che la mancata indicazione da parte dell'aspirante alla supplenza di talune sedi, classi di concorso o tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse e non già al conferimento dell'incarico per l'anno scolastico in corso, con la conseguenza che, ove tali sedi siano le uniche disponibili al momento del turno di nomina dell'aspirante, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che ciò gli precluda il successivo conferimento di supplenze sulle sedi, classi di concorso, tipologie di posto prescelte che si rendano disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.)

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 22 art. 2 com. 4, Legge 06/06/2020 num. 41, Decreto Legge 30/12/2023 num. 215 art. 5 com. 2, Legge 23/02/2024 num. 18 CORTE COST., Decreto Legge 09/09/2025 num. 127 art. 4 com. 1, Legge 30/10/2025 num. 164, Ordin. Minist. min. IUR 06/05/2022 num. 122 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 7354 del 2024 Rv. 670534-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22566 del 2022 Rv. 665451-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **18186** *del* **05/06/2026** (Rv. **679566-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GANDINI FABRIZIO.** *Relatore:* **GANDINI FABRIZIO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(PATTERI ANTONELLA) contro* P. *(GONFORTI BARBARA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/04/2019

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Indennità di cassa integrazione guadagni per il personale di volo - Qualificazione - Reddito da lavoro dipendente ai fini dell'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 1, comma 42, l. n. 335 del 1995 richiamato dall'art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 164 del 1997 - Sussistenza.

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE In genere.

L'indennità di cassa integrazione guadagni (nella specie per il personale dipendente da aziende del settore di navigazione aerea), quale reddito percepito in sostituzione o integrazione della retribuzione perduta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, rileva in termini di reddito da lavoro dipendente, indipendentemente dalla sua natura previdenziale, ai fini dell'applicazione delle riduzioni previste, dall'art. 1, comma 42, della l. n. 335 del 1995, richiamato dall'art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 164 del 1997 anche per la pensione di invalidità specifica del personale di volo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 167 art. 4 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 901 del 2014 Rv. 629313-01, N. 25499 del 2011 Rv. 620267-01, N. 16006 del 2025 Rv. 675646-01, N. 24447 del 2009 Rv. 610419-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **18224** *del* **06/06/2026** (Rv. **679567-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**

T. *(LAMARINA TIZIANA) contro* F. *(CAMPORESE DAVIDE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/01/2021

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Reiterazione contratti a tempo determinato - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Nullità dei contratti successivi al primo - Rilevanza della prestazione resa ai fini dell'inquadramento ai sensi dell'art. 2013 c.c. - Limiti.

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) In genere.

In caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, intervallati da contratti di prestazione occasionale, la conversione del rapporto e l'accertamento della instaurazione di un contratto a tempo indeterminato rende nulli, per mancanza di causa, tutti i contratti successivi al primo che, in quanto invalidi, non possono avere efficacia novativa rispetto al precedente rapporto, con la conseguenza che la prestazione resa in base ad essi rileva, ai fini dell'inquadramento, solo se, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ratione temporis vigente, determina l'acquisto della qualifica rispetto al livello stabilito al momento dell'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 61 com. 2, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 52 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4496 del 2016 Rv. 639225-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **18587** *del* **08/06/2026** (Rv. **679568-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **DE IORIS MARIO.** *Relatore:* **DE IORIS MARIO.**

S. *(DE CAMELIS RAFFAELLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2021

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Dipendenti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - Transito presso l'Agenzia delle Dogane per incorporazione - Trattamento economico - Indennità di amministrazione - Parificazione immediata - Esclusione - Gradualità - Sussistenza - Violazione della parità di trattamento - Esclusione - Ragioni.

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA In genere.

Ai dipendenti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato transitati all'Agenzia delle Dogane, in forza dell'incorporazione disposta dall'art. 23-quater del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012, non spetta, per effetto del mero trasferimento, il diritto a percepire l'indennità di amministrazione in misura pari a quella percepita dai dipendenti dell'Agenzia incorporante, inquadrati nelle medesime aree e posizioni economiche, senza che ciò determini una violazione dell'art. 31 del d.lgs. 165 del 2001, né del principio di parità di trattamento, di cui al successivo art. 45, atteso che la disciplina speciale ha previsto che a tale parificazione si pervenisse gradualmente tramite una riorganizzazione progressiva dell'Agenzia incorporante e che, sino al venir meno della suddivisione, originariamente prevista, delle due categorie di personale in sezioni separate, e, dunque, fino al 28 dicembre 2016, i dipendenti ex AAMS non erano destinati alle medesime mansioni di quelli dell'Agenzia delle Dogane.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 23 quater CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 2 CORTE COST., Legge 15/12/2014 num. 186 art. 1 com. 9 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2015 num. 210 art. 10 com. 8, Legge 25/02/2016 num. 21, Contr. Coll. 10/04/2008 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 24574 del 2024 Rv. 672464-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11677 del 2022 Rv. 664488-01 Rv. 664488-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19235** *del* **11/06/2026** (Rv. **679572-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.**

P. *(DE MICHELE VINCENZO) contro* L. *(REGINA PASQUALE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/11/2021

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Lavoro pubblico - Incarichi dirigenziali - Illegittimità o nullità del conferimento - Irrilevanza ai fini del diritto alla

retribuzione - Fondamento - Art. 2126 c.c. - Mansioni superiori - Prova - Necessità solo in caso di svolgimento di fatto - Esclusione in caso di incarico formalmente conferito.

In tema di pubblico impiego privatizzato, ai fini del riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione maturata in virtù dello svolgimento di incarichi di natura dirigenziale, non rileva la legittimità o meno del conferimento di tale incarico, atteso che la retribuzione, comunque spettante ai sensi dell'art. 2126 c.c., va commisurata alla qualità della prestazione resa e, dunque, include il diritto al trattamento economico accessorio, né è richiesta la prova dello svolgimento effettivo delle mansioni superiori, necessaria solo nel caso in cui manchi del tutto il titolo per l'espletamento delle stesse, che avviene in via di mero fatto, e non già nell'ipotesi in cui l'incarico sia stato formalmente conferito, ancorché risulti affetto da nullità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14910 del 2025 Rv. 675659-01, N. 8141 del 2018 Rv. 647618-01, N. 2102 del 2019 Rv. 652614-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19335** *del* **11/06/2026** (Rv. **679537-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

G. *(TROIANIELLO PIETRO) contro* I. *(MARITATO LELIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2021

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Minimale contributivo - Società cooperativa in stato di crisi - Riduzione della retribuzione dei soci lavoratori disposta con delibera assembleare - Applicabilità - Fondamento.

La regola del cd. minimale contributivo, di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 142 del 2001, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria, non rientrando tale delibera tra le fonti che, a mente dell'art. 1 cit., individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, né facendo l'art. 6 cit. alcun riferimento agli obblighi contributivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 15172 del 2019 Rv. 654104-01

Massime precedenti Vedi: N. 8446 del 2020 Rv. 657649-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19405** *del* **12/06/2026** (Rv. **679369-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

V. *(GIANATTI GIANLUCA) contro* I. *(SFERRAZZA MAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/01/2022

129018 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE Integrazione salariale per i

lavoratori agricoli - Sospensione dal lavoro - Causali legittimanti - Intemperie stagionali ed altre cause non imputabili alle parti - Nozione - Conseguenze.

Il diritto all'integrazione salariale per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato in caso di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, disciplinato dall'art. 8 della l. n. 457 del 1972, è ricollegato alla sospensione dovuta ad una causa specifica quale il ricorrere di "intemperie stagionali", da intendersi come situazioni climatiche eccezionali, oppure, genericamente, ad "altre cause non imputabili" al datore di lavoro o ai lavoratori, le quali, per identità di ratio con l'ipotesi tipizzata, devono essere anch'esse espressione di situazioni straordinarie; ne consegue che il mero abbassamento delle temperature durante la stagione invernale configura un evento del tutto ordinario che non giustifica, quindi, l'intervento previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1972 num. 457 art. 8, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 148 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3578 del 1986 Rv. 446501-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6 del 1993 Rv. 480136-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19480** *del* **12/06/2026** (Rv. **679438-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **PISAPIA MARIAGRAZIA.** *Relatore:* **PISAPIA MARIAGRAZIA.**

I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/11/2022

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Avviso bonario di costituzione in mora - Invio tramite lettera raccomandata - Assenza del destinatario - Presunzione di conoscenza - Coincidenza con il rilascio dell'avviso di giacenza - Sussistenza - Contestazione della ricezione - Doveri del giudice - Differenza rispetto alla notifica di atti impositivi ed avvisi di addebito.

In tema di obblighi contributivi, l'avviso bonario, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale, quale atto di costituzione in mora del debitore ai fini dell'interruzione della prescrizione, si presume giunto a destinazione, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, sulla base del rilascio dell'avviso di giacenza e, ove il destinatario ne contesti la ricezione, il giudice può ritenere operante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. dopo avere verificato l'esito della spedizione sulla base delle relative risultanze e di ogni altro mezzo di prova utile, senza che sia necessario il ritiro della missiva o il decorso di dieci giorni dal rilascio del predetto avviso, diversamente da quanto accade nel caso di notificazione degli atti impositivi e degli avvisi di addebito previdenziali inviati a mezzo posta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21847 del 2025 Rv. 676073-01 Rv. 676073-01, N. 6725 del 2018 Rv. 648491-01, N. 28580 del 2024 Rv. 672685-01, N. 31845 del 2022 Rv. 666041-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19519** *del* **12/06/2026** (Rv. **679370-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

B. *(FERRELLI EMANUELA) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LATINA, 28/03/2025

133242 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE Art. 127-ter c.p.c. (nella versione successiva alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Opposizione alla trattazione scritta - Mancanza - Conseguenze - Nullità della sentenza emessa all'esito dell'udienza di discussione - Esclusione - Fondamento.

L'art.127-ter, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i) n. 1, del d.lgs. n. 164 del 2024, nel prevedere che il giudice può sostituire l'udienza con il deposito di note scritte (cd. udienza cartolare), consente alle parti di opporsi al provvedimento di sostituzione con l'effetto di determinarne la revoca; ne consegue che, in mancanza dell'opposizione, la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza di discussione svoltasi in forma cartolare non è nulla, poiché una volta che tale udienza si è regolarmente tenuta, senza alcuna opposizione delle parti, e dunque con il loro implicito assenso, lo strumento processuale ha svolto regolarmente la sua funzione, senza che possano essere formulate successivamente contestazioni in base all'esito non favorevole del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 1 lett. I)N1, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 1 lett. I)N2, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 1 lett. L)

Massime precedenti Vedi: N. 11378 del 2026 Rv. 677839-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17603 del 2025 Rv. 675389-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19521** *del* **12/06/2026** (Rv. **679439-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

C. *(COLICCHIA ROBERTO) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 08/09/2025

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Dichiarazione di dissenso - Tempestiva introduzione del giudizio di opposizione - Omissione - Conseguenze.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., nel caso in cui alla tempestiva dichiarazione di dissenso non faccia seguito l'introduzione del giudizio di merito nel termine di legge, tale dichiarazione perde efficacia, con la conseguenza che il giudice deve emettere decreto di omologa dell'accertamento peritale, avente i medesimi effetti di quello emesso a seguito di mancata contestazione e, pertanto, non ricorribile per cassazione, se non limitatamente alla statuizione sulle spese di lite.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 445 bis, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4365 del 2017 Rv. 643122-01, N. 20847 del 2019 Rv. 654677-01, N. 16685 del 2018 Rv. 649246-01, N. 8533 del 2015 Rv. 635345-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19604** *del* **13/06/2026** (Rv. **679440-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **PISAPIA MARIAGRAZIA.** *Relatore:* **PISAPIA MARIAGRAZIA.**

B. *(DEL PRETE MARIA) contro* I. *(MASSA MANUELA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 08/05/2025

021071 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO Indennità di accompagnamento - Presupposti - Produzione di certificato geriatrico attestante la fragilità del soggetto ad alto rischio di cadute - Valutazione del giudice - Criteri.

In materia di indennità di accompagnamento, la certificazione geriatrica aggiornata prodotta nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. all'accertamento tecnico previdenziale già svolto, la quale descrive l'assistito come paziente fragile, ad alto rischio di cadute, non autonomo nelle attività quotidiane e bisognoso di assistenza continua, integra un quadro clinico-funzionale che, ai fini dell'art. 1 della l. n. 18 del 1980, non può essere svalutato come mera conferma di un generico bisogno di aiuto, dovendo essere apprezzato in rapporto ai presupposti, previsti alternativamente dall'art. 1 cit., dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua e dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Costituzione art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 24980 del 2022 Rv. 665477-01, N. 7032 del 2023 Rv. 667053-01, N. 11694 del 2026 Rv. 678730-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19610** *del* **13/06/2026** (Rv. **679441-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

C. *(FAMA' GIUSEPPE) contro* I. *(MASSA MANUELA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 29/10/2025

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Prestazioni invalidità civile - Requisiti sanitari - Accertamento - Tabella indicativa delle percentuali di invalidità ex d.m. 5 febbraio 1992 - Rilevanza - Omessa valutazione - Vizio di legittimità - Sussistenza.

In tema di presupposti medico-legali per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con d.m. del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1988, è vincolante nella quantificazione complessiva dell'invalidità, in quanto integrativa della norma primaria di legge, con la conseguenza che l'omessa valutazione di tale tabella comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione, in particolare nel caso di sentenza fondata su una consulenza tecnica che ometta di indicare per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, la data di insorgenza, il codice ad essa attribuito dalle tabelle, i criteri per giungere alla valutazione finale nel caso di infermità plurime, e ometta, altresì, di applicare il calcolo riduzionistico mediante la formula prevista dalla medesima tabella, espressa in decimali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., DM min. SAL 05/02/1992, Costituzione art. 38, Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6850 del 2014 Rv. 630082-01, N. 23825 del 2018 Rv. 650503-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19894** *del* **15/06/2026** (Rv. **679442-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**

S. *(FRISINA FRANCESCA) contro* E. *(FAVALLI GIACINTO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2025

100293 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione - Impugnazione - Controversie soggette a riti speciali - Applicabilità del rito speciale anche per il procedimento di revocazione e sue impugnazioni - Sussistenza - Fattispecie in tema di rito speciale ex lege n. 92 del 2012.

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di revocazione delle sentenze rese in controversie soggette a riti speciali, la disciplina propria del rito speciale si estende, ex art. 403, comma 2, c.p.c., anche al procedimento di revocazione e alle relative impugnazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata sulla revocazione di una decisione emessa, in sede di reclamo, in base al rito speciale di cui alla l. n. 92 del 2012, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della medesima legge, dalla comunicazione di cancelleria o dalla notificazione di parte, se anteriore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 403 com. 2, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32263 del 2019 Rv. 656048-01, N. 3031 del 2026 Rv. 677291-01, N. 5294 del 2014 Rv. 629665-01, N. 6010 del 2023 Rv. 667085-01, N. 13063 del 2016 Rv. 640414-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19929** *del* **15/06/2026** (Rv. **679455-01**)

Presidente: **MARCHESE GABRIELLA.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.**

I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* M. *(SAMARITANO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/04/2022

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Previdenza di ingegneri e architetti - Contribuzione soggettiva dovuta a INARCASSA - Frazionabilità nel corso dell'anno - Periodi di non iscrizione ad INARCASSA - Obbligo per tali periodi di iscrizione alla Gestione separata INPS - Sussistenza - Condizioni.

In tema di previdenza per i liberi professionisti, poiché la contribuzione soggettiva dovuta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli ingegneri e gli architetti (INARCASSA) è frazionabile nell'arco dell'anno in dodicesimi ex art. 9 l. n. 290 del 1990, l'obbligo contributivo del professionista nei confronti della Cassa sussiste limitatamente ai mesi di effettiva iscrizione ad essa, mentre per i periodi dell'anno nei quali tale iscrizione risulta preclusa, in ragione del contestuale svolgimento di attività di lavoro dipendente, sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, in relazione allo svolgimento abituale, ancorché non esclusivo, di attività

libero-professionale, in applicazione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12 CORTE COST., Decreto Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 290 art. 9, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32166 del 2018 Rv. 652029-01, N. 20288 del 2022 Rv. 665069-01, N. 28652 del 2024 Rv. 672688-01, N. 24047 del 2022 Rv. 665411-01, N. 7485 del 2020 Rv. 657517-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19944** *del* **15/06/2026** (Rv. **679443-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

A. *(PAOLETTI ANDREA) contro* S. *(BIANCHINI ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/02/2023

174222 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO Rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - Figure del direttore e del responsabile di esercizio - Obbligo di reperibilità - Sussistenza - Diritto a compenso per reperibilità - Ragioni - Condizioni - Determinazione del compenso - Anche in via equitativa - Sussistenza.

Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, sul direttore e sul responsabile di esercizio, in quanto preposti ad impianti, grava un obbligo di reperibilità nei periodi di funzionamento del servizio - ovvero, per il caso di temporanea assenza o impedimento, di nominare un sostituto di fiducia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti - a fronte del quale spetta il diritto alla retribuzione per l'ulteriore tempo lavorato o, qualora esso non si traduca in effettiva prestazione lavorativa, un compenso che va riconosciuto in virtù del principio di corrispettività ex art. 2094 c.c., tenuto conto dell'utilità che la reperibilità garantisce al datore di lavoro, della sua durata e della sua penosità per il lavoratore, variabile in relazione alla natura feriale o festiva dei giorni nei quali è garantita, e che va determinato, se non stabilito dal contratto individuale o da quello collettivo, dal giudice nell'esercizio del potere di cui all'art. 2099, comma 2, c.c., anche secondo equità ex art. 1374 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 com. 2, Cod. Civ. art. 1374, Costituzione art. 36, DPR 11/07/1980 num. 753 art. 91, DM Trasporti 18/02/2011 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 810 del 2013 Rv. 624807-01, N. 28938 del 2019 Rv. 655702-01, N. 10648 del 2025 Rv. 674760-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19954** *del* **15/06/2026** (Rv. **679444-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**

R. *(COSSU BRUNO) contro* N. *(AMBROSIO GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/01/2023

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Requisito della causalità del termine -

Superamento ad opera del d.lgs. n. 81 del 2015 - Sussistenza - C.c.n.l. previgente che prevede tale requisito - Applicabilità quale condizione più favorevole - Esclusione - Violazione della clausola di "non regresso" ex Direttiva 1999/70/CE - Esclusione.

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il d.lgs. n. 81 del 2015, nella versione ratione temporis applicabile, ha segnato il superamento del modello contrattuale fondato sul requisito della causalità del termine, sostituendolo con un sistema di garanzie imperniato su limiti oggettivi, di natura temporale e quantitativa, nel cui contesto non è contemplata la possibilità per le parti sociali di incidere sui presupposti strutturali di validità dell'istituto, introducendo condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, con la conseguenza che la previsione di un previgente c.c.n.l., che subordina l'apposizione del termine alla ricorrenza di specifiche causali, non può trovare applicazione, quale condizione più favorevole al lavoratore, in luogo della disciplina legale, né il predetto riassetto normativo si pone in contrasto con la clausola 8 punto 3 di "non regresso" di cui all'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, la quale non osta a una disciplina interna peggiorativa, purché accompagnata da misure idonee a prevenire l'abuso del ricorso ai contratti a termine.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Preleggi art. 15, Cod. Civ. art. 2077, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 20, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 22, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 23, Decreto Legge 20/03/2014 num. 34 art. 1 com. 1, Legge 16/05/2014 num. 78, Contr. Coll. 03/07/2014 art. 55, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16835 del 2019 Rv. 654360-02, N. 29455 del 2025 Rv. 677000-01, N. 24240 del 2015 Rv. 637933-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **20012** *del* **15/06/2026** (Rv. **679445-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **D'ADDARIO LUCA.** *Relatore:* **D'ADDARIO LUCA.**

I. *(PANDOLFO ANGELO) contro* F. *(RAGOZINI FRANCESCO PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/11/2019

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Previdenza - Ingegneri e architetti - Regime transitorio ex art. 25, comma 7, della l. n. 6 del 1981 - Requisiti - Pregressa iscrizione - Sufficienza - Versamento di contribuzione ridotta nella vigenza della l. n. 179 del 1958 - Irrilevanza.

In tema di previdenza per ingegneri e architetti, ai fini della conservazione del diritto alla pensione di vecchiaia con il regime più favorevole di cui all'art. 25, comma 7, della l. n. 6 del 1981, rileva il mero fatto della pregressa iscrizione alla Cassa rispetto alla data di entrata in vigore della medesima legge, anche se non attuale, non continuativa o con versamento di contribuzione ridotta ex l. n. 179 del 1958, ciò sia in base al dato testuale, significativo di un ambito della disposizione esteso a qualsiasi ipotesi di iscrizione, sia per ragioni di ordine logico-sistematico, non risultando disposizioni contrarie, sia, infine, sotto il profilo della ragionevolezza che impone di non discriminare situazioni tra di loro equiparabili sul piano della tutelabilità.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 25 com. 7 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 179

Massime precedenti Conformi: N. 2670 del 2021 Rv. 660340-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **20058** *del* **16/06/2026** (Rv. **679371-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **D'ADDARIO LUCA.** *Relatore:* **D'ADDARIO LUCA.**

S. *(CAPUA MICHELANGELO) contro* I. *(BELLOMO STEFANO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/02/2020

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Enti previdenziali privatizzati - Regolamento generale di previdenza INARCASSA - Pensione di invalidità - Sospensione in caso di reddito professionale superiore alla pensione - Incidenza sui requisiti di accesso alla pensione - Illegittimità - Esclusione - Fondamento.

In tema di previdenza degli ingegneri e degli architetti, l'art. 22, comma 4, del Regolamento INARCASSA, nella parte in cui stabilisce che la pensione di invalidità è sospesa qualora il reddito professionale del pensionato sia superiore a due volte l'ammontare della pensione di invalidità erogata, declinando in concreto l'ambito di rilevanza dell'attività professionale, e dunque del reddito prodotto in ragione della medesima da parte del beneficiario della prestazione, senza incidere sul diritto di accesso alla pensione, è conforme al dettato primario di cui all'art. 5 della l. n. 6 del 1981, del quale costituisce attuazione, che valorizza tale elemento tra i requisiti per il mantenimento del trattamento pensionistico di invalidità.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 5, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7516 del 2017 Rv. 643570-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **20059** *del* **16/06/2026** (Rv. **679411-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **D'ADDARIO LUCA.** *Relatore:* **D'ADDARIO LUCA.**

contro

Regola competenza

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Competenza per territorio ex art. 444, comma 1, c.p.c. - Ambito di applicazione - Controversie relative agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi - Inclusione - Fattispecie.

Il criterio generale di competenza territoriale previsto per le controversie previdenziali dall'art. 444, comma 1, c.p.c., secondo cui la competenza spetta al giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore, è applicabile anche alle controversie inerenti agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del criterio anche con riferimento agli obblighi contributivi gravanti su un libero professionista iscritto alla cassa di previdenza di categoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15417 del 2020 Rv. 658522-01, N. 11646 del 2004 Rv. 573852-01

Massime precedenti Vedi: N. 1494 del 2000 Rv. 533705-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **20062** *del* **16/06/2026** (Rv. **679372-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

S. *(MONTINI MAURO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/08/2022

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Opzione per l'esercizio di attività professionale "extramoenia" - Revoca - Rientro nel regime di esclusività - Conseguenze - Retribuzione di posizione spettante fino al conferimento di nuovo incarico - Retribuzione in godimento al momento del rientro e non quella del regime di esclusività - Sussistenza.

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE In genere.

In tema di dirigenza medica pubblica, la retribuzione di posizione spettante al dirigente che revoca l'opzione, precedentemente esercitata, per l'esercizio di attività extramoenia, con conseguente rientro nel regime di esclusività, va determinata sulla base dell'incarico successivamente conferitogli e, qualora egli, in conseguenza dell'opzione originaria per il rapporto di lavoro non esclusivo, sia rimasto sprovvisto di incarico, detta retribuzione, nelle more del conferimento di uno nuovo, rimane determinata, ex art. 48, comma 2, del c.c.n.l dell'8 giugno 2000, nella retribuzione "in godimento" all'atto del rientro, da individuarsi in quella dal medesimo goduta durante il periodo in cui era a rapporto di lavoro non esclusivo, e non in quella in vigenza di regime di esclusività al quale è transitato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 quater CORTE COST., Decreto Legge 29/03/2004 num. 81 CORTE COST., Legge 26/05/2004 num. 138 CORTE COST., Contr. Coll. 03/11/2005 art. 12, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 44 com. 5, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 47, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 48 com. 2, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 47, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 12 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23522 del 2017 Rv. 646093-01, N. 5434 del 2025 Rv. 674170-01, N. 1136 del 2011 Rv. 616146-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **20205** *del* **16/06/2026** (Rv. **679456-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

S. *(CARDILLO ORESTE) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/07/2021

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Assunzione a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità - Deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Condizioni di validità del contratto di lavoro a termine - Indicazione dell'assunzione di lavoratore collocato nelle liste di mobilità e dichiarazione di responsabilità - Necessità.

Ai fini della valida assunzione con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l. n. 223 del 1991, ratione temporis vigente, di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, in deroga al divieto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 368 del 2001, ratione temporis vigente, non rileva il mero fatto che il lavoratore sia stato licenziato all'esito di una procedura di mobilità, ma occorre che nel contratto venga specificato che è assunto, ai sensi e nel rispetto delle procedure previste dal citato art. 8, un lavoratore in mobilità e che chi assume dichiari, "sotto la propria responsabilità", all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le condizioni ostative di cui al comma 4-bis del medesimo art. 8.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 3 com. 1 lett. B, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 lett. BIS CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 55 com. 1, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 71 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22639 del 2015 Rv. 637961-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **20229** *del* **16/06/2026** (Rv. **679457-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

M. *(TOSI PAOLO) contro* B. *(SALZANO GUIDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/05/2025

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Lavoro notturno - Esonero per il lavoratore avente a carico soggetto in stato di handicap - Art. 11 d.lgs. n. 66 del 2003 - Interpretazione - Requisito della gravità di tale stato - Necessità - Esclusione - Fondamento - Esigenza di massima protezione del disabile e delle relazioni di assistenza - Rilevanza.

L'art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs n. 66 del 2003 va interpretato nel senso che, ai fini dell'esonero dal lavoro notturno per il lavoratore che ha a proprio carico un soggetto disabile, ai sensi della l. n. 104 del 1992, non è richiesta la gravità dello stato di disabilità del familiare, posto che tale requisito non è previsto dal dato testuale dalla norma nè può ricavarsi, in base ad un'esegesi sistematica, dalla locuzione "a proprio carico" - la quale si limita ad indicare una relazione di assistenza che deve sussistere tra lavoratore e disabile, senza identificarla con una assistenza permanente, continuativa e globale, propria della connotazione di gravità -, anche tenuto conto del quadro normativo costituzionale e sovranazionale, orientato verso la massima protezione della persona con disabilità e delle relazioni di assistenza che ne rendono possibile l'inclusione familiare e sociale.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2023 num. 66 art. 11 com. 2 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 12649 del 2023 Rv. 667662-01, N. 25379 del 2016 Rv. 642232-01, N. 22384 del 2023 Rv. 668262-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **20361** *del* **17/06/2026** (Rv. **679446-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CASOLA MARIA.** *Relatore:* **CASOLA MARIA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

M. *(FERRARI MORANDI ESTER) contro* I. *(MASSA MANUELA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2021

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Invalidità civile - Assegno di invalidità - Requisito dell'inattività - Art. 12-ter del d.l. n. 146 del 2021 - Efficacia retroattiva - Esclusione.

In tema di assegno di invalidità di cui all'art. 13 della l. n. 118 del 1971, l'art. 12-ter del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, che stabilisce che il requisito relativo all'incollocamento al lavoro, necessario per il riconoscimento del diritto, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al

limite previsto dall'articolo 14-septies del d.l. n. 663 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 1980, non ha efficacia retroattiva, non essendo norma d'interpretazione autentica, né comunque norma innovativa avente effetti retroattivi.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 12 ter, Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 septies CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6463 del 2014 Rv. 630022-01, N. 19833 del 2013 Rv. 628641-01, N. 8633 del 2014 Rv. 630258-01, N. 29731 del 2024 Rv. 673063-01, N. 21242 del 2026 Rv. 679204-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9941 del 2009 Rv. 607739-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **20363** *del* **17/06/2026** (Rv. **679330-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CASOLA MARIA.** *Relatore:* **CASOLA MARIA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

G. *(CAROTENUTO MARIA AFRODITE) contro* I. *(PATTERI ANTONELLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/05/2020

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Pensione anticipata di vecchiaia - Requisiti - Regime derogatorio per le lavoratrici con età anagrafica di almeno sessanta anni al 31 dicembre 2012 - Anzianità contributiva di almeno venti anni - Integrabilità solo con periodi contributivi correlati a rapporti di lavoro dipendente - Esclusione.

Il requisito dell'anzianità contributiva di almeno venti anni, richiesto dalla norma eccezionale di cui all'art. 24, comma 15-bis, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, per la pensione anticipata di vecchiaia a beneficio delle lavoratrici dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, non deve necessariamente essere integrato da periodi contributivi correlati esclusivamente a rapporti di lavoro dipendente privato, potendolo essere anche da periodi contributivi relativi a gestioni diverse, purché collocate all'interno dello stesso sistema assicurativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 15 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24916 del 2024 Rv. 672467-01, N. 30343 del 2017 Rv. 646558-02

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **20482** *del* **17/06/2026** (Rv. **679447-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CONTE DARIO.** *Relatore:* **CONTE DARIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

A. *(MEDICI CARMINE) contro* R. *(NICEFORO FABRIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/02/2025

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Contrattazione collettiva integrativa - Clausola di salvaguardia introdotta con l'art. 8 del d.l. n. 25 del 2025 - Efficacia sanante di atti interni adottati dalla Regione Campania sulla base di leggi regionali dichiarate incostituzionali - Esclusione.

In tema di vincoli posti, ex art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto a quella integrativa, la disposizione di cui all'art. 8, comma 3, del d.l. n. 25 del 2025, conv. con modif. dalla l. n. 69 del 2025, che fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle Regioni in adeguamento alle disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, non ha efficacia sanante di atti interni adottati dalla Regione Campania in applicazione di leggi regionali (nella specie, gli artt. 2 l.r. Campania n. 20 del 2002 e 1, comma 1, l.r. Campania n. 25 del 2003, ratione temporis vigenti, modificative dell'art. 58 l.r. Campania n. 10 del 2001, relative al trattamento accessorio del personale assegnato ad organi e strutture del Consiglio regionale), già dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con sentenza n. 146 del 2019, restando tali atti interni radicalmente nulli, non potendo una disposizione di sanatoria, di stretta e rigorosa interpretazione, estendersi fino a neutralizzare gli effetti della declaratoria di incostituzionalità (e del relativo giudicato costituzionale) né a conservare efficacia a provvedimenti dipendenti da norme espunte dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/04/2023 num. 44 art. 3 com. 1, Legge 21/06/2023 num. 74 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2025 num. 25 art. 8 com. 3, Legge 09/05/2025 num. 69, Legge Reg. Campania 11/08/2001 num. 10 art. 58 com. 2 CORTE COST., Legge Reg. Campania 11/08/2001 num. 10 art. 58 com. 4 CORTE COST., Legge Reg. Campania 03/09/2002 num. 20 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge Reg. Campania 03/09/2002 num. 20 art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge Reg. Campania 12/12/2003 num. 25 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 27, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17648 del 2023 Rv. 668184-01, N. 21316 del 2022 Rv. 665127-01, N. 8136 del 2025 Rv. 674320-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21744 del 2009 Rv. 609710-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **20491** *del* **17/06/2026** (Rv. **679164-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

S. *(CALOI STEFANO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/11/2024

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Insegnanti delle scuole comunali - Rapporto di lavoro - Assoggettamento alla disciplina del c.c.n.l. comparto Regioni e Autonomie locali - Applicazione ad opera del Comune di voci retributive di un c.c.n.l. di diverso comparto - Invalidità - Sussistenza - Previsione di tale applicazione in accordo integrativo del c.c.n.l. del comparto di appartenenza - Difformità con le sue disposizioni - Irrilevanza della previsione - Conseguenze in tema di indennità premio di servizio.

Il rapporto di lavoro degli insegnanti delle scuole comunali deve essere assoggettato, anche ai fini retributivi, al c.c.n.l. del comparto Regioni e Autonomie Locali e non a quello del comparto della Scuola statale, poiché nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato l'attribuzione di un trattamento economico è riservata al contratto collettivo del comparto di appartenenza correttamente applicabile, senza alcun potere dispositivo per il datore di lavoro; ne consegue che un Comune non può validamente estendere a detti insegnanti emolumenti propri del trattamento retributivo previsto per il comparto della Scuola statale, i quali non possono perciò costituire la base di calcolo dell'indennità premio di servizio di cui all'art. 2 della l. n. 152 del 1968, senza che possano rilevare in proposito trattamenti economici di miglior favore previsti da una contrattazione integrativa non conforme a quella del comparto di appartenenza e pertanto, in parte qua, nulla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21316 del 2022 Rv. 665127-01, N. 6090 del 2021 Rv. 660808-01, N. 17226 del 2020 Rv. 658540-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **20537** *del* **18/06/2026** (Rv. **679448-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

A. *(CINQUE GIOVANNI) contro* M. *(ROSA MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/10/2025

078005 ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI ATER - Nomina e revoca del direttore generale - Giurisdizione del giudice ordinario - Espressione dei poteri autoritativi dell'ente quali atti di macroorganizzazione - Esclusione - Ragioni.

Le controversie relative ai provvedimenti di nomina e revoca dell'incarico di direttore generale di un'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché tali provvedimenti non sono atti di macro-organizzazione, espressione di potestà pubblica e autoritativa, non attenendo alla definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei modi di conferimento della titolarità degli stessi, bensì all'individuazione del soggetto che, previa stipulazione di un contratto di diritto privato, andrà a ricoprire tale incarico, o alle successive vicende di tale contratto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 03/11/2017 num. 39 art. 12

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6040 del 2019 Rv. 652979-01, N. 18653 del 2024 Rv. 671750-01, N. 21272 del 2025 Rv. 675665-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **20934** *del* **20/06/2026** (Rv. **679562-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **RAGAZZI SIMONA.** *Relatore:* **RAGAZZI SIMONA.**

A. *(AMATA ANTONINO) contro* P. *(GIORDANO DE DOMENICO FRANCESCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/06/2025

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Medici convenzionati - Retribuzione - Attività di vestizione e svestizione - Esclusione - Fondamento.

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE In genere.

Ai medici convenzionati non è estensibile la disciplina, dettata dal CCNL per il personale non dirigenziale del Comparto Sanità, relativa al diritto alla retribuzione per il tempo impiegato per l'attività di vestizione e svestizione degli indumenti di servizio (cd. tempo tuta), trattandosi di istituto che presuppone la eterodirezione ed è, dunque, incompatibile con la natura libero-professionale e parasubordinata del rapporto convenzionale che li lega al sistema sanitario nazionale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Vedi: N. 23641 del 2025 Rv. 676152-01, N. 12935 del 2018 Rv. 649059-01, N. 19273 del 2006 Rv. 592366-01, N. 20784 del 2024 Rv. 671924-01, N. 16929 del 2025 Rv. 675602-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **21242** *del* **22/06/2026** (Rv. **679204-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

C. *(MASTRODOMENICO MARCELLO) contro* I. *(CIACCI PATRIZIA)*

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 01/02/2023

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Assegno mensile di invalidità civile - Requisiti - Art. 12-ter del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. con l. n. 215 del 2021 - Attività lavorativa svolta dall'invalido parziale con percezione di reddito inferiore al limite previsto dall'art. 14-speties del d.l. n. 663 del 1979, conv. con modif. con l. n. 33 del 1980 - Natura della previsione - Norma di interpretazione autentica - Esclusione - Natura innovativa - Sussistenza - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento.

In tema di requisiti per l'assegno mensile di invalidità, l'art. 12-ter del d.l. n. 146 del 2021, introdotto in sede di conversione con l. n. 215 del 2021, che considera compatibile tale provvidenza con lo svolgimento, da parte dell'invalido, di attività lavorativa entro il limite di reddito previsto dall'art. 14-septies del d.l. n. 663 del 1979, conv. con modif. con l. n. 33 del 1980, non integra una norma di interpretazione autentica del requisito dell'inattività lavorativa previsto dall'art. 13 della l. n.118 del 1971, in quanto non si limita a chiarire la portata prescrittiva della precedente disposizione, ma introduce, in positivo, un requisito del tutto nuovo ed autonomo, costituito dalla possibilità di svolgere un'attività lavorativa il cui reddito sia inferiore al limite ivi stabilito, sicché non ha efficacia retroattiva ed è applicabile, ratione temporis, solo alle fattispecie insorte successivamente alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 12 ter, Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 septies CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19833 del 2013 Rv. 628641-01, N. 8633 del 2014 Rv. 630258-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9941 del 2009 Rv. 607739-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **21315** *del* **23/06/2026** (Rv. **679573-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **ARIOLA LUCA.**

M. *(ROMANO SEBASTIANO) contro* C. *(LUCIANI MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/12/2021

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Art. 21, comma 8, l. n. 247 del 2012 - Conseguenza automatica dell'iscrizione all'albo professionale - Mancanza di effettività, continuità e abitualità dell'attività forense - Rilevanza - Limiti.

In tema di contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 21, comma 8, della l. n. 247 del 2012, l'iscrizione alla Cassa Forense, ed il correlativo obbligo per il professionista iscritto di versare la contribuzione, conseguono automaticamente all'iscrizione all'Albo - a prescindere dal fatto che l'accesso alle prestazioni della Cassa sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente improbabile in ragione

di circostanze di fatto legate al caso di specie, quale l'iscrizione alla previdenza forense in avanzata età anagrafica - sicché l'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, non costituisce più requisito condizionante l'iscrizione alla Cassa e incide sul rapporto contributivo solo laddove la mancanza di effettività, continuità e abitualità dell'attività forense comporti la cancellazione dall'albo al quale l'avvocato è iscritto.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 21 com. 1, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 21 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 30234 del 2017 Rv. 646480-01, N. 17352 del 2026 Rv. 679412-01, N. 6219 del 2026 Rv. 678758-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **21417** *del* **23/06/2026** (Rv. **679610-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CASOLA MARIA.** *Relatore:* **CASOLA MARIA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

I. *(SGROI ANTONINO) contro* A. *(MAGAGNA BENITO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/09/2024

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Contributi dovuti per periodi diversi - Configurabilità di un unico rapporto assicurativo - Esclusione - Conseguenze - Giudicato su precedenti annualità - Preclusione sui periodi successivi - Esclusione - Fattispecie.

129003 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE In genere.

In tema di obbligazioni contributive, data la non configurabilità di un unico rapporto giuridico fondamentale, che colleghi i debiti relativi a diversi segmenti temporali, la mera diversità dei periodi di debenza è sufficiente a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che, anche per il futuro, l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva attribuito un effetto preclusivo, da giudicato esterno, a pronunce aventi ad oggetto periodi contributivi diversi, ed ha affermato invece la necessità di un accertamento da svolgersi, ex novo ed in concreto, in modo individualizzante ed in relazione alla disciplina applicabile alle singole obbligazioni contributive controverse).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30853 del 2021 Rv. 662713-01

Massime precedenti Vedi: N. 2130 del 2018 Rv. 646399-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589696-01, N. 10933 del 1997 Rv. 509593-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **21716** *del* **25/06/2026** (Rv. **679557-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

N. *(VALCANOVER FILIPPO) contro* L. *(GUARINI GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 06/07/2023

103105 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - ATTI DISCRIMINATORI Lavoratore disabile - Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Previsione di un periodo di conservazione ampio e riferito a tutti i lavoratori - Sufficienza - Esclusione - Condotta attiva del datore - Valutazione individualizzata della disabilità e della connessione delle assenze con essa - Personalizzazione delle misure organizzative idonee a evitare il recesso senza imporre oneri sproporzionati - Necessità - Fondamento - Sentenza della C.G.U.E. dell'11 settembre 2025, in causa C-5/24.

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE In genere.

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO In genere.

In tema di licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto, la previsione di un periodo di conservazione del posto di lavoro astrattamente ampio ma riferito a tutti i lavoratori non è idonea ad escludere il rischio di una ingiustificata disparità di trattamento, atteso che - essendo indirizzata ad una platea indifferenziata di lavoratori e fondata su presupposti oggettivi di durata o reiterazione della malattia e non su una valutazione individualizzata della disabilità - non assorbe l'obbligo di accomodamento ragionevole, il quale postula - in conformità ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del'11 settembre 2025, in causa C-5/24 - una condotta attiva del datore di lavoro volta alla valutazione individualizzata della disabilità ed alla personalizzazione delle misure organizzative idonee a consentire alla persona disabile, in funzione della situazione concreta, di mantenere, ove possibile e senza oneri sproporzionati, una partecipazione effettiva alla vita lavorativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4623 del 2026 Rv. 678777-01, N. 8211 del 2026 Rv. 677710-01, N. 605 del 2025 Rv. 673386-01, N. 9095 del 2023 Rv. 667558-01, N. 14307 del 2024 Rv. 671209-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **21777** *del* **25/06/2026** (Rv. **679563-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

I. *(GIANNICO GIUSEPPINA) contro* B. *(FUMERO GUGLIELMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/09/2019

129191 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI Contributi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo riferibili al medesimo periodo - Elevazione ai sensi dell'art 15 comma terzo della legge n. 153 del 1969 - Divieto - Fondamento.

In tema di calcolo della pensione per i dipendenti dell'agricoltura, il regime di cumulo tra contributi per lavoro agricolo autonomo e lavoro agricolo subordinato versati in un determinato periodo va inteso nel senso che, qualora le settimane siano coperte da contribuzione per lavoro agricolo sia autonomo che dipendente, quest'ultima non è soggetta ad "elevazione figurativa", ai sensi dell'art 15, comma 3, della l. n. 153 del 1969, e ciò ancorché i contributi del primo tipo non possano incrementare quelli del secondo tipo, dovendo escludersi la contribuzione figurativa che deriva dalla "elevazione" ove il medesimo periodo sia comunque coperto da contribuzione, in virtù del principio di incompatibilità tra contribuzione figurativa e contribuzione obbligatoria.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26818 del 2018 Rv. 651240-01, N. 12218 del 2004 Rv. 574089-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **21782** *del* **25/06/2026** (Rv. **679604-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

D. *(DORIA MARCO) contro* I. *(PATTERI ANTONELLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/05/2019

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Pensione di vecchiaia - Titolarità di una pluralità di posizioni assicurative presso gestioni diverse - Cumulo - Rilevanza ai fini della insorgenza del diritto - Regime più favorevole - Esclusione - Rilevanza ai fini della misura della pensione - Ammissibilità - Fondamento.

Il titolare di una pluralità di posizioni assicurative presso diverse gestioni - ordinaria e speciale - non può far valere, ai fini del sorgere a diritto alla pensione di vecchiaia e, in particolare, dei requisiti per fruire del più favorevole regime di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 503 del 1992, due volte la stessa settimana contributiva, così come non può farla valere l'assicurato che vanti contributi soltanto presso una gestione autonoma, con la conseguenza che, nelle ipotesi di contribuzione mista, il cumulo dei periodi contributivi utili sia al conseguimento del diritto che alla misura della prestazione si verifica solo per periodi cronologici "non sovrapposti", mentre la doppia contribuzione è valorizzata con riferimento al profilo del quantum e della determinazione della prestazione pensionistica da corrispondersi in concreto.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 613 art. 20, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 21, Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 2 com. 3 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30343 del 2017 Rv. 646558-02, N. 18569 del 2008 Rv. 604524-01, N. 18616 del 2021 Rv. 661650-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22090** *del* **27/06/2026** (Rv. **679449-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.**

C. *(PATANE' ERMINIA) contro* R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/10/2019

103208 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA Categorie aventi diritto - Orfani di deceduti per causa di lavoro e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi - Iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio - Requisito comune della minore età al momento dell'evento - Necessità - Conseguenze.

In tema di diritto all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. n. 68 del 1999, il requisito, previsto dal comma 3 dell'art. 1 del d.P.R. n. 333 del 2000, della minore età al momento dell'evento (infortunio mortale o gravemente invalidante, per causa di lavoro) è richiesto sia per i figli di genitore riconosciuto grande invalido per causa di lavoro che per gli "orfani", per tali dovendosi intendere i figli del lavoratore deceduto, a prescindere da se il decesso sia intervenuto "sul colpo" o dopo un periodo di grave invalidità,

sicché il diritto all'iscrizione non sussiste per i figli già maggiorenni al momento del decesso del genitore avvenuto nella immediatezza dell'evento infortunistico.

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 18 com. 2, DPR 10/10/2000 num. 333 art. 1 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7637 del 2012 Rv. 622790-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22308** *del* **29/06/2026** (Rv. **679458-01**)

Presidente: **MARCHESE GABRIELLA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

P. *(MARCHETIELLO VALERIO) contro* C. *(PERSIANI MATTIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/08/2019

129070 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali - Ricongiunzione di periodi ex l. n. 45 del 1990 - Riliquidazione della quota retributiva della pensione unica - Commisurazione al reddito convenzionale previsto dal Regolamento della Cassa - Esclusione - Ragioni.

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA In genere.

In tema di pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali, in caso di ricongiunzione presso di essa di periodi assicurativi ai sensi della l. n. 45 del 1990, la riliquidazione della quota retributiva della pensione unica è correttamente operata in base ai redditi effettivi ricongiunti e non in base al reddito convenzionale previsto dall'art. 50, comma 3, del Regolamento della Cassa - la cui operatività, in base alle stesse previsioni regolamentari, quale legittima espressione dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile della Cassa, è limitata a chi abbia effettivamente pagato il contributo soggettivo minimo in quanto iscritto alla stessa - trattandosi di previsione derogatoria rispetto ai criteri generali, insuscettibile di applicazione estensiva.

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1990 num. 45 art. 5, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20235 del 2010 Rv. 615274-01, N. 12106 del 2010 Rv. 613617-01, N. 133 del 2019 Rv. 652537-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **22337** *del* **29/06/2026** (Rv. **679459-02**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

C. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* C. *(PAPA GIACOMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/03/2022

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Segretario generale della Camera di commercio - Sospensione cautelare dal servizio - Adozione da parte della Giunta camerale - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Provenienza dal ruolo dei dirigenti della stessa Camera di commercio - Irrilevanza.

Il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del Segretario generale della Camera di commercio è legittimamente adottato dalla Giunta camerale, organo competente, ex art. 14,

comma 6, della l. n. 580 del 1993, alla designazione del Segretario generale, e quindi anche alla sua revoca e sospensione cautelare, oltre che ad ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività non riservate dalla legge e dallo statuto al Consiglio o al Presidente, non rilevando in senso contrario la provenienza del Segretario dal ruolo dei dirigenti della stessa Camera di commercio, poiché la sua posizione non si pone in continuità giuridica con il preesistente rapporto pubblico dirigenziale ma comporta la creazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a termine.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1993 num. 580 art. 14 com. 6, Legge 29/12/1993 num. 580 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 34554 del 2021 Rv. 662778-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **22337** *del* **29/06/2026** (Rv. **679459-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

C. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* C. *(PAPA GIACOMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/03/2022

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Impiegato sottoposto a procedimento penale - Sospensione cautelare dal servizio - Atto del procedimento disciplinare - Esclusione - Funzione di autotutela - Sussistenza - Conseguenze - Disciplina applicabile.

Nel pubblico impiego privatizzato, la sospensione cautelare dal servizio dell'impiegato sottoposto a procedimento penale non è un atto del procedimento disciplinare, ma una misura di autotutela organizzativa, che non richiede perciò il previo contraddittorio con l'interessato, in quanto volta a tutelare l'immagine dell'amministrazione, la regolarità del servizio e il rapporto fiduciario con l'utenza, con la conseguenza che non trovano applicazione le disposizioni sulla competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari né il riparto di cui all'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, ed il provvedimento è riservato al dirigente, quale gestore del rapporto di impiego.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20914 del 2019 Rv. 654796-01, N. 7657 del 2019 Rv. 653205-01, N. 4411 del 2021 Rv. 660861-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



GIUGNO 2026

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **17174** *del* **01/06/2026** (Rv. **678800-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(BRANCALE BARBARA)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TRIESTE, 14/12/2020

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Decreto di esdebitazione ex art. 142 ss. l.fall. - Imposta in misura fissa - Applicazione - Condizioni - Fondamento.

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere.

In tema di imposta di registro, il decreto di esdebitazione emesso ai sensi degli artt. 142 e ss. l. fall., come modificati dall'art. 128 del d.lgs. n. 5 del 2006, è soggetto all'imposta in misura fissa, trattandosi di un provvedimento che non ha un contenuto patrimoniale, ma si caratterizza per la natura di accertamento delle condizioni soggettive e premiali in capo al debitore, istitutivo dello status di soggetto esdebitato, qualificato dal beneficio di non poter essere sottoposto ad azione esecutiva per la realizzazione dei crediti restati insoddisfatti all'esito della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 142 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 128 CORTE COST., DPR 24/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4946 del 2024 Rv. 670422-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **17179** *del* **01/06/2026** (Rv. **679361-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

O. *(RE GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 10/12/2020

279143 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE Imposta di registro - Azienda - Valore dell’atto di acquisto - Determinazione - Criteri - Condizioni - Fattispecie.

In materia d'imposta di registro, ai fini della determinazione del valore dell'atto di acquisto di un complesso aziendale, ai sensi dell'art. art 51, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, deve tenersi conto del valore venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività ad essa inerenti e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, e ciò sia nel caso in cui il valore sia stato dichiarato dalle parti ai sensi del comma 1, sia nell'ipotesi in cui l'Ufficio, a mente del successivo comma 4 del medesimo art. 51, rettifichi la base imponibile dichiarata. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha annullato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la base imponibile della cessione di un complesso alberghiero includendovi i debiti erariali, commerciali, bancari, previdenziali, indicati nel bilancio allegato al rogito).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 14660 del 2025 Rv. 675083-01, N. 11043 del 2026 Rv. 678268-01, N. 23873 del 2015 Rv. 637510-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **17215** *del* **01/06/2026** (Rv. **679336-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(DICIOLLA DONATO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 28/06/2023

178464 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE Società a ristretta base partecipativa - Utili extracontabili - Attribuzione pro quota ai soci - Prova contraria - Contenuto - Estraneità alla gestione sociale - Irrilevanza - Estraneità alla "vita societaria" - Condizioni.

In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, sui quali pertanto grava l'onere di fornire la prova contraria, la quale non può esaurirsi nella mera deduzione dell'estraneità alla gestione - circostanza di per sé irrilevante -, ma deve investire la destinazione dei maggiori ricavi (accantonamento o reinvestimento in ambito societario ovvero percezione da parte di altri), ovvero, ove si invochi l'assoluta estraneità alla vita societaria, la concreta inesigibilità dell'esercizio dei poteri di informazione e controllo ex art. 2476 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24907 del 2025 Rv. 676424-01, N. 15627 del 2026 Rv. 678417-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17234** *del* **01/06/2026** (Rv. **679337-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **ROMANO CARMELA.** *Relatore:* **ROMANO CARMELA.**

M. *(SANTORO ANGELO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 30/03/2021

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Giudizio tributario - Regolamentazione delle spese legali - Prescrizione dell'obbligazione tributaria - Principio di causalità - Applicazione - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema regolamentazione delle spese di lite nel giudizio tributario, le "gravi ed eccezionali ragioni" che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo novellato dal d.lgs. n. 156 del 2015, giustificano la compensazione non ricorrono nel caso in cui nel giudizio sia accertata la prescrizione dell'obbligazione tributaria, non essendo questa imputabile al contribuente, il quale è obbligato ad agire giudizialmente per evitare il consolidarsi di una pretesa estinta mentre l'obbligatorietà dell'attività di recupero dei tributi non corrisposti non esclude che l'agente della riscossione possa determinarsi al discarico di quelli inesigibili (tra gli altri casi) perché prescritti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9876 del 2025 Rv. 674670-01, N. 6059 del 2017 Rv. 643329-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17238** *del* **01/06/2026** (Rv. **679363-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **ROMANO CARMELA.** *Relatore:* **ROMANO CARMELA.**

M. *(GIUGNI SIMONE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 19/04/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Mancata esecuzione del rimborso - Giudizio di ottemperanza - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di processo tributario, in caso di mancata esecuzione di un rimborso risultante da una sentenza, il contribuente può agire, ai sensi dell'art. 70, del d.lgs. n. 546 del 1992, per l'ottemperanza, quando la sentenza di accoglimento del ricorso riguardi l'an o il quantum dell'imposta e, quindi, non si limiti ad annullare l'atto impugnato, ma lo sostituisca.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11908 del 2022 Rv. 664496-01, N. 7617 del 2026 Rv. 678311-01, N. 669 del 2025 Rv. 673682-01, N. 1871 del 2026 Rv. 677742-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17467** *del* **02/06/2026** (Rv. **678801-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

S. *(DI COMITE ANDREA) contro* A. *(CATALANO GIANROCCO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ANCONA, 01/08/2019

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Vizio di infrapetizione - Provvedimento ordinatorio del processo - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Mancata adozione - Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione.

Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24812 del 2022 Rv. 665466-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17494** *del* **02/06/2026** (Rv. **679355-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(URSO EMANUELE)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TRIESTE, 07/04/2017

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione in materia tributaria - Credito effettivamente sussistente - Omessa dichiarazione - Compensazione - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere.

L'utilizzo in compensazione di un credito effettivamente sussistente benché non inserito nella dichiarazione non è riconducibile all'ipotesi dell'omesso versamento per indebita compensazione, restando configurabile la sola violazione formale correlata all'omessa dichiarazione dell'annualità di maturazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte di un credito IVA maturato nell'anno 2009, tardivamente dichiarato e portato in compensazione nell'anno 2010, ha ritenuto inapplicabile la sanzione per omesso versamento, sussistendo soltanto una violazione formale, già di per sé sanzionata dall'ordinamento per l'omesso invio della dichiarazione IVA).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3096 del 2019 Rv. 652635-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34452 del 2023 Rv. 669634-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17683** *del* **03/06/2026** (Rv. **679362-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **GALASSO GIOVANNI.** *Relatore:* **GALASSO GIOVANNI.**

D. *(BATTILEGA CRISTINA) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 13/06/2016

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Compensazione delle spese processuali ex art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2 del d.lgs. n. 156 del 2015 - Ambito temporale di applicazione - Fondamento - Motivazione - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di compensazione delle spese processuali nel processo tributario, la nuova formulazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotta dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, del d.lgs. n. 156 del 2015 - che, disciplinando la compensazione nel processo tributario in via autonoma rispetto al processo civile, ha imposto l'obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano -, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale tempus regit actum, è immediatamente applicabile ai processi pendenti alla data di sua entrata in vigore (1° gennaio 2016).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2, Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 39 quater CORTE COST., Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58,

Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 13 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23592 del 2024 Rv. 672126-01, N. 6782 del 2026 Rv. 678309-01, N. 21606 del 2021 Rv. 661833-01, N. 26654 del 2014 Rv. 633893-01, N. 1030 del 2008 Rv. 601296-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20598 del 2008 Rv. 604398-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17701** *del* **03/06/2026** (Rv. **679356-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(CESARIO GAETANO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 30/07/2024

178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Processo verbale di constatazione - Sottoscrizione da parte del contribuente - Mancanza - Nullità derivata dell'avviso - Esclusione - Ragioni.

In tema di violazioni fiscali, la mancanza di sottoscrizione del processo verbale di constatazione (PVC) da parte del contribuente (o la carenza dell'attestazione del rifiuto ad apporla da parte dell'avente diritto) non comporta la nullità derivata dell'avviso di accertamento, in quanto tale sottoscrizione è prescritta, dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, al solo fine di far constare evidenza della regolarità delle operazioni per il caso di accesso che abbia dato luogo ad ispezioni e rilevazioni e concreta un momento di mera collaborazione alla compilazione dell'atto da parte del contribuente, il quale, firmandolo, attesta di aver contezza del suo contenuto, senza nulla eccepire in rapporto alle attività compiute ed ai dati raccolti siccome documentativi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 6, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 42 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 31620 del 2021 Rv. 662789-01, N. 25947 del 2010 Rv. 615373-01, N. 10377 del 2026 Rv. 678256-01, N. 13490 del 2019 Rv. 653872-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17703** *del* **03/06/2026** (Rv. **679415-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

B. *(FABBRIZI CRISTIANA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 25/06/2024

168041 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI E LEGATI - IN GENERE Denuncia di successione - Effetti tributari - Esclusione - Rinuncia - Rilevanza - Ragioni.

279294 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE In genere.

In materia tributaria, l'assunzione della qualità di erede consegue solo all'accettazione espressa o tacita dell'eredità e non può desumersi dalla sola denuncia di successione, in quanto atto di natura meramente fiscale; del pari, la rinuncia all'eredità esclude che il rinunciatario possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del de cuius, ancorché essa sia formulata tardivamente, producendo comunque effetti retroattivi, di guisa che il rinunciante deve essere considerato come mai chiamato all'eredità a meno che, nel frattempo, egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 521, Cod. Civ. art. 752

Massime precedenti Vedi: N. 15871 del 2020 Rv. 658407-01, N. 8053 del 2017 Rv. 643603-01, N. 37064 del 2022 Rv. 666590-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17902** *del* **04/06/2026** (Rv. **679416-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(CAFORIO CARLO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 10/07/2020

178488 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI Reddito di esercizio - Variazioni delle rimanenze finali ex art. 93 TUIR - Valutazione - Corrispettivi liquidati in caso di stati avanzamento lavori - Accertamento - Valutazione in concreto del giudice di merito - Necessità - Fattispecie.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 92 e 93 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), la valutazione delle giacenze relative a commesse ultrannuali deve essere effettuata con il criterio della percentuale di completamento, che determina la suddivisione dell'utile totale che scaturisce dall'operazione nei vari esercizi di svolgimento della stessa, ed in proporzione ai lavori eseguiti per ciascun periodo, al fine di evitare la concentrazione dell'imponibile nell'ultimo esercizio, secondo un'operazione valutativa che deve essere condotta dal giudice di merito tenendo conto di tutti gli elementi di fatto, compresi il riscontro dell'effettivo pagamento e l'indicazione del servizio fornito nella fattura, senza che possa assumere rilievo la circostanza che i pagamenti dei corrispettivi liquidati avvengano in esito a un'interlocuzione meramente informale tra committenza e impresa appaltatrice, sentito il direttore dei lavori, invece che con un atto formale. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che non aveva accertato se la variazione delle rimanenze per il 2009 da parte dell'amministrazione finanziaria fosse conforme o meno a quanto stabilito nell'art. 93, comma 2, TUIR, alla luce della corrispondenza dei corrispettivi fatturati in acconto agli stati di avanzamento lavori).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 CORTE COST., Decr. Legisl. Pres. 22/12/1986 num. 917 art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 23692 del 2018 Rv. 650521-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17920** *del* **04/06/2026** (Rv. **679417-01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **BRUNO FRANCESCO.** *Relatore:* **BRUNO FRANCESCO.**

D. *(VITOBELLO FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 09/01/2025

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI Imposta di registro - Enunciazione - Successione nella titolarità del rapporto - Identità di parti tra atto enunciante ed atto enunciato - Fattispecie.

279236 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO In genere.

In tema di imposta di registro, la successione nella titolarità del rapporto non comporta il venir meno dell'identità delle parti tra atto enunciante ed atto enunciato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la sussistenza del requisito dell'identità delle parti nell'ipotesi di un atto di scissione di società, quale atto enunciante, sottoscritto dal socio amministratore unico, con contestuale cessione alla società di nuova costituzione di un credito vantato dal medesimo socio in virtù di finanziamento alla società scissa, da considerarsi atto enunciato, posto che la nozione di parte a fini fiscali non coincide con quella civilistica, essendo sufficiente che nell'atto enunciante siano coinvolti o intervengano, anche con una veste diversa rispetto a quella di parte contrattuale, gli autori dell'atto enunciato, da ritenersi pertanto "parti" ai fini fiscali, ossia la società scissa, quella di nuova costituzione e la persona fisica, socia di entrambi gli enti, intervenuta sia nella scissione sia nell'atto di finanziamento oggetto di cessione).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2467, Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16417 del 2015 Rv. 636101-01, N. 32516 del 2019 Rv. 656035-01, N. 3841 del 2023 Rv. 667328-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17923** *del* **04/06/2026** (Rv. **679418-01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **CAVALLO MANUELA.** *Relatore:* **CAVALLO MANUELA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 01/03/2022

279066 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIU' DISPOSIZIONI - IN GENERE Imposta di registro - Tassazione per enunciazione - Richiamo nell'atto al negozio realizzato in forma scritta o orale - Necessità - Contenuto - Fattispecie.

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI In genere.

In tema di imposta di registro, la tassazione per enunciazione ha quale presupposto l'indicazione, nell'atto soggetto a registrazione, di tutti gli elementi, natura e contenuto, del rapporto giuridico tra le parti, tanto nel caso in cui venga stipulato in forma scritta, quanto in quella orale, con la conseguenza che, ai fini della tassazione, è insufficiente un generico rinvio ad un rapporto tra le stesse parti non denunziato, essendo invece necessario che le circostanze enunciate siano sufficienti in sé a dare certezza di quel rapporto giuridico, senza ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto. (Nella specie, la S.C. ha stabilito che il patrocinio professionale non potesse

considerarsi atto enunciato ma mero presupposto logico implicito, in quanto di esso, nel decreto ingiuntivo come integrato dal ricorso monitorio, non erano riportati né contenuto, né estremi di riferimento, quali data, circostanze della stipula, accordi anche economici intercorsi con la controparte).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25706 del 2020 Rv. 659826-01

Massime precedenti Vedi: N. 33400 del 2025 Rv. 677245-01, N. 20055 del 2024 Rv. 672015-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17965** *del* **04/06/2026** (Rv. **679338-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

D. *(MANCINI ADELMO) contro* C. *(GUZZO ARCANGELO)*

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 15/07/2025

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Decisione conforme alla proposta di definizione anticipata - Condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. – Criteri di commisurazione - Valore di causa - Irrilevanza - Danno arrecato all'amministrazione della giustizia - Necessità - Fattispecie.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, consistente nella condotta della parte che abbia proposto opposizione alla proposta di definizione anticipata successivamente condivisa dal collegio, con la conseguenza che la determinazione dell'importo da liquidare ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., e da versare alla cassa delle ammende, non va commisurato al valore di causa né a quello delle spese di lite, ma, prioritariamente, al danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo, la cui quantificazione, tra il minimo (Euro 500,00) e il massimo (Euro 5.000,00) predeterminato dal legislatore, è rimessa al giudice. (Nella specie, la S.C., in relazione a una causa di valore irrisorio, ha condannato il ricorrente al versamento in favore della cassa delle ammende di 3.000 euro, quale somma proporzionata tenuto conto della pluralità di motivi palesemente inammissibili e della conformità della decisione resa rispetto a quella già oggetto della proposta di definizione anticipata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29708 del 2025 Rv. 676991-01, N. 19293 del 2024 Rv. 671752-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18002** *del* **04/06/2026** (Rv. **679339-01**)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(ANTONELLI MARIA)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 06/06/2018

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa - Stato passivo - Atti di formazione e deposito - Esenzione dall'imposta di bollo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

279006 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - DECADENZA - EFFETTI In genere.

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI In genere.

In tema di liquidazione coatta amministrativa, gli atti relativi alla formazione e al deposito dello stato passivo non beneficiano dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 18 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto tale procedura, in detta fase, non integra un processo civile in senso tecnico ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto; ne consegue che gli atti medesimi restano soggetti all'imposta di bollo e non spetta il rimborso dell'imposta validamente corrisposta.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 18, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21216 del 2017 Rv. 645401-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18006** *del* **04/06/2026** (Rv. **679079-01**)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

I. *(MEZZETTI MAURO) contro* A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 20/04/2018

177296 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE Indicazione del difensore di una delle parti nell'epigrafe della sentenza - Omissione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione - Condizioni.

In tema di contenzioso tributario, l'omessa indicazione del nome del difensore di una delle parti (nella specie di Agenzia delle Entrate) nell'epigrafe della sentenza della commissione tributaria non costituisce di per sé motivo di nullità della sentenza stessa in difetto di una reale violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 12259 del 2010 Rv. 613392-01

Massime precedenti Vedi: N. 18202 del 2008 Rv. 604218-01, N. 6171 del 2000 Rv. 536485-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **18113** *del* **05/06/2026** (Rv. **678996-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(SPADARO MARCO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 28/12/2021

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Istanza di rimborso -

Mancanza di documentazione in allegato alla domanda - Carenza di prova dell'an e del quantum - Insussistenza - Fondamento.

In tema di rimborso d'imposte, la mancanza di documentazione allegata all'istanza non costituisce motivo di rigetto o di inammissibilità della stessa per difetto di prova dell'an e del quantum del credito, ma dà luogo ad un confronto con l'Amministrazione finanziaria con la possibilità di integrare la documentazione rilevante, anche nell'ambito del giudizio instaurato avverso il silenzio-rifiuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11464 del 2024 Rv. 671063-01, N. 21656 del 2024 Rv. 671930-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18144** *del* **05/06/2026** (Rv. **678997-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.** *Relatore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

M. *(GIONTELLA MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 18/11/2016

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Imposte sui redditi - Agevolazioni tributarie - Tremonti-ter - Investimenti in macchinari - Contratto avente ad oggetto bene unitario composto da più componenti - Consegna frazionata - Riserva di proprietà - Momento di effettuazione dell'investimento.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema di agevolazione fiscale di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, (cd. Tremonti ter) conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009, quando il contratto ha ad oggetto un unico macchinario industriale composto da più componenti, con prezzo parametrato all'intera opera e riserva di proprietà sino all'integrale pagamento, il momento di effettuazione dell'investimento, ai fini del beneficio, va individuato non nella consegna anticipata delle singole componenti, pur autonomamente funzionanti, ma nella consegna del bene unitariamente considerato, secondo il regolamento negoziale risultante dal tenore letterale del contratto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 5 com. 1, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32064 del 2025 Rv. 677370-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18146** *del* **05/06/2026** (Rv. **679067-01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(LOVISOLO ANTONIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA, 20/06/2023

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Imposta di registro - Sentenza ex art. 2932 c.c. - Principio di alternatività IVA/registro - Inapplicabilità - Fondamento.

In tema di imposta di registro, il principio di alternatività con l'IVA di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 non è applicabile in relazione alla sentenza costitutiva pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., poiché oggetto dell'imposizione è il provvedimento che realizza l'effetto traslativo del

bene, il quale, ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo d.P.R., è soggetto all'imposta prevista per il corrispondente atto; ne consegue che la sentenza va assoggettata a imposta proporzionale avuto riguardo ai suoi effetti giuridici, restando irrilevante l'emissione d'una fattura gravata di IVA, in ragione del carattere imperativo del regime tributario, così sottratto alle libere scelte delle parti, e della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 20303 del 2016 Rv. 641251-01, N. 6747 del 2026 Rv. 678665-01, N. 15413 del 2025 Rv. 675100-01, N. 11611 del 2026 Rv. 678658-02, N. 27902 del 2018 Rv. 651415-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **18147** *del* **05/06/2026** (Rv. **678998-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Parz. Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(NIGRO PATRIZIO, PASQUALE)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 14/06/2016

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Principio di competenza ex art. 109 TUIR - Credito contestato in via giudiziale - Certezza e determinabilità del ricavo - Esclusione - Pretestuosità o strumentalità - Onere della prova della Amministrazione.

In tema di principio di competenza ex art. 109 TUIR, la contestazione del credito in via giudiziale esclude la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità del ricavo, salvo che l'Amministrazione, sulla quale grava l'onere della prova dei componenti positivi del reddito, non ne provi la pretestuosità o strumentalità.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24485 del 2025 Rv. 675725-01, N. 11917 del 2025 Rv. 675034-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **18155** *del* **05/06/2026** (Rv. **679068-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 21/02/2024

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Controlli dell'Amministrazione finanziaria - Parere del MISE (ora MIMIT) - Richiesta dell'Agenzia delle entrate - Natura facoltativa - Diritto di difesa del contribuente - Limitazioni - Esclusione.

In tema di benefici fiscali conseguenti ad attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.interm. 27 maggio 2015, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 14, del d.l. n. 145 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 9 del 2014, qualora si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e

congruità dei costi sostenuti, l'Agenzia delle entrate ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere al Ministero dello sviluppo economico (ora MIMIT) di esprimere il proprio parere; tale previsione non limita il diritto di difesa del contribuente, al quale è consentito dimostrare anche in sede giudiziale il proprio diritto a conseguire il credito d'imposta indipendentemente dall'acquisizione del predetto parere e dal suo eventuale contenuto, privo di efficacia vincolante.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2013 num. 145 art. 3 com. 14, Legge 21/02/2014 num. 9 CORTE COST., DM min. EFI 27/05/2015 art. 8 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7629 del 2018 Rv. 647701-01, N. 2995 del 2001 Rv. 544295-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18183** *del* **05/06/2026** (Rv. **678999-01**)

Presidente: **LO SARDO GIUSEPPE.** *Estensore:* **LIBRI MARGHERITA.** *Relatore:* **LIBRI MARGHERITA.**

R. *(PELLEGRINI STEFANO) contro* R. *(VOCCIA DE FELICE MARIA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 16/07/2019

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Corti di giustizia tributaria - Potere di estimazione - Ammissibilità - Portata - Atto impositivo impugnato per vizi formali - Valutazione di congruità della pretesa impositiva - Esclusione.

Nel giudizio tributario, il potere di estimazione delle Commissioni tributarie (ora Corti di giustizia tributaria) - le quali non sono obbligate a confermare o annullare in toto l'avviso di accertamento impugnato, ma possono anche ritoccarne i valori, ove siano risultati errati o indimostrati - sussiste qualora debbano esaminare una domanda attinente all'an della pretesa impositiva, mentre va escluso qualora debbano accertare la regolarità della procedura che ha portato all'emissione dell'atto impositivo, atteso che, in quest'ultimo caso, una volta riscontratane l'invalidità per vizi formali, non residua spazio di valutazione sulla congruità del valore preteso dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35

Massime precedenti Conformi: N. 26185 del 2019 Rv. 655692-01

Massime precedenti Vedi: N. 15397 del 2026 Rv. 678459-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18314** *del* **06/06/2026** (Rv. **679000-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

M. *(GARZILLI MASSIMO) contro* R. *(VOCCIA DE FELICE MARIA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 17/10/2018

177358 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE Processo tributario - Notificazione dell'atto impugnato - Contestazioni sulla prova della data di notifica - Ordine di esibizione ex art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 - Obbligatorietà - Destinatario - Soggetto notificatore.

177365 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in presenza di contestazioni sulla documentazione prodotta dal ricorrente ai fini della prova della notificazione dell'atto impugnato, senza avere previamente esercitato il potere-dovere di ordinare l'esibizione degli originali ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, potendo rivolgere tale ordine anche al soggetto notificatore, quando questi sia l'unico detentore della documentazione attestante l'esito della notificazione, come accade nell'ipotesi di notificazione eseguita mediante raccomandata postale diretta con avviso di ricevimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2712

Massime precedenti Vedi: N. 27257 del 2025 Rv. 676851-01, N. 25107 del 2020 Rv. 659499-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18315** *del* **06/06/2026** (Rv. **679010-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

C. *(SALVI LAURA) contro* M. *(CHIUMMIENTO RAFFAELLA)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 29/11/2018

127038 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU' BREVE Rimborso di tributi - Silenzio-rifiuto - Ricorso - Termine - Natura del credito restitutorio.

In tema di rimborso di tributi, il termine per la proposizione del ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di restituzione, ai sensi degli artt. 19, comma 1, lett. g), e 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è quello decennale di prescrizione decorrente dalla formazione del silenzio-rifiuto, non trovando applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., riferita alle obbligazioni periodiche, in quanto il credito restitutorio del contribuente ha natura unitaria, essendo l'accipiens tenuto a restituire le somme in unica soluzione e non a rate, ed è soggetto all'ordinario termine di cui all'art. 2946 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33213 del 2023 Rv. 669585-01, N. 1543 del 2018 Rv. 647000-02, N. 4377 del 2019 Rv. 652531-01, N. 10917 del 2025 Rv. 674800-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18321** *del* **06/06/2026** (Rv. **679001-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **CALIENNO GIANMARCO.** *Relatore:* **CALIENNO GIANMARCO.**

M. *(OGGIANO VANNI MARIA) contro* C. *(MANCA ANTONIO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 25/11/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN

GENERE Sentenza civile - Motivazione per relationem - Richiamo a precedente di merito del medesimo ufficio - Ammissibilità - Impugnazione - Specificità dei motivi.

La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Conformi: N. 29017 del 2021 Rv. 662639-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18373** *del* **07/06/2026** (Rv. **679070-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(CAFFU' GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 08/06/2017

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Plusvalenze immobiliari - Vendita con riserva di proprietà - Tassabilità - Dies a quo del quinquennio - Effetto traslativo - Differimento legale - Rilevanza fiscale.

187104 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA' - IN GENERE In genere.

In tema di plusvalenze immobiliari di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, nell'ipotesi di acquisto di un immobile mediante contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 1523 c.c., l'effetto traslativo della proprietà si produce con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, con la conseguenza che da tale momento, e non dalla stipula del contratto, decorre il termine quinquennale rilevante ai fini della tassabilità della plusvalenza derivante dalla successiva cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1523, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 22099 del 2021 Rv. 662008-01, N. 35463 del 2023 Rv. 669856-01, N. 28480 del 2005 Rv. 585740-01, N. 17635 del 2025 Rv. 675793-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18376** *del* **07/06/2026** (Rv. **679069-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

C. *(GRASSOTTI AMEDEO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 11/03/2021

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata liti pendenti - Perfezionamento - Compensazione - Esclusione ex art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - Fondamento.

Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, il contribuente è tenuto a versare gli importi dovuti entro i termini stabiliti dalla legge, senza poterli compensare con il credito IVA maturato, poiché l'espressa esclusione della compensazione nelle ipotesi tipizzate dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 impedisce, in via generalizzata, il ricorso a tale modalità estintiva dell'obbligazione tributaria ai fini della definizione agevolata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 665 del 2007 Rv. 595136-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **18403** *del* **08/06/2026** (Rv. **679002-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

T. *(POLI ROBERTO) contro* T. *(CICERCHIA RENATO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Cumulo giuridico - Violazioni afferenti TARSU e TARI - Medesima indole - Applicabilità.

In tema di sanzioni tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 473 del 1997, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, lett. f), del d.lgs. n. 87 del 2024, è configurabile il cumulo giuridico tra le violazioni afferenti alla Tarsu ed alla Tari, che devono considerarsi della medesima indole in ragione di una sostanziale continuità regolativa delle relative discipline.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 3 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 9268 del 2026 Rv. 677577-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18431** *del* **08/06/2026** (Rv. **679003-01**)

Presidente: **SUCCIO ROBERTO.** *Estensore:* **GALASSO GIOVANNI.** *Relatore:* **GALASSO GIOVANNI.**

C. *(MANZITTI ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 29/04/2022

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Imposte sui redditi - Macchinari in comodato a terzi - Ammortamento - Inerenza - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, qualora un imprenditore abbia affidato a terzi in comodato dei macchinari, conservandone la proprietà, i costi sostenuti per l'acquisto di tali macchinari possono essere ammessi all'ammortamento anche qualora tali beni non vengano impiegati dal comodatario per attività di produzione esternalizzata dall'imprenditore, ma abbiano lo scopo di

favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali tra imprenditore e comodatario nonché la maggiore diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati dal primo, concorrendo in tal modo alla realizzazione del programma economico dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 16730 del 2015 Rv. 636282-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18460** *del* **08/06/2026** (Rv. **679011-02**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DEL BENE ADRIANO.** *Relatore:* **DEL BENE ADRIANO.**

A. *(SALVINI LIVIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 19/11/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Catasto - Immobili a destinazione speciale - Porto turistico - Determinazione della rendita - Stima diretta - Valorizzazione dei posti barca.

In tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale, la rendita di un porto turistico può essere determinata mediante stima diretta fondata sulla redditività del compendio immobiliare data dalla somma dei singoli valori dei posti barca insistenti sul molo, distinti per dimensioni.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 10, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 1, Legge 11/08/1939 num. 1259

Massime precedenti Vedi: N. 7868 del 2016 Rv. 639625-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18544** *del* **08/06/2026** (Rv. **679004-01**)

Presidente: **SUCCIO ROBERTO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(FOLLIERI LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 13/04/2024

120001 PERMUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Imposte dirette e IVA - Permuta - Bene presente contro bene futuro - Contratto preliminare - Momento impositivo - Pubblicazione della sentenza di accoglimento ex art. 2932 c.c. - Sufficienza - Passaggio in giudicato - Irrilevanza.

In caso di permuta di un bene presente con un bene futuro, ai fini IVA e delle imposte dirette, ove al contratto preliminare di trasferimento di unità immobiliari che una società commerciale si è obbligata a edificare non abbia fatto seguito la stipula del definitivo per inadempimento della promittente, a fronte dell'accertato adempimento della prestazione del promissario, il momento impositivo dell'operazione coincide con la pubblicazione della sentenza ex art. 2932 c.c. che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica, ancorché non definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552, Cod. Civ. art. 2932, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13398 del 2024 Rv. 671035-01, N. 27902 del 2018 Rv. 651415-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **18548** *del* **08/06/2026** (Rv. **679071-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 19/04/2023

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE IVA - Assegnazione agevolata di beni ai soci - Bene acquistato da soggetto privato senza detrazione dell'imposta - Qualificazione dell'operazione - Regime applicabile.

In tema di IVA, l'assegnazione ai soci di un bene della società acquisito da soggetto privato e rispetto al quale non sia stata operata la detrazione dell'imposta non comporta l'applicazione dell'art. 2, comma 2, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì il n. 5 del medesimo articolo, trattandosi di operazione fuori campo IVA, riconducibile all'art. 16 della direttiva 2006/112/CE; ne consegue che, non operando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, l'atto è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale e non fissa.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 115 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 116 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 117 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 118 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 119 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 120 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 2 lett. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 2 lett. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, Direttive Commissione CEE 28/11/2006 num. 112 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 34872 del 2024 Rv. 673545-01, N. 3726 del 1991 Rv. 471601-01, N. 16557 del 2017 Rv. 645010-01, N. 3670 del 2007 Rv. 596876-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **18555** *del* **08/06/2026** (Rv. **679012-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

A. *(CANGIANO FRANCESCA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 31/05/2023

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Apertura della procedura - Domanda - Decorrenza effetti - Interessi moratori (d.lgs. n. 231 del 2002) - Esclusione - Coordinamento con la l.fall.

In tema di interessi moratori nelle transazioni commerciali, l'esclusione dell'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, prevista dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, opera, nel concordato preventivo, dalla presentazione della domanda di ammissione alla procedura, momento a partire dal quale, in base al combinato disposto degli artt. 161 e 168 l. fall., il concordato si considera aperto, con conseguente non spettanza degli interessi moratori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 1 com. 2 lett. A, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18729 del 2018 Rv. 649583-01, N. 6508 del 2023 Rv. 667150-02, N. 13098 del 2025 Rv. 674572-03

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **18588** *del* **08/06/2026** (Rv. **679005-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 24/12/2021

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA di gruppo - Compensazione delle eccedenze creditorie - Garanzia - Esonero - Art. 38 bis, comma 7, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972 (vigente ratione temporis) - Requisito del quinquennio di attività - Cessione o conferimento d'azienda - Irrilevanza del periodo maturato dal dante causa.

In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, l'esonero della garanzia richiesta per la compensazione delle eccedenze del credito delle società controllate o controllante con le posizioni debitorie risultanti dai saldi delle altre società del gruppo, previsto dall'art. 38 bis, comma 7, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo ratione temporis applicabile, per l'ipotesi in cui l'attività sia esercitata dall'impresa da almeno cinque anni, si riferisce al soggetto che opera la compensazione in quanto tale e non all'attività svolta, sicché non si tiene conto, ai fini del computo del termine, del subentro nell'attività a seguito di cessione d'azienda.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15363 del 2020 Rv. 658428-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18599** *del* **08/06/2026** (Rv. **679354-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(GAUDIELLO ANGELO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 18/03/2022

178464 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE Accertamento - Società a ristretta base sociale - Utili extracontabili - Presunzione di distribuzione - Compatibilità con l'art. 6 CEDU - Prova contraria - Irrilevanza della mera estraneità o del disinteresse alla gestione - Necessità di fatti positivi ed oggettivamente verificabili.

In tema di accertamento tributario, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo ad una società, fondata sul carattere ristretto della compagine partecipativa, non contrasta con il diritto ad un equo processo garantito dall'art. 6 CEDU, atteso che essa non ha carattere di assolutezza, ma consente al socio, sulla base di un formante giurisprudenziale ampiamente consolidato, di fornire la prova contraria allegando, non la mera estraneità o il proprio disinteresse nella gestione sociale, ma fatti positivi e oggettivamente verificabili - come la propria posizione assolutamente avulsa rispetto al controllo e all'informazione circa la vita sociale, nonché all'oggettiva mancanza, nel caso concreto, di una reale possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 2476 c.c. e, ove emergano indizi di irregolarità, la non esigibilità del relativo

esercizio - idonei a escludere, anche mediante il ricorso a presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c., che le risorse extracontabili siano pervenute nella sua sfera giuridica.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17215 del 2026 Rv. 679336-01, N. 10004 del 2025 Rv. 674943-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18759** *del* **09/06/2026** (Rv. **679006-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

E. *(MELITA GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 31/12/2021

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI IVA - Imposta sugli intrattenimenti (ISI) - Regime speciale - Opzione per il regime ordinario - Base imponibile - Mancata coincidenza con ISI - Opzione - Facta concludentia - Compatibilità unionale.

In materia di IVA relativa alle attività di intrattenimento, l'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972 non impone una necessaria coincidenza tra la base imponibile IVA e quella dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI), atteso che le due imposte sono autonome; ne consegue che, ove il contribuente abbia esercitato - anche mediante comportamenti concludenti desumibili dalle modalità di tenuta delle scritture contabili - l'opzione per il regime ordinario IVA, deve escludersi l'applicazione del regime forfetario connesso all'ISI, dovendosi riconoscere il disancoramento dell'IVA da tale imposta in ragione della prevalenza dei vincoli derivanti dalla disciplina unionale, che impongono la possibilità per il contribuente di applicare il regime ordinario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 640 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 ter, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 quater, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15178 del 2020 Rv. 658348-01, N. 29180 del 2021 Rv. 662621-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **18851** *del* **10/06/2026** (Rv. **679083-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Parz. Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(MAGNANI SIMONE)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 24/12/2018

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata delle controversie tributarie - Atto impositivo - Disconoscimento di agevolazione fiscale - Inclusione.

Ai fini dell'ammissibilità alla definizione agevolata delle liti tributarie, la nozione di "atti impositivi", prevista dall'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, deve essere interpretata in senso sostanziale e non meramente formale e,

pertanto, vi rientra anche l'avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria si limiti a disconoscere un'agevolazione fiscale, rettificando le perdite dichiarate dal contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15946 del 2025 Rv. 675135-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18298 del 2021 Rv. 661547-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18884** *del* **10/06/2026** (Rv. **679013-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 12/02/2016

133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE Processo tributario - Contributo unificato - Ricorso cumulativo avverso più atti impositivi - Determinazione dell'importo dovuto - Criterio di calcolo - Modifica dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 introdotta dalla l. n. 147 del 2013 - Natura non innovativa - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, il contributo unificato, in caso di impugnazione cumulativa di più atti impositivi, deve essere determinato mediante la sommatoria dei contributi dovuti in relazione a ciascun atto impugnato, assumendo rilievo il richiamo operato dall'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 all'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992; ne consegue che tale criterio trova applicazione anche con riguardo ai giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della modifica apportata dall'art. 1, comma 598, lett. a), della l. n. 147 del 2013, la quale è priva di portata innovativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad un ricorso avente ad oggetto due avvisi di accertamento, aveva ritenuto errato il calcolo fondato sulla somma dei contributi dovuti per gli atti cumulativamente impugnati, sul rilievo che non era applicabile, per giudizi intrapresi nell'anno 2013, l'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella versione vigente dal 1° gennaio 2014).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 598 lett. A) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25607 del 2024 Rv. 672382-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18892** *del* **10/06/2026** (Rv. **679014-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(MORETTI VALERIO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 09/11/2020

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classificazione catastale - Categoria E - Attività di pubblico interesse - Rilevanza esclusiva - Esclusione - Attività

commerciale o industriale - Autonomia funzionale e reddituale - Accertamento - Necessità - Fattispecie.

In tema di classificazione catastale, la destinazione dell'immobile ad attività di pubblico interesse non è di per sé sufficiente a giustificarne il classamento nella categoria E, dovendosi escludere, in applicazione del diverso criterio di funzione o attività, l'attribuzione di detta categoria ove si accerti in concreto l'autonomia funzionale e reddituale del bene e la sua destinazione ad attività svolte secondo modalità economiche tipiche dell'impresa commerciale o industriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva classificato un centro agroalimentare nella categoria E/3 valorizzandone esclusivamente la finalità pubblica e collettiva, senza accertarne la concreta destinazione commerciale e la sussistenza di autonomia funzionale e reddituale).

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 40, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12741 del 2018 Rv. 648470-01, N. 10674 del 2019 Rv. 653540-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **18897** *del* **10/06/2026** (Rv. **679419-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

B. *(MARINI GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 07/11/2018

178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Art. 13-bis d.l. n. 84 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 108 del 2025 - Potestà autorizzativa degli accessi fiscali - Mancata riserva all'autorità giudiziaria - Questione di legittimità costituzionale - Artt. 14 e 117, comma 1 Cost. e 8 CEDU - Infondatezza - Fondamento.

Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della l. n. 212 del 2000, così come modificato dall'art. 13 bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. con modd. dalla legge n. 108 del 2025, sotto il profilo del contrasto con gli artt. 14 e 117, comma 1, Cost. e con l'art. 8 CEDU, nella parte in cui, con salvezza degli atti precedenti, consente che l'accesso fiscale in loco possa svolgersi senza un'autorizzazione giudiziaria preventiva, in quanto - alla luce di Corte Edu 11 dicembre 2025, Agrisud 2014 s.r.l. semplificata e altri c. Italia - la mancanza di intervento preventivo dell'autorità giudiziaria può, da un lato, essere compensata da altre garanzie effettive e adeguate contro gli abusi e, dall'altro, la nozione di "domicilio" che rileva deve restrittivamente intendersi come luogo di privata dimora, con esclusione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, come pure dei locali commerciali e dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività professionali, a meno che non siano anche utilizzati quali luoghi di privata dimora.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 14, Costituzione art. 117 com. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2025 num. 84 art. 13 bis, Legge 30/07/2025 num. 108 art. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23842 del 2024 Rv. 672131-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18952** *del* **10/06/2026** (Rv. **679015-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CAVALLO MANUELA.** *Relatore:* **CAVALLO MANUELA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(SAMMARTINO SALVATORE)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO

179298 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA Imposta di registro - Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Trasferimento di terreni agricoli disposto con sentenza - Registrazione eseguita d'ufficio dalla cancelleria - Applicazione dell'aliquota agevolata ex art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, conv. dalla l. n. 25 del 2010 - Richiesta del contribuente - Necessità.

In tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, il venir meno, per effetto dell'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. dalla l. n. 25 del 2010, dell'obbligo di produrre la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del beneficio non comporta l'automatica applicazione del regime fiscale agevolato, rimanendo questa in ogni caso subordinata ad un atto di impulso - la richiesta di avvalersi del beneficio - da parte del contribuente, e ciò anche quando il trasferimento immobiliare derivi da una sentenza soggetta a registrazione d'ufficio da parte della cancelleria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'applicazione dell'aliquota agevolata ad una imprenditrice agricola professionale, divenuta proprietaria di fondi rustici in forza di una sentenza, che non ne aveva fatto richiesta anteriormente alla registrazione del provvedimento giudiziale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4, Legge 26/02/2010 num. 25

Massime precedenti Vedi: N. 635 del 2017 Rv. 642436-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **18954** *del* **10/06/2026** (Rv. **679084-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(ESCALAR GABRIELE)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 24/05/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Contratti derivati - Swap di copertura - Differenziale negativo - Natura finanziaria - Esclusione dalla base imponibile.

In tema di IRAP, il differenziale negativo di un contratto finanziario swap, anche se concluso con finalità di copertura, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta, trattandosi, in ogni caso, di onere finanziario rientrante nella lett. c) dell'art. 2425 c.c., e quindi escluso dal calcolo del valore della produzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 112, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2425 bis, Cod. Civ. art. 2427 bis, Cod. Civ. art. 2425

Massime precedenti Vedi: N. 32705 del 2022 Rv. 666129-01, N. 26122 del 2019 Rv. 655481-01, N. 30584 del 2024 Rv. 672960-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2020 Rv. 657963-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18977** *del* **10/06/2026** (Rv. **679007-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(LIGATO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 23/08/2023

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Acquisto intracomunitario di autoveicoli - Conoscibilità della frode - Immatricolazione del veicolo e regolarità formale delle pratiche - Insufficienza.

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l'Amministrazione finanziaria assolve l'onere probatorio offrendo elementi oggettivi e specifici, anche presuntivi, da valutarsi singolarmente e nel loro insieme, secondo il canone della convergenza del molteplice, idonei a dimostrare l'alterità soggettiva del fornitore e la conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta assolto dall'Ufficio l'onere probatorio, incombe sul contribuente dimostrare la diligenza massima esigibile, non essendo sufficiente, al fine di escludere la conoscibilità della frode, la mera regolarità formale delle operazioni o elementi analoghi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso la conoscibilità della frode sulla base dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli e della regolarità formale delle pratiche amministrative, omettendo di valutare gli ulteriori elementi allegati dall'Amministrazione finanziaria, concernenti la mancata comunicazione ex d.m. 30 ottobre 2007, l'assenza dei modelli "F24 IVA immatricolazione auto UE" e l'inconsistenza strutturale del fornitore).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24471 del 2022 Rv. 665800-02, N. 9723 del 2024 Rv. 670825-01, N. 13324 del 2025 Rv. 675058-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19005** *del* **10/06/2026** (Rv. **679008-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CHIRICO VALERIA.** *Relatore:* **CHIRICO VALERIA.**

M. *(STANISCIA NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 22/07/2024

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Imposta di registro - Atti giudiziari - Soggetti obbligati - Rappresentante processuale volontario - Potere rappresentativo sostanziale - Soggettività passiva tributaria - Fondamento.

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, e, quindi, anche al rappresentante volontario processuale, che, in quanto necessariamente investito, per effetto del combinato disposto degli artt. 77 e 100 c.p.c., anche della rappresentanza sostanziale nel rapporto litigioso, rientra nel novero dei soggetti cui fa capo il requisito di "appartenenza" della lite.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43 del 2017 Rv. 643016-03, N. 29158 del 2018 Rv. 651544-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19006** *del* **10/06/2026** (Rv. **679085-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **GALASSO GIOVANNI.** *Relatore:* **GALASSO GIOVANNI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(CORRENTI RAFFAELE MARIA ENRICO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 17/04/2025

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Imprese farmaceutiche - Spese di pubblicità o di rappresentanza - Distinzione - Onere della prova - Incremento delle vendite successivo all'iniziativa promozionale - Insufficienza.

In tema di spese di pubblicità e di rappresentanza delle imprese farmaceutiche, la qualificazione di un costo come spesa pubblicitaria non può essere desunta dal solo incremento delle vendite registrato successivamente alle iniziative promozionali, poiché tale effetto può derivare anche da spese di rappresentanza; ne consegue che grava sul contribuente l'onere di dimostrare la natura intrinseca dell'esborso e le specifiche finalità perseguite, mediante elementi idonei ad evidenziare che l'attività sia direttamente orientata alla promozione e alla vendita dei prodotti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva desunto la natura pubblicitaria delle spese per convegni destinati a medici e farmacisti dal solo incremento delle vendite successivamente registrato dalla contribuente, omettendo ogni esame della natura e delle cause dei costi).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 unvicies com. 1 lett. H CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 com. 2 CORTE COST., DM Finanze 19/11/2008 art. 1 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 6092 del 2019 Rv. 652789-01

Massime precedenti Vedi: N. 25143 del 2025 Rv. 676448-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19007** *del* **10/06/2026** (Rv. **679086-01**)

Presidente: **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Estensore:* **MARCONI DANIELA.** *Relatore:* **MARCONI DANIELA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(AIUDI BRUNO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ANCONA, 17/06/2022

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico - Redditometro - Prova contraria del contribuente - Contenuto.

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI In genere.

In tema di accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis vigente, la prova contraria della provenienza non reddituale delle disponibilità finanziarie utilizzate per coprire le spese di mantenimento e incremento dei cd. beni indice, gravante sul contribuente al fine di superare la presunzione relativa derivante dall'applicazione dei parametri del c.d.

redditometro, non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi o risorse ulteriori, ma deve riguardare anche l'entità delle somme, il periodo in cui sono rimaste nella sua disponibilità e la sussistenza di elementi sintomatici idonei a collegare tali disponibilità alle spese contestate quali indici di capacità contributiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16637 del 2020 Rv. 658651-01, N. 33204 del 2025 Rv. 677373-01, N. 4838 del 2024 Rv. 670406-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **19140** *del* **11/06/2026** (Rv. **679087-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

K. *(DELLA VALLE EUGENIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 08/02/2022

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Costi deducibili ex art. 109 TUIR - Antieconomicità - Valenza presuntiva della non inerenza - Onere della prova dell'Amministrazione finanziaria - Accertamento quantitativo e comparativo - Fondamento.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

In tema di costi deducibili ex art. 109 TUIR, l'antieconomicità è un elemento dal quale può desumersi, con onere della prova a carico dell'Amministrazione, la non inerenza del costo rispetto all'attività di impresa e la sua valutazione implica un accertamento in fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell'impresa e/o in rapporto al mercato.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 33568 del 2022 Rv. 666432-01, N. 1239 del 2025 Rv. 673575-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19150** *del* **11/06/2026** (Rv. **679170-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.** *Relatore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.**

C. *(RAVERA LUCIO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 24/11/2022

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dogana - Rappresentanza indiretta - Responsabilità solidale - Procedura domiciliata - Onere di allegazione e prova della rappresentanza diretta.

In tema di obbligazioni doganali, il rappresentante indiretto risponde in solido con l'importatore del maggior tributo dovuto per avere presentato la dichiarazione doganale, assumendo la veste di dichiarante; ne consegue che la contestata prassi dell'amministrazione doganale, secondo cui l'intermediario che sia titolare di procedura di domiciliazione deve necessariamente agire

nell'ambito della rappresentanza indiretta, è ininfluente ove non sia allegato e provato il conferimento, mediante apposita procura, del potere di agire in nome dell'importatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 199

Massime precedenti Vedi: N. 18627 del 2023 Rv. 668245-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19536** *del* **12/06/2026** (Rv. **679171-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(CERIANA ENRICO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 31/03/2021

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Rapporti di rappresentanza in ambito assicurativo - Premi assicurativi - Anticipazioni di spese ex art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972.

In tema di IVA, i premi, rimborsati ad una società, che li abbia, a sua volta, anticipati alla compagnia assicuratrice, in nome e per conto dei concessionari, in forza di un mandato con rappresentanza, non integrano corrispettivo, in quanto rientrano tra le anticipazioni ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, come tali, restano escluse dalla base imponibile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15 com. 3, Cod. Civ. art. 1742

Massime precedenti Vedi: N. 13324 del 2011 Rv. 618443-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19542** *del* **12/06/2026** (Rv. **679172-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(SARTORI FILIPPO)*

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 02/05/2022

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Situazione di emergenza ex art. 214, lett. c), del Regolamento UE n. 2015/2446 - Stato di necessità ex art. 54 c.p. - Differenze - Fondamento.

La situazione di emergenza prevista dall'art. 214, lett. c), del Regolamento UE n. 2446 del 2015, che consente l'esenzione dai dazi all'importazione nel caso di utilizzo, da parte di un soggetto stabilito nel territorio della UE, di un mezzo di trasporto intestato a un soggetto non stabilito, non coincide con lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., implicando l'improvviso verificarsi di un fatto potenzialmente idoneo a recare danno a persone o cose e la possibilità di evitare o ridurre tale danno, attraverso l'uso occasionale del mezzo di trasporto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Regolam. Comunitario del 2015 num. 2446 art. 214 lett.

Massime precedenti Vedi: N. 15208 del 2024 Rv. 671425-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19595** *del* **13/06/2026** (Rv. **678663-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **TRINCI ALESSANDRO.** *Relatore:* **TRINCI ALESSANDRO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(SANTACROCE BENEDETTO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA, 03/12/2024

180071 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE Diritti doganali - Condotte costituenti reato - Durata e decorrenza del termine di prescrizione - Comunicazione della notizia di reato - Irrilevanza.

In tema di diritti doganali, a seguito dell'introduzione del Codice doganale dell'Unione e della modifica dell'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 ad opera della l. n. 37 del 2019, il termine di prescrizione, in presenza di condotte costituenti reato, è di sette anni decorrenti dalla nascita dell'obbligazione doganale, restando irrilevante il momento in cui sia stata comunicata la notizia di reato.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/2019 num. 37, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84

Massime precedenti Vedi: N. 21444 del 2022 Rv. 665311-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19665** *del* **13/06/2026** (Rv. **679173-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **CALIENNO GIANMARCO.** *Relatore:* **CALIENNO GIANMARCO.**

A. *(SCICOLONE STEFANO) contro* U. *(TINELLI GIUSEPPE)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 25/07/2017

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Regolamento Tari del Comune di Roma - Università - Riconducibilità nella tipologia "scuole" - Sconto tariffario - Sussistenza - Natura pubblica o privata - Irrilevanza.

In tema di TARI, le Università vanno ricondotte alla categoria 2 del regolamento del Comune di Roma, in quanto assimilabili alle scuole per la destinazione delle superfici ad attività didattiche, e godono dello sconto tariffario ivi previsto, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 66, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25524 del 2019 Rv. 655442-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19686** *del* **13/06/2026** (Rv. **679174-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 18/10/2024

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000842/2025 67368801

Massime precedenti Conformi: N. 842 del 2025 Rv. 673688-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19709** *del* **13/06/2026** (Rv. **679175-01**)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **LIBRI MARGHERITA.** *Relatore:* **LIBRI MARGHERITA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 14/10/2024

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto - Compresenza non marginale di ragioni extrafiscali - Esclusione - Fattispecie.

In tema di elusione fiscale, il carattere abusivo di un'operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza non marginale di ragioni extrafiscali, anche di natura organizzativa o gestionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice d'appello che aveva escluso l'abuso del diritto in relazione a una sequenza negoziale consistita nel conferimento di un ramo d'azienda in una società neo costituita interamente partecipata dalla conferente e nella successiva cessione, in un breve arco di tempo, dell'intera partecipazione a favore di terzi).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 53 bis, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 33418 del 2025 Rv. 677279-01, N. 16953 del 2024 Rv. 671605-01, N. 11890 del 2022 Rv. 664495-01, N. 4604 del 2014 Rv. 630063-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19720** *del* **14/06/2026** (Rv. **679176-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(GIOVANARDI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 03/02/2023

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Obbligo di comunicazione della dichiarazione d’intento - Ratio - Inosservanza - Conseguenze.

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI In genere.

In tema di IVA, l'obbligo di comunicazione della dichiarazione d'intento, ex art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, è preordinato a consentire un efficace controllo sull'applicazione del regime di non imponibilità delle operazioni di esportazione, sicché la sua inosservanza integra una violazione sostanziale, e non meramente formale, in quanto idonea a ostacolare l'attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria e, come tale, non neutralizzabile per la sola assenza di evasione d'imposta o per la regolare tenuta della documentazione contabile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 7 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24706 del 2020 Rv. 659812-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19727** *del* **14/06/2026** (Rv. **679420-02**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(GABRIELE CESARE)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 14/06/2024

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021158/2024 67165001

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19727** *del* **14/06/2026** (Rv. **679420-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(GABRIELE CESARE)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 14/06/2024

178464 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021158/2024 67165001

Massime precedenti Conformi: N. 21158 del 2024 Rv. 671650-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19732** *del* **14/06/2026** (Rv. **679177-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(PIZZUTO FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 12/02/2019

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Registrazione della fattura - Successivo venir meno dell'operazione sottostante - Emissione nota di credito - Tempestività dell'annotazione della variazione - Onere della prova del contribuente.

In tema di IVA, allorquando l'operazione per cui sia stata emessa la fattura venga meno successivamente alla sua registrazione e sia stata formulata una nota di credito analogica, il

contribuente deve provare, ove vi sia contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, quale sia la data di ricezione della nota ai fini della tempestività della annotazione della variazione, che deve intervenire, nel registro delle fatture, ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, entro quindici giorni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 26894 del 2019 Rv. 655452-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **19780** *del* **14/06/2026** (Rv. **679178-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

S. *(VOLTAGGIO ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 11/03/2020

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Confisca - Mancato assolvimento dei tributi - Definizione agevolata - Diniego - Legittimità.

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE In genere.

In tema di tributi doganali, la confisca ex art. 301 T.U.L.D. - la cui permanenza implica il mancato pagamento integrale dell'importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi e della sanzione pecuniaria - giustifica il diniego della definizione agevolata delle liti opposto dall'Agenzia delle dogane.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 191 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17 com. 1, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2812 del 2026 Rv. 678026-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18286 del 2024 Rv. 671740-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **19783** *del* **14/06/2026** (Rv. **679205-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Conf.)*

S. *(SPALTRO GERARDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 05/07/2018

178476 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI IMMATERIALI Ammortamento ex art. 103 TUIR - Criteri - Distinzione.

In tema di determinazione del reddito di impresa, l'ammortamento dei beni immateriali di cui all'art. 103 T.U.I.R. deve avvenire, in base alla specifica previsione contrattuale o legislativa, secondo la regola fissata dal comma 1, ove non vi siano limitazioni all'esercizio del diritto, riconducibile sostanzialmente allo statuto proprietario; secondo la regola fissata dal comma 2, in tutte le fattispecie residuali, caratterizzate della durata limitata nel tempo dei diritti di utilizzazione attribuiti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16673 del 2016 Rv. 640771-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19817** *del* **15/06/2026** (Rv. **679340-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

N. *(MACCORA LOREDANA) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 01/12/2022

177338 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DEDUZIONI DELL'UFFICIO Processo tributario - Appello - Deposito dell'atto notificato presso la segretaria della CTP - Necessità - Prova dell'adempimento - Oggetto.

Nel processo tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante può dimostrare di aver presentato copia dell'atto di appello presso la segreteria del giudice che ha emesso la sentenza di primo grado, come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo applicabile ratione temporis), depositando, al momento della costituzione in giudizio, ricevuta di detta segreteria attestante tale presentazione, senza che sia necessario il rinvenimento della copia (integrale o meno) dell'atto medesimo nel fascicolo d'ufficio di primo grado rimesso alla Corte di secondo grado.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24289 del 2018 Rv. 650701-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **19837** *del* **15/06/2026** (Rv. **679360-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(BRIGUGLIO ANTONIO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 22/03/2021

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 - Accertamento a seguito di verifica con accesso presso il contribuente - Termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del verbale - Necessità - Limiti - Fondamento.

279064 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in caso di accertamento effettuato a seguito di verifica con accesso presso il contribuente, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, al fine di consentire al contribuente la formulazione di osservazioni e richieste, non potendo emettere l'atto impositivo prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza, e tale garanzia

procedimentale opera indipendentemente dalla qualificazione formale dell'atto adottato, anche quando il provvedimento sia costituito da un avviso di liquidazione correlato alla riqualificazione dell'operazione in base ai fatti emersi dall'accesso, trattandosi di garanzia connessa alla natura invasiva dell'attività istruttoria e non alla qualificazione formale dell'atto conclusivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12412 del 2022 Rv. 664498-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19850** *del* **15/06/2026** (Rv. **679206-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.** *Relatore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.**

V. *(CINQUEMANI LUIGI) contro* A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 07/04/2025

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Diritto di detrazione all'eccedenza IVA - Termine ex art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 - Individuazione a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 50 del 2017.

In tema di IVA, per effetto delle modifiche apportate con d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, il termine stabilito dall'art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, non è più quello previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto è sorto, ma coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 CORTE COST., Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31406 del 2025 Rv. 677405-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **19886** *del* **15/06/2026** (Rv. **679179-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Diff.)*

I. *(PROCIDA MICHELE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 08/05/2018

279426 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE Sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. - Effetti - Spossessamento delle azioni - Conseguenze - Applicazione dell'IVA di gruppo - Esclusione.

Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., pur non incidendo sulla titolarità formale delle partecipazioni, determina un sostanziale spossessamento delle azioni, comportando l'impossibilità per la società controllante di esercitare un effettivo controllo sulla società controllata e, dunque, l'oggettiva insussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime dell'IVA di gruppo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8383 del 2023 Rv. 667098-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **19886** *del* **15/06/2026** (Rv. **679179-02**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Diff.)*

I. *(PROCIDA MICHELE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 08/05/2018

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE IVA di gruppo - Disconoscimento della compensazione - Liquidazione automatizzata ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Utilizzabilità - Condizioni.

In tema di IVA di gruppo, ove l'Amministrazione finanziaria disconosca la compensazione dell'IVA infragruppo per carenza del requisito del controllo di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, è legittimo l'utilizzo della procedura di liquidazione automatizzata di cui all'art. 54-bis del citato d.P.R., qualora la cartella di pagamento sia preceduta dalla comunicazione di irregolarità, la cui funzione è correlata a situazioni dove vi è incertezza, potendo il contribuente presentare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis

Massime precedenti Vedi: N. 167 del 2026 Rv. 677679-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19889** *del* **15/06/2026** (Rv. **679341-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(PROCIDA MICHELE)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 20/11/2020

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato - Preventiva comunicazione dell’esito del controllo - Necessità - Meri errori materiali - Esclusione - Limiti.

L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis com. 3, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1711 del 2018 Rv. 646922-01

Massime precedenti Vedi: N. 33344 del 2019 Rv. 656408-01, N. 18163 del 2025 Rv. 675512-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19956** *del* **15/06/2026** (Rv. **679217-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(MARINO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 13/02/2018

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Indagini bancarie - Autorizzazione ex art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Necessaria preesistenza - Contenuto minimo - Conseguenze.

In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l'autorizzazione prevista dall'art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall'art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l'oggetto e i limiti dell'ingerenza nei dati bancari del contribuente, con la conseguenza che, ove l'autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile e l'avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi sulla predetta documentazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 51 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4853 del 2024 Rv. 670407-02, N. 1306 del 2023 Rv. 666723-01, N. 19960 del 2026 Rv. 679180-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19960** *del* **15/06/2026** (Rv. **679180-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(PANZAROLA DONATELLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PERUGIA, 28/06/2018

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Indagini bancarie - Autorizzazione ex art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 51, comma 2, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Natura - Necessaria conoscibilità - Conseguenze.

In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l'autorizzazione prevista dall'art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall'art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolo dell'ingerenza nei dati bancari del contribuente e deve essere resa conoscibile in modo da consentire la verifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoi presupposti, dell'oggetto e dei limiti dell'accesso, sicché, ove, a fronte di specifica contestazione del contribuente, risulti che l'autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile e l'avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi sulla predetta documentazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 51 com. 2 lett. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4853 del 2024 Rv. 670407-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20041** *del* **15/06/2026** (Rv. **679181-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBRI MARGHERITA.** *Relatore:* **LIBRI MARGHERITA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 19/09/2024

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Interesse a impugnare l'estratto di ruolo - Desumibilità dagli atti - Necessità di specifica deduzione della parte - Necessità - Esclusione - In ipotesi di fallimento e altre procedure concorsuali - Sussistenza in re ipsa.

Il pregiudizio alla base dell'interesse a impugnare l'estratto di ruolo, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, può essere desunto anche dagli atti, indipendentemente da una specifica deduzione della parte, tutte le volte in cui l'interesse ad agire emerga in modo evidente nell'ambito di una delle fattispecie tipizzate dal legislatore e, in relazione al fallimento e alle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, sussiste in re ipsa, stante l'interesse della procedura concorsuale ad attivarsi, innanzi al giudice competente, per far valere l'inesistenza dei carichi tributari a tutela della procedura e della par condicio creditorum.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/07/2024 num. 110

Massime precedenti Vedi: N. 6269 del 2025 Rv. 674358-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20063** *del* **16/06/2026** (Rv. **679207-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(CONVERTI FRANCESCO)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI, 16/07/2021

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Esentabilità dall'IVA dell'insegnamento del nuoto e dei corsi di ginnastica in acqua - Nozione di "insegnamento scolastico o universitario" - Interpretazione fornita da Corte Giustizia UE, sentenza del 21 ottobre 2021, in causa C-373/19 - Conseguenze.

In tema di operazioni esenti da IVA, i corsi di insegnamento del nuoto o di ginnastica in acqua, non rientrando nella nozione di "insegnamento scolastico o universitario", di cui all'art. 132, par. 1, lett. i) e j) della Direttiva del Consiglio 2006/112/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 21 ottobre 2021, in causa C-373/19, non godono dell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, dovendo essere disapplicato, perché in

contrasto con la citata sentenza, il disposto dell'art. 36-bis del d.l. n. 75 del 2023, conv., con modif., dalla l. n. 112 del 2023.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 20 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 132 com. 1 lett. I), Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 132 com. 1 lett. J), Decreto Legge 22/06/2023 num. 75 art. 36 bis, Legge 10/08/2023 num. 112 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12698 del 2017 Rv. 644258-01, N. 14124 del 2018 Rv. 648868-01, N. 11641 del 2013 Rv. 627230-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20074** *del* **16/06/2026** (Rv. **679342-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

M. *(MARCHISIO RINUCCIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 27/09/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Improponibilità della procedura DOCFA - Obbligo di motivazione da parte dell'Ufficio - Conseguenze - Preclusioni.

In tema di classamento catastale, ove l'Ufficio valuti insussistenti i presupposti per la revisione del classamento mediante la procedura DOCFA presentata dalla contribuente ai sensi dell'art. 1, comma 21 e 22, della l. n. 208 del 2015, non può accettare la pratica e fondare sulla stessa una rettifica della consistenza dell'immobile, ma deve dedurre tale improponibilità in sede di motivazione del provvedimento, restando altrimenti preclusa in sede di giudizio, ove si sia proceduti al riclassamento, la contestazione da parte dell'Amministrazione circa l'ammissibilità della procedura avviata dal contribuente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 17, Legge 11/08/1939 num. 1249 art. 1, Decr. Minist. min. EFI 19/04/1994 num. 701 art. 4, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17045 del 2024 Rv. 671607-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **20097** *del* **16/06/2026** (Rv. **679208-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

E. *(DI LUCIANO FRANCESCO) contro* R. *(ROSSI DOMENICO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 30/05/2022

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Norma di stretta interpretazione - Applicazione analogica o interpretazione estensiva - Esclusione - Amministrazione straordinaria con finalità liquidatoria - Campo di applicazione dell'agevolazione - Esclusione.

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di IMU, la disciplina dell'art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione e, poiché tale norma si riferisce espressamente al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, non è possibile

farne applicazione analogica ovvero "estensiva" all'amministrazione straordinaria, anche allorquando abbia finalità liquidatoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 36, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 14025 del 2025 Rv. 675075-01, N. 19681 del 2023 Rv. 668277-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11373 del 2015 Rv. 635538-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20127** *del* **16/06/2026** (Rv. **679182-01**)

Presidente: **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Estensore:* **BALATO FRANCESCO.** *Relatore:* **BALATO FRANCESCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 10/12/2024

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Corte cost. n. 36 del 2025 - Produzione di nuovi documenti in appello - Giudizi instaurati anteriormente al 4 gennaio 2024 - Previgente art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Conseguenze.

Alla luce della sentenza della Corte cost. n. 36 del 2025, nei giudizi tributari instaurati in primo grado anteriormente al 4 gennaio 2024 continua a trovare applicazione l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023, con conseguente ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, senza necessità di dimostrare la non imputabilità dell'omesso deposito nel primo grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 220 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16456 del 2026 Rv. 678099-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20145** *del* **16/06/2026** (Rv. **679209-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **TRINCI ALESSANDRO.** *Relatore:* **TRINCI ALESSANDRO.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(ROSA LAURA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 29/03/2022

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Mera conoscenza dell’attività accertativa - Successiva dichiarazione integrativa - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, ex art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 va esclusa, non solo nell'ipotesi di formale notificazione di una contestazione, ma anche quando, a prescindere da essa, il contribuente sia venuto a conoscenza dell'attività accertativa svolta nei suoi confronti dall'amministrazione finanziaria tramite i contenuti del processo verbale di constatazione, poiché, ove fosse consentito al contribuente di "allineare" la dichiarazione sostitutiva ai rilievi che gli saranno di lì a breve formalmente contestati, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione dell'accertamento fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12307 del 2026 Rv. 678723-01, N. 11488 del 2024 Rv. 671069-01, N. 15798 del 2015 Rv. 636114-01, N. 5398 del 2012 Rv. 622225-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **20191** *del* **16/06/2026** (Rv. **679183-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 10/06/2020

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016456/2026 67809901

Massime precedenti Conformi: N. 16456 del 2026 Rv. 678099-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20263** *del* **16/06/2026** (Rv. **679316-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BRUNO FRANCESCO.** *Relatore:* **BRUNO FRANCESCO.**

D. *(CONOSCENTI GIUSEPPE) contro* A. *(BALDACCI GIANLUCA)*

Cassa e dichiara giurisdizione, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 21/10/2019

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Criterio del petitum sostanziale - Giurisdizione secundum eventum litis - Esclusione - Delibazione dei fatti allegati dall'attore - Necessità - Difese del convenuto - Irrilevanza.

L'applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del criterio del petitum sostanziale esclude che essa possa essere determinata secundum eventum litis ed impone di avere riguardo ai fatti allegati dall'attore, prescindendo dalle difese del convenuto, le quali sono destinate a riemergere sulla scena processuale nel momento logicamente successivo della valutazione delle risultanze probatorie per la decisione del merito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10049 del 2022 Rv. 664475-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1470 del 1994 Rv. 485324-01, N. 17461 del 2006 Rv. 591320-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **20283** *del* **17/06/2026** (Rv. **679210-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Conf.)*

G. *(MANZITTI ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 28/11/2016

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Socio titolare passivo del rapporto fiscale - Adesione allo scudo fiscale - Estinzione dell'obbligo gravante ex lege - Sussistenza.

178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI In genere.

In tema di ritenute alla fonte, una volta che il socio, titolare passivo del rapporto fiscale, relativo alle imposte dovute sugli utili distribuiti, abbia assolto integralmente all'obbligo gravante per legge, se pure attraverso il pagamento di un'imposta straordinaria in ragione della adesione allo scudo fiscale, il debito verso l'Erario deve ritenersi ugualmente estinto nella sua interezza, non potendo null'altro pretendersi dal sostituto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 2, Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 14 com. 1, Legge 23/11/2001 num. 409

Massime precedenti Vedi: N. 31028 del 2017 Rv. 646684-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10378 del 2019 Rv. 653600-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20322** *del* **17/06/2026** (Rv. **679184-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(FUCCI CESARE)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 05/02/2018

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Istanza di rimborso - Contenuto - Indicazioni necessarie - Individuazione - Mancanza - Conseguenze.

Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché dell'indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è, comunque, tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4565 del 2020 Rv. 657325-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20428** *del* **17/06/2026** (Rv. **679211-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBRI MARGHERITA.** *Relatore:* **LIBRI MARGHERITA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(SCIANGULA GIOVANNI)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 09/12/2021

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Equiparazione tra Regione siciliana e Amministrazioni dello Stato - Esenzione prevista ex art. 57, comma 8, TUR - Art. 1, l.r. Sicilia n. 6 del 1952 - Aziende ospedaliere universitarie - Esclusione - Fondamento.

L'equiparazione, prevista dall'art. 1, della l.r. Sicilia n. 6 del 1952, della Regione Sicilia - e organi e amministrazioni da essa dipendenti - alle amministrazioni dello Stato, va esclusa ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986 sulla base del tenore letterale e della pacifica interpretazione del citato art. 57, ultimo comma, anche con specifico riferimento alle aziende ospedaliere universitarie, e deve ritenersi preclusa dalla natura erariale dell'imposta di registro, la cui disciplina è riservata alla legislazione statale, cui spetta, pertanto, individuare e definire l'ambito applicativo, di stretta interpretazione, delle agevolazioni tributarie.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 8 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 22/03/1952 num. 6 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17034 del 2020 Rv. 658558-01, N. 7046 del 2014 Rv. 629939-01, N. 34854 del 2021 Rv. 663051-01, N. 28681 del 2018 Rv. 651646-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **20452** *del* **17/06/2026** (Rv. **679185-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

A. *(SALVINI LIVIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 11/10/2022

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Agevolazioni fiscali ex art. 6, l. n. 388 del 2000 (c.d. Tremonti Ambiente) - Partecipazione dominante - Nozione - Potere di veto dell'investitore istituzionale - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni fiscali di cui all'art. 6, commi 13-19, della l. n. 388 del 2000 (c.d. Tremonti Ambiente), la partecipazione dominante (diretta o indiretta) che esclude la qualifica di PMI ai sensi del d.m. 18 aprile 2005, nonché il relativo beneficio fiscale, deve consistere nella capacità di orientare l'azione strategica imprenditoriale (con la nomina di amministratori o poteri comunque di indirizzo assembleari), non essendo sufficiente un potere di veto dell'investitore istituzionale, teso a garantirlo da azioni eccentriche o sconsiderate della controllata, della quale non può nominare o revocare gli amministratori; ciò in coerenza con la libera circolazione di capitali ed investimenti e dell'effettività della concorrenza su cui si fonda l'Unione europea, i cui principi devono essere bilanciati nel circoscrivere le ipotesi di elusione fiscale fissate dal legislatore.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6, DM min. SEC 18/04/2005 art. 3 com. 5, Cod. Civ. art. 2359, Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 9260 del 2026 Rv. 677649-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **20671** *del* **18/06/2026** (Rv. **679212-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

R. *(PISTONE DAL VERME ANDREA) contro* C. *(BARTOLOMEO ANGELA)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 28/06/2024

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta municipale propria (IMU) - Ristrutturazione di fabbricati già esistenti - Determinazione della base imponibile - Applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Valore dell'area - Criteri.

In tema di IMU, ai fini della determinazione della base imponibile nel caso di interventi di recupero, ex art. 31, comma 1, lett. d), della l. n. 457 del 1978, su fabbricati già esistenti (sia nel totale sia in parti essenziali), in base all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, occorre considerare soltanto il valore dell'area, senza computare quello del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ristrutturato sia stato comunque utilizzato.

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 com. 1 lett. D), Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 lett. B) CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5804 del 2023 Rv. 666921-01, N. 14111 del 2017 Rv. 644419-01, N. 26673 del 2025 Rv. 676653-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **20672** *del* **18/06/2026** (Rv. **679213-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

R. *(PISTONE DAL VERME ANDREA) contro* C. *(LEPORE GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 28/06/2024

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione della base imponibile - Interventi di recupero, ex art. 31, comma 1, lett. d), della l. n. 457 del 1978, su fabbricati già esistenti - Valore dell'area - Rilevanza - Valore del fabbricato in corso d'opera - Esclusione.

In tema di TASI, ai fini della determinazione della base imponibile nel caso di interventi di recupero, ex art. 31, comma 1, lett. d), della l. n. 457 del 1978, su fabbricati già esistenti (sia nel totale sia in parti essenziali), ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, occorre considerare soltanto il valore dell'area, senza computare quello del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ristrutturato sia stato comunque utilizzato; l'imposta è dovuta per gli immobili in oggetto fino all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 669 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 com. 1 lett. D), Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 lett. B) CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14838 del 2026 Rv. 678406-01, N. 20671 del 2026 Rv. 679212-01, N. 14111 del 2017 Rv. 644419-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20733** *del* **18/06/2026** (Rv. **679343-01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **CAVALLO MANUELA.** *Relatore:* **CAVALLO MANUELA.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 26/11/2019

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Contributo unificato - Esenzione ex art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 nel testo applicabile ratione temporis - Giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Procedimento di opposizione all'esecuzione di sanzione amministrativa ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 (ratione temporis applicabile, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 191 del 2009) si applica al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, ma non al procedimento di opposizione all'esecuzione di sanzione amministrativa ex art. 615 c.p.c., atteso che le norme che introducono agevolazioni o esenzioni, in quanto eccezionali, sono soggette al criterio di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., Legge 23/12/2009 num. 191 art. 2 com. 212 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23692 del 2020 Rv. 659344-01

Massime precedenti Vedi: N. 34675 del 2025 Rv. 677277-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10013 del 2021 Rv. 661014-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20743** *del* **18/06/2026** (Rv. **679315-01**)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(SPINELLI CHRISTIAN)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 08/05/2023

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Acquisti e alle alienazioni ex l.r. Puglia n. 20 del 1999 – Determinazione della base imponibile – Valore di mercato – Esclusione.

In tema di imposta di registro, in relazione agli acquisti e alienazioni posti in essere in applicazione della l.r. Puglia n. 20 del 1999, l'amministrazione finanziaria non può procedere ad accertamento in rettifica sulla base del valore venale del bene, trattandosi di trasferimenti, il cui prezzo, legislativamente predeterminato, prescinde dal suddetto valore, non avendo i beni oggetto di siffatti trasferimenti un libero mercato.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 30/06/1999 num. 20

Massime precedenti Vedi: N. 10407 del 1994 Rv. 489019-01, N. 4537 del 1991 Rv. 471847-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20752** *del* **18/06/2026** (Rv. **679357-01**)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(MUCCARI PIERLUIGI)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 09/02/2024

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Agevolazione ex art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 - Ruralità - Nozione - Fabbricato collabente - Pertinenza - Esclusione.

In tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, i fabbricati collabenti - quale che sia stata la loro destinazione originaria (abitativa o strumentale) rispetto all'esercizio dell'impresa agricola - non possono ritenersi pertinenze, in quanto solo un bene utilizzabile può essere considerato al servizio di un altro bene, non certo un bene fatiscente, abbandonato o degradato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 02/01/1998 num. 28 art. 3 com. 2, Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4, Legge 26/02/2010 num. 25, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 2135

Massime precedenti Vedi: N. 4892 del 2014 Rv. 630454-01, N. 31840 del 2024 Rv. 673217-01, N. 719 del 2025 Rv. 673823-01, N. 8620 del 2019 Rv. 653528-01, N. 5898 del 2026 Rv. 678150-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20757** *del* **18/06/2026** (Rv. **679358-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **CHIRICO VALERIA.** *Relatore:* **CHIRICO VALERIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 07/12/2023

279233 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE Trasferimento a titolo oneroso - Terreno avente destinazione agricola - Realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti - Destinazione agricola - Persistenza.

In caso di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altri diritti reali relativi a un terreno avente destinazione agricola secondo il piano regolatore generale del Comune, sul quale sia stata autorizzata la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, il terreno conserva la propria destinazione agricola e rimane assoggettato all'imposta di registro prevista dall'art. 1, comma 3, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 23 com. 4, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 2 com. 1, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 20097 del 2009 Rv. 609805-01, N. 27426 del 2018 Rv. 651113-01, N. 1549 del 2014 Rv. 629507-01, N. 2017 del 2019 Rv. 652210-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20766** *del* **19/06/2026** (Rv. **678802-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(BONZANI ELISA)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 02/05/2024

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Appalto manodopera - Illecita somministrazione di manodopera - Accertamento - Sentenza emessa dal giudice del lavoro - Insufficienza - Verifica in concreto - Necessità.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

Ai fini della qualificazione dell'operazione economica rilevante ai fini tributari, la distinzione tra appalto e illecita somministrazione di manodopera non può essere fondata sul solo richiamo alla sentenza del giudice del lavoro e alle deposizioni testimoniali ivi raccolte, ma deve essere accertata in concreto dal giudice tributario, mediante la verifica circa la sussistenza - o meno - dei requisiti strutturali dell'appalto, e segnatamente dell'effettivo esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e dell'assunzione del rischio d'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20591 del 2024 Rv. 672026-01, N. 12807 del 2020 Rv. 658043-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20806** *del* **19/06/2026** (Rv. **678803-01**)

Presidente: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE REGGIO CALABRIA, 03/06/2021

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Autotutela dell'Amministrazione finanziaria - Riduzione della pretesa - Nuovo atto rispetto al precedente - Esclusione - Revoca parziale - Sussistenza - Conseguenze sul processo - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.

La modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso di accertamento non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente; ne deriva che, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane sia l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario, che quello del contribuente a negare la pretesa, essendo perciò tenuta, l'autorità giudiziaria, a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18625 del 2020 Rv. 658662-01

Massime precedenti Vedi: N. 7316 del 2026 Rv. 678170-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20847** *del* **19/06/2026** (Rv. **678868-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

P. *(PRINCIOTTA GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 07/01/2019

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA Avviso di accertamento notificato a società di persone - Annullamento - Giudicato - Effetto espansivo nei confronti dei soci che non abbiano partecipato al giudizio - Condizioni.

L'annullamento dell'avviso di accertamento notificato ad una società di persone, disposto con sentenza passata in giudicato, spiega i propri effetti nei confronti di tutti i soci, i quali possono opporlo all'amministrazione finanziaria, parte in causa nel relativo processo, salvo che esso sia stato pronunciato per tardiva notificazione dell'atto impositivo, ovvero per cause non riferibili ai soci, quali la nullità della notificazione o vizi di motivazione dell'atto notificato alla società che non ricorrano negli avvisi notificati a questi ultimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2743 del 2025 Rv. 674073-01, N. 3306 del 2003 Rv. 560908-01, N. 736 del 2024 Rv. 670184-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20887** *del* **20/06/2026** (Rv. **678804-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

I. *(FERRAGINA EDOARDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 07/01/2025

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Sottoscrizione - Delega - Natura - Delega di firma - Fondamento - Conseguenze

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto sottoscritto dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11013 del 2019 Rv. 653414-01

Massime precedenti Vedi: N. 20093 del 2025 Rv. 675494-02, N. 689 del 2025 Rv. 673683-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20923** *del* **20/06/2026** (Rv. **678805-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **BORDON GIANLUCA.** *Relatore:* **BORDON GIANLUCA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(CARRESE VINCENZO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PERUGIA, 27/03/2017

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE Società e associazioni sportive dilettantistiche - Agevolazioni - Redazione annuale di un rendiconto economico-finanziario - Necessità - Sostituibilità con il bilancio civilistico - Esclusione.

Il godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148, comma 3, TUIR per le associazioni sportive dilettantistiche, esteso, ex art. 90 della l. n. 289 del 2002, alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, è subordinato, oltre che al requisito formale dell'inserimento nello statuto di apposite clausole, anche al rispetto, in concreto, delle prescrizioni dalle stesse imposte, tra cui quella di redigere e approvare il rendiconto economico-finanziario annuale, nel quale riportare distintamente le entrate istituzionali e quelle commerciali, adempimento non sostituibile dalla presentazione del bilancio civilistico, stante la specifica funzione di trasparenza che il primo è destinato ad assolvere.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 18 CORTE COST., Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 148

Massime precedenti Vedi: N. 29254 del 2023 Rv. 669267-01, N. 19395 del 2025 Rv. 676078-01, N. 8825 del 2012 Rv. 622997-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20998** *del* **20/06/2026** (Rv. **679344-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GALASSO GIOVANNI.** *Relatore:* **GALASSO GIOVANNI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(ARMELLA SARA)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 15/06/2022

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Determinazione del valore delle merci in dogana - Dati risultanti da sistemi statistici - Valenza residuale.

Ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate, i dati risultanti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo (come le banche dati Cognos/M.E.R.C.E.) possono essere utilizzati solo quali criteri residuali, ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE n. 2913 del 1992 (oggi art. 74, par. 3, del Reg. UE n. 952 del 2013) e non anche per la determinazione in via diretta del valore ex art. 30 dello stesso Regolamento.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 31, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 30, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952 art. 74

Massime precedenti Difformi: N. 25520 del 2023 Rv. 668818-01

Massime precedenti Vedi: N. 24672 del 2019 Rv. 655159-01, N. 25724 del 2020 Rv. 659648-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **21002** *del* **20/06/2026** (Rv. **678806-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **CALIENNO GIANMARCO.** *Relatore:* **CALIENNO GIANMARCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(BRUNETTI ALESSANDRO)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 03/07/2019

177518 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Agevolazioni di cui all'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ambito di applicazione - Cessioni soggette ad IVA - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'agevolazione fiscale prevista dall'art.32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto immobili costruiti nell'ambito di programmi di edilizia pubblica residenziale di cui alla l. n. 865 del 1971, non può essere estesa agli atti di trasferimento soggetti a regime IVA, che si collocano, quindi, al di fuori dell'edilizia sovvenzionata, atteso che la norma, di stretta interpretazione in quanto concernente esenzioni fiscali, non indica tra i beneficiari i contribuenti soggetti ad imposizione IVA, pur essendo successiva al d.P.R. n. 633 del 1972, istitutivo di detta imposta, né detta estensione si giustifica in base all'applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta d'atto, ex art. 40 del d.lgs. n. 131 del 1986, che implica che quest'ultima deve comunque essere corrisposta, sia pur in misura fissa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 com. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40 com. 1, Preleggi art. 14, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 285 del 2025 Rv. 673820-01

Massime precedenti Vedi: N. 25982 del 2022 Rv. 665510-01, N. 2925 del 2013 Rv. 625274-01, N. 8094 del 2018 Rv. 647725-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **21016** *del* **21/06/2026** (Rv. **678807-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

W. *(ROSELLI FABIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 05/02/2025

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Querela di falso - Presentazione - Giudizio - Pregiudizialità rispetto al giudizio davanti alle commissioni tributarie - Sospensione del processo - Doverosità - Automatismo - Esclusione - Condizioni.

In materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum; tuttavia, in caso di presentazione della querela di falso, anche nel processo tributario il giudice non è chiamato semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio, ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale rispetto al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8046 del 2013 Rv. 626256-01

Massime precedenti Vedi: N. 11535 del 2025 Rv. 675025-01, N. 7174 del 2025 Rv. 674332-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **21031** *del* **21/06/2026** (Rv. **678808-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(TINELLI GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 26/03/2018

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Canoni prodotti dalla locazione di edifici di interesse artistico o storico - Qualificazione come reddito di impresa - Ragioni.

In tema di imposte sui redditi, i canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ex art. 3 della l. n. 1089 del 1939, che siano oggetto dell'attività dell'impresa, rappresentano ricavi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa, secondo le norme che lo disciplinano, non operando l'art. 11, comma 2, della l. n. 413 del 1991, il quale - nello stabilire che il reddito degli immobili in questione è determinato "mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato" - si riferisce al solo reddito fondiario e si giustifica nei costi di manutenzione degli immobili vincolati, superiori a quelli normalmente richiesti per altre tipologie di immobili, giustificazione, quest'ultima, priva di rilievo rispetto ai redditi di impresa, determinati sulla base dei ricavi conseguiti in contrapposizione ai correlativi costi che, invece, sono indeducibili rispetto ai redditi fondiari.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 57, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6515 del 2019 Rv. 653312-01

Massime precedenti Vedi: N. 5994 del 2025 Rv. 674186-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **21047** *del* **21/06/2026** (Rv. **679186-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBRI MARGHERITA.** *Relatore:* **LIBRI MARGHERITA.**

C. *(BIANCHI ANTONIO) contro* S. *(MONACO DANILO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/01/2019

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU - Area incisa da provvedimento di sequestro e acquisizione al patrimonio comunale - Conoscenza da parte dell'ente - Sussistenza - Inutilizzabilità - Conseguenze.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di TARSU, nell'ipotesi di acquisizione dell'area al patrimonio del Comune per illecito edilizio, ai fini dell'imposizione del tributo si deve verificare se la contribuente sia stata, o meno, nella detenzione e nella disponibilità dell'area - incisa da provvedimenti di sequestro e di acquisizione al patrimonio comunale - nonché in quale misura l'area medesima sia stata liberata a seguito di ordinanze di sgombero o volontariamente, così da escludere eventualmente la stessa produzione dei rifiuti e, in definitiva, se i detti provvedimenti abbiano determinato un'assoluta inutilizzabilità delle superfici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 2, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 642 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12226 del 2023 Rv. 667894-01, N. 22756 del 2016 Rv. 641545-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **21054** *del* **21/06/2026** (Rv. **679187-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

L. *(LO GIUDICE SALVATORE) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 03/10/2024

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Procura rilasciata dal direttore della società esercente il servizio di riscossione - Eccezione tempestiva del difetto di rappresentanza - Conseguenze.

Nel giudizio tributario instaurato a seguito dell'impugnazione della cartella di pagamento, il difetto di legitimatio ad processum del direttore generale della società esercente il servizio di riscossione - conseguente alla mancata produzione della procura rilasciata in suo favore dal presidente della società stessa - può determinare, ove eccepito tempestivamente e in modo specifico dalla controparte, l'inammissibilità delle controdeduzioni depositate dal difensore dalla società di riscossione resistente, la cui procura sia stata rilasciata del predetto direttore generale, e ripercuotersi, quindi, sulla liquidazione delle spese in caso di soccombenza del contribuente, ma non comporta, di per sé, la nullità della sentenza, anche nella parte in cui si pronunci sulla legittimità della pretesa impositiva indicata nell'atto impositivo impugnato, a meno che la decisione non risulti fondata su eccezioni in senso stretto sollevate dalla parte carente di legittimazione processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15914 del 2025 Rv. 675737-01, N. 30655 del 2025 Rv. 676901-01, N. 20387 del 2015 Rv. 637420-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **21153** *del* **22/06/2026** (Rv. **679188-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

L. *(D'ARGENZIO FABIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 20/02/2024

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Provvedimenti di condanna al pagamento o alla restituzione di somme - Tassazione proporzionale - Limiti - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti la condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati a tassazione proporzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a meno che a tale condanna non si accompagni l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto, applicandosi in tal caso l'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa suddetta, stante l'assenza di trasferimento di ricchezza che connota l'effetto restitutorio dell'indebito derivante dall'invalidità dell'atto. (Nella specie, la S.C., in relazione ad una sentenza di risoluzione contrattuale, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima l'applicazione della tassazione proporzionale sugli interessi accessori alla pronuncia di risoluzione ed al conseguente capo condannatorio).

Riferimenti normativi: Testo Unico 26/04/1986 num. 131 art. 40, Testo Unico 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. B), Testo Unico 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. E)

Massime precedenti Conformi: N. 30706 del 2025 Rv. 676892-01

Massime precedenti Vedi: N. 16814 del 2017 Rv. 644890-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **21273** *del* **23/06/2026** (Rv. **679189-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(LAURENTI NICOLA)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 05/04/2019

177171 TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE Interpello preventivo - Differenze da quello ordinario - Termine di proposizione - Dichiarazione dei redditi - Sussistenza - Termine per la pronuncia dell'Ufficio - Irrilevanza - Conseguente.

L'interpello preventivo ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione anteriore al 2015, a differenza di quello ordinario di cui all'art. 11 della l. n. 212 del 2000 (anche nella versione anteriore al 2015), caratterizzato dalla vincolatività della risposta, deve precedere il comportamento oggetto dell'istanza del contribuente, sicché è tempestivo quando sia formulato prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, restando invece irrilevante quello di 90 giorni prima della dichiarazione posto a carico dell'Ufficio per rispondere; ne consegue che in caso di mancata proposizione in tempo utile per l'ottenimento della pronuncia dell'Amministrazione, il contribuente è comunque tenuto ad adempiere ai propri obblighi come se questa fosse stata negativa, salva la possibilità di regolarizzazione successiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 1317 del 2020 Rv. 656611-01

Massime precedenti Vedi: N. 16331 del 2014 Rv. 632522-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **21278** *del* **23/06/2026** (Rv. **679190-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(GARAVOGLIA MARIO)*

Dichiara estinto il processo, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 20/09/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata liti tributarie - Atto impositivo - Natura sostanziale - Necessità - Disconoscimento di un credito d'imposta - Applicabilità.

Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, la nozione di atto impositivo deve essere interpretata in senso sostanziale e non meramente formale, sicché rientra in tale categoria anche l'atto con cui l'Amministrazione finanziaria nega un'agevolazione fiscale, come il disconoscimento di un credito d'imposta, in quanto tale provvedimento, incidendo unilateralmente sulla sfera giuridica del contribuente e determinando un maggior carico tributario, produce un effetto equivalente a quello di un avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18851 del 2026 Rv. 679083-01, N. 13136 del 2016 Rv. 640137-01, N. 33414 del 2025 Rv. 677383-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **21372** *del* **23/06/2026** (Rv. **679191-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **DE SIMONE MASSIMILIANO.** *Relatore:* **DE SIMONE MASSIMILIANO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(GIOE' CHIARA)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 17/10/2023

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Mancato deposito ricorso in originale - Deposito della copia notificata a mezzo PEC unitamente alla relata - Equipollenza - Improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione, deve escludersi l'applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., nel caso in cui il ricorrente, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, non abbia depositato l'originale del ricorso ma abbia depositato la relata di notifica a mezzo PEC recante, in allegato, il ricorso medesimo, di modo che l'atto in questione risulti comunque nella disponibilità della Corte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15028 del 2025 Rv. 675881-01, N. 28512 del 2025 Rv. 676917-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10648 del 2017 Rv. 643945-01, N. 6477 del 2024 Rv. 670581-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **21421** *del* **24/06/2026** (Rv. **679345-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** *Estensore:* **SALI MARIA CLARA.** *Relatore:* **SALI MARIA CLARA.**

F. *(MORETTI VALERIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 02/07/2020

178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE Prestazioni svolte dalle associazioni in favore degli associati - Previsione di corrispettivo - Eccezione ex art. 148, comma 3, TUIR - Onere della prova - Verifica alla luce dei dati statutari - Interpretazione.

In caso di prestazioni rese dietro corrispettivo specifico in favore di iscritti ad una associazione sindacale o di categoria, l'onere della prova della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 148, commi 3, 5, 6 e 7 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella versione vigente ratione temporis), grava sulla parte che invoca l'agevolazione circa l'assenza di natura commerciale dell'operazione; a tal fine, le clausole dello statuto dell'ente, quale atto di natura privatistica, sono soggette alle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e l'interpretazione operata dal giudice di merito, a tal riguardo, non può essere censurata in sede di legittimità, salvo che sia dedotto un vizio motivazionale o la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 22578 del 2012 Rv. 625041-01, N. 4315 del 2015 Rv. 634678-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **21532** *del* **24/06/2026** (Rv. **679346-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GALASSO GIOVANNI.** *Relatore:* **GALASSO GIOVANNI.**

R. *(CASTAGNOLI LEONARDO) contro* C. *(SALVINI LIVIA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA, 31/07/2024

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Decisione della causa nel merito - Legittimazione ad agire - Giudicato implicito sulla stessa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7925 del 2019 Rv. 653277-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22101** *del* **27/06/2026** (Rv. **678664-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

C. *(MOLLO RUGGERO) contro* M. *(DE PASQUALE VALENTINA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 24/02/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - IMU - Pertinenza - Individuazione - Particella "graffata" - Decisività - Esclusione.

In tema di ICI e IMU, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra in applicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale, sicché, anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 817

Massime precedenti Conformi: N. 18470 del 2016 Rv. 640976-01

Massime precedenti Vedi: N. 13553 del 2026 Rv. 678391-01, N. 20186 del 2025 Rv. 675958-01, N. 13606 del 2018 Rv. 648674-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22158** *del* **28/06/2026** (Rv. **679192-01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(COLANTONI DOMENICO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 18/03/2022

279208 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Registrazione di scrittura privata non autenticata - Imposta di registro - Competenza dell'Ufficio erariale - Criteri - Individuazione.

In tema di imposta di registro, la competenza in materia di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di registro sulle scritture private non autenticate è riservata all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale la registrazione sia stata eseguita per libera scelta dei contribuenti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, non potendo aver alcun rilievo il domicilio fiscale dei contribuenti, che è stato preso in considerazione soltanto per le imposte dirette dall'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9462 del 2024 Rv. 670821-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22358** *del* **30/06/2026** (Rv. **679421-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **GALASSO GIOVANNI.** *Relatore:* **GALASSO GIOVANNI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(CRISTINZIO GABRIELE)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MOLISE, 22/01/2025

081034 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo - Cartella di pagamento per debiti tributari inerenti a fatti anteriori all'ammissione alla procedura - Interessi e sanzioni - Computabilità - Sussistenza - Maggiore difficoltà per il debitore di eseguire pagamenti se non con le necessarie autorizzazioni - Rilevanza - Esclusione.

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

279392 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE In genere.

La cartella di pagamento notificata, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in pendenza della procedura di concordato preventivo, che trova fondamento in fatti verificatisi anteriormente all'apertura della procedura, può comprendere sia gli interessi moratori che le sanzioni in misura piena, essendo irrilevante, con riguardo a tale aspetto, la maggiore difficoltà per il debitore, che non può eseguire pagamenti se non con le necessarie autorizzazioni, di ottenerne la riduzione attraverso il pagamento eseguito con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 461 del 1997.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 2 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13242 del 2026 Rv. 678879-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22381** *del* **30/06/2026** (Rv. **679364-01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **CAVALLO MANUELA.** *Relatore:* **CAVALLO MANUELA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(RIJLI SALVATORE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 20/05/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Preclusione per c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

In tema di ricorso per cassazione, non ricorre un'ipotesi di cd. doppia conforme, preclusiva, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., ratione temporis applicabile, della censura di omesso esame di fatti decisivi, di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel caso in cui venga lamentato, nella sussistenza dei presupposti e nei limiti di deducibilità del vizio, il travisamento della prova – il quale ricorre laddove la svista concerna il fatto probatorio in sé, sempre che questo abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare - in quanto la conformità tra le argomentazioni poste a fondamento della prima decisione e quelle che reggono la pronuncia d'appello è soltanto apparente, essendo entrambe fondate su un presupposto erroneo in fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 28174 del 2018 Rv. 651118-01, N. 24395 del 2020 Rv. 659540-01, N. 19481 del 2026 Rv. 678375-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5792 del 2024 Rv. 670391-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22454** *del* **30/06/2026** (Rv. **679422-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

P. *(DE PAOLA GABRIELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 24/05/2016

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE IVA - Detrazione - Eccedenza - Unità aritmetica inscindibile - Ostatività del dato numerico globale al diritto al rimborso parziale - Esclusione - Condizioni - Necessità di riferimento a un'operazione precisa.

279472 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE In genere.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 179, paragrafo 1, e 183, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, l'eccedenza di IVA risulta da un'operazione aritmetica effettuata globalmente dal soggetto passivo per l'intero periodo d'imposta, che restituisce un risultato unico il quale, tuttavia, non va considerato un'unità inscindibile, di talché il diritto di rivalsa previsto dall'art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere esercitato a condizione che l'imposta risulti riferita a un'operazione precisa e non per masse di reddito.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 168, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 179, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 183

Massime precedenti Vedi: N. 31406 del 2025 Rv. 677405-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17757 del 2016 Rv. 640943-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22474** *del* **30/06/2026** (Rv. **678667-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

R. *(CIOTOLA TIZIANA) contro* D.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 13/07/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio - Contrasto con la Dir. 2002/30/CE - Esclusione - Ragioni - Obbligo di disapplicazione della norma tributaria interna - Insussistenza.

L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013, che disciplina l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), non si pone in contrasto con la Dir. 2002/30/CEE, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità Europea, essendo quest'ultima sprovvista di auto-esecutività (non self-executing) per carenza della necessaria dettagliatezza e di indicazioni specifiche con riguardo alla materia fiscale, con conseguente insussistenza dell'obbligo di disapplicazione della norma tributaria interna, di livello statale o regionale, da parte del giudice nazionale.

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 26/03/2002 num. 30, Legge Reg. Lazio 29/04/2013 num. 2 art. 5, Costituzione art. 53, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 90, Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 68 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35989 del 2022 Rv. 666516-01

Massime precedenti Vedi: N. 32755 del 2022 Rv. 666392-02, N. 34002 del 2022 Rv. 666435-03 Rv. 666435-01 Rv. 666435-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22495** *del* **30/06/2026** (Rv. **679423-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

N. *(VILLASCHI GIANLUIGI) contro* R. *(CIOTOLA TIZIANA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 08/11/2019

140030 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI Rigetto delle contestazioni sostanziali del contribuente - Omesso esame delle contestazioni formali per ritenuto assorbimento - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Condizioni.

Il giudice che rigetti il ricorso del contribuente, esaminando le contestazioni sostanziali ivi dedotte, non può ritenere assorbite le censure di contenuto formale, atteso che la reiezione dell'impugnazione - a differenza del caso di accoglimento nel merito del ricorso - osta alla possibilità di ritenere sussistente una pronuncia implicita sulle contestazioni non esaminate, così determinando la sussistenza del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Vedi: N. 15230 del 2025 Rv. 674857-02, N. 26507 del 2023 Rv. 669129-01, N. 2953 del 2025 Rv. 674078-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni



GIUGNO 2026

1. GIURISDIZIONE

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **18121** *del* **05/06/2026** (Rv. **678833-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

C. *(MARINO ANGELO) contro* A. *(CARIOLA AGATINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/07/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Regione Lazio - "Benefit" ambientale collegato all'esercizio di impianti di trattamento dei rifiuti ex art. 29, comma 2, l.r. n.27 del 1998 - Ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Comune sede dell'impianto - Opposizione del gestore - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di oneri per la mitigazione ambientale, spetta al giudice ordinario e non a quello tributario la giurisdizione sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione per il pagamento del "benefit" ambientale in favore dei Comuni che ricevono determinate categorie di rifiuti e ospitano determinati impianti per il loro trattamento e smaltimento, atteso che tale beneficio economico non presenta i caratteri del tributo (che ricorrono allorché la prestazione determini una decurtazione patrimoniale non integrante modifica di un rapporto sinallagmatico e collegata al finanziamento di pubbliche spese), ma assume la natura di indennizzo avente la funzione di ristorare il Comune ospitante dei danni ambientali derivanti dall'attività di smaltimento dei rifiuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Legge Reg. Sicilia 22/12/2005 num. 19 art. 7

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5418 del 2021 Rv. 660791-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20692 del 2021 Rv. 661867-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **18626** *del* **08/06/2026** (Rv. **678588-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

Q. *(ROMITO RODOLFO) contro* P.

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 10/12/2024

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Sentenze del giudice speciale pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea - Sindacabilità ad opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di controllo di giurisdizione - Esclusione - Compatibilità con il diritto dell'Unione - Sussistenza - Fattispecie.

L'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell'art. 111, comma 8 Cost., delle sentenze del giudice speciale pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, pertanto, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice speciale di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento,

nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., con il quale si lamentava che la Corte dei conti, rigettando l'istanza di revocazione per asserita non novità e non decisività dei documenti posti a fondamento dell'impugnazione, aveva impedito l'accesso effettivo al rimedio giurisdizionale previsto dall'ordinamento, in violazione degli artt. 6 CEDU e 47 della Carta di Nizza).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25503 del 2022 Rv. 665455-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **18805** *del* **09/06/2026** (Rv. **678961-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

S. *(VENTURA FABIO MASSIMO) contro* C. *(MEROLA GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2024

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Decisione su "qualitas soli" già oggetto di accertamento definitivo - Questione di giurisdizione - Esclusione - Violazione del ne bis in idem - Conseguenze.

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Il Commissario regionale per gli usi civici che decide sulla "qualitas soli", oggetto di un pregresso accertamento divenuto definitivo, non invade la sfera della giurisdizione attribuita al giudice ordinario ovvero ad altro giudice speciale ma incorre nella violazione del principio del ne bis in idem che integra il vizio della violazione di legge.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 11491 del 1993 Rv. 484429-01, N. 4957 del 2005 Rv. 580488-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23137 del 2024 Rv. 672211-01, N. 26816 del 2009 Rv. 610743-01, N. 31107 del 2017 Rv. 646741-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **19984** *del* **15/06/2026** (Rv. **678562-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **PEDRELLI CLAUDIA.** *(Conf.)*

I. *(MORRONE MARIA) contro* V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 16/12/2020

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI Atti amministrativi - Disapplicazione in via incidentale - Decreto ministeriale illegittimo - Contrasto con fonte primaria - Destinatari determinabili a posteriori - Ammissibilità.

In tema di disapplicazione in via incidentale degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'allegato E) alla l. n. 2248 del 1865, un decreto ministeriale può essere disapplicato, se in contrasto con una fonte primaria, allorquando i suoi destinatari, seppure non determinabili a priori, lo siano a posteriori e lo stesso abbia una funzione meramente attuativa della detta fonte primaria.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5988 del 2024 Rv. 670474-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **20059** *del* **16/06/2026** (Rv. **679411-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **D'ADDARIO LUCA.** *Relatore:* **D'ADDARIO LUCA.**

contro

Regola competenza

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Competenza per territorio ex art. 444, comma 1, c.p.c. - Ambito di applicazione - Controversie relative agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi - Inclusione - Fattispecie.

Il criterio generale di competenza territoriale previsto per le controversie previdenziali dall'art. 444, comma 1, c.p.c., secondo cui la competenza spetta al giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore, è applicabile anche alle controversie inerenti agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del criterio anche con riferimento agli obblighi contributivi gravanti su un libero professionista iscritto alla cassa di previdenza di categoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15417 del 2020 Rv. 658522-01, N. 11646 del 2004 Rv. 573852-01

Massime precedenti Vedi: N. 1494 del 2000 Rv. 533705-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20263** *del* **16/06/2026** (Rv. **679316-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BRUNO FRANCESCO.** *Relatore:* **BRUNO FRANCESCO.**

D. *(CONOSCENTI GIUSEPPE) contro* A. *(BALDACCI GIANLUCA)*

Cassa e dichiara giurisdizione, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 21/10/2019

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Criterio del petitum sostanziale - Giurisdizione secundum eventum litis - Esclusione - Delibazione dei fatti allegati dall'attore - Necessità - Difese del convenuto - Irrilevanza.

L'applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del criterio del petitum sostanziale esclude che essa possa essere determinata secundum eventum litis ed impone di avere riguardo ai fatti allegati dall'attore, prescindendo dalle difese del convenuto, le quali sono destinate a riemergere sulla scena processuale nel momento logicamente successivo della valutazione delle risultanze probatorie per la decisione del merito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10049 del 2022 Rv. 664475-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1470 del 1994 Rv. 485324-01, N. 17461 del 2006 Rv. 591320-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20288** *del* **17/06/2026** (Rv. **679052-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROMANO GUIDO.** *Relatore:* **ROMANO GUIDO.**

R. *(PERRI GIACOMO MARIA) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/12/2021

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Giudizio di appello - Remissione della causa al primo giudice per ragioni di giurisdizione - Condanna alle spese anche del primo grado - Legittimità.

Il giudice di appello, ove rimetta le parti davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., ratione temporis vigente, riconoscendo la giurisdizione da questi negata, deve provvedere alla liquidazione, oltre che delle spese della fase di appello, anche di quelle relative al giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22257 del 2018 Rv. 650593-01, N. 583 del 1999 Rv. 529254-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20419** *del* **17/06/2026** (Rv. **679018-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

P. *(DE CAPOA ANTONIO) contro* G. *(DASSIO MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/03/2025

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Eccezione di difetto di giurisdizione dell'arbitro estero - Delibazione esclusivamente da parte degli arbitri - Sussistenza - Mezzi di impugnazione della relativa decisione - Individuazione.

All'arbitrato internazionale, che può avere natura esclusivamente rituale, si applicano gli artt. 817 e 819-ter c.p.c., con la conseguenza che la decisione circa il difetto di giurisdizione dell'arbitro estero, una volta che il procedimento arbitrale sia stato instaurato, non può essere rimessa al giudice nazionale, anche se il giudizio italiano sia stato proposto prioritariamente, ma in detta sede non sia stata sollevata la questione di giurisdizione, perché è di competenza esclusiva degli arbitri stessi, potendo la relativa decisione essere contestata con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento del lodo straniero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18394 del 2025 Rv. 675246-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **20537** *del* **18/06/2026** (Rv. **679448-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

A. *(CINQUE GIOVANNI) contro* M. *(ROSA MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/10/2025

078005 ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI ATER - Nomina e revoca del direttore generale - Giurisdizione del giudice ordinario - Espressione dei poteri autoritativi dell'ente quali atti di macroorganizzazione - Esclusione - Ragioni.

Le controversie relative ai provvedimenti di nomina e revoca dell'incarico di direttore generale di un'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché tali provvedimenti non sono atti di macro-organizzazione, espressione di potestà pubblica e autoritativa, non attenendo alla definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei modi di conferimento della titolarità degli stessi, bensì all'individuazione del soggetto che, previa stipulazione di un contratto di diritto privato, andrà a ricoprire tale incarico, o alle successive vicende di tale contratto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 03/11/2017 num. 39 art. 12

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6040 del 2019 Rv. 652979-01, N. 18653 del 2024 Rv. 671750-01, N. 21272 del 2025 Rv. 675665-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **21016** *del* **21/06/2026** (Rv. **678807-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

W. *(ROSELLI FABIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 05/02/2025

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Querela di falso - Presentazione - Giudizio - Pregiudizialità rispetto al giudizio davanti alle commissioni tributarie - Sospensione del processo - Doverosità - Automatismo - Esclusione - Condizioni.

In materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum; tuttavia, in caso di presentazione della querela di falso, anche nel processo tributario il giudice non è chiamato semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio, ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale rispetto al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8046 del 2013 Rv. 626256-01

Massime precedenti Vedi: N. 11535 del 2025 Rv. 675025-01, N. 7174 del 2025 Rv. 674332-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21024** *del* **21/06/2026** (Rv. **678589-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Diff.)*

G. *(NAPPI SEVERINO) contro* P. *(MARTINA ANTONGIULIO)*

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Contributo di sbarco - Natura tributaria - Compagnia di navigazione - Responsabile d'imposta - Conseguenze sulla giurisdizione – Giurisdizione tributaria – Sussistenza.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere.

181113 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) In genere.

Il contributo di sbarco, previsto dall'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 33, comma 1, della l. n. 221 del 2015, ha natura tributaria, trattandosi di contributo integrativo che i Comuni con sede giuridica nelle isole minori possono istituire in alternativa all'imposta di soggiorno, sicché rientra nella giurisdizione del giudice tributario, e non di quello contabile, la controversia avente ad oggetto il suo mancato versamento da parte delle compagnie di navigazione esercenti servizio di trasporto di persone a fini commerciali, la cui obbligazione, quali responsabili d'imposta, partecipa della stessa natura dell'obbligo che fa carico al passeggero, soggetto passivo dell'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4, Decreto Legge 19/05/2000 num. 34 CORTE COST., Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4 com. 3, Legge 28/12/2015 num. 221 art. 33 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1527 del 2026 Rv. 676918-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21024** *del* **21/06/2026** (Rv. **678589-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

G. *(NAPPI SEVERINO) contro* P. *(MARTINA ANTONGIULIO)*

Regola giurisdizione

061055 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONI' GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE Giudizio di conto - Ricorso per motivi di giurisdizione - Notifica alla Procura generale presso la Corte dei conti - Validità.

In tema di giudizio di conto, è valida la notifica del ricorso per cassazione, proposto per motivi di giurisdizione avverso una sentenza del giudice contabile di primo grado e inappellabile, effettuata alla Procura generale presso la Sezione centrale d'appello, trattandosi dell'ufficio deputato ordinariamente a costituirsi dinanzi alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26655 del 2021 Rv. 662369-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21029** *del* **21/06/2026** (Rv. **678859-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

R. *(NAIMO GIUSEPPE) contro* V. *(MACRI' CARMELO)*

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 13/05/2020

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Gestione dei rifiuti solidi urbani - Realizzazione di una discarica - Domanda di risarcimento del danno dei proprietari contigui - Danno derivante dalla realizzazione stessa dell'opera - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Ragioni - Danno derivante dalle concrete modalità esecutive dell'opera - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.

In materia di gestione dei rifiuti solidi urbani, la domanda di risarcimento del danno avanzata dai proprietari dei fondi contigui a quello in cui è realizzata una discarica appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ove si deduca che il danno deriva dalla realizzazione stessa dell'opera, per come è stata deliberata e progettata, atteso che in tal caso si sollecita una valutazione della legittimità del comportamento riconducibile al potere e, dunque, dell'esercizio del potere stesso, mentre appartiene alla giurisdizione ordinaria nel caso in cui la domanda si fondi sull'allegazione che il danno deriva dalle concrete modalità con le quali l'opera è stata realizzata, in quanto produttive di pregiudizio sulle proprietà contigue. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità della Regione per avere approvato e finanziato la costruzione di una discarica in un sito geolitologicamente e morfologicamente inidoneo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 2 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. P CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. L CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21975 del 2017 Rv. 645322-01, N. 2052 del 2016 Rv. 638281-01, N. 20824 del 2021 Rv. 662032-01, N. 32180 del 2018 Rv. 651956-01, N. 11142 del 2017 Rv. 644050-01, N. 7529 del 2020 Rv. 657443-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21030** *del* **21/06/2026** (Rv. **678860-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/01/2024

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Ambito - Interpretazione normativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, ipotesi che non ricorre nemmeno quando il Consiglio di Stato, nello svolgimento della sua attività di interpretazione della disciplina, abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, tutt'al più, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il Consiglio di Stato, annullando un provvedimento dell'AGCM, in quanto emesso, in relazione a una condotta che presentava profili

di connessione con la tutela dei dati personali, senza acquisire il parere del Garante della privacy, ritenuto obbligatorio alla luce di una lettura ampliativa dell'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005, avesse usurpato funzioni riservate al legislatore, non trattandosi di attività creativa di una norma inesistente, bensì di doverosa attività interpretativa con portata ricognitiva di obblighi già insiti nel quadro normativo ed ordinamentale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 27 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 36899 del 2021 Rv. 663245-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21261** *del* **23/06/2026** (Rv. **678647-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

D. *(DI LEO ANDREA) contro* R.

Regola giurisdizione

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Giudicato interno sulla giurisdizione - Prospettata violazione da parte del Consiglio di Stato - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Portata - Interpretazione del giudice amministrativo - Irrilevanza.

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con cui si deduca il vizio di violazione del giudicato interno sulla giurisdizione, è ammissibile, dovendosi considerare proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, in quanto, la violazione di una norma del procedimento - come la disciplina che regola la formazione del giudicato, anche implicito, su tale questione - non è violazione di una norma meramente processuale, interna ai limiti della giurisdizione, ma si sostanzia in una decisione sulla giurisdizione che può costituire oggetto del pieno sindacato della Corte di cassazione, investendo la portata delle norme processuali di riferimento, e la sussistenza o meno della formazione di un giudicato sulla giurisdizione, a prescindere dall'interpretazione che sul punto ne abbia dato la decisione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 38737 del 2021 Rv. 664745-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36005 del 2022 Rv. 666372-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21261** *del* **23/06/2026** (Rv. **678647-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

D. *(DI LEO ANDREA) contro* R.

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto reale negativo - Ricorso ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. - Esperibilità dopo l'avvento dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Sussistenza - Passaggio in giudicato di una delle sentenze che hanno declinato la giurisdizione - Irrilevanza.

Non avendo l'art. 59 della l. n. 69 del 2009 coperto l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione, tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art. 362 c.p.c., nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite della S.C., resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27310 del 2023 Rv. 668851-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11744 del 2023 Rv. 667730-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21262** *del* **23/06/2026** (Rv. **679331-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

P. *(PROCURATORE REGIONALE CORTE DEI CONTI SICILIA) contro* N. *(CURTO' GIUSEPPE)*

Regola giurisdizione

092081 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE Regolamento di giurisdizione - Deposito di nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.

Il regolamento preventivo di giurisdizione, avendo ad oggetto immediato la questione di giurisdizione e non costituendo mezzo di impugnazione, non è soggetto alle regole e alle preclusioni previste per il giudizio di cassazione in materia di produzione di nuovi documenti di cui all'art. 372 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9532 del 2004 Rv. 572958-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 156 del 2020 Rv. 656657-01, N. 12865 del 2020 Rv. 658084-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21262** *del* **23/06/2026** (Rv. **679331-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

P. *(PROCURATORE REGIONALE CORTE DEI CONTI SICILIA) contro* N. *(CURTO' GIUSEPPE)*

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Banca d'affari - Sottoscrizione di contratti di swap a favore di una Regione - Domanda di danno erariale - Giurisdizione del giudice contabile - Condizioni.

Ai fini dell'affermazione della giurisdizione contabile nei confronti di una banca d'affari per il danno erariale conseguente alla sottoscrizione di contratti di swap con una Regione, occorre che il petitum della domanda della procura erariale sia fondato sulla allegazione di un rapporto sostanziale che abbia visto l'intermediaria, non solo quale venditrice dei prodotti finanziari e

quale consulente per l'acquisto dei medesimi prodotti, ma quale soggetto che si sia reso compartecipe di fatto del processo decisionale amministrativo dell'ente in tema di gestione del debito pubblico, in tal modo risultando inserito, in modo continuativo, seppur temporaneo, nell'apparato organizzativo dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2157 del 2021 Rv. 660308-01, N. 8770 del 2020 Rv. 657963-02 Rv. 657963-04, N. 19452 del 2024 Rv. 671754-01, N. 14570 del 2026 Rv. 678583-01, N. 11186 del 2023 Rv. 667728-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21573** *del* **24/06/2026** (Rv. **678863-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(TROISI MICHELE) contro* N. *(GIOIA DARIO)*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 10/10/2024

092022 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO Implicita statuizione del TAR sulla propria giurisdizione - Mancata impugnazione incidentale della parte interessata - Ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione - Inammissibilità.

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce del Consiglio di Stato è inammissibile laddove, in primo grado, il Tar abbia statuito, sia pure implicitamente, sul punto e la parte interessata non abbia proposto appello incidentale, limitandosi alla mera riproposizione dell'eccezione di difetto di giurisdizione, essendosi formato, per effetto della mancata impugnazione, un giudicato implicito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 9, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 101 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 46 com. 1, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8095 del 2020 Rv. 657587-01, N. 5548 del 2026 Rv. 677330-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21684** *del* **25/06/2026** (Rv. **678776-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

I. *(DE TILLA CATERINA ADA) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2024

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Lesione dell’affidamento incolpevole nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Art. 133 c.p.a.

La domanda di risarcimento del danno patito da un privato per avere incolpevolmente confidato nella legittimità di un provvedimento autorizzativo di un intervento edilizio, successivamente revocato in via di autotutela, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. f), d. lgs. n. 104 del 2010.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6885 del 2019 Rv. 653276-01, N. 26080 del 2025 Rv. 675786-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22195** *del* **28/06/2026** (Rv. **678865-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

C. *(GORIA MAURIZIO) contro* L. *(GIANNI' GIUSEPPE)*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 20/06/2024

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Decisione sul merito del giudice di primo grado - Pronuncia implicita sulla giurisdizione - Formazione del giudicato implicito - Condizioni.

La decisione nel merito del giudice di primo grado costituisce pronuncia implicita sulla giurisdizione, idonea a passare in giudicato ove il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello, con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33240 del 2025 Rv. 677162-01, N. 27094 del 2024 Rv. 672758-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28503 del 2017 Rv. 646254-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5548 del 2026 Rv. 677330-01, N. 26497 del 2020 Rv. 659463-01, N. 24883 del 2008 Rv. 604576-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22442** *del* **30/06/2026** (Rv. **678965-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

G. *(CARIOLA AGATINO) contro* R.

Regola giurisdizione

075022 ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Controversie concernenti diritti di elettorato attivo o passivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Lite introdotta mediante impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti - Irrilevanza - Fattispecie.

Le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la

decisione non verte sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato suddetto. (Principio affermato in relazione ad un ricorso con il quale il ricorrente, pur chiedendo l'annullamento del decreto d'indizione delle elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali, faceva valere il suo diritto al libero esercizio del diritto di voto, asseritamente leso da una normazione statale e regionale irrispettosa del principio costituzionale di uguaglianza tra cittadini e consiglieri comunali).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 126, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 129, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 130

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22456** *del* **30/06/2026** (Rv. **678966-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Parz. Diff.)*

D. *(DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO) contro* R. *(CEDRINI GIOVANNI)*

Regola giurisdizione

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Interest rate swap - Responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi informativi avvenuta nella fase antecedente alla stipula di ISDA Master Agreement assoggettato alla giurisdizione del giudice inglese - Giurisdizione italiana - Fondamento.

092008 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE In genere.

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE In genere.

In materia di interest rate swap, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di risarcimento del danno fondata sulla responsabilità precontrattuale dell'intermediario per violazione degli obblighi informativi nella fase antecedente alla stipula di un "accordo quadro", nelle forme dell'ISDA Master Agreement, contenente la clausola di attribuzione della giurisdizione a favore del giudice inglese, poiché tale responsabilità trova titolo direttamente nella legge e non nel contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 2145 del 2025 Rv. 673840-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1311 del 2017 Rv. 642003-01, N. 14939 del 2023 Rv. 667738-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22456** *del* **30/06/2026** (Rv. **678966-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Parz. Diff.)*

D. *(DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO) contro* R. *(CEDRINI GIOVANNI)*

Regola giurisdizione

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Regolamento di giurisdizione su domande in rapporto di subordinazione - Potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione in riferimento a tutte le domande cumulate - Condizioni, limiti, effetti - Fattispecie.

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

Nel caso di domande cumulate avvinte da nesso di subordinazione, il potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande, attesa l'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia, ma senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte; ne consegue che il giudizio di legittimità avente ad oggetto la questione di giurisdizione va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest'ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., in presenza di una domanda principale di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale dell'intermediario e di domande di nullità, risoluzione e risarcimento da inadempimento contrattuale dell'interest rate swap, proposte in via subordinata, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano sulla prima e quella del giudice inglese sulle subordinate, in quanto rientranti nell'ambito applicativo della clausola di attribuzione della giurisdizione contenuta nell'ISDA).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7822 del 2020 Rv. 657531-02

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22465** *del* **30/06/2026** (Rv. **678967-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(ZUCCONELLI PAOLO) contro* W. *(KOFLER GEORG)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/11/2025

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Foro del consumatore - Mediazione immobiliare - Attività diretta verso lo Stato di domicilio del consumatore (art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215 del 2012) - Condizioni - Fattispecie.

In tema di mediazione immobiliare, ai fini dell'applicazione del foro del consumatore previsto dall'art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215 del 2012, occorre che il professionista utilizzi forme di comunicazione o di pubblicità intenzionalmente indirizzate a svolgere l'attività in un Paese diverso da quello in cui normalmente la svolge, implicanti a tal fine l'utilizzo di risorse finanziarie, dovendosi escludere l'esistenza di tale requisito per il solo fatto che l'attività sia svolta a mezzo internet, che per sua natura è accessibile in tutti i paesi dell'Unione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello tedesco, ritenendo integrato il requisito della "direzione" dell'attività del professionista verso la Germania in considerazione della presenza di una versione in lingua tedesca del sito dell'agenzia, della pubblicazione dell'offerta su un portale immobiliare tedesco e di ulteriori elementi indicativi dell'orientamento dell'attività verso quel mercato).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 17 com. 1 lett. C), Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 17 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6456 del 2020 Rv. 657210-01, N. 18092 del 2024 Rv. 671739 – 01

2. COMPETENZA

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17675** *del* **03/06/2026** (Rv. **678592-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

L. *(PRADO IURI MARIA) contro* M. *(LOMBARDI PAOLO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 23/09/2024

044078 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI Regolamento di competenza - Provvedimento con natura sostanziale di sentenza - Provenienza da organo munito di potestas iudicandi - Necessità - Fattispecie.

E' inammissibile il regolamento di competenza contro un provvedimento privo della natura sostanziale di sentenza in quanto proveniente da un organo (nella specie, il giudice istruttore nell'ambito di una controversia attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale), istituzionalmente carente di poteri decisori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3960 del 1986 Rv. 446782-01, N. 23112 del 2010 Rv. 615560-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17811** *del* **04/06/2026** (Rv. **679253-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

C. *(FIUMARA ANGELO) contro* A. *(DE CADILHAC ANDREA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/01/2021

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Art. 819 ter c.p.c. - Sentenza pronunciate dopo il 2 marzo 2006 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di arbitrato rituale, l'art. 819-ter c.p.c., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo, tale soluzione interpretativa imponendosi in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ed in base al principio tempus regit actum, per cui, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 22

Massime precedenti Conformi: N. 21523 del 2016 Rv. 642057-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17984** *del* **04/06/2026** (Rv. **678602-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

A. *(ALIANO JODY JOSEPH) contro* P. *(CAPANNA LUCIO)*

Regola competenza

044020 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE Divisione ereditaria - Revocatoria ordinaria di atti dispositivi di beni ereditari - Rapporto di accessorietà - Conseguenze in termini di competenza territoriale - Fattispecie.

044056 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETA' In genere.

In caso di cumulo della domanda di divisione dell'asse ereditario e della domanda di revocatoria ordinaria avente a oggetto atti di disposizione di beni ereditari, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo di apertura della successione, ai sensi dell'art. 22 c.p.c., qualora l'azione revocatoria sia diretta alla ricostituzione della massa ereditaria e si ponga in rapporto di accessorietà rispetto alla domanda di divisione, della quale costituisce antecedente logico-giuridico e strumentale. (In applicazione del principio, la S.C., ha ritenuto attratta al foro successorio la domanda revocatoria formulata dalla parte attrice diretta alla ricostituzione della massa ereditaria che si assumeva lesa dalle azioni dei convenuti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 4007 del 2003 Rv. 561232-01, N. 18021 del 2023 Rv. 668066-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18230** *del* **06/06/2026** (Rv. **679075-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

F. *(FERLITO FULVIO) contro* E.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE AREZZO, 14/03/2024

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Natura meramente rescindente - Finalità di rimozione dell'atto viziato - Conseguenze - Poteri del giudice dell'opposizione e del giudice dell'esecuzione.

L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha natura meramente rescindente ed è finalizzata esclusivamente alla rimozione dell'atto viziato, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione non può, in accoglimento del ricorso, sostituirsi al giudice dell'esecuzione nell'adozione di provvedimenti ordinatori o distributivi, quale quello di assegnazione delle somme pignorate, spettando tale attività alla competenza funzionale ed esclusiva dell'organo preposto alla direzione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 484 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 484

Massime precedenti Vedi: N. 9328 del 2026 Rv. 677589-01, N. 15219 del 2005 Rv. 583284-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19331** *del* **11/06/2026** (Rv. **679159-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **AMIRANTE VITTORIA.** *Relatore:* **AMIRANTE VITTORIA.**

M. *(PERONE GIANLUCA) contro* I. *(LAMPARELLI SANDRO)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Art. 38 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024) - Termine per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza - Decreto ex art. 171-bis c.p.c. - Controdeduzioni delle parti al rilievo officioso o all'eccezione di incompetenza - Memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. - Convenuto eccipiente - Limiti.

In tema di competenza, a seguito della modifica dell'art. 38 c.p.c. (intervenuta con il d.lgs. n. 164 del 2024 per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023), il giudice è tenuto a rilevare la propria incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile, già con il decreto emanato a seguito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e, mentre entrambe le parti hanno la possibilità di controdedurre, con le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., sia sul rilievo officioso che sull'eccezione di incompetenza, il convenuto non può in tale sede, a pena di inammissibilità, ampliare l'ambito dell'eccezione già sollevata in comparsa di risposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 ter

Massime precedenti Vedi: N. 32378 del 2025 Rv. 677097-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19923** *del* **15/06/2026** (Rv. **678433-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

S. *(GRECO SALVINO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/02/2024

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizioni ex art. 615 c.p.c. - Continenza di cause - Pendenza in gradi diversi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa che avrebbe subito l'attrazione - Necessità.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

In tema di continenza di cause, nel caso in cui due giudizi di opposizione ex art. 615 c.p.c., aventi causae petendi parzialmente coincidenti, si trovino in gradi diversi, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., ma l'esigenza di coordinamento è garantita attraverso la sospensione ex art. 295 c.p.c. dell'opposizione che avrebbe subito l'attrazione, fino al passaggio in giudicato di quella che l'avrebbe esercitata, dovendosi far riferimento, per stabilire la prevenzione, al momento di introduzione della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9246 del 2015 Rv. 635234-01, N. 3661 del 2026 Rv. 677809-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **20059** *del* **16/06/2026** (Rv. **679411-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **D'ADDARIO LUCA.** *Relatore:* **D'ADDARIO LUCA.**

contro

Regola competenza

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Competenza per territorio ex art. 444, comma 1, c.p.c. - Ambito di applicazione - Controversie relative agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi - Inclusione - Fattispecie.

Il criterio generale di competenza territoriale previsto per le controversie previdenziali dall'art. 444, comma 1, c.p.c., secondo cui la competenza spetta al giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore, è applicabile anche alle controversie inerenti agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del criterio anche con riferimento agli obblighi contributivi gravanti su un libero professionista iscritto alla cassa di previdenza di categoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15417 del 2020 Rv. 658522-01, N. 11646 del 2004 Rv. 573852-01

Massime precedenti Vedi: N. 1494 del 2000 Rv. 533705-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20945** *del* **20/06/2026** (Rv. **678613-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

A. *(FRATICELLI GIUSEPPE) contro* E. *(BALBONI BARBARA)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento di competenza - Ricorso incidentale proposto dall'intimato - Inammissibilità - Lettura costituzionalmente orientata dell'art. 47, quinto comma, c.p.c. - Richiesta nella memoria difensiva di esaminare l'eccezione di incompetenza proposta dinanzi al giudice di merito - Ammissibilità - Fondamento.

Nel regolamento di competenza, la parte resistente, vittoriosa sulla questione di competenza per territorio derogabile per essere stata accolta la sua eccezione subordinata, pur non potendo proporre ricorso incidentale, può chiedere, con la memoria difensiva, alla Corte di cassazione - in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 47, ult. comma, c.p.c. e tenuto conto dei poteri della stessa Corte in relazione alla questione di competenza devolutale col regolamento -, per l'ipotesi in cui il ricorso risulti fondato, di esaminare ed accogliere l'eccezione di incompetenza proposta in via principale e disattesa dal giudice di merito, al fine di mantenerne ferma la statuizione, risultando, altrimenti, impossibile per la parte (stante la sua carenza d'interesse) censurare la decisione stessa, benché potenzialmente suscettibile di pregiudicarla in via definitiva, seppur solo sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 32276 del 2025 Rv. 677117-01, N. 20826 del 2018 Rv. 650489-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21164** *del* **22/06/2026** (Rv. **679293-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **GRAZIANO FRANCESCO.** *Relatore:* **GRAZIANO FRANCESCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

Z. *(ZAULI CARLO) contro* P. *(FIORENZA FRANCO)*

Regola competenza

100108 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione di sentenza cassata - Competenza - Attribuzione al giudice del rinvio - Necessità - Omessa introduzione o estinzione del giudizio di rinvio - Irrilevanza.

La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata in sede di legittimità dev'essere proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e non davanti al giudice individuabile secondo le ordinarie regole di competenza, anche qualora il giudizio di rinvio non sia mai stato introdotto ovvero si sia estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Massime precedenti Conformi: N. 20327 del 2013 Rv. 627485-01

Massime precedenti Vedi: N. 26105 del 2023 Rv. 669102-01, N. 17755 del 2023 Rv. 668352-02, N. 22359 del 2021 Rv. 662102-01, N. 21969 del 2018 Rv. 650529-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21182** *del* **22/06/2026** (Rv. **679294-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **GRAZIANO FRANCESCO.** *Relatore:* **GRAZIANO FRANCESCO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

D. *(FARGIORGIO ANTONIO) contro* D. *(SIGNORE MADDALENA)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sentenza del giudice di pace dichiarativa di incompetenza - Appello al tribunale - Fondatezza della censura - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Fondamento - Regolamento di competenza avverso la sentenza di appello - Cassazione della sentenza - Rimessione al giudice d'appello - Sussistenza.

L'erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., poiché il comma 3 dell'art. 353 c.p.c., che quella rimessione prevedeva nel solo caso in cui il Pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avesse dichiarato la competenza, è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 89 della l. 26 novembre 1990, n. 353. Pertanto, quando il giudice d'appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata in sede di regolamento di competenza, la Corte di cassazione, previa declaratoria di competenza in favore del giudice di primo grado, deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13439 del 2020 Rv. 658379-01, N. 15451 del 2020 Rv. 658731-01, N. 18898 del 2023 Rv. 668600-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21869** *del* **26/06/2026** (Rv. **679121-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

M. *(MASSACCI BRUNO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SASSARI, 25/10/2023

026048 AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO GRATUITO - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Azione revocatoria - Determinazione del valore della causa - Riferimento al credito - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

044034 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE In genere.

In tema di azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce in giudizio, ancorché il valore dei beni alienati, o comunque sottratti alla garanzia patrimoniale del creditore, risulti superiore o inferiore, trattandosi di rimedio avente carattere conservativo, in quanto volto a rendere inefficace l'atto nei confronti del creditore per consentire l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore. (Principio affermato in relazione alla liquidazione dei compensi del difensore di un fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che aveva promosso la revocatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Civ. art. 2901, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10089 del 2014 Rv. 630692-01, N. 3697 del 2020 Rv. 656728-03

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17426** *del* **02/06/2026** (Rv. **678510-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

P. *(MAROTTOLI STEFANO) contro* I. *(MIRANDA LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 11/11/2021

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Principio della scissione degli effetti sostanziali e processuali - Atto di precetto - Nullità della notifica - Produzione dell'effetto risolutivo del contratto di mutuo - Sussistenza - Fattispecie.

In applicazione del principio della scissione tra effetti processuali ed effetti sostanziali dell'atto, la nullità, per ragioni processuali, della notificazione del precetto non ne inficia l'effetto sostanziale (nella specie, di risoluzione del "sottostante" contratto di mutuo), qualora risulti che l'atto sia giunto, comunque, a conoscenza del debitore intimato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6474 del 2026 Rv. 677529-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17699** *del* **03/06/2026** (Rv. **678512-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

V. *(DE LUCA ENRICO) contro* O. *(RANALLI GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/10/2022

159224 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE Compenso degli amministratori di società di capitali - Previsione statutaria o al momento della nomina - Mancanza - Domanda di accertamento giudiziale - Ammissibilità - Onere della prova.

In tema di società di capitali, il compenso degli amministratori può essere previsto nello statuto ovvero essere determinato dall'organo societario competente al momento della loro nomina; in mancanza, può essere oggetto di domanda di accertamento in sede giudiziale, fondata sull'allegazione della prestazione professionale svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2366, Cod. Civ. art. 2389

Massime precedenti Vedi: N. 20613 del 2024 Rv. 672027-01, N. 23004 del 2014 Rv. 632935-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21933 del 2008 Rv. 604262-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18878** *del* **10/06/2026** (Rv. **678933-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

P. *(MASSARI COLAVECCHI LUIGI ANGELO) contro* P. *(BAFILE EMILIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/07/2020

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Giudizio di divisione - Eccezione di usucapione - Accoglimento - Giudicato sulla proprietà esclusiva - Mancata proposizione di domanda riconvenzionale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di divisione, se il convenuto compartecipe fa valere, con domanda riconvenzionale o con mera eccezione, l'usucapione, il relativo accertamento, positivo o negativo, è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato, perché la domanda di scioglimento di una comunione contiene in sé, quale presupposto indeclinabile, la richiesta di accertamento, in caso di contestazione, della comunione stessa, con la conseguenza che è precluso un diverso accertamento in altra sede giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 789

Massime precedenti Vedi: N. 2951 del 2018 Rv. 647795-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25454 del 2013 Rv. 628056-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21342** *del* **23/06/2026** (Rv. **678754-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

M. *(MANCINI GIUSEPPE) contro* D. *(DI RITO MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/10/2024

133082 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" Deduzione di un fatto diverso da quello originario - Nuovo tema di indagine - Mera emendatio libelli - Esclusione - Mutamento della causa petendi - Configurabilità - Fattispecie.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

Si configura mutatio libelli, e non mera emendatio, solo in caso di deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda, tale da comportare l'introduzione di un nuovo tema di indagine. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di una mutatio in relazione alla mera adozione di una diversa strategia di difesa di una parte, volta a valorizzare, rispetto alla documentazione prodotta in sede monitoria, la prova testimoniale dedotta in sede di giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 ter, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9464 del 2026 Rv. 677629-01, N. 32952 del 2024 Rv. 673461-01, N. 20870 del 2019 Rv. 655183-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21686** *del* **25/06/2026** (Rv. **679299-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.** *Relatore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.**

C. *(VETERE SALVATORE) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 28/06/2024

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Distinte ordinanze-ingiunzione - Opposizioni separate - Successiva riunione - Liquidazione unitaria - Necessità - Abuso del processo - Esclusione - Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Esclusione - Ragioni.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

Qualora la parte abbia introdotto separati giudizi in opposizione avverso distinte ordinanze-ingiunzione emesse dall'ente impositore e tali giudizi siano stati successivamente riuniti, il giudice di merito deve liquidare le spese in modo unitario, avuto riguardo all'unico giudizio risultante dalla riunione, senza poter configurare per ciò solo l'instaurazione di distinti giudizi abuso del processo idoneo al rigetto della domanda o dell'opposizione; né, in tale situazione, è ravvisabile mala fede o colpa grave ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo escludersi ogni automatismo valutativo fondato sulla sola iniziale separazione delle iniziative difensive.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 7409 del 2021 Rv. 661005-01, N. 8910 del 2024 Rv. 670955-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7299 del 2025 Rv. 674011-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22502** *del* **30/06/2026** (Rv. **679133-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Parz. Diff.)*

P. *(IMBIMBO SERGIO) contro* P. *(MANNETTA ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/05/2020

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Domanda giudiziale di arretramento di un fabbricato - Violazione delle distanze rispetto ad un fabbricato dell'attore - Accoglimento per violazione delle distanze rispetto ad un diverso fabbricato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e principio del contraddittorio.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

In tema di distanze legali, allorché sia stato chiesto l'arretramento di un fabbricato per violazione di tali distanze rispetto ad un determinato corpo di fabbrica dell'attore, la domanda giudiziale non può essere accolta per violazione delle distanze legali rispetto a un differente fabbricato, anch'esso di proprietà dell'attore, in quanto ciò implica l'introduzione nel processo di un fatto costitutivo diverso da quello dedotto dalle parti e la modificazione della causa petendi, in contrasto sia col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., sia col principio del contraddittorio, giacché, ove il giudice valutasse la violazione delle norme sulle distanze legali con riguardo a un immobile diverso da quello indicato in citazione, il convenuto si troverebbe nell'impossibilità di difendersi correttamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22506** *del* **30/06/2026** (Rv. **679134-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

D. *(MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TARANTO, 18/03/2021

011052 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO Esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c. - Decorrenza del termine di prescrizione - Denunzia - Necessità - Esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c. senza previa denunzia - Entro un anno dalla conoscenza dei difetti e delle loro cause - Conseguente osservanza del termine prescrizionale.

011053 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE In genere.

In tema di appalto, il termine annuale di prescrizione per l'esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c. decorre da una denuncia che riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso, entro l'anno dal conseguimento di tale conoscenza da parte del committente, cosicché, in caso di esperimento dell'azione senza preventiva denuncia dei vizi, il termine di prescrizione è certamente rispettato ove la domanda giudiziale sia proposta entro l'anno dalla data di acquisizione della conoscenza circa la gravità dei difetti e le cause di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3040 del 2015 Rv. 634354-01, N. 20678 del 2025 Rv. 675961-01, N. 1909 del 2025 Rv. 673739-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22507** *del* **30/06/2026** (Rv. **679135-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(SASSANO RAFFAELE MARIA) contro* S. *(RIETI CRISTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/02/2020

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Caparra confirmatoria - Domanda di risoluzione del contratto con richiesta di condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti - Interpretazione della domanda.

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di caparra confirmatoria, la domanda di risoluzione del contratto con richiesta di condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti, proposta dalla parte non inadempiente che abbia ricevuto la caparra, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla relativa disciplina generale e non quale domanda di accertamento dell'esercizio del diritto potestativo di recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 29482 del 2025 Rv. 676952-01, N. 4301 del 2026 Rv. 677451-01

4. TERMINI

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **17648** *del* **03/06/2026** (Rv. **678587-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

M. *(BAJ LUCA) contro* C.

Cassa senza rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/09/2025

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Prescrizione - Decorrenza - Illecito permanente - Permanenza indefinitamente protratta - Individuazione - Decisione disciplinare di primo grado - Sussistenza - Ragioni.

In tema di illecito disciplinare dell'avvocato, nell'ipotesi di illecito permanente in cui la permanenza si protragga indefinitamente, il termine prescrizionale massimo, di cui all'art. 56, comma 3, della l. n. 247 del 2012, decorre dall'intervento della decisione disciplinare di primo grado, al fine di evitare una irragionevole, e non prevista dalla legge, imprescrittibilità dell'azione disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23239 del 2022 Rv. 665276-01, N. 32824 del 2025 Rv. 676988-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17756** *del* **03/06/2026** (Rv. **679414-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **GANDINI FABRIZIO.** *Relatore:* **GANDINI FABRIZIO.**

B. *(BREVI CARLO PAOLO) contro* C. *(VESCI GERARDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/03/2021

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza dell'obbligo di comunicazione della dichiarazione reddituale - Prescrizione - Normativa applicabile - Decorrenza della prescrizione - Dalla data di trasmissione della dichiarazione reddituale - Sussistenza - Tardività della trasmissione - Irrilevanza - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Il termine quinquennale di prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dall'art. 17, comma 4, della l. n. 576 del 1980, per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dell'ammontare del reddito professionale percepito, decorre, ai sensi della disposizione speciale di cui al successivo art. 19, comma 2, dalla trasmissione effettiva della dichiarazione, da parte dell'obbligato, alla Cassa, anche se tardiva, e non già dal momento in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere trasmessa, poiché altrimenti si vanificherebbe la finalità antielusiva della disposizione.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 com. 4 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 27509 del 2019 Rv. 655600-01

Massime precedenti Vedi: N. 17258 del 2018 Rv. 649594-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **17968** *del* **04/06/2026** (Rv. **679196-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

E. *(PALOMBI NICOLA) contro* C. *(MANDARA FRANCESCA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/03/2025

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Impugnazioni - Decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c. - Notificazione a mezzo pec della sentenza - Contenuto - Relata di notifica e attestazione di conformità - Carattere di elementi indispensabili - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., la notifica a mezzo pec della sentenza, pur non dovendo osservare strettamente ogni singola formalità prevista dalla disciplina, in particolare quelle di cui all'art. 3-bis, della l. n. 53 del 1994 per la notificazione a cura degli avvocati, deve manifestare, per assicurare il raggiungimento dello scopo, l'univoca volontà del mittente di sollecitare il destinatario alla valutazione tecnica di una eventuale impugnazione; a tal fine, la relata di notifica e l'attestazione di conformità della sentenza costituiscono elementi indispensabili perché tale notifica si manifesti come potere unilaterale di modificazione giuridica, consistente nella compressione temporale, per il destinatario, dei termini ad impugnare.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 31910 del 2025 Rv. 677090-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466-02, N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18288** *del* **06/06/2026** (Rv. **678839-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

A. *(CAPPONI BRUNO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/07/2020

127001 PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE Avvio della sequenza procedimentale di scelta del contraente e aggiudicazione - Contatto sociale qualificato nei confronti della PA - Responsabilità di tipo contrattuale - Prescrizione decennale.

141029 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE In genere.

In tema di responsabilità precontrattuale, l'avvio della sequenza procedimentale da parte della pubblica amministrazione - attraverso la delibera, la scelta del contraente e l'aggiudicazione non seguita dalla stipula del contratto definitivo - configura un contatto sociale qualificato, basato sull'affidamento in un comportamento della pubblica amministrazione e l'esistenza di un danno cagionato al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa, con la conseguenza che, trattandosi di fattispecie inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, ad essa si applica la prescrizione decennale ordinaria e non il termine prescrizionale di cinque anni, proprio della responsabilità extracontrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1337

Massime precedenti Vedi: N. 28404 del 2024 Rv. 672874-01, N. 14188 del 2016 Rv. 640485-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18315** *del* **06/06/2026** (Rv. **679010-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

C. *(SALVI LAURA) contro* M. *(CHIUMMIENTO RAFFAELLA)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 29/11/2018

127038 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU' BREVE Rimborso di tributi - Silenzio-rifiuto - Ricorso - Termine - Natura del credito restitutorio.

In tema di rimborso di tributi, il termine per la proposizione del ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di restituzione, ai sensi degli artt. 19, comma 1, lett. g), e 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è quello decennale di prescrizione decorrente dalla formazione del silenzio-rifiuto, non trovando applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., riferita alle obbligazioni periodiche, in quanto il credito restitutorio del contribuente ha natura unitaria, essendo l'accipiens tenuto a restituire le somme in unica soluzione e non a rate, ed è soggetto all'ordinario termine di cui all'art. 2946 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33213 del 2023 Rv. 669585-01, N. 1543 del 2018 Rv. 647000-02, N. 4377 del 2019 Rv. 652531-01, N. 10917 del 2025 Rv. 674800-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18346** *del* **07/06/2026** (Rv. **679032-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

T. *(GARRITANO DAVIDE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/04/2023

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Responsabilità sanitaria - Danni da emotrasfusione - Morte - Prescrizione dell'omicidio colposo - L. n. 251 del 2005 - Dies a quo - Disciplina applicabile - Momento consumativo del reato.

In tema di responsabilità per danni da emotrasfusione, nel caso in cui il danneggiato muoia in conseguenza della trasfusione, il termine di prescrizione da considerare, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, c.c., è quello previsto per il reato di omicidio colposo vigente al momento del decesso, sicché ove questo si sia verificato dopo l'entrata in vigore della l. n. 251 del 2005, che ha modificato l'art. 157 c.p., va applicato il più ridotto termine di prescrizione previsto dalla norma novellata, con decorrenza dalla data della morte.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31378 del 2024 Rv. 672926-01, N. 2420 del 2026 Rv. 677826-01, N. 23745 del 2025 Rv. 676129-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18373** *del* **07/06/2026** (Rv. **679070-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(CAFFU' GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 08/06/2017

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Plusvalenze immobiliari - Vendita con riserva di proprietà - Tassabilità - Dies a quo del quinquennio - Effetto traslativo - Differimento legale - Rilevanza fiscale.

187104 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA' - IN GENERE In genere.

In tema di plusvalenze immobiliari di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, nell'ipotesi di acquisto di un immobile mediante contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 1523 c.c., l'effetto traslativo della proprietà si produce con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, con la conseguenza che da tale momento, e non dalla stipula del contratto, decorre il termine quinquennale rilevante ai fini della tassabilità della plusvalenza derivante dalla successiva cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1523, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 22099 del 2021 Rv. 662008-01, N. 35463 del 2023 Rv. 669856-01, N. 28480 del 2005 Rv. 585740-01, N. 17635 del 2025 Rv. 675793-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18497** *del* **08/06/2026** (Rv. **679034-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

I. *(PALANDRI PIETRO MODESTO) contro* G. *(PARTENZA ITALO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/03/2025

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Sentenza redatta in formato digitale - Pubblicazione - Art. 133 c.p.c. nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Eliminazione dell'intervento del cancelliere - Pubblicazione automatica della sentenza - Conseguenze sul dies a quo del termine per l'impugnazione.

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) In genere.

Ai fini della decorrenza del termine cd. lungo di impugnazione, ex art. 327 c.p.c., la pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 164 del 2024, applicabile ratione temporis - il quale ha eliminato la necessità di qualsivoglia intervento da parte del cancelliere, prima consistente nel dare atto del deposito in calce alla sentenza e nell'apporvi la data e la firma -, si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico genera, in modo automatico contestualmente alla firma e al deposito telematico da parte del giudice, il numero identificativo del provvedimento, poiché è da tale momento che questo viene inserito nel flusso del fascicolo telematico del giudizio e reso ostensibile alle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2829 del 2023 Rv. 666787-01, N. 2362 del 2019 Rv. 652618-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18304** *del* **06/06/2026** (Rv. **678200-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Parz. Diff.)*

S. *(RIZ MICHAELA) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 06/05/2022

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza - Esclusione - Conseguenze - Termine breve per la proposizione dell'impugnazione incidentale - Esclusione.

La notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza, né la fa presupporre; pertanto, essa è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 30031 del 2024 Rv. 672912-01

Massime precedenti Vedi: N. 26427 del 2020 Rv. 659861-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18605** *del* **08/06/2026** (Rv. **679039-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

S. *(MONTONE MASSIMILIANO) contro* B. *(MELGRATI ANNA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/07/2023

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Indebito originario e indebito cd. sopravvenuto - Termine di prescrizione - Diversa decorrenza - Fondamento - Fattispecie.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di indebito oggettivo, la prescrizione dell'azione di ripetizione inizia a decorrere dal pagamento, ove quest'ultimo sia privo di giustificazione giuridica sin dal momento in cui è eseguito (cd. indebito originario), poiché il diritto alla restituzione sorge in tale momento, mentre ove la causa del pagamento, inizialmente dovuto in base a un titolo valido ed efficace, sia venuta meno in un momento successivo (cd. indebito sopravvenuto), il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che rimuove il titolo originario, come nel caso di annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, giacché il diritto alla restituzione sorge solo quando il venir meno della causa solutionis è accertato con efficacia costitutiva. (Nella specie, con riguardo ad un pagamento IVA che era stato giudizialmente accertato non essere dovuto fin dalla sua esecuzione, la S.C. ha cassato la pronuncia d'appello che aveva reputato non prescritta l'azione di ripetizione e, decidendo nel merito, ha rigettato la relativa domanda giudiziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24653 del 2016 Rv. 642039-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18766** *del* **09/06/2026** (Rv. **678903-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

S. *(POGGI FILIPPO) contro* Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE FORLI', 27/08/2025

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Misure alternative al trattenimento - Convalida - Nomina di un difensore d'ufficio in mancanza di quello di fiducia - Necessità - Tempestività e proporzionalità rispetto al termine di 48 ore.

In tema di convalida di misure alternative al trattenimento, in virtù del combinato disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 3 del d.P.R. n. 394 del 1999, il giudice di pace competente per la convalida deve nominare un difensore d'ufficio se l'interessato non risulta già assistito da difensore di fiducia, in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa tramite la presentazione di memorie e documenti, avuto riguardo al termine di 48 ore previsto per la convalida.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2924 del 2021 Rv. 660562-01, N. 24013 del 2020 Rv. 659525-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18821** *del* **09/06/2026** (Rv. **678932-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

G. *(ALOISIO GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/12/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Procedimento di reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis l. n. 354 del 1975 dinanzi al magistrato di sorveglianza - Termine di durata ragionevole previsto dall'art. 2 - Equiparazione a un giudizio di primo grado.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il procedimento di reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis della l. n. 354 del 1975 dinanzi al magistrato di sorveglianza va equiparato, ai fini della determinazione del termine di durata ragionevole previsto dall'art. 2, comma 2-bis della l. n. 89 del 2001, ad un giudizio di primo grado, con conseguente applicazione del relativo termine triennale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis com. 1 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18822** *del* **09/06/2026** (Rv. **678545-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

G. *(CALLORI MARCO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2022

254020 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Inesistenza della notificazione del ricorso - Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Necessità - Fondamento.

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamento della fase dell'editio actionis con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l'instaurazione del contraddittorio con la controparte, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 c.p.c., dal momento che tale norma fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra editio actionis e vocatio in jus che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20757 del 2014 Rv. 632658-01

Massime precedenti Vedi: N. 3861 del 2019 Rv. 652556-01, N. 19219 del 2025 Rv. 675914-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19019** *del* **10/06/2026** (Rv. **679060-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(BATTAGLIA FEBO FRANCESCO MASSIMO) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE GELA, 03/01/2024

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Natura perentoria e improrogabilità - Conseguenze - Applicabilità della remissione in termini - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di vendita forzata, la perentorietà ed improrogabilità del termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, di cui all'art. 585 c.p.c., non esclude l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini ove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 153 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, premessa l'applicabilità dell'istituto della rimessione, ne aveva ritenuto sussistenti i presupposti, così rigettando l'impugnativa dell'ordinanza di revoca della decadenza dell'aggiudicatario, valorizzandone l'affidamento incolpevole in ordine alla data di scadenza del termine in quanto fondato su una prassi dell'ufficio, conforme ad un precedente orientamento di legittimità secondo cui il termine per il versamento del saldo prezzo era soggetto a sospensione feriale, indirizzo mutato nel corso dell'esperimento di vendita sfociato nell'aggiudicazione, e su puntuali e dettagliate indicazioni del professionista delegato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Vedi: N. 4494 del 2026 Rv. 677756-01, N. 14194 del 2026 Rv. 678367-02, N. 11376 del 2025 Rv. 674591-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19196** *del* **11/06/2026** (Rv. **679065-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

F. *(GHIDOTTI CHIARA) contro* G.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/01/2024

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Deposito telematico di atti processuali - Esito negativo dei controlli (terza e quarta pec) - Termini non ancora spirati - Rimedio per la parte depositante - Istanza ex art. 60 c.p.c. - Termini già decorsi - Rimedio - Istanza di rimessione in termini.

In tema di deposito telematico degli atti, in caso di esito negativo dei controlli relativi alle pec cui è subordinato il perfezionamento del deposito (terza e quarta pec), la parte depositante, ove ritenga l'erroneità del percorso che ha portato a siffatto esito, non può rimanere inerte ma ha l'onere di reagire mediante i rimedi previsti dall'ordinamento e, in particolare, ove i termini non siano ancora spirati, proponendo istanza ex art. 60, n. 1, c.p.c., oppure, ove gli stessi siano già decorsi, avanzando richiesta di rimessione in termini.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 60 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 348, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1348 del 2024 Rv. 669773-01, N. 5302 del 2026 Rv. 677874-01, N. 69 del 2025 Rv. 673599-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19218** *del* **11/06/2026** (Rv. **679157-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

D. *(MONTANO GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 09/07/2024

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Sentenze pubblicate nell'anno 2013 - Sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre - Applicazione.

Ai fini del computo del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., per le sentenze pubblicate nell'anno 2013 trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre, prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 3 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8722 del 2022 Rv. 664503-01, N. 17949 del 2021 Rv. 661957-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19225** *del* **11/06/2026** (Rv. **679168-03**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(PIETROLUNGO GABRIELE) contro* U. *(TASSONI FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2023

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Ordine di rinnovazione della notifica della citazione ex art. 291 c.p.c. o di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Corretta esecuzione nel termine fissato dal giudice o sua inefficacia per avervi la parte già provveduto - Nullità dell'atto notificato ex art. 164, comma 1, c.p.c. - Declaratoria della nullità e ordine di rinnovazione entro un termine perentorio ex art. 164, comma 2, c.p.c. - Necessità - Fondamento.

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI In genere.

133219 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE In genere.

Qualora l'ordine di rinnovazione della notifica della citazione o di integrazione del contraddittorio sia stato eseguito nel rispetto del termine fissato dal giudice, a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.c. o dell'art. 331, comma 1, c.p.c., o debba considerarsi improduttivo di effetti per avere la parte di propria iniziativa provveduto precedentemente alla valida notificazione dell'atto introduttivo o dell'impugnazione al convenuto o al litisconsorte non costituito, e tuttavia ricorra una delle cause di nullità dell'atto notificato previste dall'art. 164, comma 1, c.p.c., applicabile anche al giudizio di appello, il giudice deve dichiarare tale nullità e ordinarne la rinnovazione entro un termine perentorio, ex art. 164, comma 2, c.p.c., non costituendo detta rinnovazione la proroga del termine perentorio in precedenza concesso dal giudice per la rinnovazione della notifica nulla o per la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, ma autonoma e distinta procedura prevista dal codice di rito per sanare la nullità della citazione o dell'atto d'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25307 del 2014 Rv. 633491-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19225** *del* **11/06/2026** (Rv. **679168-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(PIETROLUNGO GABRIELE) contro* U. *(TASSONI FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2023

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Udienza di comparizione fissata dal giudice - Termini minimi di cui all' art. 163-bis c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Poteri del giudice.

In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, l'art. 331 c.p.c. non prevede che fra la data di notificazione della citazione per integrazione e quella della nuova udienza di comparizione debba intercorrere un termine non inferiore a quello di costituzione prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., cosicché il giudice può, a sua discrezione, determinare il termine per la comparizione indipendentemente ed al di fuori del rispetto dei minimi ordinari, salvo vagliare le conseguenze di un termine di comparizione troppo breve, assegnando al chiamato che sia

comparso una nuova udienza o disponendo, nel caso in cui non compaia, che venga rinnovata la citazione con l'assegnazione di un nuovo termine congruo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 20583 del 2004 Rv. 577785-01

Massime precedenti Vedi: N. 4965 del 2020 Rv. 657117-01, N. 26401 del 2009 Rv. 610978-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19521** *del* **12/06/2026** (Rv. **679439-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

C. *(COLICCHIA ROBERTO) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 08/09/2025

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Dichiarazione di dissenso - Tempestiva introduzione del giudizio di opposizione - Omissione - Conseguenze.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., nel caso in cui alla tempestiva dichiarazione di dissenso non faccia seguito l'introduzione del giudizio di merito nel termine di legge, tale dichiarazione perde efficacia, con la conseguenza che il giudice deve emettere decreto di omologa dell'accertamento peritale, avente i medesimi effetti di quello emesso a seguito di mancata contestazione e, pertanto, non ricorribile per cassazione, se non limitatamente alla statuizione sulle spese di lite.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 445 bis, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4365 del 2017 Rv. 643122-01, N. 20847 del 2019 Rv. 654677-01, N. 16685 del 2018 Rv. 649246-01, N. 8533 del 2015 Rv. 635345-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19559** *del* **13/06/2026** (Rv. **678378-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

Z. *(CARATTI GIAN GUIDO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 15/06/2023

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Condizioni.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale non travolge l'impugnazione incidentale - che, dunque, andrà esaminata nel merito - ove essa sia stata tempestivamente e ritualmente proposta nel rispetto del termine "breve" dalla notificazione della sentenza di primo grado o "lungo" dalla sua pubblicazione, sicché, mentre l'inammissibilità dell'appello principale priva di efficacia quello incidentale tardivamente proposto ai sensi dell'art.334 c.p.c., detto effetto non si determina in relazione all'appello incidentale proposto, oltre che tempestivamente ex art. 343 c.p.c., nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., e sempre

che esso sia stato notificato agli altri eventuali litisconsorti, diversi dall'appellante principale e non costituiti in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20963 del 2018 Rv. 650024-01, N. 9649 del 2011 Rv. 617812-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19595** *del* **13/06/2026** (Rv. **678663-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **TRINCI ALESSANDRO.** *Relatore:* **TRINCI ALESSANDRO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(SANTACROCE BENEDETTO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA, 03/12/2024

180071 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE Diritti doganali - Condotte costituenti reato - Durata e decorrenza del termine di prescrizione - Comunicazione della notizia di reato - Irrilevanza.

In tema di diritti doganali, a seguito dell'introduzione del Codice doganale dell'Unione e della modifica dell'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 ad opera della l. n. 37 del 2019, il termine di prescrizione, in presenza di condotte costituenti reato, è di sette anni decorrenti dalla nascita dell'obbligazione doganale, restando irrilevante il momento in cui sia stata comunicata la notizia di reato.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/2019 num. 37, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84

Massime precedenti Vedi: N. 21444 del 2022 Rv. 665311-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19746** *del* **14/06/2026** (Rv. **678427-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

D. *(LAZZARO FABRIZIO) contro* M. *(BALOSSI GIORDANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/07/2023

127038 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU' BREVE Contratto di leasing - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dell'ultima rata - Fondamento.

In tema di leasing, il diritto del concedente al pagamento è assoggettato al termine di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., decorrente dalla scadenza dell'ultimo canone o dell'ultima rata o, se antecedente, dalla data di risoluzione del contratto, poiché la prestazione che l'utilizzatore si impegna ad eseguire, analogamente a quanto previsto per i contratti di finanziamento, è concepita come prestazione unitaria, essendo dilazionata nel tempo la sola esigibilità delle singole rate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1526, Legge 04/08/2017 num. 124 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4232 del 2023 Rv. 666773-01, N. 2086 del 2008 Rv. 601285-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **19789** *del* **14/06/2026** (Rv. **678677-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

C. *(LUCCHESE PIER PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/10/2024

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Art. 40, comma 10, CCII - Termine di presentazione della domanda di accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi - Prima udienza - Nozione - Individuazione.

In tema di accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il termine di presentazione della relativa domanda, che l'art. 40, comma 10, del d.lgs. n. 14 del 2019 individua a pena di decadenza nella "prima udienza", va inteso, anche nel testo previgente rispetto alle modificazioni introdotte dall'art. 12 del d.lgs. n. 136 del 2024, con riferimento all'udienza regolarmente fissata ai sensi dell'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019, anche se a tale udienza il giudice si è limitato a disporre un rinvio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 40 com. 9, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 40 com. 10, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 41 com. 1, Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 18455 del 2007 Rv. 599001-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **19837** *del* **15/06/2026** (Rv. **679360-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(BRIGUGLIO ANTONIO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 22/03/2021

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 - Accertamento a seguito di verifica con accesso presso il contribuente - Termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del verbale - Necessità - Limiti - Fondamento.

279064 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in caso di accertamento effettuato a seguito di verifica con accesso presso il contribuente, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, al fine di consentire al contribuente la formulazione di osservazioni e richieste, non potendo emettere l'atto impositivo prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza, e tale garanzia procedimentale opera indipendentemente dalla qualificazione formale dell'atto adottato, anche quando il provvedimento sia costituito da un avviso di liquidazione correlato alla riqualificazione dell'operazione in base ai fatti emersi dall'accesso, trattandosi di garanzia connessa alla natura invasiva dell'attività istruttoria e non alla qualificazione formale dell'atto conclusivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12412 del 2022 Rv. 664498-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19850** *del* **15/06/2026** (Rv. **679206-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.** *Relatore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.**

V. *(CINQUEMANI LUIGI) contro* A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 07/04/2025

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Diritto di detrazione all'eccedenza IVA - Termine ex art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 - Individuazione a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 50 del 2017.

In tema di IVA, per effetto delle modifiche apportate con d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, il termine stabilito dall'art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, non è più quello previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto è sorto, ma coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 CORTE COST., Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31406 del 2025 Rv. 677405-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19864** *del* **15/06/2026** (Rv. **678432-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

P. *(CONTI ANDREA) contro* B. *(CINGOLANI MASSIMILIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 13/02/0024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Produzione della sentenza impugnata - Ratio - Omesso deposito del provvedimento impugnato - Acquisizione del fascicolo d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Fondamento.

L'omesso deposito del provvedimento impugnato nel fascicolo telematico, nel termine di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso, anche nel caso di acquisizione del fascicolo d'ufficio contenente la copia autentica, ex art. 137-bis disp. att. c.p.c., o di avvenuta produzione della stessa da parte del controricorrente, poiché l'adempimento processuale imposto dal legislatore rappresenta l'essenza stessa della impugnazione, né l'improcedibilità, che trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo, costituisce una restrizione sproporzionata al diritto di accesso della parte a un tribunale, trattandosi di un onere non gravoso e strettamente funzionale alla stessa impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. del 1941 num. 1368 art. 137 bis

Massime precedenti Difformi: N. 28512 del 2025 Rv. 676917-01

Massime precedenti Vedi: N. 15389 del 2026 Rv. 678078-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19894** *del* **15/06/2026** (Rv. **679442-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**

S. *(FRISINA FRANCESCA) contro* E. *(FAVALLI GIACINTO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2025

100293 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione - Impugnazione - Controversie soggette a riti speciali - Applicabilità del rito speciale anche per il procedimento di revocazione e sue impugnazioni - Sussistenza - Fattispecie in tema di rito speciale ex lege n. 92 del 2012.

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di revocazione delle sentenze rese in controversie soggette a riti speciali, la disciplina propria del rito speciale si estende, ex art. 403, comma 2, c.p.c., anche al procedimento di revocazione e alle relative impugnazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata sulla revocazione di una decisione emessa, in sede di reclamo, in base al rito speciale di cui alla l. n. 92 del 2012, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della medesima legge, dalla comunicazione di cancelleria o dalla notificazione di parte, se anteriore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 403 com. 2, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32263 del 2019 Rv. 656048-01, N. 3031 del 2026 Rv. 677291-01, N. 5294 del 2014 Rv. 629665-01, N. 6010 del 2023 Rv. 667085-01, N. 13063 del 2016 Rv. 640414-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **20056** *del* **16/06/2026** (Rv. **678678-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

M. *(MIGLIOSI PIETRO) contro* M. *(ROMEO SABRINA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 15/05/2020

127052 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - DELAZIONE DEL GIURAMENTO - IN GENERE Prescrizione presuntiva - Delazione di giuramento - Giuramento da parte del debitore sull'esistenza di un debito minore - Effetto preclusivo della contestazione.

L'eccezione di prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c. implica il riconoscimento della preesistenza del debito nella misura richiesta, con la conseguenza che il giuramento deferito dal creditore sull'avvenuto pagamento non è validamente prestato, qualora il debitore, giurando, affermi che il credito aveva un ammontare inferiore a quello richiesto e, in questa minore misura, era stato soddisfatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2960 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2058 del 1962 Rv. 253200-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20174** *del* **16/06/2026** (Rv. **678519-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/09/2025

100032 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO Appello (Reclamo) innanzi a giudice diverso, per territorio o grado, da quello ex art. 341 c.p.c. - Rimedi - "Translatio iudicii" - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c., non determina l'inammissibilità del gravame, essendo idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la valutazione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile, attesa la necessarietà della proposizione avanti alla Corte d'appello, il reclamo promosso avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata emessa dallo stesso Tribunale, in quanto avrebbe dovuto essere concesso un termine per la riassunzione della causa avanti al giudice funzionalmente competente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341

Massime precedenti Vedi: N. 15463 del 2020 Rv. 658735-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18121 del 2016 Rv. 641081-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20192** *del* **16/06/2026** (Rv. **678521-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(MACCHIAROLA GIACINTO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 29/07/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Omologazione accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - Termine di sei mesi dalla proposta - Natura.

In tema di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il termine semestrale per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 12, comma 3-bis, della l. n. 3 del 2012, in assenza di un'espressa qualificazione normativa nel senso della perentorietà, deve considerarsi ordinatorio.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 com. 3

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20744** *del* **18/06/2026** (Rv. **678786-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

B. *(MAIONE NICOLA) contro* B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/12/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Mutuo fondiario - Debitore - Domicilio eletto nel contratto - Notifica degli atti dell'esecuzione forzata - Validità - Sussistenza - Conseguenze.

L'elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario, con dichiarazione riferita espressamente anche agli effetti giudiziali ed esecutivi, rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura di esecuzione forzata, con la conseguenza che la notificazione dell'atto di pignoramento eseguita, ai sensi dell'art. 141 c.p.c., presso il domicilio eletto è valida e regolare e da tale momento decorre il termine dell'art. 617 c.p.c. per proporre l'opposizione agli atti esecutivi concernente la regolarità formale della stessa notificazione e dell'atto di pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27851 del 2013 Rv. 629772-01

Massime precedenti Vedi: N. 14603 del 2020 Rv. 658324-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20996** *del* **20/06/2026** (Rv. **678681-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

A. *(FERRAJOLI FRANCESCO SAVERIO) contro* C. *(CECI GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 11/01/2024

040061 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO VEICOLI - NOLEGGIO Servizio di noleggio di autobus con conducente - Assimilabilità al contratto di trasporto e non a quello di locazione - Fondamento - Conseguenze in tema di prescrizione.

127043 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO In genere.

Il servizio di noleggio di autobus con conducente è assimilabile al contratto di trasporto ex art. 1678 c.c. e non a quello di locazione ex art. 1571 c.c., in quanto, considerata la causa in concreto del contratto, il noleggiatore non è immesso nella disponibilità del mezzo, di cui non acquisisce la detenzione, dietro pagamento del corrispettivo, ma beneficia dell'attività del noleggiante che provvede all'attività di trasporto, di persone o cose, da un luogo a un altro; ne consegue che i diritti ad esso connessi soggiacciono al termine annuale ex art. 2951, comma 1, c.c., decorrente dall'arrivo a destinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Navig. art. 384, Cod. Strada Nuovo art. 84, Cod. Strada Nuovo art. 85, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 1, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 2 lett. B, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 3, Legge 11/08/2003 num. 218 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23145 del 2017 Rv. 645647-01, N. 378 del 2002 Rv. 551567-01, N. 25517 del 2015 Rv. 638119-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **21131** *del* **22/06/2026** (Rv. **679400-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** *(Diff.)*

L. *(SALERNO ANTONIO) contro* C. *(CARUSO ROBERTA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 14/01/2023

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Illecito spossessamento del privato - Irreversibile trasformazione del bene - Acquisto da parte della P.A. - Esclusione - Diritto alla restituzione - Ammissibilità - Rinuncia abdicativa - Risarcimento del danno.

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA In genere.

L'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo fondo per la costruzione di un'opera pubblica non determinano l'acquisto dell'immobile occupato in favore dell'Amministrazione, ancorché vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, sicché il proprietario ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di domandare tutela risarcitoria per equivalente, abbandonando il bene all'Amministrazione, con conseguente venir meno dello spossessamento e quindi dell'illecito, alla cui cessazione occorre avere riguardo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione e dell'individuazione e quantificazione delle conseguenze risarcitorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832 CORTE COST., Cod. Civ. art. 827, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12961 del 2018 Rv. 648566-01, N. 9173 del 2005 Rv. 582177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23093 del 2025 Rv. 675840-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **21273** *del* **23/06/2026** (Rv. **679189-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(LAURENTI NICOLA)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 05/04/2019

177171 TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE Interpello preventivo - Differenze da quello ordinario - Termine di proposizione - Dichiarazione dei redditi - Sussistenza - Termine per la pronuncia dell'Ufficio - Irrilevanza - Conseguente.

L'interpello preventivo ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione anteriore al 2015, a differenza di quello ordinario di cui all'art. 11 della l. n. 212 del 2000 (anche nella versione anteriore al 2015), caratterizzato dalla vincolatività della risposta, deve precedere il comportamento oggetto dell'istanza del contribuente, sicché è tempestivo quando sia formulato prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, restando invece irrilevante quello di 90 giorni prima della dichiarazione posto a carico dell'Ufficio per rispondere; ne consegue che in caso di mancata proposizione in tempo utile per l'ottenimento della pronuncia dell'Amministrazione, il contribuente è comunque tenuto ad adempiere ai propri obblighi come se questa fosse stata negativa, salva la possibilità di regolarizzazione successiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 1317 del 2020 Rv. 656611-01

Massime precedenti Vedi: N. 16331 del 2014 Rv. 632522-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21381** *del* **23/06/2026** (Rv. **679320-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FLAMINI MARTINA.** *Relatore:* **FLAMINI MARTINA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

Z. *(CENTONZE SALVATORE) contro* M.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE LECCE, 29/10/2025

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Accompagnamento coattivo alla frontiera a seguito di espulsione - Termine di 48 ore per la convalida - Osservanza - Condizioni.

In tema di convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, adottato a seguito di decreto prefettizio di espulsione, il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento in cancelleria, entro il quale il giudice di pace deve provvedere, è rispettato qualora entro tale termine l'udienza di convalida sia stata fissata e abbia avuto concreto inizio, purché la decisione, sebbene adottata successivamente, intervenga a conclusione dell'udienza e senza soluzione di continuità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 5715 del 2008 Rv. 602291-01

Massime precedenti Vedi: N. 221 del 2022 Rv. 663480-01, N. 14398 del 2024 Rv. 671341-02, N. 25660 del 2010 Rv. 615806-01, N. 11099 del 2013 Rv. 626476-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21580** *del* **24/06/2026** (Rv. **679298-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

D. *(DI MARTINO PAOLO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/04/2021

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Termine per la riassunzione - Decorrenza - Conoscenza legale dell'evento - Decorrenza del termine anche con riferimento ad altri processi pendenti tra le stesse parti patrocinate dallo stesso difensore - Configurabilità.

La morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento. (Nella specie, la S.C. ha individuato il dies a quo nella data del verbale dell'udienza celebrata in altro giudizio tra le stesse parti, dal quale si evinceva l'interruzione del processo per morte del procuratore costituito in entrambi i giudizi, affermando che la conoscenza così acquisita potesse dirsi "legale" in quanto non acquisita aliunde, bensì attraverso un atto processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13900 del 2017 Rv. 644392-01

Massime precedenti Vedi: N. 15004 del 2024 Rv. 671345-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21651** *del* **24/06/2026** (Rv. **678773-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

G. *(DAL BEN MARCO ANTONIO) contro* B. *(FAGGIN FRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/05/2024

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Fideiussione - Termine ex art. 1957 c.c. per la proposizione d'istanze contro il debitore - Decorrenza relativamente ad obbligazioni con scadenze periodiche - Dalla singola prestazione - Momento di effettiva esigibilità del credito - Passaggio a sofferenza - Irrilevanza.

In materia di fideiussione, il termine semestrale di decadenza per la proposizione delle istanze contro il debitore di cui all'art. 1957 c.c. decorre, in caso di obbligazioni ad esecuzione periodica o frazionata, dalla scadenza delle singole prestazioni e opera autonomamente per ciascuna di esse, essendo rilevante il momento di effettiva esigibilità del credito e non quello del passaggio a sofferenza dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15902 del 2014 Rv. 632722-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21880** *del* **26/06/2026** (Rv. **679056-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

P. *(PIARULLI ANNAMARIA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/03/2023

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Indebito oggettivo - Prescrizione - Dies a quo - Nullità - Pagamento - Decorrenza immediata - Risoluzione - Giudicato - Decorrenza differita.

In tema di indebito oggettivo, al fine dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto alla restituzione, deve distinguersi se gli effetti restitutori, conseguenti alla mancanza della causa solvendi, derivino da una sentenza di nullità ovvero di risoluzione; in caso di nullità del contratto accertata giudizialmente, il termine di prescrizione decorre dal pagamento e non dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la carenza originaria del suo titolo giustificativo, mentre, in caso di risoluzione giudiziale del contratto, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, avente natura costitutiva, che accerta la carenza soltanto sopravvenuta della causa solvendi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18605 del 2026 Rv. 679039-01, N. 7749 del 2016 Rv. 639493-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21964** *del* **26/06/2026** (Rv. **679090-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROMANO GUIDO.** *Relatore:* **ROMANO GUIDO.**

A. *(COLMANO ANNA) contro* C.

Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 12/09/2024

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Memoria ex art. 380-bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c. - Funzione meramente illustrativa - Integrazione del ricorso - Esclusione - Fondamento.

In tema di rito camerale di legittimità, la memoria prevista dall'art. 380- bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c. ha funzione meramente illustrativa delle censure già proposte con il ricorso introduttivo e non può dunque essere utilizzata per integrare, mediante allegazioni tardive, i requisiti di ammissibilità del ricorso stesso, il quale, soggetto a termini decadenziali e destinato ad incidere sul passaggio in giudicato della decisione impugnata, deve sin dalla sua proposizione possedere i presupposti previsti a pena di inammissibilità e, in particolare, il requisito previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando tutti gli elementi necessari a fondare ciascuna censura, tanto più che, dopo il deposito della memoria, le controparti non dispongono di ulteriori occasioni per interloquire o replicare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12657 del 2017 Rv. 644239-01, N. 24422 del 2018 Rv. 650526-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22005** *del* **27/06/2026** (Rv. **679149-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

C. *(D'AGOSTO ANDREA) contro* C. *(SCHINO VITTORIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/10/2023

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Convocazione dell'assemblea condominiale ad opera di persona non qualificata - Amministratore cessato perché dimissionario - Attività esulante dalla previsione dell'art. 1129, comma 8, c.c. - Annullabilità della relativa deliberazione - Sanabilità - Esclusione - Inderogabilità dell'art. 1129, comma 8, c.c. e dell'art. 66 disp. att. c.c..

046077 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE In genere.

In tema di condominio, la convocazione dell'assemblea ad opera di persona non qualificata, in particolare dell'amministratore cessato perché dimissionario, esula dai poteri attribuiti allo stesso dall'art. 1129, comma 8, c.c., cosicché tale convocazione, ove non si tratti di attività urgente e perciò indifferibile, dà luogo a una deliberazione contraria alla legge e annullabile se impugnata nel termine ex art. 1137 c.c., senza che tale vizio sia sanabile per effetto della consapevolezza dei condomini di essere rappresentati dall'ex amministratore o per la "conferma" da parte loro del ruolo del predetto, attesa l'inderogabilità della disciplina dettata dall'art. 1129, comma 8, c.c., nonché di quella sulla convocazione dell'assemblea, stabilita dall'art. 66 disp. att. c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 8, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138 com. 4, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 7247 del 2026 Rv. 677489-01, N. 2148 del 1987 Rv. 451376-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **22032** *del* **27/06/2026** (Rv. **679125-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

S. *(BRUNO DOMENICO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/02/2023

100255 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE Art. 328, comma 3, c.p.c. - Norma di carattere eccezionale - Conseguenze - Decesso della parte nel periodo di vigenza della proroga - Applicabilità - Esclusione.

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA In genere.

L'art. 328, comma 3, c.p.c., nel prevedere che il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. è prorogato, per tutte le parti, di sei mesi dal giorno in cui si verifica uno degli accadimenti indicati dall'art. 299 c.p.c., costituisce norma eccezionale, in quanto tale non applicabile, in via di interpretazione estensiva, anche ai casi di decesso della parte nel periodo di vigenza della proroga, giacché tale possibilità è in contrasto con la portata letterale della norma e con l'esigenza di certezza del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Vedi: N. 36691 del 2022 Rv. 666519-01, N. 20529 del 2019 Rv. 654892-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22070** *del* **27/06/2026** (Rv. **679093-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Conf.)*

C. *(GENOVESI GIANEMILIO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/12/2023

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Termine lungo ex art. 2947, comma 3, c.c. - Presupposti applicativi - Individuazione - Omessa vigilanza del sindaco sull'operato dell'amministratore - Ammissibilità.

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. (secondo il quale, se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche per quella esercitabile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta e, dunque, anche nei confronti dei sindaci, la cui responsabilità per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori riveste carattere solidale con quella di questi ultimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2393 bis, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2394 bis, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16481 del 2017 Rv. 644954-01, N. 25178 del 2015 Rv. 637902-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1641 del 2017 Rv. 642008-03

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **22199** *del* **28/06/2026** (Rv. **678866-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Diff.)*

L. *(GERACI DIEGO) contro* C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 28/03/2025

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione dell'avvocato contro la decisione del CNF - Disciplina ex artt. 36, comma 6, l. n. 247 del 2012 e 6, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, come modif. dalla l. n. 70 del 2020 - Termine breve - Decorrenza - Dalla notifica eseguita all'indirizzo PEC dell'incolpato - Fondamento.

Nel procedimento disciplinare forense, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all'art. 36, comma 6, l. n. 247 del 2012, la notificazione della sentenza del CNF deve essere eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 4 e 5, l. n. 247 del 2012 e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, all'indirizzo PEC dell'incolpato, atteso che quest'ultimo è il solo destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c., e che trattasi di soggetto obbligato per legge a munirsi di domicilio digitale, e ciò anche ove abbia eletto domicilio presso il suo difensore, trattandosi di circostanza che non può essere utilizzata né per trasferire sul domiciliatario la qualità di destinatario della notificazione, né per legittimare l'impiego di un recapito, ancorché digitale, ma pur sempre riferibile ad un soggetto diverso da quello individuato dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 4, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19526 del 2018 Rv. 649758-01, N. 31570 del 2021 Rv. 662925-01, N. 27773 del 2020 Rv. 659663-01, N. 24896 del 2020 Rv. 659709-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22433** *del* **30/06/2026** (Rv. **678991-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

L. *(ROMANO CESAREO GERARDO) contro* R. *(POSTERARO IVON)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/07/2022

100192 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO Ricorso per cassazione - Controricorso - Termine di deposito - Decorrenza dall'ultima notificazione del ricorso principale - Principio di unicità del processo di impugnazione - Applicabilità anche al mero controricorso, in assenza di ricorso incidentale - Fondamento.

In tema di giudizio di cassazione, il termine di quaranta giorni per il deposito del controricorso, di cui all'art. 370 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, decorre dalla data dell'ultima notificazione del ricorso principale, e non da quella della notifica individuale ricevuta dal controricorrente, poiché il mero controricorso, al pari del ricorso incidentale, si inserisce nell'unico processo di impugnazione instaurato contro la medesima sentenza, sicché il parametro cui fare riferimento ai fini del decorso del termine suddetto non può che essere il medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27680 del 2021 Rv. 662574-01, N. 7759 del 2026 Rv. 678283-03, N. 11574 del 2026 Rv. 678634-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7170 del 2024 Rv. 670582-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22506** *del* **30/06/2026** (Rv. **679134-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

D. *(MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TARANTO, 18/03/2021

011052 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO Esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c. - Decorrenza del termine di prescrizione - Denunzia - Necessità - Esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c. senza previa denunzia - Entro un anno dalla conoscenza dei difetti e delle loro cause - Conseguente osservanza del termine prescrizionale.

011053 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE In genere.

In tema di appalto, il termine annuale di prescrizione per l'esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c. decorre da una denuncia che riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso, entro l'anno dal conseguimento di tale conoscenza da parte del committente, cosicché, in caso di esperimento dell'azione senza preventiva denuncia dei vizi, il termine di prescrizione è certamente rispettato ove la domanda giudiziale sia proposta entro l'anno dalla data di acquisizione della conoscenza circa la gravità dei difetti e le cause di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3040 del 2015 Rv. 634354-01, N. 20678 del 2025 Rv. 675961-01, N. 1909 del 2025 Rv. 673739-02

5. NOTIFICAZIONE

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **21444** *del* **24/06/2026** (Rv. **679274-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(FIORINO MICHELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/06/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Procedimento prefallimentare - Imprenditore con sede in altro Stato membro UE - Notificazione a mezzo posta ex art. 14 Reg. CE n. 1393 del 2007 - Validità - Legge dello Stato membro richiesto - Applicabilità - Compiuta giacenza - Ammissibilità - Condizioni.

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA In genere.

In tema di procedimento prefallimentare nei confronti di imprenditore con sede in altro Stato membro dell'UE, ai fini della validità della notificazione o della comunicazione di un atto – giudiziario o meno – da eseguirsi, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno richieste né osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, sicché la regolarità delle notificazioni dovrà essere accertata alla luce delle norme vigenti nel Paese di destinazione; ne consegue che la notificazione a mezzo posta per compiuta giacenza costituisce una valida modalità di notifica secondo il citato Regolamento CE del 2007, se consentita, appunto, nel Paese di destinazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 14, Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 19, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11351 del 2020 Rv. 658072-01, N. 10189 del 2024 Rv. 671094-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **22199** *del* **28/06/2026** (Rv. **678866-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Diff.)*

L. *(GERACI DIEGO) contro* C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 28/03/2025

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione dell'avvocato contro la decisione del CNF - Disciplina ex artt. 36, comma 6, l. n. 247 del 2012 e 6, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, come modif. dalla l. n. 70 del 2020 - Termine breve - Decorrenza - Dalla notifica eseguita all’indirizzo PEC dell’incolpato - Fondamento.

Nel procedimento disciplinare forense, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all'art. 36, comma 6, l. n. 247 del 2012, la notificazione della sentenza del CNF deve essere eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 4 e 5, l. n. 247 del 2012 e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, all'indirizzo PEC dell'incolpato, atteso che quest'ultimo è il solo destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c., e che trattasi di soggetto obbligato per legge a munirsi di domicilio digitale, e ciò anche ove abbia eletto domicilio presso il suo

difensore, trattandosi di circostanza che non può essere utilizzata né per trasferire sul domiciliatario la qualità di destinatario della notificazione, né per legittimare l'impiego di un recapito, ancorché digitale, ma pur sempre riferibile ad un soggetto diverso da quello individuato dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 4, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19526 del 2018 Rv. 649758-01, N. 31570 del 2021 Rv. 662925-01, N. 27773 del 2020 Rv. 659663-01, N. 24896 del 2020 Rv. 659709-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22433** *del* **30/06/2026** (Rv. **678991-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

L. *(ROMANO CESAREO GERARDO) contro* R. *(POSTERARO IVON)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/07/2022

100192 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO Ricorso per cassazione - Controricorso - Termine di deposito - Decorrenza dall'ultima notificazione del ricorso principale - Principio di unicità del processo di impugnazione - Applicabilità anche al mero controricorso, in assenza di ricorso incidentale - Fondamento.

In tema di giudizio di cassazione, il termine di quaranta giorni per il deposito del controricorso, di cui all'art. 370 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, decorre dalla data dell'ultima notificazione del ricorso principale, e non da quella della notifica individuale ricevuta dal controricorrente, poiché il mero controricorso, al pari del ricorso incidentale, si inserisce nell'unico processo di impugnazione instaurato contro la medesima sentenza, sicché il parametro cui fare riferimento ai fini del decorso del termine suddetto non può che essere il medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27680 del 2021 Rv. 662574-01, N. 7759 del 2026 Rv. 678283-03, N. 11574 del 2026 Rv. 678634-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7170 del 2024 Rv. 670582-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19225** *del* **11/06/2026** (Rv. **679168-03**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(PIETROLUNGO GABRIELE) contro* U. *(TASSONI FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2023

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Ordine di rinnovazione della notifica della citazione ex art. 291 c.p.c. o di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Corretta esecuzione nel termine fissato dal giudice o sua inefficacia per avervi la parte già provveduto - Nullità dell'atto notificato ex art. 164, comma 1, c.p.c. - Declaratoria della nullità e ordine di rinnovazione entro un termine perentorio ex art. 164, comma 2, c.p.c. - Necessità - Fondamento.

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI In genere.

133219 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE In genere.

Qualora l'ordine di rinnovazione della notifica della citazione o di integrazione del contraddittorio sia stato eseguito nel rispetto del termine fissato dal giudice, a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.c. o dell'art. 331, comma 1, c.p.c., o debba considerarsi improduttivo di effetti per avere la parte di propria iniziativa provveduto precedentemente alla valida notificazione dell'atto introduttivo o dell'impugnazione al convenuto o al litisconsorte non costituito, e tuttavia ricorra una delle cause di nullità dell'atto notificato previste dall'art. 164, comma 1, c.p.c., applicabile anche al giudizio di appello, il giudice deve dichiarare tale nullità e ordinarne la rinnovazione entro un termine perentorio, ex art. 164, comma 2, c.p.c., non costituendo detta rinnovazione la proroga del termine perentorio in precedenza concesso dal giudice per la rinnovazione della notifica nulla o per la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, ma autonoma e distinta procedura prevista dal codice di rito per sanare la nullità della citazione o dell'atto d'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25307 del 2014 Rv. 633491-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19225** *del* **11/06/2026** (Rv. **679168-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(PIETROLUNGO GABRIELE) contro* U. *(TASSONI FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2023

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Udienza di comparizione fissata dal giudice - Termini minimi di cui all' art. 163-bis c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Poteri del giudice.

In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, l'art. 331 c.p.c. non prevede che fra la data di notificazione della citazione per integrazione e quella della nuova udienza di comparizione debba intercorrere un termine non inferiore a quello di costituzione prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., cosicché il giudice può, a sua discrezione, determinare il termine per la comparizione indipendentemente ed al di fuori del rispetto dei minimi ordinari, salvo vagliare le conseguenze di un termine di comparizione troppo breve, assegnando al chiamato che sia comparso una nuova udienza o disponendo, nel caso in cui non compaia, che venga rinnovata la citazione con l'assegnazione di un nuovo termine congruo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 20583 del 2004 Rv. 577785-01

Massime precedenti Vedi: N. 4965 del 2020 Rv. 657117-01, N. 26401 del 2009 Rv. 610978-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19480** *del* **12/06/2026** (Rv. **679438-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **PISAPIA MARIAGRAZIA.** *Relatore:* **PISAPIA MARIAGRAZIA.**

I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/11/2022

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Avviso bonario di costituzione in mora - Invio tramite lettera raccomandata - Assenza del destinatario - Presunzione di conoscenza - Coincidenza con il rilascio dell'avviso di giacenza - Sussistenza - Contestazione della ricezione - Doveri del giudice - Differenza rispetto alla notifica di atti impositivi ed avvisi di addebito.

In tema di obblighi contributivi, l'avviso bonario, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale, quale atto di costituzione in mora del debitore ai fini dell'interruzione della prescrizione, si presume giunto a destinazione, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, sulla base del rilascio dell'avviso di giacenza e, ove il destinatario ne contesti la ricezione, il giudice può ritenere operante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. dopo avere verificato l'esito della spedizione sulla base delle relative risultanze e di ogni altro mezzo di prova utile, senza che sia necessario il ritiro della missiva o il decorso di dieci giorni dal rilascio del predetto avviso, diversamente da quanto accade nel caso di notificazione degli atti impositivi e degli avvisi di addebito previdenziali inviati a mezzo posta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21847 del 2025 Rv. 676073-01 Rv. 676073-01, N. 6725 del 2018 Rv. 648491-01, N. 28580 del 2024 Rv. 672685-01, N. 31845 del 2022 Rv. 666041-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19559** *del* **13/06/2026** (Rv. **678378-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

Z. *(CARATTI GIAN GUIDO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 15/06/2023

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Condizioni.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale non travolge l'impugnazione incidentale - che, dunque, andrà esaminata nel merito - ove essa sia stata tempestivamente e ritualmente proposta nel rispetto del termine "breve" dalla notificazione della sentenza di primo grado o "lungo" dalla sua pubblicazione, sicché, mentre l'inammissibilità dell'appello principale priva di efficacia quello incidentale tardivamente proposto ai sensi dell'art.334 c.p.c., detto effetto non si determina in relazione all'appello incidentale proposto, oltre che tempestivamente ex art. 343 c.p.c., nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., e sempre che esso sia stato notificato agli altri eventuali litisconsorti, diversi dall'appellante principale e non costituiti in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20963 del 2018 Rv. 650024-01, N. 9649 del 2011 Rv. 617812-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20301** *del* **17/06/2026** (Rv. **678567-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

B. *(MAROTTA CARMELA ANNA GRAZIA) contro* T. *(CORTICELLI ANNA MARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/10/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione dell'atto di appello alla parte personalmente anziché al procuratore costituito - Inesistenza giuridica - Esclusione - Nullità - Sanatoria - Modalità.

La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza, ma la nullità della notifica; deve, per l'effetto, disporsi ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata si sia costituita, nel qual caso la nullità resta sanata ex tunc ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3666 del 2019 Rv. 652902-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20744** *del* **18/06/2026** (Rv. **678786-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

B. *(MAIONE NICOLA) contro* B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/12/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Mutuo fondiario - Debitore - Domicilio eletto nel contratto - Notifica degli atti dell'esecuzione forzata - Validità - Sussistenza - Conseguenze.

L'elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario, con dichiarazione riferita espressamente anche agli effetti giudiziali ed esecutivi, rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura di esecuzione forzata, con la conseguenza che la notificazione dell'atto di pignoramento eseguita, ai sensi dell'art. 141 c.p.c., presso il domicilio eletto è valida e regolare e da tale momento decorre il termine dell'art. 617 c.p.c. per proporre l'opposizione agli atti esecutivi concernente la regolarità formale della stessa notificazione e dell'atto di pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27851 del 2013 Rv. 629772-01

Massime precedenti Vedi: N. 14603 del 2020 Rv. 658324-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **20847** *del* **19/06/2026** (Rv. **678868-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

P. *(PRINCIOTTA GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 07/01/2019

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA Avviso di accertamento notificato a società di persone - Annullamento - Giudicato - Effetto espansivo nei confronti dei soci che non abbiano partecipato al giudizio - Condizioni.

L'annullamento dell'avviso di accertamento notificato ad una società di persone, disposto con sentenza passata in giudicato, spiega i propri effetti nei confronti di tutti i soci, i quali possono opporlo all'amministrazione finanziaria, parte in causa nel relativo processo, salvo che esso sia stato pronunciato per tardiva notificazione dell'atto impositivo, ovvero per cause non riferibili ai soci, quali la nullità della notificazione o vizi di motivazione dell'atto notificato alla società che non ricorrano negli avvisi notificati a questi ultimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2743 del 2025 Rv. 674073-01, N. 3306 del 2003 Rv. 560908-01, N. 736 del 2024 Rv. 670184-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21146** *del* **22/06/2026** (Rv. **678752-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(LUCIBELLO LUDOVICO) contro* A. *(NOBILONI ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/08/2022

018148 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E ASSICURAZIONE SOCIALE DEL DANNEGGIATO (RAPPORTO) Assicurazione - Dichiarazione di abbandono di natante - Forma scritta - Necessità - Comunicazione via pec - Equipollenza.

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE In genere.

In tema di assicurazione marittima, la notificazione alla compagnia assicuratrice della dichiarazione di abbandono della nave, avente necessaria forma scritta, quale requisito per il sorgere del diritto all'indennità per la perdita totale, ex art. 543 cod. nav., può essere effettuata direttamente dall'assicurato a mezzo PEC, trattandosi di modalità equipollente, ex art. 48 del d.lgs. n. 82 del 2005, alla notificazione a mezzo posta e idonea a realizzare lo scopo della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 543, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 2 CORTE COST., Cod. Navig. art. 540

Massime precedenti Vedi: N. 21375 del 2017 Rv. 645921-02, N. 12975 del 2022 Rv. 664664-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17354** *del* **01/06/2026** (Rv. **679193-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(TESEO ROBERTO) contro* B.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 12/12/2023

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE Correzione di errore materiale nel titolo esecutivo già notificato - Nuova notificazione del titolo corretto - Necessità - Esclusione - Fondamento.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Nel caso di azione esecutiva fondata su titolo giudiziale, ove la sentenza notificata in forma esecutiva sia stata successivamente corretta, con il procedimento, di natura amministrativa, previsto dall'art. 287 c.p.c., non occorre una nuova notifica del titolo emendato atteso che il provvedimento di correzione di errore materiale non sostituisce né ha autonoma rilevanza rispetto alla sentenza "originale", dalla quale ripete la sua validità, così da non esprimere un proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 479

Massime precedenti Vedi: N. 17349 del 2011 Rv. 619119-01, N. 29468 del 2020 Rv. 660026-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29432 del 2024 Rv. 672744-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17413** *del* **02/06/2026** (Rv. **679251-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

S. *(PERFETTI MARCO) contro* R. *(LO GIUDICE LUCA)*

Rigetta, TRIBUNALE LUCCA, 28/03/2023

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Conservazione della fondiarietà del credito - Iscrizione successiva alla prima - Condizioni - Conseguenze.

Ai fini della conservazione della fondiarietà del credito di cui all'art. 38 tub, pur in presenza di iscrizione successiva alla prima, è sufficiente che l'importo erogato con l'ultimo mutuo in ordine cronologico, sommato al capitale residuo ancora da rimborsare dei finanziamenti precedentemente concessi e non ancora estinti, rimanga nel limite di finanziabilità dell'80% del valore cauzionale del bene concesso in garanzia, con la conseguenza che, nel procedimento di espropriazione relativo al credito fondiario, resta escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

Riferimenti normativi: TUB [rnc : art = 0038 00, gen = LS, sp = TUB], TUB [rnc : art = 0041 00, gen = LS, sp = TUB], Cod. Civ. art. 1813, Cod. Proc. Civ. art. 479

Massime precedenti Vedi: N. 17439 del 2019 Rv. 654435-01, N. 219 del 2020 Rv. 656517-01, N. 17352 del 2017 Rv. 644846-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33719 del 2022 Rv. 666194-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17426** *del* **02/06/2026** (Rv. **678510-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

P. *(MAROTTOLI STEFANO) contro* I. *(MIRANDA LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 11/11/2021

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Principio della scissione degli effetti sostanziali e processuali - Atto di precetto - Nullità della notifica - Produzione dell'effetto risolutivo del contratto di mutuo - Sussistenza - Fattispecie.

In applicazione del principio della scissione tra effetti processuali ed effetti sostanziali dell'atto, la nullità, per ragioni processuali, della notificazione del precetto non ne inficia l'effetto sostanziale (nella specie, di risoluzione del "sottostante" contratto di mutuo), qualora risulti che l'atto sia giunto, comunque, a conoscenza del debitore intimato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6474 del 2026 Rv. 677529-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17753** *del* **03/06/2026** (Rv. **678851-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

F. *(FALZONE SALVATORE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/01/2022

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Ritualità della notifica del verbale di violazione - Accertamento riservato al giudice del merito - Sindacabilità - Condizioni e limiti.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, la ritualità nella notifica del verbale di violazione, in quanto atto del procedimento amministrativo, forma oggetto dell'accertamento di fatto riservato al giudice di merito, la cui motivazione deve essere immune dai vizi di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 14526 del 2012 Rv. 623547-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **17968** *del* **04/06/2026** (Rv. **679196-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

E. *(PALOMBI NICOLA) contro* C. *(MANDARA FRANCESCA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/03/2025

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Impugnazioni - Decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c. - Notificazione a mezzo pec della sentenza - Contenuto - Relata di notifica e attestazione di conformità - Carattere di elementi indispensabili - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., la notifica a mezzo pec della sentenza, pur non dovendo osservare strettamente ogni singola formalità prevista dalla disciplina, in particolare quelle di cui all'art. 3-bis, della l. n. 53 del 1994 per la notificazione a cura degli avvocati, deve manifestare, per assicurare il raggiungimento dello scopo, l'univoca volontà del mittente di sollecitare il destinatario alla valutazione tecnica di una eventuale impugnazione; a tal fine, la relata di notifica e l'attestazione di conformità della sentenza costituiscono elementi indispensabili perché tale notifica si manifesti come potere unilaterale di modificazione giuridica, consistente nella compressione temporale, per il destinatario, dei termini ad impugnare.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 31910 del 2025 Rv. 677090-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466-02, N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18304** *del* **06/06/2026** (Rv. **678200-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Parz. Diff.)*

S. *(RIZ MICHAELA) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 06/05/2022

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza - Esclusione - Conseguenze - Termine breve per la proposizione dell'impugnazione incidentale - Esclusione.

La notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza, né la fa presupporre; pertanto, essa è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 30031 del 2024 Rv. 672912-01

Massime precedenti Vedi: N. 26427 del 2020 Rv. 659861-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18314** *del* **06/06/2026** (Rv. **679000-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

M. *(GARZILLI MASSIMO) contro* R. *(VOCCIA DE FELICE MARIA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 17/10/2018

177358 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE Processo tributario

- Notificazione dell'atto impugnato - Contestazioni sulla prova della data di notifica - Ordine di esibizione ex art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 - Obbligatorietà - Destinatario - Soggetto notificatore.

177365 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in presenza di contestazioni sulla documentazione prodotta dal ricorrente ai fini della prova della notificazione dell'atto impugnato, senza avere previamente esercitato il potere-dovere di ordinare l'esibizione degli originali ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, potendo rivolgere tale ordine anche al soggetto notificatore, quando questi sia l'unico detentore della documentazione attestante l'esito della notificazione, come accade nell'ipotesi di notificazione eseguita mediante raccomandata postale diretta con avviso di ricevimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2712

Massime precedenti Vedi: N. 27257 del 2025 Rv. 676851-01, N. 25107 del 2020 Rv. 659499-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18822** *del* **09/06/2026** (Rv. **678545-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

G. *(CALLORI MARCO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2022

254020 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Inesistenza della notificazione del ricorso - Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Necessità - Fondamento.

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamento della fase dell'editio actionis con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l'instaurazione del contraddittorio con la controparte, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 c.p.c., dal momento che tale norma fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra editio actionis e vocatio in jus che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20757 del 2014 Rv. 632658-01

Massime precedenti Vedi: N. 3861 del 2019 Rv. 652556-01, N. 19219 del 2025 Rv. 675914-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19180** *del* **11/06/2026** (Rv. **679063-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

S. *(EGIDIO FELICE EGIDIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/09/2023

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 - Soggetto irreperibile - Attestazione delle ricerche e del loro esito - Natura - Requisito di validità.

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE In genere.

In tema di notifica a soggetto irreperibile, nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, l'attestazione della concreta effettuazione delle ricerche e del loro esito costituisce requisito formale per la validità della notificazione, senza che assuma rilevanza il fatto che tali ricerche siano state effettivamente eseguite, in difetto di tale attestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22117 del 2025 Rv. 676153-01, N. 8823 del 2024 Rv. 671046-01, N. 781 del 2025 Rv. 673687-01

6. FASCICOLO

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19864** *del* **15/06/2026** (Rv. **678432-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

P. *(CONTI ANDREA) contro* B. *(CINGOLANI MASSIMILIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 13/02/0024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Produzione della sentenza impugnata - Ratio - Omesso deposito del provvedimento impugnato - Acquisizione del fascicolo d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Fondamento.

L'omesso deposito del provvedimento impugnato nel fascicolo telematico, nel termine di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso, anche nel caso di acquisizione del fascicolo d'ufficio contenente la copia autentica, ex art. 137-bis disp. att. c.p.c., o di avvenuta produzione della stessa da parte del controricorrente, poiché l'adempimento processuale imposto dal legislatore rappresenta l'essenza stessa della impugnazione, né l'improcedibilità, che trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo, costituisce una restrizione sproporzionata al diritto di accesso della parte a un tribunale, trattandosi di un onere non gravoso e strettamente funzionale alla stessa impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. del 1941 num. 1368 art. 137 bis

Massime precedenti Difformi: N. 28512 del 2025 Rv. 676917-01

Massime precedenti Vedi: N. 15389 del 2026 Rv. 678078-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **19817** *del* **15/06/2026** (Rv. **679340-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

N. *(MACCORA LOREDANA) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 01/12/2022

177338 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DEDUZIONI DELL'UFFICIO Processo tributario - Appello - Deposito dell'atto notificato presso la segretaria della CTP - Necessità - Prova dell'adempimento - Oggetto.

Nel processo tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante può dimostrare di aver presentato copia dell'atto di appello presso la segreteria del giudice che ha emesso la sentenza di primo grado, come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo applicabile ratione temporis), depositando, al momento della costituzione in giudizio, ricevuta di detta segreteria attestante tale presentazione, senza che sia necessario il rinvenimento della copia (integrale o meno) dell'atto medesimo nel fascicolo d'ufficio di primo grado rimesso alla Corte di secondo grado.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24289 del 2018 Rv. 650701-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18497** *del* **08/06/2026** (Rv. **679034-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

I. *(PALANDRI PIETRO MODESTO) contro* G. *(PARTENZA ITALO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/03/2025

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Sentenza redatta in formato digitale - Pubblicazione - Art. 133 c.p.c. nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Eliminazione dell'intervento del cancelliere - Pubblicazione automatica della sentenza - Conseguenze sul dies a quo del termine per l'impugnazione.

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) In genere.

Ai fini della decorrenza del termine cd. lungo di impugnazione, ex art. 327 c.p.c., la pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 164 del 2024, applicabile ratione temporis - il quale ha eliminato la necessità di qualsivoglia intervento da parte del cancelliere, prima consistente nel dare atto del deposito in calce alla sentenza e nell'apporvi la data e la firma -, si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico genera, in modo automatico contestualmente alla firma e al deposito telematico da parte del giudice, il numero identificativo del provvedimento, poiché è da tale momento che questo viene inserito nel flusso del fascicolo telematico del giudizio e reso ostensibile alle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2829 del 2023 Rv. 666787-01, N. 2362 del 2019 Rv. 652618-01

7. LITISCONSORZIO

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20839** *del* **19/06/2026** (Rv. **678622-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

F. *(BALENA GIANPIERO) contro* B. *(AUGUSTO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/05/2023

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Obbligazioni solidali - Cause scindibili - Deroga - Cause tra loro dipendenti o obiettiva interrelazione tra le posizioni dei coobbligati - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fattispecie.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

In tema di solidarietà passiva, il principio della scissione del rapporto processuale trova deroga, con conseguente litisconsorzio processuale necessario, quando le distinte posizioni dei coobbligati presentano obiettiva interrelazione, anche sul piano del diritto sostanziale, in quanto l'accertamento della responsabilità di uno dei condebitori presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro, trovandosi le cause proposte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali in rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità di quella di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio, rilevando che la delibazione della domanda riconvenzionale proposta dal fideiussore, nell'ambito del giudizio instaurato dal debitore principale nei confronti suoi e del creditore, di accertamento negativo della propria obbligazione, e in subordine di accertamento del suo diritto di regresso, andava compiuta anche nei confronti del debitore garantito, cui, invece, non era stato notificato l'atto di riassunzione a seguito di interruzione del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34899 del 2022 Rv. 666485-02, N. 20860 del 2018 Rv. 650428-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109-01

8. PROVA CIVILE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21342** *del* **23/06/2026** (Rv. **678754-03**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

M. *(MANCINI GIUSEPPE) contro* D. *(DI RITO MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/10/2024

138269 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Esercizio del suddetto potere anche nel corso dell'espletamento della prova - Ammissibilità - Valutazione della superfluità della ulteriore assunzione della prova - Necessaria esplicitazione - Esclusione.

La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11810 del 2016 Rv. 640241-01

Massime precedenti Vedi: N. 30810 del 2023 Rv. 669452-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21342** *del* **23/06/2026** (Rv. **678754-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

M. *(MANCINI GIUSEPPE) contro* D. *(DI RITO MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/10/2024

133082 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" Deduzione di un fatto diverso da quello originario - Nuovo tema di indagine - Mera emendatio libelli - Esclusione - Mutamento della causa petendi - Configurabilità - Fattispecie.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

Si configura mutatio libelli, e non mera emendatio, solo in caso di deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda, tale da comportare l'introduzione di un nuovo tema di indagine. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di una mutatio in relazione alla mera adozione di una diversa strategia di difesa di una parte, volta a valorizzare, rispetto alla documentazione prodotta in sede monitoria, la prova testimoniale dedotta in sede di giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 ter, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9464 del 2026 Rv. 677629-01, N. 32952 del 2024 Rv. 673461-01, N. 20870 del 2019 Rv. 655183-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21846** *del* **26/06/2026** (Rv. **679089-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

R. *(COLABIANCHI ALBERTO) contro* S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 24/07/2019

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Fallimento - Accertamento del passivo - Danni da inadempimento contrattuale - Opponibilità alla procedura concorsuale - Risoluzione del contratto - Necessità - Esclusione - Limiti.

In tema di accertamento del passivo nel fallimento, il diritto al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, per essere opponibile alla procedura concorsuale aperta nei confronti del contraente inadempiente, deve essere accertato, a norma degli artt. 52 e 59 della l.fall., nelle forme esclusive del giudizio di verificazione dello stato passivo, senza che, a fondamento dello stesso, debba essere necessariamente dedotta e dichiarata, nelle forme previste dagli artt. 93 e ss. della l.fall., anche la previa risoluzione del contratto, come è, viceversa, necessario nel solo diverso caso in cui il diritto risarcitorio azionato sia diretta conseguenza della risoluzione del contratto e sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 72, comma 5, l.fall.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 9507 del 2023 Rv. 667489-02, N. 19914 del 2017 Rv. 645692-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6481 del 2026 Rv. 677566-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22068** *del* **27/06/2026** (Rv. **678790-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

P. *(CATTIVERA GIOVANNI) contro* F. *(MANFEROCE TOMMASO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/02/2025

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Scrittura privata - Verificazione - Disconoscimento - Caratteri - Specificità e determinatezza - Necessità - Giudizio riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 18491 del 2024 Rv. 671670-01

Massime precedenti Vedi: N. 800 del 2026 Rv. 676568-01, N. 1537 del 2018 Rv. 647080-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22078** *del* **27/06/2026** (Rv. **678791-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

T. *(CARDI MARCELLO) contro* M. *(TILLI FRANCESCA)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 10/03/2025

138196 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA Interrogatorio formale - Mancata risposta - Conseguenze - Ammissione dei fatti dedotti - Esclusione - Facoltà del giudice di ritenere provati i fatti oggetto dell'interrogatorio - Sussistenza - Condizioni.

In tema di prove, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9436 del 2018 Rv. 648227-01

Massime precedenti Vedi: N. 32846 del 2024 Rv. 672976-01, N. 41643 del 2021 Rv. 663732-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22381** *del* **30/06/2026** (Rv. **679364-01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **CAVALLO MANUELA.** *Relatore:* **CAVALLO MANUELA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(RIJLI SALVATORE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 20/05/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Preclusione per c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

In tema di ricorso per cassazione, non ricorre un'ipotesi di cd. doppia conforme, preclusiva, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., ratione temporis applicabile, della censura di omesso esame di fatti decisivi, di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel caso in cui venga lamentato, nella sussistenza dei presupposti e nei limiti di deducibilità del vizio, il travisamento della prova – il quale ricorre laddove la svista concerna il fatto probatorio in sé, sempre che questo abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare - in quanto la conformità tra le argomentazioni poste a fondamento della prima decisione e quelle che reggono la pronuncia d'appello è soltanto apparente, essendo entrambe fondate su un presupposto erroneo in fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 28174 del 2018 Rv. 651118-01, N. 24395 del 2020 Rv. 659540-01, N. 19481 del 2026 Rv. 678375-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5792 del 2024 Rv. 670391-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17704** *del* **03/06/2026** (Rv. **679305-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

B. *(GRANDUCCI ANNA MARIA) contro* U. *(PALTRINIERI VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/06/2024

018092 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE Contratto di assicurazione - Forma scritta ad probationem - Principio di non contestazione - Applicabilità - Condizioni.

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere.

In tema di contratto di assicurazione, qualora il convenuto non contesti specificamente l'esistenza del rapporto assicurativo e la sua vigenza nel periodo rilevante, ed anzi svolga argomentazioni difensive logicamente incompatibili con la sua negazione, la sussistenza della copertura assicurativa deve essere considerata pacifica e sottratta all'onere probatorio dell'attore, non essendo l'operatività del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., preclusa ove la forma scritta sia richiesta solo ad probationem.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1888, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13206 del 2013 Rv. 626773-01, N. 22395 del 2006 Rv. 593567-01, N. 25999 del 2018 Rv. 651446-02, N. 2266 del 2026 Rv. 677843-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18009** *del* **04/06/2026** (Rv. **679254-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **COSTANZO ANTONIO.** *Relatore:* **COSTANZO ANTONIO.**

A. *(MIGLIACCIO LUIGI) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 06/03/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Giudizio avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale o complementare - Mancata comparizione delle parti alla prima udienza - Contegno valutabile ex art. 116, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

133028 PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - PER MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI In genere.

Nel giudizio avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale o complementare, avente ad oggetto non la mera legittimità dell'atto amministrativo ma la fondatezza o meno del diritto fondamentale affermato dal richiedente, nel caso di diserzione bilaterale della prima udienza, neppure espressamente fissata per il colloquio personale del cittadino straniero, la mancata comparizione del ricorrente e del suo difensore non è contegno processuale valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per trarne argomenti di prova sfavorevoli alla parte non comparsa, tanto più se quest'ultima, nel successivo corso del giudizio, ha partecipato attivamente al processo svoltosi nella contumacia dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 173 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 ter, Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14860 del 2013 Rv. 626849-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18269** *del* **06/06/2026** (Rv. **678838-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

M. *(ANNUNZIATA CRISTIANO) contro* G. *(TINO ENZO ALDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2024

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE Capitoli separati e specifici ex art. 244 c.p.c. - Onere - Valutazione di ammissibilità.

138267 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE In genere.

Una volta assolto all'onere di articolare la prova testimoniale in capitoli separati e specifici, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., la parte non ha anche l'onere di indicare ulteriormente quali capitoli reputi rilevanti al fine di dimostrare il proprio assunto, in quanto si tratta di un adempimento aggiuntivo non preteso dalla legge, la quale presume che a fronte di tale specifica formulazione il richiedente per ciò solo li reputi rilevanti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245

Massime precedenti Vedi: N. 29799 del 2025 Rv. 676793-01, N. 18285 del 2021 Rv. 661704-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18720** *del* **09/06/2026** (Rv. **679257-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.**

M. *(MENEGHINI MAURO) contro* U. *(FORMARO ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/02/2022

058040 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - FORMA E VALORE Forma scritta ex art. 117 TUB - Ad substantiam - Conseguenze - Giuramento decisorio - Ammissibilità - Esclusione - Ammissibilità nel caso di forma ad probationem.

138158 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - DEL GIURAMENTO DECISORIO In genere.

L'art. 117 TUB impone per i contratti bancari un onere di forma scritta che, incidendo sulla validità dell'accordo, costituisce requisito di forma ad substantiam; ne consegue che è inammissibile il giuramento decisorio volto a provare l'esistenza di tali contratti, a nulla rilevando il fatto che l'invalidità abbia natura protettiva per il cliente, diversamente dal caso in cui la forma del contratto è semplicemente prescritta ad probationem, in cui il giuramento decisorio deve ritenersi ammesso.

Riferimenti normativi: TUB [rnc : art = 0117 00, gen = LS, sp = TUB], TUB [rnc : art = 0127 00, com = 0002, gen = LS, sp = TUB], Cod. Civ. art. 2739, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30446 del 2018 Rv. 651528-01, N. 9855 del 2026 Rv. 678192-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **18787** *del* **09/06/2026** (Rv. **678931-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

R. *(MAZZA ANTONIO) contro* C. *(TETI LAURA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/03/2020

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Procura ad litem - Procedimento penale - Sottoscrizione autenticata dal difensore - Contestazione della genuinità della sottoscrizione - Disconoscimento - Sufficienza - Esclusione - Querela di falso - Necessità - Fondamento.

In tema di procura ad litem rilasciata nell'ambito di un procedimento penale, l'autenticazione della sottoscrizione del proprio assistito operata dal difensore, anche al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 122 c.p.p., conferisce alla procura, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., valenza di atto di fede privilegiata e, al fine di contestarne la genuinità e la riconducibilità all'imputato, non è sufficiente il disconoscimento della firma, ma occorre proporre querela di falso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19214** *del* **11/06/2026** (Rv. **679155-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. *(PANARITI PAOLO) contro* R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/01/2023

138295 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE Testimone - Capacità - Valutazione nel momento della deposizione - Acquisizione della qualità di parte per successione "mortis causa" - Rilevanza - Esclusione.

In tema di prova testimoniale, la capacità a deporre ex art. 246 c.p.c. va valutata con riferimento esclusivo al momento in cui la deposizione viene resa, cosicché l'eventuale assunzione della qualità di parte, per successione a titolo universale nel rapporto controverso, in un momento successivo all'escussione, non determina l'incapacità retroattiva del testimone, né inficia la validità della prova già regolarmente acquisita, restando ogni valutazione circa la sua attendibilità affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se scevro da evidenti vizi logici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22030 del 2008 Rv. 604478-01, N. 16499 del 2011 Rv. 618872-01, N. 30995 del 2025 Rv. 676914-01

9. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21216** *del* **22/06/2026** (Rv. **679295-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

S. *(ORLANDINI ALESSANDRO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 16/01/2020

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Azienda sottoposta a sequestro preventivo - Incarico di custode giudiziario - Contenuto - Concluso sotto il vigore del d.lgs. n. 14/2010 e del d.P.R. n. 177/2015 - Compenso - Criteri di liquidazione.

In tema di compenso del custode giudiziario di azienda sottoposta a sequestro preventivo, l'attività svolta ha natura gestoria e non meramente conservativa; pertanto, il compenso è liquidato ai sensi del d.lgs. n. 14 del 2010 e del d.P.R. n. 177 del 2015, ove l'incarico si sia concluso durante la loro vigenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/02/2010 num. 14 art. 8 CORTE COST., DPR 07/10/2015 num. 177 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104

Massime precedenti Vedi: N. 8538 del 2018 Rv. 648011-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21340** *del* **23/06/2026** (Rv. **679296-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(CENNI SERGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/05/2020

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Fermo amministrativo di veicoli - Indennità di custodia - Sentenza della Corte costituzionale n. 92/2013 - Tariffe vigenti al momento del sorgere del rapporto - Applicabilità.

In materia di indennità di custodia per veicoli sottoposti a fermo amministrativo, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, ai rapporti di custodia sorti nel vigore del regime tariffario previsto dagli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 571 del 1982 deve trovare applicazione tale normativa, previgente alle norme dichiarate incostituzionali, e non il regime forfettario introdotto dall'art. 1, comma 447, della l. n. 147 del 2013, che la pronuncia della Consulta ha censurato in quanto peggiorativa della condizione del custode e costituente disciplina retroattiva che sopravanzava i limiti della ragionevolezza.

Riferimenti normativi: DPR 29/07/1982 num. 571 art. 11, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 12, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 38 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 323, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 447 CORTE COST.

10. INTERRUZIONE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21336** *del* **23/06/2026** (Rv. **678853-01**)

Presidente: **TATANGELO AUGUSTO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

M. *(FANTINI UMBERTO) contro* L. *(LEMBO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/12/2023

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Morte della parte costituita - Dichiarazione del suo procuratore in udienza - Effetti - Interruzione automatica del processo - Operatività anche nei confronti delle parti ingiustificatamente assenti - Fondamento.

L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza, anche da un delegato del procuratore della medesima parte colpita dall'evento, determina, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, tanto nei confronti delle parti presenti quanto di quelle ingiustificatamente assenti, in virtù della presunzione di conoscenza legale prevista dall'art. 176, comma 2, c.p.c., che si estende a tutte le attività, sia del giudice sia delle parti, compiute in udienza e risultanti dal relativo verbale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90

Massime precedenti Vedi: N. 18285 del 2024 Rv. 671667-01, N. 10539 del 2007 Rv. 597485-01, N. 3693 del 2026 Rv. 677170-01, N. 30729 del 2024 Rv. 672942-01, N. 19444 del 2025 Rv. 675729-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21580** *del* **24/06/2026** (Rv. **679298-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

D. *(DI MARTINO PAOLO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/04/2021

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Termine per la riassunzione - Decorrenza - Conoscenza legale dell'evento - Decorrenza del termine anche con riferimento ad altri processi pendenti tra le stesse parti patrocinate dallo stesso difensore - Configurabilità.

La morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento. (Nella specie, la S.C. ha individuato il dies a quo nella data del verbale dell'udienza celebrata in altro giudizio tra le stesse parti, dal quale si evinceva l'interruzione del processo per morte del procuratore costituito in entrambi i giudizi, affermando che la conoscenza così acquisita potesse dirsi "legale" in quanto non acquisita aliunde, bensì attraverso un atto processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13900 del 2017 Rv. 644392-01

Massime precedenti Vedi: N. 15004 del 2024 Rv. 671345-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **22032** *del* **27/06/2026** (Rv. **679125-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

S. *(BRUNO DOMENICO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/02/2023

100255 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE Art. 328, comma 3, c.p.c. - Norma di carattere eccezionale - Conseguenze - Decesso della parte nel periodo di vigenza della proroga - Applicabilità - Esclusione.

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA In genere.

L'art. 328, comma 3, c.p.c., nel prevedere che il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. è prorogato, per tutte le parti, di sei mesi dal giorno in cui si verifica uno degli accadimenti indicati dall'art. 299 c.p.c., costituisce norma eccezionale, in quanto tale non applicabile, in via di interpretazione estensiva, anche ai casi di decesso della parte nel periodo di vigenza della proroga, giacché tale possibilità è in contrasto con la portata letterale della norma e con l'esigenza di certezza del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Vedi: N. 36691 del 2022 Rv. 666519-01, N. 20529 del 2019 Rv. 654892-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19373** *del* **12/06/2026** (Rv. **678374-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

A. *(ALBANESE ANTONIO) contro* P. *(DISO PIERLUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 05/03/2024

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Morte del procuratore - Interruzione di diritto - Mancata pronuncia - Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso - Legittimazione esclusiva della parte colpita dall'evento interruttivo.

La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1574 del 2020 Rv. 656637-01

Massime precedenti Vedi: N. 28257 del 2024 Rv. 672554-01

11. SOSPENSIONE

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **22337** *del* **29/06/2026** (Rv. **679459-02**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

C. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* C. *(PAPA GIACOMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/03/2022

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Segretario generale della Camera di commercio - Sospensione cautelare dal servizio - Adozione da parte della Giunta camerale - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Provenienza dal ruolo dei dirigenti della stessa Camera di commercio - Irrilevanza.

Il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del Segretario generale della Camera di commercio è legittimamente adottato dalla Giunta camerale, organo competente, ex art. 14, comma 6, della l. n. 580 del 1993, alla designazione del Segretario generale, e quindi anche alla sua revoca e sospensione cautelare, oltre che ad ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività non riservate dalla legge e dallo statuto al Consiglio o al Presidente, non rilevando in senso contrario la provenienza del Segretario dal ruolo dei dirigenti della stessa Camera di commercio, poiché la sua posizione non si pone in continuità giuridica con il preesistente rapporto pubblico dirigenziale ma comporta la creazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a termine.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1993 num. 580 art. 14 com. 6, Legge 29/12/1993 num. 580 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 34554 del 2021 Rv. 662778-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22460** *del* **30/06/2026** (Rv. **679404-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

E. *(ALLOCCA PASQUALE) contro* E. *(LIMATOLA ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2023

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Sospensione delle procedure esecutive ex art. 16, comma 7, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione per il periodo di sospensione - Debiti insoluti in fase di accertamento - Debenza degli interessi moratori - Fondamento.

In tema di debiti delle società di trasporto pubblico, il disposto dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'esclusione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 è relativa ai soli debiti insoluti oggetto di azioni esecutive, per il periodo di sospensione, e non anche a quelli in fase di accertamento in sede di cognizione, essendo la norma volta ad impedire che il pignoramento di somme o di beni influisca negativamente sullo svolgimento di una funzione pubblica o di un pubblico servizio e non ad escludere che, anche al di fuori della procedura esecutiva, il creditore possa maturare interessi per il ritardo e possa avere il diritto di farli accertare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 16 com. 7 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21315 del 2017 Rv. 645426-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17467** *del* **02/06/2026** (Rv. **678801-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

S. *(DI COMITE ANDREA) contro* A. *(CATALANO GIANROCCO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ANCONA, 01/08/2019

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Vizio di infrapetizione - Provvedimento ordinatorio del processo - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Mancata adozione - Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione.

Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24812 del 2022 Rv. 665466-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19019** *del* **10/06/2026** (Rv. **679060-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(BATTAGLIA FEBO FRANCESCO MASSIMO) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE GELA, 03/01/2024

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Natura perentoria e improrogabilità - Conseguenze - Applicabilità della remissione in termini - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di vendita forzata, la perentorietà ed improrogabilità del termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, di cui all'art. 585 c.p.c., non esclude l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini ove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 153 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, premessa l'applicabilità dell'istituto della rimessione, ne aveva ritenuto sussistenti i presupposti, così rigettando l'impugnativa dell'ordinanza di revoca della decadenza dell'aggiudicatario, valorizzandone l'affidamento incolpevole in ordine alla data di scadenza del termine in quanto fondato su una prassi dell'ufficio, conforme ad un precedente orientamento di legittimità secondo cui il termine per il versamento del saldo prezzo era soggetto a sospensione feriale, indirizzo mutato nel corso dell'esperimento di vendita sfociato nell'aggiudicazione, e su puntuali e dettagliate indicazioni del professionista delegato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Vedi: N. 4494 del 2026 Rv. 677756-01, N. 14194 del 2026 Rv. 678367-02, N. 11376 del 2025 Rv. 674591-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19218** *del* **11/06/2026** (Rv. **679157-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

D. *(MONTANO GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 09/07/2024

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Sentenze pubblicate nell'anno 2013 - Sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre - Applicazione.

Ai fini del computo del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., per le sentenze pubblicate nell'anno 2013 trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre, prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 3 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8722 del 2022 Rv. 664503-01, N. 17949 del 2021 Rv. 661957-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19923** *del* **15/06/2026** (Rv. **678433-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

S. *(GRECO SALVINO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/02/2024

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizioni ex art. 615 c.p.c. - Continenza di cause - Pendenza in gradi diversi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa che avrebbe subito l'attrazione - Necessità.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

In tema di continenza di cause, nel caso in cui due giudizi di opposizione ex art. 615 c.p.c., aventi causae petendi parzialmente coincidenti, si trovino in gradi diversi, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., ma l'esigenza di coordinamento è garantita attraverso la sospensione ex art. 295 c.p.c. dell'opposizione che avrebbe subito l'attrazione, fino al passaggio in giudicato di quella che l'avrebbe esercitata, dovendosi far riferimento, per stabilire la prevenzione, al momento di introduzione della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9246 del 2015 Rv. 635234-01, N. 3661 del 2026 Rv. 677809-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **21016** *del* **21/06/2026** (Rv. **678807-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

W. *(ROSELLI FABIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 05/02/2025

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Querela di falso - Presentazione - Giudizio - Pregiudizialità rispetto al giudizio davanti alle commissioni tributarie - Sospensione del processo - Doverosità - Automatismo - Esclusione - Condizioni.

In materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum; tuttavia, in caso di presentazione della querela di falso, anche nel processo tributario il giudice non è chiamato semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio, ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale rispetto al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8046 del 2013 Rv. 626256-01

Massime precedenti Vedi: N. 11535 del 2025 Rv. 675025-01, N. 7174 del 2025 Rv. 674332-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21847** *del* **26/06/2026** (Rv. **678854-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(FULCHERI DILETTA) contro* B. *(COLLI FRANCO)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 13/12/2023

079054 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) Controversie distributive - Causa legittima di prelazione - Validità - Accertamento incidentale - Sussistenza - Giudizio a cognizione piena - Necessità - Esclusione.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

Nelle controversie distributive, ex art. 512 c.p.c., il cui thema decidendum è costituito dal cd. diritto al concorso, l'accertamento circa l'esistenza, la validità o l'efficacia della causa di prelazione, rivendicata da uno dei creditori e oggetto di contestazione, configura una questione pregiudiziale che il giudice investito della lite è tenuto a conoscere e decidere, incidenter tantum, all'unico fine di statuire sul diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, senza necessità, stante la non configurabilità di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, di subordinare la decisione sulla opposizione distributiva all'esito di un separato ed autonomo giudizio di cognizione sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10608 del 2001 Rv. 548732-01, N. 34964 del 2025 Rv. 677235-01, N. 15439 del 2023 Rv. 668073-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21890** *del* **26/06/2026** (Rv. **678788-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. *(FERRARI FRANCESCO) contro* E. *(MENALE CONCETTA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MATERA, 07/03/2024

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Comunicazioni processuali - Normativa emergenziale da Covid-19 - Deroga alla disciplina legale tipica - Insussistenza - Strumenti atipici - Equipollenza - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Le misure organizzative e funzionali adottate nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - di cui all'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 - non hanno derogato alle disposizioni del codice di rito che sanciscono l'obbligatorietà, a cura della cancelleria competente, delle comunicazioni, a mezzo pec e/o fax ai difensori costituiti, dei provvedimenti adottati dal giudice fuori udienza, né hanno autorizzato forme atipiche di comunicazione o decisione in deroga alle garanzie formali del processo, né tantomeno compressioni implicite del principio del contraddittorio, sicché l'utilizzo di strumenti di comunicazione alternativi e atipici, inidonei a garantire la partecipazione delle parti al giudizio, integra violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità di quella di primo grado nonostante i provvedimenti di rinvio d'ufficio, adottati fuori udienza nel periodo pandemico, non fossero stati comunicati alle parti ma allegati al ruolo, inseriti nel fascicolo di ufficio, e comunicati all'Ordine degli Avvocati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 176, Regio Decr. del 1941 num. 1368 art. 82, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11877 del 2025 Rv. 674693-01, N. 19493 del 2026 Rv. 678377-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084-01

12. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **21411** *del* **23/06/2026** (Rv. **679297-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(BUTTICE' MARIA LUISA) contro* D. *(SCIFO STEFANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/02/2020

130004 PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA Procedimento di nuova opera o di danno temuto - Carattere monofasico - Sussistenza - Ricorrente vittorioso nel merito - Mancato riconoscimento delle spese della fase cautelare - Applicabilità dell'art. 91 c.p.c. - Esclusione.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Nell'ambito del procedimento cautelare uniforme, così come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. in l. n. 80 del 2005, il procedimento di nuova opera o di danno temuto introdotto "ante causam", al pari d'ogni altro diretto all'emissione di una misura cautelare di carattere anticipatorio, è esclusivamente monofasico e termina con il provvedimento, d'accoglimento o di rigetto, emesso dal giudice monocratico o dal collegio adito in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.; ne consegue che il ricorrente, soccombente nella fase cautelare e vittorioso nel successivo giudizio di merito, non può ottenere il rimborso delle spese poste a suo carico nel procedimento cautelare invocando l'art. 91 c.p.c., attesa l'autonomia della relativa regolamentazione rispetto a quella del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. EBIS CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18535 del 2022 Rv. 664990-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21890** *del* **26/06/2026** (Rv. **678788-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. *(FERRARI FRANCESCO) contro* E. *(MENALE CONCETTA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MATERA, 07/03/2024

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Comunicazioni processuali - Normativa emergenziale da Covid-19 - Deroga alla disciplina legale tipica - Insussistenza - Strumenti atipici - Equipollenza - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Le misure organizzative e funzionali adottate nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - di cui all'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 - non hanno derogato alle disposizioni del codice di rito che sanciscono l'obbligatorietà, a cura della cancelleria competente, delle comunicazioni, a mezzo pec e/o fax ai difensori costituiti, dei provvedimenti adottati dal giudice fuori udienza, né hanno autorizzato forme atipiche di comunicazione o decisione in deroga alle garanzie formali del processo, né tantomeno compressioni implicite del principio del contraddittorio, sicché l'utilizzo di strumenti di comunicazione alternativi e atipici, inidonei a garantire la partecipazione

delle parti al giudizio, integra violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità di quella di primo grado nonostante i provvedimenti di rinvio d'ufficio, adottati fuori udienza nel periodo pandemico, non fossero stati comunicati alle parti ma allegati al ruolo, inseriti nel fascicolo di ufficio, e comunicati all'Ordine degli Avvocati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 176, Regio Decr. del 1941 num. 1368 art. 82, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11877 del 2025 Rv. 674693-01, N. 19493 del 2026 Rv. 678377-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22442** *del* **30/06/2026** (Rv. **678965-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

G. *(CARIOLA AGATINO) contro* R.

Regola giurisdizione

075022 ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Controversie concernenti diritti di elettorato attivo o passivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Lite introdotta mediante impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti - Irrilevanza - Fattispecie.

Le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato suddetto. (Principio affermato in relazione ad un ricorso con il quale il ricorrente, pur chiedendo l'annullamento del decreto d'indizione delle elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali, faceva valere il suo diritto al libero esercizio del diritto di voto, asseritamente leso da una normazione statale e regionale irrispettosa del principio costituzionale di uguaglianza tra cittadini e consiglieri comunali).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 126, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 129, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 130

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22495** *del* **30/06/2026** (Rv. **679423-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

N. *(VILLASCHI GIANLUIGI) contro* R. *(CIOTOLA TIZIANA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 08/11/2019

140030 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI Rigetto delle contestazioni sostanziali del contribuente - Omesso esame delle contestazioni formali per ritenuto assorbimento - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Condizioni.

Il giudice che rigetti il ricorso del contribuente, esaminando le contestazioni sostanziali ivi dedotte, non può ritenere assorbite le censure di contenuto formale, atteso che la reiezione dell'impugnazione - a differenza del caso di accoglimento nel merito del ricorso - osta alla possibilità di ritenere sussistente una pronuncia implicita sulle contestazioni non esaminate, così determinando la sussistenza del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Vedi: N. 15230 del 2025 Rv. 674857-02, N. 26507 del 2023 Rv. 669129-01, N. 2953 del 2025 Rv. 674078-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18796** *del* **09/06/2026** (Rv. **679051-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(LUISE MICHELINO) contro* F. *(GUACCERO ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2023

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. - Facoltà della parte di chiedere il differimento dell'udienza di discussione - Fondamento - Fissazione officiosa di apposita udienza - Equipollenza - Diritto della parte ad un ulteriore rinvio - Esclusione - Mancata acquisizione delle conclusioni delle parti - Rilevanza - Limiti.

In caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Massime precedenti Conformi: N. 22521 del 2018 Rv. 650492-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **19151** *del* **11/06/2026** (Rv. **678935-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

O. *(MIGLIACCIO LUIGI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 24/10/2023

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di cassazione - Rigetto del COA - Opposizione - Giudice competente - Magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato - Definizione del giudizio di legittimità - Giudice del rinvio - Esclusione - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'istanza di ammissione al beneficio per il giudizio di cassazione, dopo il rigetto del COA, va riproposta al magistrato che ha emesso il provvedimento

impugnato, il cui potere di decidere, qualora non sia stato adito anteriormente, si esaurisce con la definizione del giudizio di legittimità, e non si trasferisce al giudice dell'eventuale rinvio, perché il relativo giudizio gode di propria autonomia rispetto ai precedenti gradi del processo, non potendo essere considerato una mera continuazione della controversia di legittimità.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 124, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2404 del 2024 Rv. 669989-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19493** *del* **12/06/2026** (Rv. **678377-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

C. *(RICCIO ANGELO) contro* A. *(VINCI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/10/2023

140038 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO Celebrazione dell'udienza secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 - Deroga al principio di immutabilità del giudice d'appello - Esclusione - Modifica della composizione del collegio giudicante - Conseguenze - Nullità della sentenza.

La disciplina emergenziale introdotta dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, limitandosi a prevedere modalità alternative di celebrazione dell'udienza, quali lo svolgimento mediante trattazione scritta con deposito di note sostitutive, non consente alcuna deroga al principio di immutabilità del giudice - applicabile anche nel giudizio di appello, in forza dell'art. 352 c.p.c. -, che impone che il collegio chiamato a deliberare la decisione sia composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali si è svolta l'ultima attività processuale, costituita dalla discussione della causa o dalla precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che il mutamento della composizione del collegio successivamente a tale momento processuale determina la nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20523 del 2025 Rv. 675731-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19519** *del* **12/06/2026** (Rv. **679370-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

B. *(FERRELLI EMANUELA) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LATINA, 28/03/2025

133242 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE Art. 127-ter c.p.c. (nella versione successiva alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Opposizione alla trattazione scritta - Mancanza - Conseguenze - Nullità della sentenza emessa all'esito dell'udienza di discussione - Esclusione - Fondamento.

L'art.127-ter, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i) n. 1, del d.lgs. n. 164 del 2024, nel prevedere che il giudice può sostituire l'udienza con il deposito di note scritte

(cd. udienza cartolare), consente alle parti di opporsi al provvedimento di sostituzione con l'effetto di determinarne la revoca; ne consegue che, in mancanza dell'opposizione, la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza di discussione svoltasi in forma cartolare non è nulla, poiché una volta che tale udienza si è regolarmente tenuta, senza alcuna opposizione delle parti, e dunque con il loro implicito assenso, lo strumento processuale ha svolto regolarmente la sua funzione, senza che possano essere formulate successivamente contestazioni in base all'esito non favorevole del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 1 lett. I)N1, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 1 lett. I)N2, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 1 lett. L)

Massime precedenti Vedi: N. 11378 del 2026 Rv. 677839-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17603 del 2025 Rv. 675389-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **20855** *del* **19/06/2026** (Rv. **679321-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PIZZELLA ARTURO.** *Relatore:* **PIZZELLA ARTURO.**

C. *(TURCHETTA ATTILIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2025

079045 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - SPESE Spese relative alle operazioni materiali di esecuzione dell'obbligo e di rappresentanza tecnica - Diritto al rimborso - Sussistenza - Decreto di ingiunzione del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Limiti - Opposizione alla esecuzione forzata - Asserito adempimento della obbligazione - Spese processuali - Liquidazione - Con decreto ingiuntivo del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione - Con pronuncia definitoria della controversia - Necessità - Mancata pronuncia del giudice sul punto - Impugnabilità della sentenza.

La parte che per ottenere la esecuzione in proprio favore di una obbligazione di fare ha dovuto iniziare un processo di esecuzione ha diritto al rimborso, oltre che delle spese anticipate per far compiere le operazioni materiali di esecuzione dell'obbligo, di quelle di rappresentanza tecnica, e, per conseguire tale rimborso, può ottenere dal giudice dell'esecuzione il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 614 c.p.c. Tuttavia, ove l'intimato proponga opposizione sostenendo di avere già adempiuto l'obbligazione, sicché la relativa controversia deve essere decisa con sentenza, la liquidazione delle spese processuali relative alla fase che inizia con tale contestazione va invece operata con il provvedimento che definisce la controversia, e, qualora il giudice non vi provveda, la sentenza può essere per tale parte impugnata, ma sulla liquidazione delle predette spese non può provvedere il giudice dell'esecuzione con il decreto previsto dall'art. 614 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614

Massime precedenti Conformi: N. 8339 del 2003 Rv. 563580-01

Massime precedenti Vedi: N. 12466 del 2023 Rv. 667582-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21030** *del* **21/06/2026** (Rv. **678860-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/01/2024

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Ambito - Interpretazione normativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, ipotesi che non ricorre nemmeno quando il Consiglio di Stato, nello svolgimento della sua attività di interpretazione della disciplina, abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, tutt'al più, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il Consiglio di Stato, annullando un provvedimento dell'AGCM, in quanto emesso, in relazione a una condotta che presentava profili di connessione con la tutela dei dati personali, senza acquisire il parere del Garante della privacy, ritenuto obbligatorio alla luce di una lettura ampliativa dell'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005, avesse usurpato funzioni riservate al legislatore, non trattandosi di attività creativa di una norma inesistente, bensì di doverosa attività interpretativa con portata ricognitiva di obblighi già insiti nel quadro normativo ed ordinamentale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 27 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 36899 del 2021 Rv. 663245-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21218** *del* **22/06/2026** (Rv. **678770-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

F. *(BANDINI SIMONA) contro* C. *(D'OSTUNI LUDOVICA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/10/2024

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO In genere

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 032538/2024 67311101

Massime precedenti Conformi: N. 32538 del 2024 Rv. 673111-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21381** *del* **23/06/2026** (Rv. **679320-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FLAMINI MARTINA.** *Relatore:* **FLAMINI MARTINA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

Z. *(CENTONZE SALVATORE) contro* M.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE LECCE, 29/10/2025

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Accompagnamento coattivo alla frontiera a seguito di espulsione - Termine di 48 ore per la convalida - Osservanza - Condizioni.

In tema di convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, adottato a seguito di decreto prefettizio di espulsione, il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento in cancelleria, entro il quale il giudice di pace deve provvedere, è rispettato qualora entro tale termine l'udienza di convalida sia stata fissata e abbia avuto concreto inizio, purché la decisione, sebbene adottata successivamente, intervenga a conclusione dell'udienza e senza soluzione di continuità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 5715 del 2008 Rv. 602291-01

Massime precedenti Vedi: N. 221 del 2022 Rv. 663480-01, N. 14398 del 2024 Rv. 671341-02, N. 25660 del 2010 Rv. 615806-01, N. 11099 del 2013 Rv. 626476-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17354** *del* **01/06/2026** (Rv. **679193-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(TESEO ROBERTO) contro* B.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 12/12/2023

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE Correzione di errore materiale nel titolo esecutivo già notificato - Nuova notificazione del titolo corretto - Necessità - Esclusione - Fondamento.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Nel caso di azione esecutiva fondata su titolo giudiziale, ove la sentenza notificata in forma esecutiva sia stata successivamente corretta, con il procedimento, di natura amministrativa, previsto dall'art. 287 c.p.c., non occorre una nuova notifica del titolo emendato atteso che il provvedimento di correzione di errore materiale non sostituisce né ha autonoma rilevanza rispetto alla sentenza "originale", dalla quale ripete la sua validità, così da non esprimere un proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 479

Massime precedenti Vedi: N. 17349 del 2011 Rv. 619119-01, N. 29468 del 2020 Rv. 660026-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29432 del 2024 Rv. 672744-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17467** *del* **02/06/2026** (Rv. **678801-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

S. *(DI COMITE ANDREA) contro* A. *(CATALANO GIANROCCO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ANCONA, 01/08/2019

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Vizio di infrapetizione - Provvedimento ordinatorio del processo - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Mancata adozione - Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione.

Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24812 del 2022 Rv. 665466-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17675** *del* **03/06/2026** (Rv. **678592-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

L. *(PRADO IURI MARIA) contro* M. *(LOMBARDI PAOLO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 23/09/2024

044078 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI Regolamento di competenza - Provvedimento con natura sostanziale di sentenza - Provenienza da organo munito di potestas iudicandi - Necessità - Fattispecie.

E' inammissibile il regolamento di competenza contro un provvedimento privo della natura sostanziale di sentenza in quanto proveniente da un organo (nella specie, il giudice istruttore nell'ambito di una controversia attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale), istituzionalmente carente di poteri decisori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3960 del 1986 Rv. 446782-01, N. 23112 del 2010 Rv. 615560-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18230** *del* **06/06/2026** (Rv. **679075-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

F. *(FERLITO FULVIO) contro* E.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE AREZZO, 14/03/2024

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Natura meramente rescindente - Finalità di rimozione dell'atto viziato - Conseguenze - Poteri del giudice dell'opposizione e del giudice dell'esecuzione.

L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha natura meramente rescindente ed è finalizzata esclusivamente alla rimozione dell'atto viziato, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione non può, in accoglimento del ricorso, sostituirsi al giudice dell'esecuzione nell'adozione di provvedimenti ordinatori o distributivi, quale quello di assegnazione delle somme pignorate, spettando tale attività alla competenza funzionale ed esclusiva dell'organo preposto alla direzione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 484 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 484

Massime precedenti Vedi: N. 9328 del 2026 Rv. 677589-01, N. 15219 del 2005 Rv. 583284-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18234** *del* **06/06/2026** (Rv. **679031-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. *(MAGNI PIERCARLO) contro* A.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/12/2025

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Omessa indicazione della distrazione delle spese in favore dello Stato - Errore materiale emendabile ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. - Rilascio di nuova procura speciale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Ricorso formalmente qualificato come diretto alla revocazione - Riqualificazione in termini di istanza di correzione - Doverosità - Conseguenze - Validità della procura speciale già rilasciata.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

L'omessa indicazione della distrazione delle spese in favore dell'Erario, in presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, costituisce errore materiale emendabile d'ufficio o su istanza di parte secondo la procedura di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., la quale prescinde dal rilascio di una nuova procura speciale, rimanendo valida quella conferita per il grado di merito o di legittimità conclusosi con il provvedimento da correggere, con la conseguenza che il ricorso formalmente qualificato dal ricorrente come diretto alla revocazione del provvedimento recante l'erronea condanna alle spese in favore della parte ammessa al patrocinio, va riqualificato come istanza di correzione ed è validamente introdotto in forza della procura rilasciata per il giudizio di legittimità concluso con il provvedimento da correggere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25284 del 2025 Rv. 676337-01, N. 4216 del 2020 Rv. 657022-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12210 del 2022 Rv. 664490-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18497** *del* **08/06/2026** (Rv. **679034-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

I. *(PALANDRI PIETRO MODESTO) contro* G. *(PARTENZA ITALO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/03/2025

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Sentenza redatta in formato digitale - Pubblicazione - Art. 133 c.p.c. nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Eliminazione dell'intervento del cancelliere - Pubblicazione automatica della sentenza - Conseguenze sul dies a quo del termine per l'impugnazione.

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) In genere.

Ai fini della decorrenza del termine cd. lungo di impugnazione, ex art. 327 c.p.c., la pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 164 del 2024, applicabile ratione temporis - il quale ha eliminato la necessità di qualsivoglia intervento da parte del cancelliere, prima consistente nel dare atto del deposito in calce alla sentenza e nell'apporvi la data e la firma -, si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico genera, in modo automatico contestualmente alla firma e al deposito telematico da parte del giudice, il numero identificativo del provvedimento, poiché è da tale momento che questo viene inserito nel flusso del fascicolo telematico del giudizio e reso ostensibile alle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2829 del 2023 Rv. 666787-01, N. 2362 del 2019 Rv. 652618-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **18556** *del* **08/06/2026** (Rv. **678840-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

O. *(GIANNONE ANTONIO) contro* C. *(GENNARO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/03/2025

031124 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE Casa familiare - Assegnazione di altro immobile - Vincolo pertinenziale - Necessità - Limiti - Esigenze della prole.

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE In genere.

Qualora il giudice decida, nel migliore interesse dei figli, di assegnare oltre la casa familiare anche un altro immobile autonomo e non contiguo di pertinenza della prima, il potere di imporre limiti al diritto dominicale deve essere sempre esercitato nei limiti di quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell'interesse di costoro, per cui l'assegnazione del bene pertinenziale deve avvenire tenendo prioritariamente conto dell'interesse di questi ultimi, in modo che anche l'immobile pertinenziale deve direttamente rispondere all'interesse della prole a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, risultando perciò estranea a tale decisione ogni diversa valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di altra natura dei coniugi o dei figli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Massime precedenti Vedi: N. 24104 del 2009 Rv. 610169-01, N. 12249 del 2025 Rv. 674530-01, N. 23501 del 2023 Rv. 668691-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **18658** *del* **09/06/2026** (Rv. **678857-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

Q. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(FERRARA ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/04/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Provvedimento di convalida della proroga del trattenimento - Invalidità - Illegittima privazione della libertà personale - Azione risarcitoria - L. n. 117 del 1988 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI In genere.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

L'azione risarcitoria proposta per ottenere la riparazione del danno conseguente all'illegittima privazione della libertà personale, realizzata in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento presso il C.I.E., non è sussumibile nell'ambito della disciplina della responsabilità civile dei magistrati, dettata dalla l. n. 117 del 1988, sia perché il rimedio riparatorio dalla stessa previsto è inadeguato a soddisfare le esigenze di effettività richieste dall'art. 5, par. 5, CEDU ai fini della riparazione dei pregiudizi inferti al diritto inviolabile alla libertà personale che traggano origine da un provvedimento nazionale, non offrendo sufficienti garanzie di accessibilità - stante il gravoso onere probatorio richiesto quanto all'imputazione soggettiva dell'illecito in termini di dolo o colpa grave e dell'esclusione della lesione derivante dall'attività interpretativa di norme di diritto -, sia in considerazione della peculiare natura, sostanzialmente amministrativa, della misura del trattenimento, la quale è adottata all'esito di una procedura che, pur articolandosi in segmenti formalmente distinti, è unitaria e connotata da un legame inscindibile tra momento amministrativo e momento giurisdizionale, così che la responsabilità non è riconducibile all'attività del giudice isolatamente considerata, bensì al funzionamento complessivo della procedura, imputabile allo Stato quale apparato unitario, ancorché il vizio determinante l'illegittimità si sia manifestato nel segmento giudiziale della stessa.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 07/06/2002 num. 106, Legge 07/06/2002 num. 106, Costituzione art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 4562 del 2022 Rv. 664165-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **18658** *del* **09/06/2026** (Rv. **678857-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

Q. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(FERRARA ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/04/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Provvedimento di proroga del trattenimento - Invalidità - Illegittima privazione della libertà personale - Azione risarcitoria - Previo esperimento dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento - Necessità - Esclusione - Fondamento - Sindacato sul provvedimento - Contenuto e limiti.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

L'azione risarcitoria proposta dallo straniero per ottenere la riparazione del danno conseguente all'illegittima privazione della libertà personale, realizzata in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento presso il C.I.E. (ora C.P.R.), è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori - essendo autonomi, complementari e concorrenti il rimedio risarcitorio, volto a ottenere la riparazione del danno inferto al diritto soggettivo, e quello caducatorio, teso alla rimozione del provvedimento lesivo, convergendo entrambi verso l'obiettivo di apprestare una tutela piena ed effettiva della libertà personale - dovendo svolgersi, in tal caso, il sindacato del giudice adito sul provvedimento lesivo esclusivamente incidenter tantum, in coerenza con la funzione propria dell'azione proposta e,

pertanto, ai soli fini dell'accertamento dei presupposti dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. e delle relative conseguenze dannose.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Decreto Legge 04/04/2002 num. 51 CORTE COST., Legge 07/06/2002 num. 106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18322 del 2020 Rv. 659102-01, N. 370 del 2025 Rv. 673833-01, N. 25127 del 2024 Rv. 672137-01, N. 17407 del 2014 Rv. 632265-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22788 del 2012 Rv. 624506-01

13. SPESE GIUDIZIALI

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17234** *del* **01/06/2026** (Rv. **679337-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **ROMANO CARMELA.** *Relatore:* **ROMANO CARMELA.**

M. *(SANTORO ANGELO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 30/03/2021

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Giudizio tributario - Regolamentazione delle spese legali - Prescrizione dell'obbligazione tributaria - Principio di causalità - Applicazione - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema regolamentazione delle spese di lite nel giudizio tributario, le "gravi ed eccezionali ragioni" che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo novellato dal d.lgs. n. 156 del 2015, giustificano la compensazione non ricorrono nel caso in cui nel giudizio sia accertata la prescrizione dell'obbligazione tributaria, non essendo questa imputabile al contribuente, il quale è obbligato ad agire giudizialmente per evitare il consolidarsi di una pretesa estinta mentre l'obbligatorietà dell'attività di recupero dei tributi non corrisposti non esclude che l'agente della riscossione possa determinarsi al discarico di quelli inesigibili (tra gli altri casi) perché prescritti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9876 del 2025 Rv. 674670-01, N. 6059 del 2017 Rv. 643329-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17683** *del* **03/06/2026** (Rv. **679362-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **GALASSO GIOVANNI.** *Relatore:* **GALASSO GIOVANNI.**

D. *(BATTILEGA CRISTINA) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 13/06/2016

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Compensazione delle spese processuali ex art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2 del d.lgs. n. 156 del 2015 - Ambito temporale di applicazione - Fondamento - Motivazione - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di compensazione delle spese processuali nel processo tributario, la nuova formulazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotta dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, del d.lgs. n. 156 del 2015 - che, disciplinando la compensazione nel processo tributario in via autonoma rispetto al processo civile, ha imposto l'obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano -, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale tempus regit actum, è

immediatamente applicabile ai processi pendenti alla data di sua entrata in vigore (1° gennaio 2016).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2, Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 39 quater CORTE COST., Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 13 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23592 del 2024 Rv. 672126-01, N. 6782 del 2026 Rv. 678309-01, N. 21606 del 2021 Rv. 661833-01, N. 26654 del 2014 Rv. 633893-01, N. 1030 del 2008 Rv. 601296-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20598 del 2008 Rv. 604398-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20064** *del* **16/06/2026** (Rv. **678517-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

I. *(COSTANTINI LUCIANO) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/01/2021

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 033733/2023 66952601

Massime precedenti Conformi: N. 33733 del 2023 Rv. 669526-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20288** *del* **17/06/2026** (Rv. **679052-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROMANO GUIDO.** *Relatore:* **ROMANO GUIDO.**

R. *(PERRI GIACOMO MARIA) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/12/2021

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Giudizio di appello - Remissione della causa al primo giudice per ragioni di giurisdizione - Condanna alle spese anche del primo grado - Legittimità.

Il giudice di appello, ove rimetta le parti davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., ratione temporis vigente, riconoscendo la giurisdizione da questi negata, deve provvedere alla liquidazione, oltre che delle spese della fase di appello, anche di quelle relative al giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22257 del 2018 Rv. 650593-01, N. 583 del 1999 Rv. 529254-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21341** *del* **23/06/2026** (Rv. **678753-01**)

Presidente: **TATANGELO AUGUSTO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

B. *(STORELLI FLORENZO) contro* B. *(MARCHETTI ANTONIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/06/2023

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Mancata specificazione del comma posto a fondamento della condanna - Violazione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di responsabilità aggravata, la condanna pronunciata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve rendere riconoscibile la specifica fattispecie applicata tra quelle previste dai diversi commi della disposizione, con la conseguenza che, ove tale indicazione manchi e non sia desumibile con certezza dal complessivo tenore della motivazione, la statuizione è viziata non consentendo di verificarne il fondamento logico e normativo né di individuare i presupposti di fatto e di diritto della condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533-02, N. 11055 del 2026 Rv. 678629-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25041 del 2021 Rv. 662248-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **21411** *del* **23/06/2026** (Rv. **679297-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(BUTTICE' MARIA LUISA) contro* D. *(SCIFO STEFANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/02/2020

130004 PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA Procedimento di nuova opera o di danno temuto - Carattere monofasico - Sussistenza - Ricorrente vittorioso nel merito - Mancato riconoscimento delle spese della fase cautelare - Applicabilità dell'art. 91 c.p.c. - Esclusione.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Nell'ambito del procedimento cautelare uniforme, così come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. in l. n. 80 del 2005, il procedimento di nuova opera o di danno temuto introdotto "ante causam", al pari d'ogni altro diretto all'emissione di una misura cautelare di carattere anticipatorio, è esclusivamente monofasico e termina con il provvedimento, d'accoglimento o di rigetto, emesso dal giudice monocratico o dal collegio adito in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.; ne consegue che il ricorrente, soccombente nella fase cautelare e vittorioso nel successivo giudizio di merito, non può ottenere il rimborso delle spese poste a suo carico nel procedimento cautelare invocando l'art. 91 c.p.c., attesa l'autonomia della relativa regolamentazione rispetto a quella del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. EBIS CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18535 del 2022 Rv. 664990-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21686** *del* **25/06/2026** (Rv. **679299-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.** *Relatore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.**

C. *(VETERE SALVATORE) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 28/06/2024

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Distinte ordinanze-ingiunzione - Opposizioni separate - Successiva riunione - Liquidazione unitaria - Necessità - Abuso del processo - Esclusione - Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Esclusione - Ragioni.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

Qualora la parte abbia introdotto separati giudizi in opposizione avverso distinte ordinanze-ingiunzione emesse dall'ente impositore e tali giudizi siano stati successivamente riuniti, il giudice di merito deve liquidare le spese in modo unitario, avuto riguardo all'unico giudizio risultante dalla riunione, senza poter configurare per ciò solo l'instaurazione di distinti giudizi abuso del processo idoneo al rigetto della domanda o dell'opposizione; né, in tale situazione, è ravvisabile mala fede o colpa grave ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo escludersi ogni automatismo valutativo fondato sulla sola iniziale separazione delle iniziative difensive.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 7409 del 2021 Rv. 661005-01, N. 8910 del 2024 Rv. 670955-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7299 del 2025 Rv. 674011-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22439** *del* **30/06/2026** (Rv. **679023-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **ROMANO GUIDO.** *Relatore:* **ROMANO GUIDO.**

B. *(ZAINA ROSSELLA) contro* V. *(CANU FILIPPO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2024

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Procedimento cautelare - Liquidazione delle spese processuali - Criterio del decisum anziché del disputatum - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento cautelare, il criterio del decisum in luogo del disputatum, di cui all'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 ai fini della liquidazione delle spese processuali, non trova applicazione, essendo limitato ai giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme o la liquidazione di danni.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8839 del 2025 Rv. 674301-02, N. 15518 del 2026 Rv. 678111-01

14. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **22032** *del* **27/06/2026** (Rv. **679125-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

S. *(BRUNO DOMENICO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/02/2023

100255 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE Art. 328, comma 3, c.p.c. - Norma di carattere eccezionale - Conseguenze - Decesso della parte nel periodo di vigenza della proroga - Applicabilità - Esclusione.

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA In genere.

L'art. 328, comma 3, c.p.c., nel prevedere che il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. è prorogato, per tutte le parti, di sei mesi dal giorno in cui si verifica uno degli accadimenti indicati dall'art. 299 c.p.c., costituisce norma eccezionale, in quanto tale non applicabile, in via di interpretazione estensiva, anche ai casi di decesso della parte nel periodo di vigenza della proroga, giacché tale possibilità è in contrasto con la portata letterale della norma e con l'esigenza di certezza del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Vedi: N. 36691 del 2022 Rv. 666519-01, N. 20529 del 2019 Rv. 654892-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22381** *del* **30/06/2026** (Rv. **679364-01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **CAVALLO MANUELA.** *Relatore:* **CAVALLO MANUELA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(RIJLI SALVATORE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 20/05/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Preclusione per c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

In tema di ricorso per cassazione, non ricorre un'ipotesi di cd. doppia conforme, preclusiva, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., ratione temporis applicabile, della censura di omesso esame di fatti decisivi, di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel caso in cui venga lamentato, nella sussistenza dei presupposti e nei limiti di deducibilità del vizio, il travisamento della prova – il quale ricorre laddove la svista concerna il fatto probatorio in sé, sempre che questo abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare - in quanto la conformità tra le argomentazioni poste a fondamento della prima decisione e quelle che reggono la pronuncia d'appello è soltanto apparente, essendo entrambe fondate su un presupposto erroneo in fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 28174 del 2018 Rv. 651118-01, N. 24395 del 2020 Rv. 659540-01, N. 19481 del 2026 Rv. 678375-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5792 del 2024 Rv. 670391-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22400** *del* **30/06/2026** (Rv. **679152-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

G. *(DI PORTO ANDREA) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2025

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Impugnazione incidentale tardiva - Proposta dal titolare dell'azione disciplinare - Ammissibilità - Fondamento - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE In genere.

Nei procedimenti disciplinari a carico dei notai, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dal titolare dell'azione disciplinare, sia perché l'art. 158-bis della l. n. 89 del 2013, nel testo applicabile ratione temporis, richiama la disciplina dettata per i procedimenti in camera di consiglio dal c.p.c., per i quali non si è mai dubitato dell'ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive, sia perché la legge non stabilisce alcuna limitazione per la parte pubblica, ed anzi il riconoscimento alla stessa della precisata facoltà comporta la piena uguaglianza delle parti nei poteri di impugnazione, essendo, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata sul presupposto che il sistema sia irrazionalmente sbilanciato a favore della parte pubblica, se si ritenga a questa consentita la proposizione di reclamo incidentale tardivo.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/2013 num. 89 art. 158 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8654 del 1998 Rv. 518519-01, N. 6470 del 2012 Rv. 622126-01, N. 1179 del 2006 Rv. 585641-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13617 del 2012 Rv. 623440-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22433** *del* **30/06/2026** (Rv. **678991-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

L. *(ROMANO CESAREO GERARDO) contro* R. *(POSTERARO IVON)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/07/2022

100192 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO Ricorso per cassazione - Controricorso - Termine di deposito - Decorrenza dall'ultima notificazione del ricorso principale - Principio di unicità del processo di impugnazione - Applicabilità anche al mero controricorso, in assenza di ricorso incidentale - Fondamento.

In tema di giudizio di cassazione, il termine di quaranta giorni per il deposito del controricorso, di cui all'art. 370 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, decorre dalla data dell'ultima notificazione del ricorso principale, e non da quella della notifica individuale ricevuta dal controricorrente, poiché il mero controricorso, al pari del ricorso incidentale, si inserisce

nell'unico processo di impugnazione instaurato contro la medesima sentenza, sicché il parametro cui fare riferimento ai fini del decorso del termine suddetto non può che essere il medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27680 del 2021 Rv. 662574-01, N. 7759 del 2026 Rv. 678283-03, N. 11574 del 2026 Rv. 678634-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7170 del 2024 Rv. 670582-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22495** *del* **30/06/2026** (Rv. **679423-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

N. *(VILLASCHI GIANLUIGI) contro* R. *(CIOTOLA TIZIANA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 08/11/2019

140030 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI Rigetto delle contestazioni sostanziali del contribuente - Omesso esame delle contestazioni formali per ritenuto assorbimento - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Condizioni.

Il giudice che rigetti il ricorso del contribuente, esaminando le contestazioni sostanziali ivi dedotte, non può ritenere assorbite le censure di contenuto formale, atteso che la reiezione dell'impugnazione - a differenza del caso di accoglimento nel merito del ricorso - osta alla possibilità di ritenere sussistente una pronuncia implicita sulle contestazioni non esaminate, così determinando la sussistenza del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Vedi: N. 15230 del 2025 Rv. 674857-02, N. 26507 del 2023 Rv. 669129-01, N. 2953 del 2025 Rv. 674078-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21030** *del* **21/06/2026** (Rv. **678860-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/01/2024

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Ambito - Interpretazione normativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, ipotesi che non ricorre nemmeno quando il Consiglio di Stato, nello svolgimento della sua attività di interpretazione della disciplina, abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi

casi può profilarsi, tutt'al più, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il Consiglio di Stato, annullando un provvedimento dell'AGCM, in quanto emesso, in relazione a una condotta che presentava profili di connessione con la tutela dei dati personali, senza acquisire il parere del Garante della privacy, ritenuto obbligatorio alla luce di una lettura ampliativa dell'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005, avesse usurpato funzioni riservate al legislatore, non trattandosi di attività creativa di una norma inesistente, bensì di doverosa attività interpretativa con portata ricognitiva di obblighi già insiti nel quadro normativo ed ordinamentale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 27 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 36899 del 2021 Rv. 663245-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **21054** *del* **21/06/2026** (Rv. **679187-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

L. *(LO GIUDICE SALVATORE) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 03/10/2024

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Procura rilasciata dal direttore della società esercente il servizio di riscossione - Eccezione tempestiva del difetto di rappresentanza - Conseguenze.

Nel giudizio tributario instaurato a seguito dell'impugnazione della cartella di pagamento, il difetto di legitimatio ad processum del direttore generale della società esercente il servizio di riscossione - conseguente alla mancata produzione della procura rilasciata in suo favore dal presidente della società stessa - può determinare, ove eccepito tempestivamente e in modo specifico dalla controparte, l'inammissibilità delle controdeduzioni depositate dal difensore dalla società di riscossione resistente, la cui procura sia stata rilasciata del predetto direttore generale, e ripercuotersi, quindi, sulla liquidazione delle spese in caso di soccombenza del contribuente, ma non comporta, di per sé, la nullità della sentenza, anche nella parte in cui si pronunci sulla legittimità della pretesa impositiva indicata nell'atto impositivo impugnato, a meno che la decisione non risulti fondata su eccezioni in senso stretto sollevate dalla parte carente di legittimazione processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15914 del 2025 Rv. 675737-01, N. 30655 del 2025 Rv. 676901-01, N. 20387 del 2015 Rv. 637420-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21261** *del* **23/06/2026** (Rv. **678647-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

D. *(DI LEO ANDREA) contro* R.

Regola giurisdizione

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Giudicato interno sulla giurisdizione - Prospettata violazione da parte del Consiglio di Stato - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Portata - Interpretazione del giudice amministrativo - Irrilevanza.

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con cui si deduca il vizio di violazione del giudicato interno sulla giurisdizione, è ammissibile, dovendosi considerare proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, in quanto, la violazione di una norma del procedimento - come la disciplina che regola la formazione del giudicato, anche implicito, su tale questione - non è violazione di una norma meramente processuale, interna ai limiti della giurisdizione, ma si sostanzia in una decisione sulla giurisdizione che può costituire oggetto del pieno sindacato della Corte di cassazione, investendo la portata delle norme processuali di riferimento, e la sussistenza o meno della formazione di un giudicato sulla giurisdizione, a prescindere dall'interpretazione che sul punto ne abbia dato la decisione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 38737 del 2021 Rv. 664745-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36005 del 2022 Rv. 666372-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21262** *del* **23/06/2026** (Rv. **679331-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

P. *(PROCURATORE REGIONALE CORTE DEI CONTI SICILIA) contro* N. *(CURTO' GIUSEPPE)*

Regola giurisdizione

092081 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE Regolamento di giurisdizione - Deposito di nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.

Il regolamento preventivo di giurisdizione, avendo ad oggetto immediato la questione di giurisdizione e non costituendo mezzo di impugnazione, non è soggetto alle regole e alle preclusioni previste per il giudizio di cassazione in materia di produzione di nuovi documenti di cui all'art. 372 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9532 del 2004 Rv. 572958-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 156 del 2020 Rv. 656657-01, N. 12865 del 2020 Rv. 658084-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **21372** *del* **23/06/2026** (Rv. **679191-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **DE SIMONE MASSIMILIANO.** *Relatore:* **DE SIMONE MASSIMILIANO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(GIOE' CHIARA)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 17/10/2023

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Mancato deposito ricorso in originale - Deposito della copia notificata a mezzo PEC

unitamente alla relata - Equipollenza - Improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione, deve escludersi l'applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., nel caso in cui il ricorrente, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, non abbia depositato l'originale del ricorso ma abbia depositato la relata di notifica a mezzo PEC recante, in allegato, il ricorso medesimo, di modo che l'atto in questione risulti comunque nella disponibilità della Corte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15028 del 2025 Rv. 675881-01, N. 28512 del 2025 Rv. 676917-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10648 del 2017 Rv. 643945-01, N. 6477 del 2024 Rv. 670581-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21573** *del* **24/06/2026** (Rv. **678863-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(TROISI MICHELE) contro* N. *(GIOIA DARIO)*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 10/10/2024

092022 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO Implicita statuizione del TAR sulla propria giurisdizione - Mancata impugnazione incidentale della parte interessata - Ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione - Inammissibilità.

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce del Consiglio di Stato è inammissibile laddove, in primo grado, il Tar abbia statuito, sia pure implicitamente, sul punto e la parte interessata non abbia proposto appello incidentale, limitandosi alla mera riproposizione dell'eccezione di difetto di giurisdizione, essendosi formato, per effetto della mancata impugnazione, un giudicato implicito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 9, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 101 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 46 com. 1, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8095 del 2020 Rv. 657587-01, N. 5548 del 2026 Rv. 677330-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **21771** *del* **25/06/2026** (Rv. **679300-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

D. *(BARTOLOMEI JACOPO SEVERO) contro* S. *(ASCANI ROBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/10/2018

048064 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Principio di effettività della tutela giurisdizionale - Diritti del consumatore - Artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, come interpretati nella sentenza della CGUE del 18 dicembre 2025 - Riduzione della penale manifestamente eccessiva su domanda di parte -

Rilievo d'ufficio della nullità della clausola nel giudizio di rinvio - Mancata eccezione della parte nelle precedenti fasi del giudizio - Irrilevanza - Fattispecie.

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE In genere.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dagli articoli 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, come interpretati nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 dicembre 2025, emessa nella causa C-320/24, la riduzione della clausola penale manifestamente eccessiva, ai sensi dell'art. 1384 c.c., disposta sulla base della domanda originariamente proposta dalla parte obbligata, non preclude che, nel giudizio di rinvio, sia rilevata d'ufficio la nullità della clausola stessa, pur se non eccepita dalla parte in precedenti fasi del giudizio, qualora tale clausola determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rimesso al giudice del rinvio il compito di valutare la vessatorietà della clausola contenuta in un preliminare di compravendita immobiliare che attribuiva al promittente alienante, in caso di inadempimento imputabile a colpa del promissario acquirente nella stipula del definitivo, il diritto di trattenere, a titolo di penale, l'intera somma ricevuta in acconto, previa comparazione con il prezzo concordato per la vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 35, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 14528 del 2025 Rv. 674980-02, N. 24357 del 2023 Rv. 668914-01, N. 11259 del 2018 Rv. 648605-01, N. 497 del 2021 Rv. 660177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9479 del 2023 Rv. 667446-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21964** *del* **26/06/2026** (Rv. **679090-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROMANO GUIDO.** *Relatore:* **ROMANO GUIDO.**

A. *(COLMANO ANNA) contro* C.

Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 12/09/2024

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Memoria ex art. 380-bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c. - Funzione meramente illustrativa - Integrazione del ricorso - Esclusione - Fondamento.

In tema di rito camerale di legittimità, la memoria prevista dall'art. 380- bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c. ha funzione meramente illustrativa delle censure già proposte con il ricorso introduttivo e non può dunque essere utilizzata per integrare, mediante allegazioni tardive, i requisiti di ammissibilità del ricorso stesso, il quale, soggetto a termini decadenziali e destinato ad incidere sul passaggio in giudicato della decisione impugnata, deve sin dalla sua proposizione possedere i presupposti previsti a pena di inammissibilità e, in particolare, il requisito previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando tutti gli elementi necessari a fondare ciascuna censura, tanto più che, dopo il deposito della memoria, le controparti non dispongono di ulteriori occasioni per interloquire o replicare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12657 del 2017 Rv. 644239-01, N. 24422 del 2018 Rv. 650526-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20174** *del* **16/06/2026** (Rv. **678519-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/09/2025

100032 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO Appello (Reclamo) innanzi a giudice diverso, per territorio o grado, da quello ex art. 341 c.p.c. - Rimedi - "Translatio iudicii" - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c., non determina l'inammissibilità del gravame, essendo idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la valutazione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile, attesa la necessarietà della proposizione avanti alla Corte d'appello, il reclamo promosso avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata emessa dallo stesso Tribunale, in quanto avrebbe dovuto essere concesso un termine per la riassunzione della causa avanti al giudice funzionalmente competente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341

Massime precedenti Vedi: N. 15463 del 2020 Rv. 658735-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18121 del 2016 Rv. 641081-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20178** *del* **16/06/2026** (Rv. **678520-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.**

G. *(DELLA MONICA UGO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/07/2025

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Ricorso per cassazione - Avverso sentenza di rigetto del reclamo contro apertura liquidazione controllata - Tempestività - Accertamento di ufficio.

In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto del reclamo proposto nei confronti della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, l'accertamento della tempestività del ricorso può essere compiuto d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 137-bis, disp. att. c.p.c..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 13, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 270 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 27313 del 2024 Rv. 672776-01, N. 1473 del 2026 Rv. 677056-01, N. 24023 del 2023 Rv. 668857-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **20191** *del* **16/06/2026** (Rv. **679183-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 10/06/2020

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016456/2026 67809901

Massime precedenti Conformi: N. 16456 del 2026 Rv. 678099-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **20227** *del* **16/06/2026** (Rv. **678522-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

I. *(FRANCESCHET LUCA) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VARESE, 16/03/2020

081275 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Revocazione ex art. 98 l. fall. - Dolo del creditore - Silenzio - Esclusione.

100286 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE In genere.

Nel giudizio di revocazione del credito ammesso allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 98 l.fall., il silenzio, di per sé, non integra il dolo, a meno che non sia accompagnato da artifizi idonei a confondere la difesa avversaria e a indurre il giudice a decidere sulla base dell'ignoranza di un fatto saliente che, se noto, avrebbe portato ad una ben diversa decisione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7103 del 2023 Rv. 667215-01, N. 1207 del 2020 Rv. 656844-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20301** *del* **17/06/2026** (Rv. **678567-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

B. *(MAROTTA CARMELA ANNA GRAZIA) contro* T. *(CORTICELLI ANNA MARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/10/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione dell'atto di appello alla parte personalmente anziché al procuratore costituito - Inesistenza giuridica - Esclusione - Nullità - Sanatoria - Modalità.

La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza, ma la nullità della notifica; deve, per l'effetto, disporsi ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata

si sia costituita, nel qual caso la nullità resta sanata ex tunc ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3666 del 2019 Rv. 652902-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20399** *del* **17/06/2026** (Rv. **678620-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

F. *(ROSSI TOMMASO) contro* U. *(BIASIN PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/10/2024

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Illustrazione del contenuto dei documenti - Necessità - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., nel testo novellato dall'art. 35, comma 5, del d. lgs. n. 149 del 2022 - come modificato dalla l. n. 197 del 2022 - stabilisce che il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità, non solo la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, dei documenti sui quali il motivo si fonda, ma anche l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo con cui si denunciava l'omesso esame, da parte della Corte d'appello, di un documento costituito da sei distinti files, in formato pdf, di un'estensione complessiva di 276 pagine, senza indicazione e localizzazione della parte di esso di cui si assumeva il mancato esame).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 5, Legge 29/12/2022 num. 197 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5814 del 2026 Rv. 678140-02, N. 21346 del 2024 Rv. 671835-01, N. 3473 del 2025 Rv. 674087-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20746** *del* **18/06/2026** (Rv. **678572-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

E. *(PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro* A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BENEVENTO, 26/01/2024

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Riscossione di spese di giustizia penale - Sentenza che decide l'opposizione alla cartella di pagamento - Individuazione del mezzo di impugnazione - Principio dell'apparenza - Limiti -Conseguenze - Annullamento della cartella per ragioni che investono l'an e il quantum della pretesa - Opposizione all'esecuzione - Appellabilità - Ricorso diretto in cassazione - Inammissibilità.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In genere.

In tema di riscossione di spese di giustizia penali, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza che decide l'opposizione alla cartella di pagamento va effettuata, in applicazione del principio dell'apparenza, facendo riferimento alla qualificazione sostanziale dell'azione adottata dal giudice a quo a fini decisori; ne consegue che, qualora il giudice di merito, senza motivare idoneamente sull'indicata qualificazione dell'accolta domanda quale opposizione agli atti esecutivi, annulli la cartella non per vizi formali estrinseci, ma per motivi attinenti all'an ed al quantum della pretesa (nella specie, l'inidoneità della documentazione a provare l'esatta entità del credito e la sua pertinenza ai soli reati per i quali è intervenuta condanna), la decisione è riconducibile ad una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è appellabile e non ricorribile direttamente per cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 560 del 2025 Rv. 673504-03, N. 38587 del 2021 Rv. 663343-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20792** *del* **19/06/2026** (Rv. **678573-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

P. *(GIANNONE ANTONIO) contro* O. *(SALLEMI SEBASTIANO)*

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 23/09/2025

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Omessa pronuncia sulla domanda - Riproposizione in appello - Sufficienza - Esclusione - Proposizione di specifico motivo di appello - Necessità - Riproposizione in separata sede - Ammissibilità.

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' In genere.

L'omessa pronuncia su una domanda (o su un punto di essa) non può essere oggetto di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., ma deve essere denunciata con la formulazione di uno specifico motivo di appello, mediante il quale si deduca l'errore commesso dal giudice di primo grado, ferma restando la possibilità per la parte interessata di riproporre, in alternativa all'appello, la domanda non decisa in un separato giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 2855 del 2016 Rv. 638781-01, N. 35382 del 2022 Rv. 666704-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19218** *del* **11/06/2026** (Rv. **679157-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

D. *(MONTANO GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 09/07/2024

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Sentenze pubblicate nell'anno 2013 - Sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre - Applicazione.

Ai fini del computo del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., per le sentenze pubblicate nell'anno 2013 trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre, prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 3 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8722 del 2022 Rv. 664503-01, N. 17949 del 2021 Rv. 661957-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19225** *del* **11/06/2026** (Rv. **679168-03**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(PIETROLUNGO GABRIELE) contro* U. *(TASSONI FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2023

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Ordine di rinnovazione della notifica della citazione ex art. 291 c.p.c. o di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Corretta esecuzione nel termine fissato dal giudice o sua inefficacia per avervi la parte già provveduto - Nullità dell'atto notificato ex art. 164, comma 1, c.p.c. - Declaratoria della nullità e ordine di rinnovazione entro un termine perentorio ex art. 164, comma 2, c.p.c. - Necessità - Fondamento.

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI In genere.

133219 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE In genere.

Qualora l'ordine di rinnovazione della notifica della citazione o di integrazione del contraddittorio sia stato eseguito nel rispetto del termine fissato dal giudice, a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.c. o dell'art. 331, comma 1, c.p.c., o debba considerarsi improduttivo di effetti per avere la parte di propria iniziativa provveduto precedentemente alla valida notificazione dell'atto introduttivo o dell'impugnazione al convenuto o al litisconsorte non costituito, e tuttavia ricorra una delle cause di nullità dell'atto notificato previste dall'art. 164, comma 1, c.p.c., applicabile anche al giudizio di appello, il giudice deve dichiarare tale nullità e ordinarne la rinnovazione entro un termine perentorio, ex art. 164, comma 2, c.p.c., non costituendo detta rinnovazione la proroga del termine perentorio in precedenza concesso dal giudice per la rinnovazione della notifica nulla o per la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, ma autonoma e distinta procedura prevista dal codice di rito per sanare la nullità della citazione o dell'atto d'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25307 del 2014 Rv. 633491-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19225** *del* **11/06/2026** (Rv. **679168-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(PIETROLUNGO GABRIELE) contro* U. *(TASSONI FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2023

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Udienza di comparizione fissata dal giudice - Termini minimi di cui all' art. 163-bis c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Poteri del giudice.

In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, l'art. 331 c.p.c. non prevede che fra la data di notificazione della citazione per integrazione e quella della nuova udienza di comparizione debba intercorrere un termine non inferiore a quello di costituzione prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., cosicché il giudice può, a sua discrezione, determinare il termine per la comparizione indipendentemente ed al di fuori del rispetto dei minimi ordinari, salvo vagliare le conseguenze di un termine di comparizione troppo breve, assegnando al chiamato che sia comparso una nuova udienza o disponendo, nel caso in cui non compaia, che venga rinnovata la citazione con l'assegnazione di un nuovo termine congruo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 20583 del 2004 Rv. 577785-01

Massime precedenti Vedi: N. 4965 del 2020 Rv. 657117-01, N. 26401 del 2009 Rv. 610978-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19225** *del* **11/06/2026** (Rv. **679168-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(PIETROLUNGO GABRIELE) contro* U. *(TASSONI FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2023

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei suoi presupposti - Conseguenze - Inefficacia - Mancata ottemperanza allo stesso ordine - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Esclusione.

L'ordine di integrazione del contraddittorio, impartito in difetto dei presupposti per la sua emanazione, è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 5161 del 2017 Rv. 643226-01

Massime precedenti Vedi: N. 25802 del 2024 Rv. 672459-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19481** *del* **12/06/2026** (Rv. **678375-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

P. *(SPOSITO IGNAZIO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/09/2023

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Doppia conforme - Motivo di impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Preclusione ex art. 360, comma 4, c.p.c. e ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. - Identità dei presupposti - Integrale corrispondenza delle due decisioni di merito - Necessità - Esclusione - Medesimo iter logico-argomentativo - Sufficienza - Riferimento della conformità della decisione rispetto "ai fatti" - Necessità.

Anche ai sensi dell'art. 360, comma 4, c.p.c., come per il previgente art. 348-ter, commi 4 e 5, ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi, di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, posto che la novellata previsione normativa, nel riferirsi a "le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti" ha reso ancor più chiara, rispetto alla previgente espressione "questioni di fatto", la necessità che la verifica di conformità delle decisioni venga svolta rispetto "ai fatti".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9982 del 2026 Rv. 678126-01, N. 7724 del 2022 Rv. 664193-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19559** *del* **13/06/2026** (Rv. **678378-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

Z. *(CARATTI GIAN GUIDO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 15/06/2023

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Condizioni.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale non travolge l'impugnazione incidentale - che, dunque, andrà esaminata nel merito - ove essa sia stata tempestivamente e ritualmente proposta nel rispetto del termine "breve" dalla notificazione della sentenza di primo grado o "lungo" dalla sua pubblicazione, sicché, mentre l'inammissibilità dell'appello principale priva di efficacia quello incidentale tardivamente proposto ai sensi dell'art.334 c.p.c., detto effetto non si determina in relazione all'appello incidentale proposto, oltre che tempestivamente ex art. 343 c.p.c., nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., e sempre che esso sia stato notificato agli altri eventuali litisconsorti, diversi dall'appellante principale e non costituiti in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20963 del 2018 Rv. 650024-01, N. 9649 del 2011 Rv. 617812-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19864** *del* **15/06/2026** (Rv. **678432-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

P. *(CONTI ANDREA) contro* B. *(CINGOLANI MASSIMILIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 13/02/0024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Produzione della sentenza impugnata - Ratio - Omesso deposito del provvedimento impugnato - Acquisizione del fascicolo d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Fondamento.

L'omesso deposito del provvedimento impugnato nel fascicolo telematico, nel termine di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso, anche nel caso di acquisizione del fascicolo d'ufficio contenente la copia autentica, ex art. 137-bis disp. att. c.p.c., o di avvenuta produzione della stessa da parte del controricorrente, poiché l'adempimento processuale imposto dal legislatore rappresenta l'essenza stessa della impugnazione, né l'improcedibilità, che trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo, costituisce una restrizione sproporzionata al diritto di accesso della parte a un tribunale, trattandosi di un onere non gravoso e strettamente funzionale alla stessa impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. del 1941 num. 1368 art. 137 bis

Massime precedenti Difformi: N. 28512 del 2025 Rv. 676917-01

Massime precedenti Vedi: N. 15389 del 2026 Rv. 678078-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19894** *del* **15/06/2026** (Rv. **679442-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**

S. *(FRISINA FRANCESCA) contro* E. *(FAVALLI GIACINTO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2025

100293 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione - Impugnazione - Controversie soggette a riti speciali - Applicabilità del rito speciale anche per il procedimento di revocazione e sue impugnazioni - Sussistenza - Fattispecie in tema di rito speciale ex lege n. 92 del 2012.

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di revocazione delle sentenze rese in controversie soggette a riti speciali, la disciplina propria del rito speciale si estende, ex art. 403, comma 2, c.p.c., anche al procedimento di revocazione e alle relative impugnazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata sulla revocazione di una decisione emessa, in sede di reclamo, in base al rito speciale di cui alla l. n. 92 del 2012, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della medesima legge, dalla comunicazione di cancelleria o dalla notificazione di parte, se anteriore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 403 com. 2, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32263 del 2019 Rv. 656048-01, N. 3031 del 2026 Rv. 677291-01, N. 5294 del 2014 Rv. 629665-01, N. 6010 del 2023 Rv. 667085-01, N. 13063 del 2016 Rv. 640414-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17965** *del* **04/06/2026** (Rv. **679338-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

D. *(MANCINI ADELMO) contro* C. *(GUZZO ARCANGELO)*

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 15/07/2025

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Decisione conforme alla proposta di definizione anticipata - Condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. – Criteri di commisurazione - Valore di causa - Irrilevanza - Danno arrecato all'amministrazione della giustizia - Necessità - Fattispecie.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, consistente nella condotta della parte che abbia proposto opposizione alla proposta di definizione anticipata successivamente condivisa dal collegio, con la conseguenza che la determinazione dell'importo da liquidare ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., e da versare alla cassa delle ammende, non va commisurato al valore di causa né a quello delle spese di lite, ma, prioritariamente, al danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo, la cui quantificazione, tra il minimo (Euro 500,00) e il massimo (Euro 5.000,00) predeterminato dal legislatore, è rimessa al giudice. (Nella specie, la S.C., in relazione a una causa di valore irrisorio, ha condannato il ricorrente al versamento in favore della cassa delle ammende di 3.000 euro, quale somma proporzionata tenuto conto della pluralità di motivi palesemente inammissibili e della conformità della decisione resa rispetto a quella già oggetto della proposta di definizione anticipata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29708 del 2025 Rv. 676991-01, N. 19293 del 2024 Rv. 671752-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **17968** *del* **04/06/2026** (Rv. **679196-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

E. *(PALOMBI NICOLA) contro* C. *(MANDARA FRANCESCA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/03/2025

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Impugnazioni - Decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c. - Notificazione a mezzo pec della sentenza - Contenuto - Relata di notifica e attestazione di conformità - Carattere di elementi indispensabili - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., la notifica a mezzo pec della sentenza, pur non dovendo osservare strettamente ogni singola formalità prevista dalla disciplina, in particolare quelle di cui all'art. 3-bis, della l. n. 53 del 1994 per la notificazione a cura degli avvocati, deve manifestare, per assicurare il raggiungimento dello scopo, l'univoca volontà del mittente di sollecitare il destinatario alla valutazione tecnica di una eventuale impugnazione; a tal fine, la relata di notifica e l'attestazione di conformità della sentenza costituiscono elementi indispensabili perché tale notifica si manifesti come potere unilaterale di modificazione giuridica, consistente nella compressione temporale, per il destinatario, dei termini ad impugnare.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 31910 del 2025 Rv. 677090-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466-02, N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **18304** *del* **06/06/2026** (Rv. **678200-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Parz. Diff.)*

S. *(RIZ MICHAELA) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 06/05/2022

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza - Esclusione - Conseguenze - Termine breve per la proposizione dell'impugnazione incidentale - Esclusione.

La notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza, né la fa presupporre; pertanto, essa è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 30031 del 2024 Rv. 672912-01

Massime precedenti Vedi: N. 26427 del 2020 Rv. 659861-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18321** *del* **06/06/2026** (Rv. **679001-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **CALIENNO GIANMARCO.** *Relatore:* **CALIENNO GIANMARCO.**

M. *(OGGIANO VANNI MARIA) contro* C. *(MANCA ANTONIO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 25/11/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sentenza civile - Motivazione per relationem - Richiamo a precedente di merito del medesimo ufficio - Ammissibilità - Impugnazione - Specificità dei motivi.

La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c.

non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Conformi: N. 29017 del 2021 Rv. 662639-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18497** *del* **08/06/2026** (Rv. **679034-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

I. *(PALANDRI PIETRO MODESTO) contro* G. *(PARTENZA ITALO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/03/2025

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Sentenza redatta in formato digitale - Pubblicazione - Art. 133 c.p.c. nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Eliminazione dell'intervento del cancelliere - Pubblicazione automatica della sentenza - Conseguenze sul dies a quo del termine per l'impugnazione.

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) In genere.

Ai fini della decorrenza del termine cd. lungo di impugnazione, ex art. 327 c.p.c., la pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 164 del 2024, applicabile ratione temporis - il quale ha eliminato la necessità di qualsivoglia intervento da parte del cancelliere, prima consistente nel dare atto del deposito in calce alla sentenza e nell'apporvi la data e la firma -, si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico genera, in modo automatico contestualmente alla firma e al deposito telematico da parte del giudice, il numero identificativo del provvedimento, poiché è da tale momento che questo viene inserito nel flusso del fascicolo telematico del giudizio e reso ostensibile alle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2829 del 2023 Rv. 666787-01, N. 2362 del 2019 Rv. 652618-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **18626** *del* **08/06/2026** (Rv. **678588-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

Q. *(ROMITO RODOLFO) contro* P.

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 10/12/2024

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Sentenze del giudice speciale pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea - Sindacabilità ad opera delle Sezioni Unite della Corte di

Cassazione in sede di controllo di giurisdizione - Esclusione - Compatibilità con il diritto dell'Unione - Sussistenza - Fattispecie.

L'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell'art. 111, comma 8 Cost., delle sentenze del giudice speciale pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, pertanto, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice speciale di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., con il quale si lamentava che la Corte dei conti, rigettando l'istanza di revocazione per asserita non novità e non decisività dei documenti posti a fondamento dell'impugnazione, aveva impedito l'accesso effettivo al rimedio giurisdizionale previsto dall'ordinamento, in violazione degli artt. 6 CEDU e 47 della Carta di Nizza).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25503 del 2022 Rv. 665455-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **18884** *del* **10/06/2026** (Rv. **679013-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 12/02/2016

133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE Processo tributario - Contributo unificato - Ricorso cumulativo avverso più atti impositivi - Determinazione dell'importo dovuto - Criterio di calcolo - Modifica dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 introdotta dalla l. n. 147 del 2013 - Natura non innovativa - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, il contributo unificato, in caso di impugnazione cumulativa di più atti impositivi, deve essere determinato mediante la sommatoria dei contributi dovuti in relazione a ciascun atto impugnato, assumendo rilievo il richiamo operato dall'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 all'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992; ne consegue che tale criterio trova applicazione anche con riguardo ai giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della modifica apportata dall'art. 1, comma 598, lett. a), della l. n. 147 del 2013, la quale è priva di portata innovativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad un ricorso avente ad oggetto due avvisi di accertamento, aveva ritenuto errato il calcolo fondato sulla somma dei contributi dovuti per gli atti cumulativamente impugnati, sul rilievo che non era applicabile, per giudizi intrapresi nell'anno 2013, l'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella versione vigente dal 1° gennaio 2014).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 598 lett. A) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25607 del 2024 Rv. 672382-01

15. COSA GIUDICATA

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20792** *del* **19/06/2026** (Rv. **678573-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

P. *(GIANNONE ANTONIO) contro* O. *(SALLEMI SEBASTIANO)*

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 23/09/2025

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Omessa pronuncia sulla domanda - Riproposizione in appello - Sufficienza - Esclusione - Proposizione di specifico motivo di appello - Necessità - Riproposizione in separata sede - Ammissibilità.

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' In genere.

L'omessa pronuncia su una domanda (o su un punto di essa) non può essere oggetto di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., ma deve essere denunciata con la formulazione di uno specifico motivo di appello, mediante il quale si deduca l'errore commesso dal giudice di primo grado, ferma restando la possibilità per la parte interessata di riproporre, in alternativa all'appello, la domanda non decisa in un separato giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 2855 del 2016 Rv. 638781-01, N. 35382 del 2022 Rv. 666704-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **21261** *del* **23/06/2026** (Rv. **678647-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

D. *(DI LEO ANDREA) contro* R.

Regola giurisdizione

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Giudicato interno sulla giurisdizione - Prospettata violazione da parte del Consiglio di Stato - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Portata - Interpretazione del giudice amministrativo - Irrilevanza.

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con cui si deduca il vizio di violazione del giudicato interno sulla giurisdizione, è ammissibile, dovendosi considerare proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, in quanto, la violazione di una norma del procedimento - come la disciplina che regola la formazione del giudicato, anche implicito, su tale questione - non è violazione di una norma meramente processuale, interna ai limiti della giurisdizione, ma si sostanzia in una decisione sulla giurisdizione che può costituire oggetto del pieno sindacato della Corte di cassazione, investendo la portata delle norme processuali di riferimento, e la sussistenza o meno della formazione di un giudicato sulla giurisdizione, a prescindere dall'interpretazione che sul punto ne abbia dato la decisione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 38737 del 2021 Rv. 664745-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36005 del 2022 Rv. 666372-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **21417** *del* **23/06/2026** (Rv. **679610-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CASOLA MARIA.** *Relatore:* **CASOLA MARIA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

I. *(SGROI ANTONINO) contro* A. *(MAGAGNA BENITO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/09/2024

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Contributi dovuti per periodi diversi - Configurabilità di un unico rapporto assicurativo - Esclusione - Conseguenze - Giudicato su precedenti annualità - Preclusione sui periodi successivi - Esclusione - Fattispecie.

129003 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE In genere.

In tema di obbligazioni contributive, data la non configurabilità di un unico rapporto giuridico fondamentale, che colleghi i debiti relativi a diversi segmenti temporali, la mera diversità dei periodi di debenza è sufficiente a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che, anche per il futuro, l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva attribuito un effetto preclusivo, da giudicato esterno, a pronunce aventi ad oggetto periodi contributivi diversi, ed ha affermato invece la necessità di un accertamento da svolgersi, ex novo ed in concreto, in modo individualizzante ed in relazione alla disciplina applicabile alle singole obbligazioni contributive controverse).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30853 del 2021 Rv. 662713-01

Massime precedenti Vedi: N. 2130 del 2018 Rv. 646399-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589696-01, N. 10933 del 1997 Rv. 509593-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **21532** *del* **24/06/2026** (Rv. **679346-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GALASSO GIOVANNI.** *Relatore:* **GALASSO GIOVANNI.**

R. *(CASTAGNOLI LEONARDO) contro* C. *(SALVINI LIVIA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA, 31/07/2024

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Decisione della causa nel merito - Legittimazione ad agire - Giudicato implicito sulla stessa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7925 del 2019 Rv. 653277-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22195** *del* **28/06/2026** (Rv. **678865-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

C. *(GORIA MAURIZIO) contro* L. *(GIANNI' GIUSEPPE)*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 20/06/2024

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Decisione sul merito del giudice di primo grado - Pronuncia implicita sulla giurisdizione - Formazione del giudicato implicito - Condizioni.

La decisione nel merito del giudice di primo grado costituisce pronuncia implicita sulla giurisdizione, idonea a passare in giudicato ove il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello, con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33240 del 2025 Rv. 677162-01, N. 27094 del 2024 Rv. 672758-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28503 del 2017 Rv. 646254-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5548 del 2026 Rv. 677330-01, N. 26497 del 2020 Rv. 659463-01, N. 24883 del 2008 Rv. 604576-01

16. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17354** *del* **01/06/2026** (Rv. **679193-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(TESEO ROBERTO) contro* B.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 12/12/2023

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE Correzione di errore materiale nel titolo esecutivo già notificato - Nuova notificazione del titolo corretto - Necessità - Esclusione - Fondamento.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Nel caso di azione esecutiva fondata su titolo giudiziale, ove la sentenza notificata in forma esecutiva sia stata successivamente corretta, con il procedimento, di natura amministrativa, previsto dall'art. 287 c.p.c., non occorre una nuova notifica del titolo emendato atteso che il provvedimento di correzione di errore materiale non sostituisce né ha autonoma rilevanza rispetto alla sentenza "originale", dalla quale ripete la sua validità, così da non esprimere un proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 479

Massime precedenti Vedi: N. 17349 del 2011 Rv. 619119-01, N. 29468 del 2020 Rv. 660026-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29432 del 2024 Rv. 672744-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17393** *del* **02/06/2026** (Rv. **679194-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

G. *(RINALDI ROBERTO) contro* I. *(GARRONE FLAVIO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/09/2023

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Esecuzione forzata per consegna o rilascio - Esecutato terzo detentore qualificato o possessore - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità dopo la chiusura del processo esecutivo - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento conclusivo - Ammissibilità - Improponibilità originaria - Rilevabilità in cassazione.

In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l'esecutato, anche ove alleghi la qualità di terzo detentore qualificato o possessore del bene oggetto di esecuzione, non può proporre opposizione all'esecuzione successivamente alla chiusura del processo esecutivo, che si verifica con l'immissione in possesso dell'avente diritto o della persona da lui designata, fermo restando che lo stesso, dimostrando la propria qualità, può proporre nei termini di legge opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento conclusivo della procedura esecutiva; l'improponibilità originaria di tale opposizione, in difetto di diversa espressa statuizione nel corso del giudizio, va rilevata anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, la quale, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 30111 del 2024 Rv. 672914-01, N. 12690 del 2022 Rv. 664812-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17589** *del* **03/06/2026** (Rv. **679306-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

M. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* B. *(MESSERE GIOVANNI)*

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 17/10/2022

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Terzo pignorato rimasto inerte rispetto all'ordinanza di assegnazione - Effetti - Pagamento - Conseguenze - Esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento - Esclusione - Azione di surrogazione ex lege - Sussistenza - Fondamento.

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.

Il terzo pignorato, rimasto inerte rispetto all'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., erroneamente emessa pur a fronte di una sua dichiarazione negativa, che, in adempimento dell'ordinanza stessa, ha pagato al creditore procedente, non ha titolo per agire né ex art. 2041 c.c. nei confronti del debitore esecutato (trattandosi di ipotesi di arricchimento indiretto e difettando il requisito della ingiustizia della causa), né con l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., tanto nei confronti del creditore procedente (giacché l'acquiescenza prestata all'ordinanza di assegnazione rende irretrattabile la sua posizione di nuovo debitore di quest'ultimo), quanto del debitore esecutato (il quale non è l'accipiens del pagamento); resta, tuttavia, esperibile l'azione di surrogazione ex lege, posto che l'adempimento non spontaneo di un debito altrui comporta il subentro del solvens nei diritti del creditore, ex art. 1203, n. 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203 lett. 3, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5268 del 2024 Rv. 670380-01, N. 20994 del 2018 Rv. 650324-01, N. 621 del 2022 Rv. 663685-01, N. 25946 del 2007 Rv. 600955-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18230** *del* **06/06/2026** (Rv. **679075-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

F. *(FERLITO FULVIO) contro* E.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE AREZZO, 14/03/2024

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Natura meramente rescindente - Finalità di rimozione dell'atto viziato - Conseguenze - Poteri del giudice dell'opposizione e del giudice dell'esecuzione.

L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha natura meramente rescindente ed è finalizzata esclusivamente alla rimozione dell'atto viziato, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione non può, in accoglimento del ricorso, sostituirsi al giudice dell'esecuzione nell'adozione di provvedimenti ordinatori o distributivi, quale quello di assegnazione delle somme pignorate, spettando tale attività alla competenza funzionale ed esclusiva dell'organo preposto alla direzione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 484 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 484

Massime precedenti Vedi: N. 9328 del 2026 Rv. 677589-01, N. 15219 del 2005 Rv. 583284-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18230** *del* **06/06/2026** (Rv. **679075-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

F. *(FERLITO FULVIO) contro* E.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE AREZZO, 14/03/2024

079087 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI Intervento del creditore di assegno di mantenimento - Partecipazione alla distribuzione - Condizioni - Mensilità già scadute e non pagate - Tempestiva quantificazione - Entro l'udienza di assegnazione - Difetto - Conseguenze - Fondamento.

In sede di espropriazione presso terzi, l'intervento del creditore di assegno di mantenimento è condizionato, ai fini della partecipazione alla distribuzione, alla tempestiva quantificazione, entro l'udienza di assegnazione, delle mensilità già scadute e non pagate, in difetto della quale il credito deve considerarsi illiquido e non può concorrere al ricavato, atteso che la natura privilegiata dello stesso ex art. 2751, n. 4), c.c., limitata alla parte meramente alimentare e agli ultimi tre mesi, non esime il creditore dall'onere di specificare l'esatto ammontare del credito già esigibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15219 del 2005 Rv. 583284-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18232** *del* **06/06/2026** (Rv. **679030-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

P. *(SPARACINO SANTO) contro* R. *(BIONDO ROBERTA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/02/2024

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Esecuzione immobiliare - Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. - Prevalenza del diritto del terzo su quello del creditore pignorante - Opponibilità dell'atto traslativo in base ai registri immobiliari - Necessità - Conseguenze - Reale volontà dei contraenti - Prevalenza sulle risultanze delle trascrizioni e iscrizioni - Esclusione.

In sede di opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c., la prevalenza del diritto del terzo rispetto al creditore pignorante va verificata sulla base dell'opponibilità dell'atto traslativo secondo le risultanze dei registri immobiliari; ne consegue che l'indagine sulla reale volontà dei contraenti, ancorché condotta secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c., non può prevalere sul contenuto letterale della nota di trascrizione e degli elementi risultanti da una rituale consecuzione delle trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie, né sono opponibili ai creditori errori materiali o comportamenti successivi delle parti, non pubblicizzati con le stesse forme, che contrastino con la realtà giuridica apparente creata dagli stessi opponenti in forza del principio di autoresponsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2665, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 4726 del 2019 Rv. 652832-01, N. 1485 del 2026 Rv. 677748-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18708** *del* **09/06/2026** (Rv. **679076-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

B. *(PESCE GIAN ENRICO) contro* P. *(GAETA EUGENIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/09/2022

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Immobili locati - Esecuzione dello sfratto - Opposizione all'esecuzione - Rito speciale ex art. 447-bis c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

L'opposizione proposta, ex art. 615, comma 2, c.p.c., avverso un'esecuzione iniziata in base ad una ordinanza di convalida di sfratto non rientra nell'ambito delle controversie locatizie soggette al rito speciale previsto dall'art. 447-bis c.p.c. - le quali riguardano direttamente il rapporto locatizio, il suo accertamento e i suoi effetti nella fase di cognizione - e va trattata e decisa con il rito ordinario, essendo finalizzata a contestare il diritto del creditore procedente di agire esecutivamente in virtù di un titolo che nella locazione trova origine solo remota.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16377 del 2005 Rv. 585208-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18719** *del* **09/06/2026** (Rv. **679049-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

A. *(VINCENZI ANTONIO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/06/2023

055019 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE Contratto relativo a migliorie di fondo affittato - Natura - Patto modificativo dell’affitto - Conseguenze - Limiti di opponibilità ex art. 2923 c.c. - Fattispecie.

079221 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI In genere.

L'accordo volto a disciplinare gli interventi di migliorie al fondo affittato, incidendo su elementi essenziali del rapporto di affitto agrario già in essere, ha natura contrattuale configurandosi come patto modificativo del contratto, ai sensi dell'art. 1321 c.c., che soggiace ai limiti di opponibilità previsti dall'art. 2923 c.c., con particolare riguardo alla necessità della data certa anteriore al pignoramento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'opponibilità alla procedura esecutiva immobiliare della scrittura privata, priva di data certa anteriore al pignoramento, con la quale era stata pattuita l'esecuzione di interventi di miglioria con compensazione dei canoni dovuti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 1321

Massime precedenti Vedi: N. 10136 del 2015 Rv. 635455-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **18725** *del* **09/06/2026** (Rv. **679050-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

A. *(VACCARI ROCCO GIACOBBE) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/11/2022

079221 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI Azione ex art. 2923, comma 3, c.c. - Natura - Azione costitutiva - Esclusione - Azione di accertamento - Conseguenze in tema di prescrizione - Fattispecie in tema di affitto agrario.

L'azione ex art. 2923, comma 3, c.c. non ha natura costitutiva, non conducendo il suo esperimento vittorioso alla risoluzione del contratto di locazione, ma di accertamento negativo dell'opponibilità all'acquirente in executivis del contratto di godimento (nella specie, affitto agrario) stipulato "a canone vile" in data anteriore al pignoramento, ed è, pertanto, imprescrittibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2923 com. 3, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 560, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2022 Rv. 664400-02, N. 10136 del 2015 Rv. 635455-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19016** *del* **10/06/2026** (Rv. **679077-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(CARNOVALE MASSIMILIANO) contro* F. *(CHESSA GIANNI)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/12/2023

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Espropriazione presso terzi e accertamento dell'obbligo del terzo pignorato - Oggetto - Credito vantato da soggetto diverso dal debitore nei confronti di altri - Esclusione - Fattispecie.

Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c., nella formulazione (applicabile ratione temporis) antecedente la modifica apportata dalla l. n. 228 del 2012, è finalizzato a verificare - surrogando l'infruttuosa cooperazione in funzione ausiliaria del terzo pignorato (e cioè in caso di mancata, negativa o contestata dichiarazione di quantità)-, l'esistenza (e, in caso positivo, l'entità) del credito del debitore verso il terzo pignorato, come indicato nell'atto di pignoramento, sicché sono inammissibili, esulando dal thema decidendum della lite, domande aventi ad oggetto un credito che un soggetto diverso dal debitore, a prescindere dai vincoli con quest'ultimo, vanti nei confronti di altri. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva dichiarato "assegnabile" un credito che, dalla stessa dichiarazione, risultava essere di uno dei terzi pignorati nei confronti dell'altro, in ragione di un rapporto di mandato esistente tra questi e la debitrice diretta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 13131 del 2025 Rv. 674605-01

Massime precedenti Vedi: N. 23123 del 2022 Rv. 665425-01, N. 15159 del 2009 Rv. 608872-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14831 del 2002 Rv. 557987-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19019** *del* **10/06/2026** (Rv. **679060-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(BATTAGLIA FEBO FRANCESCO MASSIMO) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE GELA, 03/01/2024

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Natura perentoria e improrogabilità - Conseguenze - Applicabilità della remissione in termini - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di vendita forzata, la perentorietà ed improrogabilità del termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, di cui all'art. 585 c.p.c., non esclude l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini ove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 153 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, premessa l'applicabilità dell'istituto della rimessione, ne aveva ritenuto sussistenti i presupposti, così rigettando l'impugnativa dell'ordinanza di revoca della decadenza dell'aggiudicatario, valorizzandone l'affidamento incolpevole in ordine alla data di scadenza del termine in quanto fondato su una prassi dell'ufficio, conforme ad un precedente orientamento di legittimità secondo cui il termine per il versamento del saldo prezzo era soggetto a sospensione feriale, indirizzo mutato nel corso dell'esperimento di vendita sfociato nell'aggiudicazione, e su puntuali e dettagliate indicazioni del professionista delegato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Vedi: N. 4494 del 2026 Rv. 677756-01, N. 14194 del 2026 Rv. 678367-02, N. 11376 del 2025 Rv. 674591-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **19354** *del* **11/06/2026** (Rv. **679160-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

P. *(CAVALIERE NICOLA) contro* S. *(BIOLO FILIPPO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/11/2024

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Canone locativo di bene pignorato - Natura vile - Inopponibilità della locazione al terzo acquirente - Sentenza di accertamento ex art. 2923, comma 3, c.c. - Natura dichiarativa - Perdurante godimento dell'immobile da parte del conduttore - Occupazione sine titulo - Conseguenze - Facoltà del terzo acquirente di agire in via risarcitoria - Danno - Differenza tra il canone giusto e il canone vile per tutta la durata dell’occupazione.

079221 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI In genere.

La sentenza che accerta, ex art. 2923, comma 3, c.c., la natura vile del canone di locazione di un bene pignorato e, con essa, l'inopponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente con effetto dalla data del suo acquisto, ha natura dichiarativa e il perdurante godimento dell'immobile da parte del conduttore costituisce occupazione sine titulo, che legittima l'acquirente ad agire per il risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra il giusto canone (da valutare alla data del pignoramento) e quello vile per tutta la durata dell'occupazione, indipendentemente dall'epoca di proposizione della domanda, salvi gli effetti della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923 com. 3, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2022 Rv. 664400-02, N. 7909 del 2024 Rv. 670542-01, N. 18725 del 2026 Rv. 679050-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **19923** *del* **15/06/2026** (Rv. **678433-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

S. *(GRECO SALVINO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/02/2024

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizioni ex art. 615 c.p.c. - Continenza di cause - Pendenza in gradi diversi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa che avrebbe subito l'attrazione - Necessità.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

In tema di continenza di cause, nel caso in cui due giudizi di opposizione ex art. 615 c.p.c., aventi causae petendi parzialmente coincidenti, si trovino in gradi diversi, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., ma l'esigenza di coordinamento è garantita attraverso la sospensione ex art. 295 c.p.c. dell'opposizione che avrebbe subito l'attrazione, fino al passaggio in giudicato di quella che l'avrebbe esercitata, dovendosi far riferimento, per stabilire la prevenzione, al momento di introduzione della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9246 del 2015 Rv. 635234-01, N. 3661 del 2026 Rv. 677809-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20744** *del* **18/06/2026** (Rv. **678786-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

B. *(MAIONE NICOLA) contro* B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/12/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Mutuo fondiario - Debitore - Domicilio eletto nel contratto - Notifica degli atti dell'esecuzione forzata - Validità - Sussistenza - Conseguenze.

L'elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario, con dichiarazione riferita espressamente anche agli effetti giudiziali ed esecutivi, rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura di esecuzione forzata, con la conseguenza che la notificazione dell'atto di pignoramento eseguita, ai sensi dell'art. 141 c.p.c., presso il domicilio eletto è valida e regolare e da tale momento decorre il termine dell'art. 617 c.p.c. per proporre l'opposizione agli atti esecutivi concernente la regolarità formale della stessa notificazione e dell'atto di pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27851 del 2013 Rv. 629772-01

Massime precedenti Vedi: N. 14603 del 2020 Rv. 658324-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **20746** *del* **18/06/2026** (Rv. **678572-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

E. *(PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro* A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BENEVENTO, 26/01/2024

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Riscossione di spese di giustizia penale - Sentenza che decide l'opposizione alla cartella di pagamento - Individuazione del mezzo di impugnazione - Principio dell'apparenza - Limiti -Conseguenze - Annullamento della cartella per ragioni che investono l'an e il quantum della pretesa - Opposizione all'esecuzione - Appellabilità - Ricorso diretto in cassazione - Inammissibilità.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In genere.

In tema di riscossione di spese di giustizia penali, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza che decide l'opposizione alla cartella di pagamento va effettuata, in applicazione del principio dell'apparenza, facendo riferimento alla qualificazione sostanziale dell'azione adottata dal giudice a quo a fini decisori; ne consegue che, qualora il giudice di merito, senza motivare idoneamente sull'indicata qualificazione dell'accolta domanda quale opposizione agli atti esecutivi, annulli la cartella non per vizi formali estrinseci, ma per motivi attinenti all'an ed al quantum della pretesa (nella specie, l'inidoneità della documentazione a provare l'esatta entità del credito e la sua pertinenza ai soli reati per i quali è intervenuta condanna), la decisione è riconducibile ad una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è appellabile e non ricorribile direttamente per cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 560 del 2025 Rv. 673504-03, N. 38587 del 2021 Rv. 663343-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **20855** *del* **19/06/2026** (Rv. **679321-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PIZZELLA ARTURO.** *Relatore:* **PIZZELLA ARTURO.**

C. *(TURCHETTA ATTILIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2025

079045 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - SPESE Spese relative alle operazioni materiali di esecuzione dell'obbligo e di rappresentanza tecnica - Diritto al rimborso - Sussistenza - Decreto di ingiunzione del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Limiti - Opposizione alla esecuzione forzata - Asserito adempimento della obbligazione - Spese processuali - Liquidazione - Con decreto ingiuntivo del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione - Con pronuncia definitoria della controversia - Necessità - Mancata pronuncia del giudice sul punto - Impugnabilità della sentenza.

La parte che per ottenere la esecuzione in proprio favore di una obbligazione di fare ha dovuto iniziare un processo di esecuzione ha diritto al rimborso, oltre che delle spese anticipate per far compiere le operazioni materiali di esecuzione dell'obbligo, di quelle di rappresentanza tecnica, e, per conseguire tale rimborso, può ottenere dal giudice dell'esecuzione il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 614 c.p.c. Tuttavia, ove l'intimato proponga opposizione sostenendo di avere già adempiuto l'obbligazione, sicché la relativa controversia deve essere decisa con sentenza, la liquidazione delle spese processuali relative alla fase che inizia con tale contestazione va invece operata con il provvedimento che definisce la controversia, e, qualora il giudice non vi provveda, la sentenza può essere per tale parte impugnata, ma sulla liquidazione delle predette spese non può provvedere il giudice dell'esecuzione con il decreto previsto dall'art. 614 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614

Massime precedenti Conformi: N. 8339 del 2003 Rv. 563580-01

Massime precedenti Vedi: N. 12466 del 2023 Rv. 667582-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21847** *del* **26/06/2026** (Rv. **678854-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(FULCHERI DILETTA) contro* B. *(COLLI FRANCO)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 13/12/2023

079054 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) Controversie distributive - Causa legittima di prelazione - Validità - Accertamento incidentale - Sussistenza - Giudizio a cognizione piena - Necessità - Esclusione.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

Nelle controversie distributive, ex art. 512 c.p.c., il cui thema decidendum è costituito dal cd. diritto al concorso, l'accertamento circa l'esistenza, la validità o l'efficacia della causa di prelazione, rivendicata da uno dei creditori e oggetto di contestazione, configura una questione pregiudiziale che il giudice investito della lite è tenuto a conoscere e decidere, incidenter tantum, all'unico fine di statuire sul diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, senza necessità, stante la non configurabilità di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, di subordinare la decisione sulla opposizione distributiva all'esito di un separato ed autonomo giudizio di cognizione sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10608 del 2001 Rv. 548732-01, N. 34964 del 2025 Rv. 677235-01, N. 15439 del 2023 Rv. 668073-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21935** *del* **26/06/2026** (Rv. **678789-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

S. *(PASCALE VINCENZO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 13/06/2024

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE -

CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria - Eventus damni - Interesse ad agire - Successione - Accettazione pura e semplice - Confusione patrimoniale - Capienza - Onere della prova - Utilità residuale - Fattispecie.

168009 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - IN GENERE In genere.

In tema di azione revocatoria, l'eventus damni va accertato in concreto quale rischio di infruttuosità o maggiore difficoltà dell'esecuzione forzata, sicché, in caso di morte del debitore, l'accettazione pura e semplice dell'eredità da parte dell'erede, pur determinando la confusione dei patrimoni, non esclude di per sé il pregiudizio alle ragioni creditorie, ove non sia dimostrata la capienza del patrimonio complessivo dell'erede tale da garantire integralmente la soddisfazione del credito. (Nella specie, la S.C. ha affermato la persistenza, pur a seguito della morte del debitore donante, dell'interesse del creditore all'azione revocatoria di un atto di donazione, in difetto di prova, da parte dell'erede che aveva accettato l'eredità puramente e semplicemente, della consistenza e capienza attuale e concreta del patrimonio acquisito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, Cod. Civ. art. 497, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16221 del 2019 Rv. 654318-01, N. 27626 del 2024 Rv. 672837-02, N. 23398 del 2022 Rv. 665254-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **22290** *del* **29/06/2026** (Rv. **679161-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

S. *(POSA ANNA LAURA) contro* S. *(BITELLI FEDERICA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 12/09/2023

079215 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Avviso di vendita ex art. 570 c.p.c. - Comunicazione alle parti del procedimento esecutivo - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nell'espropriazione forzata immobiliare, l'avviso di vendita di cui all'art. 570 c.p.c. non deve essere comunicato alle parti del procedimento esecutivo essendo funzionale a rendere conoscibile ai potenziali interessati, estranei alla procedura, l'attività liquidatoria coattiva in corso di realizzazione in danno dell'esecutato e, pertanto, soggetto alle forme di pubblicità previste dall'art. 490 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 173 quater

Massime precedenti Vedi: N. 8427 del 2025 Rv. 674294-01, N. 26930 del 2014 Rv. 633727-01, N. 5341 del 2009 Rv. 606998-01, N. 31547 del 2023 Rv. 669471-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **22290** *del* **29/06/2026** (Rv. **679161-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

S. *(POSA ANNA LAURA) contro* S. *(BITELLI FEDERICA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 12/09/2023

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 035855/2022 66628302

Massime precedenti Conformi: N. 35855 del 2022 Rv. 666283-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **22290** *del* **29/06/2026** (Rv. **679161-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

S. *(POSA ANNA LAURA) contro* S. *(BITELLI FEDERICA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 12/09/2023

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016219/2022 66490401

Massime precedenti Conformi: N. 16219 del 2022 Rv. 664904-01

17. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **19012** *del* **10/06/2026** (Rv. **679059-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

D. *(FILOGRANO ARCANGELO GABRIELE) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/12/2023

131029 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE Iscrizione di ipoteca giudiziale ex art. 655 c.p.c. - Fondamento - Provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo - Conseguenze - Fattispecie.

L'iscrizione di ipoteca operata, ex art. 655 c.p.c., sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, in quanto atto consequenziale alla concessione della clausola di provvisoria esecutività, che ne costituisce il fondamento giustificativo, va cancellata una volta venutone meno il presupposto. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. perché fondato su cambiali, ha confermato la sentenza d'appello che aveva disposto la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, essendo stata accertata, con sentenza passata in giudicato sul punto, la prescrizione dell'azione cambiaria proposta in via monitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2818, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 655 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13547 del 2014 Rv. 631400-01

18. PROCEDIMENTI SPECIALI

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19521** *del* **12/06/2026** (Rv. **679439-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

C. *(COLICCHIA ROBERTO) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 08/09/2025

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Dichiarazione di dissenso - Tempestiva introduzione del giudizio di opposizione - Omissione - Conseguenze.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., nel caso in cui alla tempestiva dichiarazione di dissenso non faccia seguito l'introduzione del giudizio di merito nel termine di legge, tale dichiarazione perde efficacia, con la conseguenza che il giudice deve emettere decreto di omologa dell'accertamento peritale, avente i medesimi effetti di quello emesso a seguito di mancata contestazione e, pertanto, non ricorribile per cassazione, se non limitatamente alla statuizione sulle spese di lite.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 445 bis, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4365 del 2017 Rv. 643122-01, N. 20847 del 2019 Rv. 654677-01, N. 16685 del 2018 Rv. 649246-01, N. 8533 del 2015 Rv. 635345-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **19894** *del* **15/06/2026** (Rv. **679442-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**

S. *(FRISINA FRANCESCA) contro* E. *(FAVALLI GIACINTO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2025

100293 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione - Impugnazione - Controversie soggette a riti speciali - Applicabilità del rito speciale anche per il procedimento di revocazione e sue impugnazioni - Sussistenza - Fattispecie in tema di rito speciale ex lege n. 92 del 2012.

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di revocazione delle sentenze rese in controversie soggette a riti speciali, la disciplina propria del rito speciale si estende, ex art. 403, comma 2, c.p.c., anche al procedimento di revocazione e alle relative impugnazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata sulla revocazione di una decisione emessa, in sede di reclamo, in base al rito speciale di cui alla l. n. 92 del 2012, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della medesima legge, dalla comunicazione di cancelleria o dalla notificazione di parte, se anteriore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 403 com. 2, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32263 del 2019 Rv. 656048-01, N. 3031 del 2026 Rv. 677291-01, N. 5294 del 2014 Rv. 629665-01, N. 6010 del 2023 Rv. 667085-01, N. 13063 del 2016 Rv. 640414-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22500** *del* **30/06/2026** (Rv. **679167-02**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(ROSSI FABIO) contro* G. *(CORRERA MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/07/2020

132059 PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - IN GENERE Giudizi di divisione - Richiesta di attribuzione di beni determinati - Proposizione nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Limiti - Formulazione nella comparsa conclusionale - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati può essere proposta per la prima volta in appello, poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio; essa, tuttavia, è inammissibile se formulata soltanto con la comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado e, quindi, al di fuori di ogni possibilità di discussione nel contraddittorio tra le parti, senza che sorga obbligo alcuno per il giudice di specifica motivazione in ordine ad essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14521 del 2012 Rv. 623613-01